

COMUNE DI STORNARA


DON ANTONIO GOLIA

Da arcipretura *nullius* a sede vescovile

La Chiesa di Cerignola
nella ristrutturazione delle diocesi meridionali
per i Concordati del 1741 e del 1818

*Omaggio della comunità di Stornara
a S.E. mons. Luigi Renna
vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano*





Quamquam hinc in hunc mundum
conversacionem inter Regem et Civem Spe
solitatem forma ac Charissimam in



COMUNE DI STORNARA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DON ANTONIO GOLIA

Da arcipretura *nullius* a sede vescovile

La Chiesa di Cerignola
nella ristrutturazione delle diocesi meridionali
per i Concordati del 1741 e del 1818

*Omaggio della comunità di Stornara
a S.E. mons. Luigi Renna
vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano*

Stornara
Amministrazione Comunale
2016

Da arcipretura *nullius* a sede vescovile : la Chiesa di Cerignola nella ristrutturazione delle diocesi meridionali per i Concordati del 1741 e del 1818 : omaggio della comunità di Stornara a S.E. mons. Luigi Renna vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano / don Antonio Golia. Stornara : Amministrazione comunale, 2016.

159 p. : ill. ; 24 cm.

Cerignola <diocesi> - Storia - 1818-1819

262.12

Progetto, impaginazione e cura editoriale: Nicola Pergola

Questo testo ripropone la tesi di laurea in Diritto Canonico discussa da don Antonio Golia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma nel 1978. Relatore il prof. A. Gutierrez, correlatori i prof. A. Galuzzi e P. Ciprotti.

Si ringraziano la Regione Puglia e il Comune di Cerignola per la collaborazione prestata dal funzionario regionale dott. Nicola Pergola.

Si ringraziano per l'amichevole collaborazione

- canonico Domenico Carbone
- sig.ra Chiarastella Cifaldi
- sac. Giacomo Cirulli
- dr. Clemente Grippo

Don Antonio Golia nacque a Stornara il 2 gennaio 1946 da Nicola e da Rosa De Luca, e fu battezzato il 27 dello stesso mese e anno.

Dopo aver compiuto gli studi ginnasiali nel Seminario di Ascoli Satriano, e quelli liceali e teologici nel Seminario Regionale *Pio XI* di Benevento, fu ordinato sacerdote da mons. Mario Di Lieto il 14 agosto 1971 nella chiesa parrocchiale di Stornara.

Laureatosi in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense, aveva fissato la sua residenza a Roma, con la debita licenza del suddetto mons. Di Lieto, ed era impiegato presso la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

Ma, colpito da un improvviso male incurabile, dopo alcuni mesi di grandi sofferenze affrontate con fede e serenità, concludeva la sua giovane esistenza in Roma il 1° novembre 1983.

(Da GIOVAN BATTISTA PICHIERI, *Un prefazio ... da cantare*, s.l. 2000)

In 1ª di cop.: La Chiesa Madre di Cerignola

A p. 1: incipit della bolla pontificia *Quamquam per nuperrimam* del 19 giugno 1819

A p. 2: 14 agosto 1971. Don Antonio Golia nel giorno della sua ordinazione sacerdotale

In 4ª di cop.: stemma di S.E. mons. Luigi Renna

Indice

<i>Presentazione</i>	7
<i>Nel ricordo di don Tonino</i>	9
<i>Abbreviazioni</i>	10
I. Cenni storici sulla Chiesa di Cerignola	
1. Dalle origini al Concilio di Trento	11
2. Dal Concilio di Trento alla vigilia dell'erezione a sede vescovile	17
II. La Chiesa di Cerignola nelle trattative tra la Santa Sede e il Regno di Napoli sul riordinamento delle diocesi per i Concordati del 1741 e 1818	
1. Politica ecclesiastica nel Regno di Napoli	27
2. La Chiesa di Cerignola nelle trattative sulle circoscrizioni ecclesiastiche per il Concordato del 1741	38
3. La Chiesa di Cerignola nelle trattative sul riordinamento delle diocesi per il Concordato del 1818	48
III. L'erezione della Chiesa di Cerignola a sede vescovile	
1. Premessa	61
2. Il Processo informativo	66
3. La bolla di erezione e gli atti esecutoriali	83
Conclusione	90
 <i>Appendice documentaria</i>	
Parte prima	
1. Testimonianza sulla prima visita apostolica alla Chiesa di Cerignola dopo il Concilio di Trento (8.3.1567)	95
2. Apprezzo di Cerignola fatto all'Ill.mo Marchese Erasmo Ulloa Severino, Regio Consigliere Camerario, da Costantino Manni nel 1758	95
Parte seconda	
1. Supplica del clero di Cerignola al papa per l'erezione della loro chiesa in concattedrale	99
2. Petizione del Capitolo, Decurionato e cittadini di Cerignola al papa	100
3. "Memoria" del clero e dei cittadini di Ascoli contro l'erezione di Cerignola a Diocesi	101
4. Foglio d'accompagnamento alla "Memoria" presentata per la città di Ascoli dal procuratore	102
5. Lettera del delegato apostolico, card. Caracciolo, per informare la	

	Santa Sede sulle disposizioni della Corte di Napoli circa i reclami delle popolazioni per recuperare le sedi vescovili	102
6.	Lettera del Segretario di Stato card. Consalvi che chiede al Caracciolo il parere della Corte sulla richiesta di concattedralità avanzata da Cerignola e da altre città	103
7.	Lettera del Caracciolo in cui riferisce le prime informazioni sul parere della Corte in ordine alla concattedralità richiesta per Cerignola e altre città	104
8.	Lettera del delegato apostolico che riferisce il parere favorevole del governo napoletano sulla concessione della concattedra a Cerignola	105
9.	Lettera del Consalvi in cui riferisce al Caracciolo di aver fatto mettere in corso presso la Concistoriale il Processo informativo per l'erezione di Cerignola in concattedra	105
 Parte terza		
1.	Bolla di erezione della Chiesa di Cerignola a concattedra	106
2.	“Brevi tratti storici” della Chiesa di Cerignola presentati dai deputati del Capitolo e del Comune al card. Caracciolo	125
3.	Supplica del Capitolo di Cerignola al papa per chiedere l'onore della concattedra	127
4.	Supplica del Comune di Cerignola al papa per chiedere l'onore della concattedra	128
5.	“Istrumento di promessa” fatto dal Capitolo con gli impegni che dichiara di assumere nell'eventuale concessione della concattedra	128
6.	Istrumento di sopraddotazione di ducati 200 a favore del Seminario	131
7.	Conclusione capitolare che fissa la composizione in futurum del Capitolo Cattedrale con le relative prebende	134
8.	“Rapporto” (del sindaco di Cerignola) sul dettaglio del materiale e del formale dello stesso Comune	135
9.	Relazione dell'arcivescovo di Conza Arcangelo Lupoli per il Processo informativo sulla erezione della Chiesa di Cerignola in cattedrale	137
10.	Relazione notarile sull'erezione di Cerignola a diocesi e del “possesso” della medesima da parte di monsignor Nappi	144
11.	Delibera capitolare con approvazione del conto spese sopportate per l'approvazione dell'erezione a cattedrale e della presa di possesso di monsignor Nappi	145
12.	Vertenza giurisdizionale sulla cappella di Tressanti fra l'arcivescovo di Trani e Nazaret e il vescovo di Ascoli e Cerignola	147
13.	Memoria riguardante alcune chiese rurali della diocesi di Cerignola nelle quali in contrarietà del disposto della bolla di erezione a concattedra con quella di Ascoli si esercita la giurisdizione dell'arcivescovo di Trani	148
14.	Memoria difensiva dell'arcivescovo di Trani sulla giurisdizione da lui esercitata sulla cappella di Tressanti	150
15.	Pianta topografica di Cerignola indicante la sua struttura, il n. distinto delle chiese, e di ciascun Stabilimento pio, che abbraccia, nonché l'estensione del territorio, e sua linea di dimarrazione	152
16.	Indicazione delle chiese rilevate nella pianta topografica di Cerignola	153
 Bibliografia		154

Presentazione

Non potremmo avere la gioia di salutare l'arrivo del nuovo ordinario diocesano se – come minuziosamente ricostruito dall'autore in questa sua documentata ricerca – Cerignola non fosse divenuta, quasi due secoli fa, sede vescovile, dopo essere stata retta per almeno sei secoli da un arciprete cerignolano direttamente dipendente dalla Santa Sede.

Certo non fu facile, per i prelati e gli amministratori dell'epoca, districarsi fra complessi iter vaticani, rapporti non semplici fra Chiesa e governo borbonico, e resistenze di vescovati vicini che vedevano appannarsi la loro immagine e messe in forse antiche prerogative.

Ma l'impresa fu coronata dal successo.

Ed è quasi commovente, oggi, leggere di riunioni capitolari con chiamate fatte “a suono di campana secondo il costume”, del dazio sulla neve utilizzato per dotare di rendite l'istituendo seminario vescovile, della millantata ipotesi di erezione della Chiesa Madre di Cerignola addirittura da parte di san Pietro in persona, della esagerata considerazione di quelle condizioni geografiche e sociali (inondazioni, fiumare, torrenti, pessime strade, presenza di “nascondigli ed asili di gente facinorosa”) che sconsigliavano l'unione della Chiesa di Cerignola ad altre diocesi del territorio.

Questa ricerca, sicuramente pertinente la storia religiosa di Cerignola, ha però a che fare anche con quella della comunità di Stornara, di cui il nostro don Tonino è stato un figlio speciale, e al quale l'Amministrazione Comunale ha intitolato una strada cittadina: e bene hanno fatto i curatori di questa pubblicazione a richiamare dall'oblio – dopo quasi quarant'anni – un lavoro che allo studioso sarà costata non poca fatica.

Ricordiamo allora con affetto don Antonio Golia, troppo prematuramente scomparso, e ringraziamo di cuore i suoi familiari che hanno cortesemente consentito la pubblicazione di questa sua tesi di laurea in Diritto Canonico.

La comunità studiosa – cittadina e non solo – ha nuovi elementi per integrare e arricchire la conoscenza di un passato che ci appartiene.

ins. Brigida Andreano
assessore alla Cultura del Comune di Stornara

Rocco Calamita
sindaco del Comune di Stornara

Nel ricordo di don Tonino

Tonino continuerà ad essere sempre presente nel ricordo di noi fratelli e di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Abbiamo potuto scoprire e apprezzare eminenti virtù di uomo e di sacerdote: intelligenza, equilibrio, rettitudine, generosità, lealtà, bontà, preghiera, umiltà, e un grande spirito di sacrificio, sopportazione e cristiana rassegnazione.

Ha accettato e vissuto con dignità, fino in fondo, il suo stato di salute: mai abbiamo sentito una espressione d'insofferenza o di lamento.

Anzi, dimentico di sé, ha sempre cercato di infondere negli altri coraggio e speranza.

Queste doti, unite alla giovane età, hanno reso la sua dipartita molto dolorosa.

Umanamente non si trovano parole adatte per lenire il dolore.

Forse il silenzio risulta l'atteggiamento più indicato in simili circostanze.

Per nostro fratello, proprio il 1° novembre, festa di Tutti i Santi, ha segnato il passaggio dalla vita terrena a quella eterna, e quindi la fine delle sue sofferenze.

Le sorelle

Abbreviazioni

ASV, *FC*: Archivio Segreto Vaticano, Fondo Concistoriale
ASV, *N. Na*: Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Napoli
ASV, *S.S.*: Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato
ASV, *ACC*: Archivio Segreto Vaticano, *Acta Congregationis Consistorialis*
ASV, *Proc. Dat.*: Archivio Segreto Vaticano, *Processus Datariae*
ACVC: Archivio Curia Vescovile Cerignola
ASCC: Archivio Storico Capitolare Cerignola
ASF: Archivio di Stato di Foggia
ASN: Archivio di Stato di Napoli
CERIGNOLA, *AC*: Cerignola, Archivio Comunale

Capitolo I

CENNI STORICI SULLA CHIESA DI CERIGNOLA

I. Dalle origini al Concilio di Trento

La chiesa di Cerignola all'inizio dell'Ottocento non è ancora sede vescovile. Nel 1818, in esecuzione alla bolla *De utiliori* emanata il 27 giugno in seguito al Concordato stipulato il 16 febbraio tra il sommo pontefice Pio VII e Ferdinando I re delle Due Sicilie, per riordinare le circoscrizioni vescovili del Regno,¹ la Chiesa di Cerignola, retta ininterrottamente come arcipretura *nullius* quasi fino allora,² viene soppressa e aggregata, come semplice collegiata, alla diocesi del vicino vescovo di Ascoli in Puglia a cui è affidata per la cura pastorale.³

Una data sicura che attesti l'esistenza di una comunità cristiana strutturalmente organizzata in questa città non è possibile stabilirla,⁴ sebbene l'i-

¹ ASV, FC, *Bolle e brevi apostolici*, vol. 5, f. 199-203. Per il testo della bolla citiamo la versione originale a mano di questa fonte, avendo riscontrato non integra quella a stampa del Bollario in cui, per un refuso tipografico, non è riportata la diocesi di Ascoli alla quale nella nuova circoscrizione si trova aggregata l'arcipretura *nullius* di Cerignola: vedi *Bullarium romanum cont.*, ed. rom. xv, 57-61. Seguendo forse una di queste versioni, non avvedendosi, lo stesso Cappelletti, nella "Introduzione alle Chiese delle provincie napoletane" non assegna la Chiesa di Ascoli fra le diocesi suffraganee della Metropoli di Benevento: vedi G. CAPPELLETTI, *Le Chiese d'Italia, dalle origini fino ai nostri giorni*, XIX, Venezia 1864, p. 78.

² Durante il decennio francese, tra le varie provvidenze di politica ecclesiastica, col decreto del 20 giugno 1811 i napoleonidi sopprimono tutte le Prelature Inferiori; in seguito a tale decreto la Chiesa di Cerignola, ridotta a collegiata, viene unita al vescovo di Minervino: vedi M. MIELE, "Il governo francese di Napoli e la residenza dei vescovi nell'Italia Meridionale (1806-1815)", in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XXIX (1975), p. 460; ASV, N. Na, vol. 216, pos. IV, "Badie, quanto alla giurisdizione. Chiese Nullius: Stato delle Diocesi esenti e Badie dette Nullius coi rispettivi Paesi, aggregati alle Chiese Vescovili in tempo dell'occupazione militare" f. n.n. I Borboni ritornando sul trono di Napoli ripristinano l'antico ordinamento; di fatto però, con le trattative prima e la stipula del Concordato poi, a molte circoscrizioni ecclesiastiche, come alla Chiesa di Cerignola, danno una diversa sistemazione.

³ Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458, int. II, f. n.n.: Lettera di mons. Nappi, Ascoli di Puglia, 22 gennaio 1819.

⁴ Di proposito ho tralasciato di ricordare la tradizione comune a molte altre Chiese

scrizione posta sull'antica collegiata di san Pietro Apostolo la faccia risalire al V secolo.⁵

Nelle condizioni storiche della Puglia si possono identificare alcuni fattori reali che hanno potuto favorire effettivamente la diffusione del cristianesimo fin dai primi secoli: la presenza di antiche e numerose colonie di Israeliti,⁶ la favorevole posizione topografica della Puglia, tradizionale pon-

della regione, che vuole lo stesso apostolo san Pietro fondatore della comunità cristiana di Cerignola. Vedi L. CONTE, *Descrizione storica topografica statistica industriale della città di Cerignola* / a cura di M. D'Emilio, Cerignola 1972, p. 23; IDEM, *Memorie filologiche sull'antichità della Chiesa di Cerignola precedute da un breve cenno storico topografico genealogico della stessa città*, Napoli 1857, Appendice, nota p. 3, lascia intendere che a tale motivo è dovuta la dedicazione della chiesa e la scelta di san Pietro a patrono della città. N. LAVERMICOCCA, "Memorie paleocristiane di Puglia", in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, Galatina 1973, I, p. 243-317, ha tentato di ricostruire sulla scorta di una vasta bibliografia la introduzione del cristianesimo in Puglia attraverso lo studio dei più antichi toponimi petriani, due dei quali riguardano Canosa e Siponto, città confinanti entrambe con Cerignola. La loro origine non confermerebbe la tesi secondo la quale Pietro avrebbe introdotto il cristianesimo nella regione, come vorrebbero le fonti agiografiche tardive; attestano invece la notevole diffusione del culto al santo, condiviso questo pure dalla Chiesa di Cerignola. Non è documentabile neppure l'altra tradizione secondo la quale Cerignola fu già sede vescovile, che Pio VII, nel restituire al suo grado, unì ad Ascoli di Puglia nel 1819; vedi G. MORONI, "Cirignola", in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro ai nostri giorni*, XIII, Venezia 1842, p. 197; vedi anche G. CAPPELLETTI, *Le Chiese d'Italia*, cit., XIX, p. 153. Una tale ipotesi volle sostenere anche il clero di Cerignola nella documentazione allegata al Processo informativo per l'erezione della loro città a diocesi: vedi ASV, ACC, 1819, I pars, f. 374v, 375, 396-397.

⁵ L'epigrafe, riportata qui nella lettura completa decifrata delle abbreviazioni, così recita: "Sub Innocentio I P.M. Christi fidem publice docebam sub Theodosio Imperatore anno Christi 403"; l'iscrizione, distribuita su due fasce, è incisa alla base di un rilievo in pietra raffigurante due chiavi incrociate, sormontate da un triregno e unite fra loro da un cordone cui si sovrappone uno stemma con all'interno le lettere S.P.A. (*Sanctus Petrus Apostolus*). Quanto alla sua autenticità essa è ritenuta apocrifia o trasportata da altro luogo e situata dov'è ora sull'ingresso della chiesa: vedi S. LA SORSA, *La città di Cerignola dai tempi antichi ai primi anni del secolo XIX*, Molfetta 1915, p. 17; da alcuni rilievi avanzati in questi ultimi anni, l'iscrizione risulterebbe posteriore di un millennio: vedi *Cerignola antica: atti del I Convegno della Società di studi storici ed archeologici della Daunia Sud*, Cerignola 1974, p. 6-7. Dal secolo VIII è invece documentata entro i confini del territorio di Cerignola la presenza di un monastero sito nella vicina località di Ripalta, sulle rive dell'Ofanto. Il *Chronicon vulturicense* menziona, pur senza precisare la chiesa di appartenenza, un "Cicero clericus" che dirige il monastero nel 947; vedi L.A. MURATORI, *Rerum italicarum scriptores*, Milano 1725, tomo I, parte 2, p. 429-430.

⁶ Agli ebrei prima che ad altri era diretta la predicazione del Vangelo. Sulle colonie ebraiche in Puglia vedi A. FERORELLI, *Gli Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino 1915; tra le più importanti della Puglia possono segnalarsi Brindisi e Bari sul litorale adriatico, e più all'interno, Canosa e Venosa, ambedue confinanti con Cerignola. Sulla condizione viaria vedi F.M. PRATILLI, *Della via Appia riconosciuta e descritta da*

te tra Oriente e Occidente, i frequenti scambi commerciali e culturali che intratteneva col vicino Oriente, i rapidi collegamenti viarii che assicurava attraverso le vie consolari, la relativa vicinanza in cui poneva Roma alle coste africane e orientali, terre densamente cristianizzate fin dall'origine, costituendo altrettanti naturali veicoli di propagazione del Vangelo, hanno fatto della Puglia una tra le prime regioni cristianizzate d'Italia.⁷

La penetrazione della fede cristiana nell'Apulia antica ha ricevuto ulteriori elementi di conferma dall'esame approfondito di natura storico-religiosa condotto su tali aspetti dagli studiosi che si sono occupati della costituzione delle primitive diocesi e dei vescovati nell'Italia meridionale: infatti già all'inizio del IV secolo si hanno testimonianze sicure di comunità e di sedi vescovili costituite nelle città antiche più importanti e note della regione, alcune delle quali stabilite nella stessa area territoriale di Cerignola.⁸

Tuttavia a partire dal V secolo le invasioni barbariche portano, in Puglia come nel resto d'Italia, unitamente a un processo di involuzione economi-

Roma a Brindisi, Napoli 1745; G. LUGLI, "La via Appia attraverso l'Apulia, e un singolare gruppo di strade orientate", in *Archivio storico pugliese*, VIII (1944), p. 12 e sg.; K. MILLER, *Itineraria romana*, Stuttgart 1916; H. LECLERCQ, "Itinéraire (de Bordeaux à Jérusalem)", in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, VII, 2, Paris 1926, col. 1853 e sg.; J. SCHNETZ, *Itineraria romana*, II, Lipsiae 1940, p. 1-110; R. GELSOMINO, "L'itinerarium Burdigalense e la Puglia", in *Puglia paleocristiana*, Bari 1970, p. 205-268; D. MARIN, "La testimonianza di Paolino di Nola sul cristianesimo dell'Italia meridionale", in *Archivio storico pugliese*, XXVII (1974), p. 161-190. I due pellegrini del IV secolo ci offrono notizie delle comunità cristiane fiorite nelle città disposte lungo le vie consolari. Cerignola, posta sulla via Traiana, conserva il cippo con l'iscrizione miliare e l'indicazione del numero romano LXXXI, relativo al collegamento che la univa a Benevento.

⁷ Per le prime testimonianze sulla presenza della Chiesa in Puglia vedi F. LANZONI, "La prima introduzione del cristianesimo e dell'episcopato nella Puglia", in *Apulia*, I (1940), p. 363-370; II (1941), p. 49-60; IDEM, *Le origini delle diocesi antiche d'Italia*, Roma 1923, la regione II: Apulia, p. 174-198 ed Epilogo, p. 587 e sg.; G. GABRIELLI, "Bibliografia di Puglia. Apulia sacra bibliographica", in *Japigia*, III (1933), p. 97-112, 323-344; IV, 281-313; V (1934), p. 179-201.

⁸ Oltre l'opera fondamentale del Lanzoni si veda anche P.F. KEHR, *Italia pontificia*, IX (Samnium, Apulia, Lucania), Berolini 1962, p. 272 e sg.; L. DUCHESNE, *Les premiers temps de l'état pontifical*, Paris 1911; C. FIMIANI, *De ortu et progressu metropoleon ecclesiasticarum in Regno Neapolitano et Siculo*, Neapoli 1776; L. GIUSTINIANI, *Dizionario ragionato del Regno di Napoli*, III, Napoli 1803; G.B. GUARINI, *Ricerche critiche intorno ai primi atti pontifici per la Puglia*, Melfi 1907; B. CAPASSO, "Le fonti della storia delle provincie napoletane dal 568 al 1500", in *Archivio storico per le provincie napoletane*, I, (1876). Per le principali testimonianze riguardanti le prime sedi vescovili di Puglia, tra le più note delle quali figurano, insieme a Canosa, Siponto, Troia e Lucera, vedi N. LAVERMICCOCCA, "Memorie paleocristiane", cit., p. 252-258. Quantunque probabile che la fede si sia diffusa anche tra la popolazione di Cerignola, rimane tuttavia oscura, perché non suffragata da documenti, l'esistenza in essa di una comunità cristiana.

ca una generale decadenza sociale e politica,⁹ che si ripercuote anche sulla Chiesa, e in particolar modo ne risente l'organizzazione episcopale. Le vicende di questo periodo segnano infatti la rovina di diversi vescovati e l'abbandono dei monasteri; alcune sedi vescovili sono addirittura cancellate.¹⁰ Il susseguirsi delle devastazioni, causando la rovina di antichi vescovati, impone anche continue riorganizzazioni alle strutture ecclesiastiche poiché molti vescovi fuggitivi si trovano costretti a riparare in altre sedi.¹¹ Naturalmente col venir meno ai legittimi pastori la possibilità del governo e della cura pastorale, anche la vita della Chiesa ne soffre, e la giurisdizione si allenta; si verificano casi in cui le chiese più importanti si disputano tra loro la giurisdizione di quelle minori o andate in rovina.

Inoltre la presenza bizantina, col suo peso politico e religioso, rimanendo più a lungo inserita tra le alterne vicende politiche dell'Italia meridionale, in particolare lungo le fasce litoranee, ha esercitato la sua diretta influenza sulla Chiesa pugliese.¹² I Normanni a loro volta, sostituendosi progressivamente ai Bizantini e favorendo anche la romanizzazione di quelle gerarchie ecclesiastiche, prolungano ulteriormente il disagio delle nostre Chiese.¹³

⁹ F.M. DE ROBERTIS, "Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII sec. a.C.", in *Archivio storico pugliese*, IV (1951), p. 42-57; G. POCHETTINO, *I longobardi nell'Italia meridionale (570-1080)*, Caserta 1930, p. 27 e sg.; G. BELTRANI, *Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia meridionale nel Medioevo*, Roma 1877.

¹⁰ F. CARABELLESE, *L'Apulia e il suo comune nell'Alto Medioevo*, Roma 1905, p. 4 e sg., 29 e sg., sostiene che alcuni vescovati scompaiano durante la guerra gotica e le conseguenti devastazioni. L. DUCHESNE, *Les premiers temps*, cit., e G. GAY, *L'Italie méridionale et l'Empire byzantin*, Paris 1904, p. 360-366, concordano nel sostenere che le diocesi pugliesi siano quasi scomparse nel VII secolo; tra esse Egnatia, Arpi, Erdonia.

¹¹ Di tale stato di cose fanno fede alcune lettere di papa Gregorio: egli in una lettera del 591 accenna alle misere condizioni della diocesi canosina, vittima della distruzione, e ai fedeli della città privi ormai del proprio vescovo; in un'altra, scritta al vescovo Felice di Siponto e ai vescovi dell'Illirico, chiede di prestare ospitalità ai vescovi fuggitivi della Puglia. Poco dopo è la stessa Siponto in analoga situazione. Vedi P.F. KEHR, *Italia pontificia*, cit.: per la chiesa sipontina p. 230 e sg., per la chiesa canosina p. 339, per Troia p. 200 e sg., per Lucera p. 154; vedi anche F. CARABELLESE, *L'Apulia e il suo comune*, cit., p. 29 e sg.; C. FIMIANI, *De ortu et progressu*, cit., p. VII, XXXI e sg. accenna estesamente alle lettere di Gregorio Magno e ai suoi rapporti con la Puglia.

¹² Vedi G. GAY, *L'Italie méridionale*, cit., p. 185-198; S. BORSARI, "La bizantinizzazione del Mezzogiorno d'Italia", in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, XX (1950), p. 200-225; C. DIEHL, *I grandi problemi della storia bizantina*, Bari 1957.

¹³ Segnaliamo a riguardo gli studi di P. HERDE, "Il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII sec.", p. 212-255, e D. GIRGENSON, "Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale", p. 25-43, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del convegno storico interecclesiale, Bari 30 apr.-4 mag. 1969*, I, Padova 1973; G. GAY, *L'Italie méridionale*, cit., *passim*.

Nel lento e spontaneo processo sociale e politico basato sulle contrapposizioni di rivalità e di predominio, sarebbe stato per noi oltremodo interessante conoscere come si sia sviluppato, in quali situazioni abbia potuto gettare le basi il singolare istituto giuridico ecclesiale che contraddistingue la Chiesa di Cerignola; purtroppo non ci è giunto nessun attendibile documento che conforti, con serio fondamento storico, la vita della nostra chiesa fin dalle sue origini.

Resta incerto infatti anche l'anno a partire dal quale la Chiesa di Cerignola, con la prerogativa di *nullius*, inizia ad essere governata da un arciprete che vi esercita una giurisdizione quasi episcopale.¹⁴

La prima testimonianza documentata che ci offre degli elementi sullo stato giuridico della Chiesa di Cerignola è del XIII secolo; infatti nel 1255 la Chiesa di Cerignola si riconosce suffraganea della Chiesa di Canosa,¹⁵ del-

¹⁴ ASV, ACC, 1819, I pars, f. 375v: a monsignor Lupoli, l'arcivescovo di Conza che ebbe la delega d'istruire il Processo informativo per l'erezione di Cerignola a sede vescovile, parve importante riportare negli atti la testimonianza del cardinal De Luca "che ebbe i suoi natali in questa regione stessa, a cui erano cognite quanto ad altri mai le cose nostre". Questo insigne erudito tuttavia si limita ad affermare che la chiesa di Cerignola è "ab antiquo tempore" una prelatura *nullius* della Provincia Ecclesiastica Sipontina: vedi G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Venetiis 1698, lib. XII, pars I, De benefic., disc. XII n. I, p. 23; lib. XIII, pars II, De pension, disc. 81 n. II, p. 118.

Il canonico Conte, capitolare della Chiesa di Cerignola, esprime l'opinione, anche questa non suffragata da documenti, secondo la quale la giurisdizione *nullius* risalirebbe almeno al IX secolo: *Descrizione storica*, cit., p. 23; *Memorie filologiche*, cit., p. 46-50.

¹⁵ *Codice diplomatico barese*, vol. I, n. 104, p. 194-195. Atto notarile del 16 marzo 1255, conservato nel Duomo di Bari. In questo atto, rogato dal pubblico notaio Nicola e avente a testimone il vescovo Pietro, entrambi nativi del luogo, Alferio, arciprete della Chiesa di Cerignola, forse volendosi premunire contro eventuali pretese, pur prestando obbedienza all'Arcidiacono di Salpe, Bartolomeo, inviato dell'arcivescovo Enrico da poco eletto alla sede di Bari, fa però rilevare che gli è data quale rappresentante della Chiesa di Canosa di cui la sua si riconosce "soggetta e diocesana". Precauzione giustificata, come si è visto, dalle frequenti dispute di giurisdizione che solevano avvenire, e dalla controversia che di fatto esisteva tra le Chiese di Bari e di Canosa. Sulla controversia tra la Chiesa di Bari e la prepositura di Canosa vedi M. GARRUBA, *Serie critica*, p. 24; J.S. ASSEMANI, *Italicae historiae scriptores*, I, Roma 1751, p. 576-591.

Pur rimanendo difficile stabilire tempo e circostanze, probabilmente fu una di queste liti che permise a Cerignola, qualche tempo dopo, di sottrarsi ad entrambe per porsi sotto la giurisdizione diretta della Santa Sede: A. TORTORA, *Relatio status sanctae primatialis ecclesiae canusinae*, Roma 1758, p. 190, ne attribuisce a una di queste liti l'occasione; T. KIRIATTI, *Memorie storiche di Cerignola*, Sala Bolognese 1974, p. 128-129, fa risalire al 1252 la prerogativa di *nullius*, e pone come disputanti le Metropoli di Bari e Siponto; L. CONTE, *Memorie filologiche*, cit., p. 48-50, fa risalire l'autonomia della Chiesa di Cerignola al 1089, anno che segna il passaggio a una rinnovata adesione alla sede di Roma delle Chiese bizantine di Puglia a opera dei Normanni, non concedendo la Santa Sede ai

la quale forse ne ha fino allora condiviso anche le sorti.¹⁶

Alla prima metà del secolo XIV risalgono altre interessanti testimonianze sulla Chiesa di Cerignola che non sembra ancora godere piena giurisdizione se, nel 1310 e nel 1323, l'arciprete e i chierici della sua Chiesa pagano le decime alla Prepositura di Canosa.¹⁷

Finalmente, a partire dal 1455, chi rende alla Chiesa di Cerignola testi-

metropolitani vicini la giurisdizione delle Chiese una volta di pertinenza orientale: quest'ultima affermazione è suffragata da L. GIUSTINIANI, *Dizionario ragionato*, cit., tomo III, p. 90. Sull'episodio dell'atto di obbedienza vedi A. BEATILLO, *Historia della vita, morte, miracoli del S. Confessore di Cristo Savino, vescovo di Canosa*, Napoli 1629, p. 187; L. CONTE, *Memorie filologiche*, cit., p. 48, 55; F. LOMBARDI, *Compendio cronologico delle vite degli arcivescovi baresi dall'unione delle due Sedi di Canosa e di Bari, seguita l'anno 845*, Napoli 1697, p. 85. Sull'arcivescovo Enrico Filangieri, vedi M. GARRUBA, *Serie critica dei sacri pastori baresi*, Bari 1844, p. 217-218. Sul vescovo Pietro vedi ASV, *Registri vaticani*, vol. 24, n. 187, f. 154; D. VENDOLA, *Documenti tratti dai Registri vaticani (da Innocenzo III a Nicolò IV)*, I, Trani 1940, p. 260-261; Pietro, prete nativo di Cerignola, eletto nel 1255 vescovo di Minervino, il 13 marzo dell'anno seguente, per volontà di papa Alessandro IV, viene trasferito alla sede di Canne "propter graves inimicitias quorundam nobilium de partibus illis, quas incurrit defendendo iura ipsius Minerbinensis ecclesiae".

¹⁶ Canosa nel 588, durante la prima invasione dei Longobardi, subisce dei danni e per questo richiama la sollecitudine di papa Gregorio Magno (vedi nota II); più tardi, nell'842, subisce la seconda distruzione ad opera dei saraceni; rimasta per qualche tempo priva di vescovo, si trova poi annessa alla sede vescovile di Bari il cui vescovo conservò il titolo d'onore di quell'antica sede. Per le condizioni della Chiesa canosina vedi anche F. UGHELLI, *Italia sacra*, VIII, Venezia 1733, c. 585 e sg.; P.F. KEHR, *Italia pontificia*, cit., IX, p. 339.

Per l'importanza di Canosa quale centro paleocristiano più fiorente della Puglia, vedi N. LAVERMICOCCA, "Memoria paleocristiana", cit., p. 298-308.

¹⁷ D. VENDOLA, *Rationes decimarum Italiae: Apulia, Lucania Calabria*, Città del Vaticano 1939, n. 1078, 1084; IDEM, "Le decime ecclesiastiche in Puglia nel secolo XIV", in *Japigia*, VIII (1938), p. 137 e sg. Questi documenti si rivelano di notevole interesse per la storia non solo religiosa della regione; gli elenchi delle decime imposte dalle diocesi e riportate nelle Collettorie Registri Vaticani permettono di ricostruire l'esistenza di numerose Chiese dei luoghi minori del nostro territorio erette presumibilmente tra i secoli X e XIV, lo stato economico dei luoghi e delle persone ecclesiastiche e i loro passaggi di giurisdizione da una Chiesa all'altra; si ricava inoltre un discreto elenco di toponimi con le variazioni da queste subite lungo il corso degli anni. L'opera dunque, oltre che per un valido tributo alla storia dell'organizzazione ecclesiastica risulta assai utile anche per uno studio toponomastico locale.

Come si può facilmente notare ci sono dei vuoti di tempo considerevoli nella storia di questa Chiesa. Infatti dopo Alferio si ha un altro salto di secoli non certo nella elezione di arcipreti ma nella completa ignoranza in cui ci troviamo circa i loro nomi; di essi mancano notizie fino al 1447, l'anno in cui venne eletto Pietro Frattommaso, anch'egli sacerdote capitolare di Cerignola. La mancanza di preziose memorie della vita di questa Chiesa pare sia dovuta all'incendio che devastò l'archivio capitolare nel 1502 e che ci ha privato dei documenti in esso contenuti. Vedi L. CONTE, *Descrizione storica*, cit., p. 48.

monianza di indubbia fede sulla sua qualità di *nullius* e determina le prerogative giuridiche proprie dei suoi arcipreti è proprio la Santa Sede: sono quelle che le provengono dalle numerose bolle e brevi pontifici. In tali documenti così come in quelli posteriori emanati in diverse circostanze dalle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio Tridentino, dell'Immunità, e dei Sacri Riti, la Chiesa di Cerignola viene sempre riconosciuta "in statu nullius, cum proprio Territorio et propria dioecesi ... governata nello spirituale dal solo Arciprete come ordinario con territorio separato e distinto dal vescovo viciniore, indipendente da chiunque ... alla Santa Sede immediatamente soggetta".¹⁸

2. Dal Concilio di Trento alla vigilia dell'erezione a sede vescovile

Più tardi la Chiesa di Cerignola, pur restando esente per la giurisdizione e territorialmente indipendente, si trova insieme ad altre chiese limitrofe a far parte della provincia ecclesiastica sipontina: infatti nel gennaio del 1567 il cardinale arcivescovo Tolomeo Gallio tiene a Manfredonia per la Metropoli sipontina il sinodo provinciale: vi partecipano il vescovo di Vieste, Antonio Gargusia, suo unico suffraganeo, il vescovo delle diocesi unite di Melfi e Rapolla, Alessandro Ruffino, e insieme alle dignità ecclesiastiche dell'archidiocesi, gli abati mitrati di san Benedetto di Siponto, di San Leonardo e delle altre Chiese insigni della diocesi, vi "intervenne parimenti l'Arciprete Ordinario della Cerignola, il quale si contiene entro i limiti della provincia di Siponto, come è stato deciso dalla Sacra Rota Ro-

¹⁸ ASV, ACC, 1819, 1 pars, f. 4v, 374v, 375, 396, 397. Tra la documentazione richiesta nel Processo informativo il Capitolo di Cerignola doveva produrre dei documenti per "provare la qualità ... di Nullius Diocesis e la giurisdizione spirituale che si esercitava da un Arciprete sopra un territorio separato." Il decano dell'insigne Collegiata, non potendo esibire "i Diplomi e l'altre Bolle originali contestanti la qualità Nullius con separato territorio e con giurisdizione quasi episcopale", perché andati distrutti nell'incendio subito dall'Archivio nel 1799, fa allegare all'archivista la trascrizione di uno stampato esibito dal Capitolo nel 1715 presso la Congregazione del Concilio per difendere le sue prerogative. L'originale di questo documento esisteva presso il notaio D. Giuseppe Rinaldi, lo stesso che fornì al canonico Conte le informazioni sugli arcipreti di Cerignola; vedi L. CONTE, *Memorie filologiche*, cit., p. 56. Le date dei documenti pontifici concordemente riportate sono quelle del 1455, 1483, 1504, 1551, 1561 e 1602. ASV, ACC, 1819, 1 pars, f. 397-399: "Copia estratta da originale a stampa del 1715; ASV, N. Na, vol. 5, fasc. 4: "Riassunto di Memoria dell'antichità della Prelatura Nullius Diocesis di Cerignola nel Regno di Napoli"; ASV, N. Na, vol. 206: "Memoria riguardante alcune Chiese Rurali della Diocesi di Cerignola"; L. TODISCO GRANDE, *Sinodales constitutiones et decreta edita et emanata in sua prima diocesana synodo, anni 1853*, Napoli 1853, p. 154.

mana, e praticasi in questa Curia nelle spedizioni, Cerignolae Nullius, Provinciae Sipontinae”.¹⁹

Concluso il Concilio di Trento nel 1563, tutta la Chiesa, raccolte le sue migliori energie, si sforzò di produrre quella riforma tanto auspicata dall'intera cristianità e avviata dall'assemblea dei padri conciliari con l'approvazione solenne dei decreti; nelle ultime sessioni essi hanno affermato l'importanza dei concili provinciali e dei sinodi diocesani, fissati modi e scopi della visita pastorale, ribadito il dovere di premettere l'istruzione catechistica all'amministrazione dei sacramenti, dettate norme per l'esercizio del ministero della predicazione.²⁰

I metropolitani più diligenti, in ottemperanza alle norme sancite, tornati alle proprie sedi, preparano la convocazione dei concili provinciali che, secondo i dettati del Tridentino devono svolgersi entro il primo triennio;²¹ in Italia, tra i pochi celebrati, vi è stato a Milano quello tenuto da Carlo Borromeo alla fine del 1565.²²

L'arcivescovo ambrosiano, che di quelle costituzioni fa stampare numerosi esemplari, ne invia copia ai vescovi in Italia e in Europa.

Anche il metropolita sipontino, il cardinale Tolomeo Gallio, ha modo di esprimere direttamente al Borromeo, in una lettera del 2 novembre 1566, il suo compiacimento per la validità delle norme in esso emanate, atte a formare il pastore delle anime alla vera spiritualità e al buon governo della diocesi; anzi l'8 febbraio 1567, subito dopo la conclusione del proprio sinodo provinciale, che si rifà nelle linee essenziali al milanese, nel darne notizia a quel santo pastore, è ben lieto di scrivere: “in quel che ho possuto

¹⁹ DE LUCA, *Theatrum veritatis*, lib. XIII, pars II, De pension., disc. 81, n. II, p. 118, usa una espressione simile: “Archipresbyter Oppidi Ceriniolen Provinciae Sipontinae”, così anche P. SARNELLI, *Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini*, Manfredonia 1680, p. 336 e sg. La notizia è più tardi ripresa da S. MASTROBUONI, *La Chiesa sipontina e i suoi rapporti con le altre Chiese della Regione Apulo-Sannita*, Benevento 1943, p. 52; egli così si esprime sulla partecipazione dell'arciprete di Cerignola: “... Né sembra pertanto che a quel Sinodo ci siano stati altri Ordinari, oltre l'Arciprete Ordinario di Cerignola la quale città venne sempre considerata come appartenente alla Provincia Sipontina finché non fu elevata a Diocesi ed unita nel 1819 ad Ascoli Satriano”.

²⁰ *Concilium tridentinum. Diariorum*, IX, p. 978, I, 98, 44.

²¹ *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Conc. Trid. sess. XXIV, De reformatione, can. II, p. 737, vv. 16-22.

²² *Dizionario dei concilii*, Roma 1963-1968; per l'esattezza: nel maggio del 1565 a Reggio Calabria, vol. IV, p. 78-79; nel maggio del 1566 a Oristano, vol. III, p. 242-243; nel 1567 a Benevento, vol. I, p. 161-162; a Manfredonia, vol. III, p. 50 (il medesimo è anche riportato alla voce “Siponto”, vol. V, p. 188-190); a Otranto, vol. III, p. 201-263; a Sorrento, vol. V, p. 209. Per quello di Bari vedi G. PINTO, *Riforma tridentina in Puglia. 4: Il Concilio provinciale di Bari del 1567*, Bari 1971.

non mi son punto discostato da li ordini di V.S. Ill.ma, et non mi sono anche vergognato di levarne alcuni di bel peso, riputandomi a grande honore l'essere stimato suo imitatore".²³ Il sinodo di Manfredonia si è dunque celebrato sotto buoni auspici, essendosi ispirato all'opera di un padre che era divenuto il modello della riforma in Italia.²⁴

I sinodi offrono ai metropolitani e ai vescovi l'occasione di incontrare tutti i maggiori responsabili della cura pastorale e gli elementi qualificati delle chiese locali che non sono stati presenti a Trento; la loro convocazione costituisce un momento di riflessione per ricercare insieme, quei mezzi atti, a livello locale, a tradurre in indicazioni operative concrete le finalità della solenne assise tridentina.

Tra i padri conciliari le discussioni sulla riforma disciplinare e pastorale della Chiesa si dimostrano non meno accese di quelle sul dogma; ispirandosi al principio "salus animarum suprema lex esto", i padri nel decreto *De reformatione*, approvato il 3 marzo 1563, restituendo all'ufficio sacro prevalenza e dignità, pongono con grande coraggio e con insistenza l'accento sulla "cura animarum" quale missione essenziale della Chiesa tra gli uomini, mentre era frequente vedere vescovi, abati e parroci affidare ad altri la cura pastorale loro commessa.

Sotto l'aspetto pastorale tradurre in pratica quel principio esige una radicale trasformazione della mentalità fino allora dominante nel ceto ecclesiastico. D'altra parte non si può non far riferimento, su un piano più generale, alle difficoltà di natura politica esistenti tra Curia romana e vari Paesi europei; in particolare il dissidio con la Spagna, già manifesto durante i lavori del Tridentino, trova riscontro nelle ripercussioni negative verificatesi anche a livello locale.

Nel Meridione, all'epoca sotto il completo dominio spagnolo, i vescovi incontrano difficoltà a imporre l'esatta osservanza dei canoni tridentini; in Puglia si verificano casi in cui clero e chiese di regio patronato rifiutano di prestare obbedienza all'ordinario del luogo e, trovando le stesse autorità non sempre consenzienti all'applicazione dei decreti tridentini, mostrano loro scarso rispetto.²⁵

²³ E. CATTANEO, "Il primo Concilio provinciale milanese, (a. 1565)", in *Il Concilio di Trento e la Riforma tridentina. Atti del Convegno storico interregionale*, I, Roma 1965, p. 249-252, 254, n. 4.

²⁴ Vedi G. ALBERICO, "Carlo Borromeo come modello di vescovo nella Chiesa posttridentina", in *Rivista storica italiana*, 79 (1967), p. 1030-1052.

²⁵ Per l'applicazione dei decreti tridentini nei vari Paesi era necessario il beneplacito dei singoli Governi, i quali in genere lo concessero senza riserve; la Spagna li accettò ma con la clausola "salvi i diritti regali"; vedi G. MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo del li-*

Al concilio provinciale sipontino pertanto, va attribuito il grande merito di aver sollecitato il rinnovamento spirituale e morale della Chiesa di Cerignola; questo sinodo costituisce in realtà un fondamentale punto di riferimento e di costante richiamo nell'azione pastorale e disciplinare degli arcipreti, che indirizzano l'attività e adeguano le proprie disposizioni alle norme in esso stabilite, unitamente a quelle loro lasciate dai visitatori apostolici; anche costoro infatti, nei loro decreti, oltre che ai canonici disciplinari dei documenti pontifici, si rifanno ai dettati dei sinodi locali. Nel 1580 monsignor Cenci, visitando la nostra Chiesa, richiama l'arciprete De Leo su quanto il sinodo sipontino aveva stabilito per l'istruzione dei fanciulli e delle donne nei giorni festivi e la partecipazione del popolo alla vita religiosa.²⁶

Dalla partecipazione al concilio sipontino l'arciprete di Cerignola dovette riportare buoni propositi per sé e una seria volontà di riformare la propria Chiesa. Sacerdote capitolare da poco eletto arciprete – regge la Chiesa di Cerignola dal 1565 – Jacopo Longo mostra di aver recepito profondamente lo spirito della Riforma, di cui a ragione può considerarsi l'iniziatore nella sua città, di lui si conosce la personale dedizione nell'attività pastorale: infatti in conformità alle norme prescritte sull'amministrazione dei sacramenti emanate nelle costituzioni di quel sinodo, egli stesso li amministra ai fedeli.²⁷

Egli resta protagonista anche in iniziative volte a coinvolgere l'intera comunità ecclesiale nell'attuazione della riforma: nel marzo del 1567, appena due mesi dopo aver partecipato al sinodo sipontino, si tiene a Cerignola la

beralismo del totalitarismo, Brescia 1974, p. 191. Sulla situazione della Chiesa meridionale cenni delle controversie giurisdizionali tra Roma e il governo centrale di Napoli si possono vedere nel saggio di P. VILLANI, "La visita apostolica di Tommaso Orsini nel Regno di Napoli (1566-1568): documenti per la storia dell'applicazione del Concilio di Trento", in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età contemporanea*, Roma 1957, VIII, p. 1-79; IDEM, "Una visita apostolica nel Regno di Napoli (1566-1568). Conflitti giurisdizionali e condizione del clero", in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, II, Napoli 1956, p. 440; in particolare sulle Chiese di Puglia vedi G. PINTO, *Riforma tridentina in Puglia. I: Note storiche (1568)*, Bari 1968. Non deve aver incontrato simil difficoltà il cardinale di Manfredonia, noto per l'atteggiamento filospagnolo avuto durante lo svolgimento del Concilio; vedi P. SANNAZARO, "Gallio Tolomeo", *Enciclopedia cattolica*, V, Città del Vaticano 1950, c. 1904.

²⁶ ACVC, *Fondo Doc. Vat.*, II, f. 25. La relazione della visita di mons. Gaspare Cenci è anche l'unica che ci è pervenuta. Sulle costituzioni emanate nel concilio sipontino vedi J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum*, XXXV, Graz 1961, c. 865-898.

²⁷ Vedi L. CONTE, *Memorie filologiche*, cit., p. 61 "Jacopo Longo, sacerdote capitolare, arciprete della chiesa di Cerignola visse pochi anni. Rilevasi dai libri parrocchiali che personalmente amministrava i Sacramenti, ripieno di santo zelo pel bene della Religione". Resse la Chiesa dal 1565 al 1569.

visita pastorale di monsignor Michaeli, vescovo di Minervino;²⁸ a promuoverla avrà contribuito in modo determinante, per il prestigio che gli veniva dalla carica ricoperta nell'ambito del collegio capitolare, anche l'arciprete.

A questa prima visita pastorale ne seguirono periodicamente altre, a norma dei canoni tridentini. I delegati apostolici ad esse preposti la Santa Sede li sceglieva normalmente tra i vescovi vicini. Questi però ben presto cominciarono tra loro a disputarsi il diritto di visitare la Chiesa e il popolo di Cerignola con il suo territorio, così che ora l'uno ora l'altro avanzarono in tal senso richiesta a qualche congregazione romana.

Il primo ad affacciare una siffatta pretesa sembra sia stato proprio il vescovo Michaeli, nel 1579, forse presumendolo dal fatto di essere stato primo provvisore: non solo, ma nel 1618, quando ancora pendeva la lite presso la Sacra Romana Rota, tenta di farsi riconoscere lo stesso diritto presso la sacra Congregazione del Concilio: tutto però continua a rimanere senza risposta.²⁹

Nel tentativo di estendere la loro giurisdizione sulla Chiesa di Cerignola i vescovi vicini non esitavano talvolta a ricorrere a stratagemmi giuridici pur di attuare i loro ambiziosi disegni: sembra questo il caso del 1660 quando il vescovo di Minervino col vescovo di Ascoli, ambedue limitrofi a Cerignola, insieme formano dubbio a Roma perché questa dichiara a chi dei due spetti di visitare la Chiesa di Cerignola con il suo territorio; tuttavia nonostante in linea di principio la questione venisse risolta a favore del primo, al secondo è rimesso per informazione l'incartamento con questa nota: "quod assertum decretum super vicinioritatem non fuit nec judicialiter, nec extrajudicialiter intimatum, nec notificatum".³⁰ Neppure all'ordinario di Cerignola venne intimata mai una tale decisione.

²⁸ Vedi G. PINTO, *Riforma tridentina*, cit., *passim*: Giovanni Vincenzo Michaeli, nativo di Barletta (1512) a soli 27 anni è eletto vescovo della Chiesa di Lavello dopo esserne stato chierico e averla retta come amministratore; in seguito a una manifestazione turbolenta sfociata nell'assalto all'episcopio col ferimento del vescovo e dei suoi familiari, l'inchiesta promossa da Roma si conclude il 2 marzo 1545 con uno scambio di governo col vescovo di Minervino: qui rimane per 51 anni. Dal dicembre del 1562 prende parte all'ultima sessione del Tridentino, dove nei suoi brevi interventi assembleari si dimostra dotato di "molto senso pratico"; non avendo sottoscritto i deliberati conciliari si ritiene che abbia lasciato Trento prima delle votazioni finali. Del suo lungo episcopato si hanno poche altre notizie: tra queste la visita pastorale nel marzo del 1567 alla Chiesa di Cerignola di cui era stato eletto arciprete.

²⁹ La notizia è contenuta nella lettera di adesione al sinodo provinciale di Bari, indetto quello stesso anno dal suo metropolita e inviata da Cerignola mentre era in visita. Per il particolare interesse storico se ne dà la trascrizione nell'App. doc., I, 1. Vedi L. TODISCO GRANDE, *Synodales constitutiones*, cit., p. 156.

³⁰ Ivi, p. 157.

In quello stesso periodo anche il vescovo di Lavello, per la vicinanza a Cerignola, affacciò la stessa pretesa, ma anche lui senza alcun esito.³¹

Altri pericoli continuarono a venire a questa Chiesa dall'esterno, e verso tutti mostrò di sapersi difendere. Notevole capacità di rivendicare i propri diritti sia pure con durezza e accortezza, essa la usa nei riguardi dell'arcivescovo di Trani. Questi, nell'aprile del 1600, sia pure chiamato dai padri certosini di San Martino che mal avevano sofferto la causa loro intentata presso la Regia Camera Sommaria dal Capitolo di Cerignola per la richiesta di loro legittimi interessi sulla masseria di Tre Santi esistente nel territorio di Cerignola e gestita da quei religiosi, aveva destinato dei propri cappellani per la cura pastorale degli addetti di quelle campagne. Il Capitolo di Cerignola, dopo aver tentato un'amichevole composizione fin dall'inizio pur senza nulla ottenere, rimase sempre fermo nel rivendicare la propria giurisdizione su quei luoghi; e sebbene questa continuò a esercitarsi dagli arcivescovi di Trani ancora per molti anni dopo l'erezione a diocesi di Cerignola, questa seppe farsi riconoscere e legittimamente assegnare entro i confini della propria diocesi tutti i luoghi disputati.³²

Quanto alle prerogative degli arcipreti, tra i documenti pontifici quello che sembra definirle meglio è la bolla di papa Giulio II del 1504: per la visita pastorale del 1619 il delegato apostolico monsignor Placido Marra, vescovo di Melfi e Rapolla, nel decreto lasciato per la riforma della Chiesa e del clero di Cerignola, prescrisse che di essa copie a stampa o scritte su pergamena fossero affisse in sacrestia e in chiesa, in modo e luogo visibile, perché da tutti fosse conosciuta e osservata.³³

La bolla prescriveva che l'elezione dell'arciprete, per essere valida, doveva essere fatta dai capitolari di quella Chiesa e ricevere l'idoneità dalla Santa Sede mediante la bolla di possesso; la scelta doveva cadere su un sacerdote nativo del luogo, in caso contrario era la S. Congregazione a riservarsi la nomina.

Quanto al governo della Chiesa, per essere questa "cum Territorio sepa-

³¹ Vedi L. TODISCO GRANDE, *Synodales constitutiones*, cit., p. 157.

³² Vedi ASCC, *Libro delle delibere capitolari*, 1600, Conclusione capitolare del 25 aprile; ASV, FC, *Bolle e brevi apostolici*, vol. 5, f. 240-250.

³³ Per questa e per le altre visite che si ricordano vedi L. TODISCO GRANDE, *Synodales constitutiones*, cit., p. 154 e sg. Una menzione particolare merita la visita fatta da monsignor Gaspare Cenci, la cui relazione essendo stata recuperata da poco è anche l'unica giunta fino a noi integra e in originale: essa si conserva in ASV, FC, *Visite apostoliche*, Cerignola, 1580. È stata altresì pubblicata nel volume *Una visita apostolica a Cerignola alla fine del XVI secolo. In occasione del solenne ingresso di S. E. Mons. Felice di Molfetta nella Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano il 15 luglio 2000*. Cerignola, Centro Ricerche di Storia ed Arte Nicola Zingarelli, 2000. [N.d.c.]

rato ac Nullius”, e il suo arciprete “in statu Praelati cum ordinaria, quasi Episcopali jurisdictione”, essa si governa come una Chiesa ricettizia innumerala, con i beni in massa comune del capitolo collegiale.³⁴

Le facoltà del suo arciprete pertanto, almeno fino al 1705, erano molto limitate:³⁵ non poteva promuovere da sé gli ordinandi senza il beneplacito del suo Capitolo: non poteva esigere diritto alcuno dai promovendi agli ordini, né spedire per loro lettere dimissorie ai vescovi che più gradiva, essendo questa facoltà riservata ai vescovi visitatori; non poteva comminare scomuniche, né trasgredire nell'esercizio della sua giurisdizione i limiti prefissati per lui dalla bolla di Giulio II, “sub poena nullitatis actus”.

Era tra i suoi doveri preoccuparsi di far insegnare la dottrina cristiana non solamente alla popolazione della città ma anche a quella che viveva nell'ambito di tutto il suo territorio; di curare in modo particolare l'educazione religiosa dei ragazzi richiamando a tal fine l'interesse e la collaborazione dei genitori.

A lui spettava presiedere al Culto e all'Ufficio, specie nei giorni di festa; assistere al Coro, convocare il capitolo per le questioni che lo riguardavano secondo le modalità previste dal loro statuto.

Tale ordinamento durò fin quasi alla vigilia della sua erezione a sede vescovile.

All'arciprete in pratica i pontefici avevano demandato giuridicamente i compiti e le funzioni inerenti propriamente ai vescovi nelle rispettive diocesi; come questi anche essi garantivano il buon andamento delle istituzioni giurisdizionali e amministrative, tutte necessarie alla vita interna di ogni Chiesa, chiara testimonianza di indubbia autonomia.³⁶

Nella Chiesa di Cerignola una presenza rilevante sebbene non singolare, data l'ampiezza del fenomeno assai comune in tutto il regno napoletano,

³⁴ Per uno studio d'insieme sulla legislazione e l'organizzazione di questo tipo di Chiese nel meridione vedi E. ROBERTAZZI DELLE DONNE, “Le Chiese ricettizie nella legislazione borbonica”, in *La società religiosa nell'età moderna. Atti del convegno di studi di storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972*, Napoli 1973, p. 1027-1047.

³⁵ A partire da quell'anno infatti la Sacra Congregazione del Concilio, forse per premunire maggiormente questa Chiesa contro le pretese dei vescovi vicini, decise di ampliare le facoltà e l'esercizio della giurisdizione ai suoi arcipreti. Vedi L. TODISCO GRANDE, *Synodales constitutiones*, cit., p. 155 e sg.

³⁶ Data l'indole e lo scopo di questo excursus abbiamo ritenuto utile, anziché soffermarci sui singoli arcipreti per tentare di individuarne la personalità, la formazione intellettuale, il contributo dato da ciascuno nello svolgimento della loro funzione, dare piuttosto nel contesto in cui si trovarono a operare i dati più significativi che caratterizzarono e incisero nella realtà ecclesiale della loro civiltà. Per le notizie sui singoli arcipreti si veda in particolare L. CONTE, *Memorie filologiche*, cit., p. 55-77.

no, è quella dei religiosi;³⁷ alla metà del Settecento si contavano ben cinque conventi solo nella città: vi erano infatti gli agostiniani, i carmelitani, i conventuali, i cappuccini e i domenicani.³⁸

È risaputo come la presenza dei regolari, in particolare nel Meridione, sia stato un fatto fondamentale nell'organizzazione ecclesiastica dell'epoca post-tridentina con i suoi riflessi politici, economico-sociali e religiosi: meno noto è il tentativo di riforma compiuto in Italia da parte della Chiesa stessa con la bolla *Instaurandae* di Innocenzo X del 1652, con la quale si ordinava la soppressione dei cosiddetti conventini, quelli cioè in cui il numero dei religiosi non raggiungeva le dodici unità fissata come regola di base per poter continuare a sussistere.³⁹

Non sappiamo quali effetti questa ebbe per le case religiose presenti a Cerignola; certamente non dovette mutare nei suoi caratteri sostanziali. Sappiamo però quale fu più tardi la sorte riservata loro dai napoleonidi in seguito alle precise disposizioni in tal senso emanate dal 1806:⁴⁰ i religiosi di Cerignola dovettero andare tutti via, i loro conventi ceduti al Comune per essere adibiti a uso civile, e i loro beni incamerati e disposti “nella più gran parte a favore del collegio di San Carlo alle Mortelle di Napoli”.⁴¹

³⁷ Vedi s. LA SORSA, *La città di Cerignola*, cit., p. 300-303: “Apprezzo di Cerignola fatto all'Ill.mo Marchese Erasmo Ulloa Severino, R. Consigliere Camerario, da Antonio Santino nel 1758”. [In realtà l'apprezzo è opera di Costantino Manni, come meglio precisato a p. 95, nota 273. N.d.c.] Questo documento, per il particolare pregio descrittivo sulle condizioni della Chiesa di Cerignola alla metà del Settecento, abbiamo ritenuto riportarlo nell'Appendice documentaria, 1, 2. In esso viene segnalata anche la presenza di alcuni eremiti. Sparse per il territorio di Cerignola vi erano infatti molte cappelle rurali: un eremita risiedeva in quella posta sulle rive dell'Ofanto già anticamente sede dei padri Basiliani e in seguito dei Cavalieri Teutonici. Esso resta tuttora il luogo religiosamente più significativo per la popolazione di Cerignola che vi venera la Madonna di Ripalta. Il quadro, in legno, porta dipinta l'immagine di una Madonna bizantina ed è carico di storia e di leggenda. Vedi L. CONTE, *Descrizione storica*, cit., p. 32.

³⁸ Il più famoso di questi conventi doveva senz'altro essere quello degli agostiniani. Nel Kiriatti così infatti leggiamo: “Per notizia che trovo registrata nell'Orbe Agostiniano del P. Agostino Lubin Corografo del re Cristianissimo, non solo è da credersi, che il Convento de' P. P. Agostiniani di Cerignola sia il primo di quella Provincia della Puglia, ma tra' primi ancora di quest'Ordine, riguardanti il tempo della sua istituzione: *Ciconiola, Cirignola Urbs Capitanatae super collem sitam, nullius Diecaesis, sed in Archipresbiteratu suo a S. Sede immediate dependente. Ecclesia Conventus registrata anno 1476, sed antiquior est, cum sit caput Provinciae, eique S. Catherinae nomen dederit in constitut. Liconioclensi*”. Vedi T. KIRIATTI, *Memorie istoriche*, cit., p. 143, nota.

³⁹ E. BOAGA, *La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia*, Roma 1971.

⁴⁰ J. RAMEAUD, “L'Eglise de Naples sous la domination napoléonienne”, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, IX (1908), p. 301.

⁴¹ ASF, *Affari ecclesiastici. Opere pie e aggiunte*, pac. 2, (1808-1876), “Diocesi di Ascoli e


A Cerignola non solo i religiosi ebbero a patire durante il Decennio francese. Giuseppe Bonaparte, mentre era in Calabria, essendo stato nominato dal fratello Napoleone re di Napoli e di Sicilia, nel viaggio che fece per il rientro a Napoli, il 7 maggio del 1806 sosta a Cerignola, ricevuto con festa da tutto il popolo e dal clero. Poiché i canonici non erano insigniti di cappa magna, profittando della favorevole occasione, ne fecero richiesta al re che accordò loro tale grazia dietro pagamento di 365 ducati.⁴² Ma fu magra soddisfazione. Infatti: “Nell’epoca dell’occupazione militare, per la morte avvenuta dell’ultimo arciprete D. Francesco Durante, capricciosamente si dispose che il Capitolo non avesse eletto il vicario capitolare e che la Chiesa avesse dovuto dipendere prima dal vescovo di Troia, e indi dal vicario capitolare di Minervino”. In seguito però “Riacquistatosi il Regno dal legittimo Sovrano, e Principe attualmente Regnante Ferdinando I, il Capitolo si credé abilitato a dimandare la ripristinazione, e reintegra dei propri diritti. Rimesso l’affare all’Eminent.mo Cardinale Caracciolo Delegato di V.S., e dallo stesso riconosciuta la giustizia della domanda dell’Arcipretura Nullius con decretazione de’ 19 xbre 1815 autorizzò il Capitolo ad eligere il proprio Vicario Capitolare, ed impedì che gli altri Vescovi, e Curie Viciniore avessero preso ulteriora ingerenza su quella chiesa. L’elezione del Vic. Cap. seguì all’unanimità, e dietro l’approvazione del Sovrano si mise nell’esercizio delle funzioni e giurisdizioni”.⁴³

Cerignola”: *Monasteri soppressi e argomenti vari*, int. 49: Sulla soppressione dei cappuccini, pag. 28 (1816-1875), “*Monasteri soppressi*” fasc. n.n.; “*Notizie sui Monasteri sgombri da Religioni - Case religiose e Collegiate da eccettuarsi dalla soppressione*”: n. 2: Cerignola.

⁴² S. LA SORSA, *La città di Cerignola*, cit., p. 231. Vedi anche ASCC, *Diploma del 16 settembre 1806*: “In nostro itinere per Appulas Regiones”.

⁴³ ASV, *N. Na*, vol. 5, fasc. 4, int. 3, 43/12: *Petizione del Capitolo, Decurionato e Cittadini di Cerignola*. Vedi App. doc., II, 2.

Pianta dell'atichissima Chiesa di Cerignola.



Lit. Frat. Perrotta in Napoli



Capitolo II

LA CHIESA DI CERIGNOLA NELLE TRATTATIVE TRA LA SANTA SEDE E IL REGNO DI NAPOLI SUL RIORDINAMENTO DELLE DIOCESI PER I CONCORDATI DEL 1741 E 1818

I. Politica ecclesiastica nel Regno di Napoli

Prima di procedere a illustrare le trattative intercorse tra la Santa Sede e la Corte di Napoli sulle circoscrizioni delle diocesi del Regno nell'ambito dei Concordati del 1741 e del 1818 riteniamo necessario sintetizzare le vicende che legano il papato a quel regno. Vogliamo però soffermarci più che sui fatti politici che tengono di continuo agitato il Napoletano, a inquadrare i rapporti Chiesa-Stato ricordando sinteticamente le alterne e contrastanti vicende ecclesiastiche che trovano protagoniste quella Corte e la Santa Sede, in particolare dall'inizio del Settecento.

L'origine di quei solenni componimenti e delle lunghe discordie che puntualmente li precedono possono individuarsi nel vincolo di vassallaggio che, ponendo in stato di subordinazione il Regno di Napoli alla Santa Sede, lo rendono ufficialmente feudo di Roma, e nel privilegio della legazia apostolica concesso ai re di Sicilia con la quale la Chiesa accorda in pratica a quegli stessi sovrani di agire come legati della Santa Sede.

Per fondare storicamente questi reciproci diritti che caratterizzano i rapporti tra Chiesa e Stato nel Regno di Napoli occorre risalire all'epoca dei Normanni. Questi con Roberto il Guiscardo ricevono per la prima volta nel 1059 dal papa Nicolò II l'investitura, prestando il giuramento di fedeltà al papa e impegnandosi a pagare un tributo, col tempo variamente modificato e gradualmente ridotto. Finalmente nel 1475, in occasione della visita, più politica che giubilare, di re Ferdinando, Sisto IV riduce il famoso tributo della chinea all'annuo donativo di "un solo cavallo bianco tutto bardato" in riconoscimento del diritto di sovranità della Santa Sede sul Regno. Questo tributo quasi ininterrottamente continuò a darsi per la festa di san Pietro, così come continuò da parte dei papi la formalità dell'investitura; l'omaggio della chinea venne definitivamente soppresso da Ferdinando IV nel 1788.⁴⁴ La legazia apostolica risale anch'essa ai Normanni: nel

⁴⁴ Sul valore politico dell'investitura vedi S. BORGIA, *Difesa del dominio temporale della Santa Sede nelle Due Sicilie in risposta alle scritture pubblicate in contrario*, Roma 1791, p. 308-310; V. D'IPPOLITO, *Ragioni per l'investitura del Regno di Napoli che si devono estendere*

1098 il conte Ruggero, per l'opera prestata in favore della Chiesa, l'ottenne da papa Urbano II, e dalla fine del secolo XV venne anche designata col nome di Regia Monarchia.⁴⁵

Va fatto notare che la struttura sociale e il sistema dei privilegi conservano al Regno di Napoli l'antica impronta feudale sino alla fine del Settecento, e solo l'avvento dei Francesi lo libera di tutto quanto ormai non è più rispondente alle nuove esigenze storiche e che si è andato affermando dalla Rivoluzione del 1789.⁴⁶

Nel secolo XVIII anche in Italia si manifesta, nei suoi aspetti positivi e negativi, lo spirito innovatore e riformatore diretta derivazione dell'enciclopedismo francese: è un movimento vasto e profondo, di pensiero prima che di azione, intellettualistico più che pratico e sempre squisitamente politico e sociale.

Questo movimento riformatore sviluppa e completa quanto già i classici dell'assolutismo dei secoli precedenti, e ora gli illuministi, hanno elucubrato sull'assolutismo regio e statale. Da esso scaturisce l'ideale del sovrano assoluto se pure "illuminato". Naturalmente la progressiva evoluzione della coscienza politica con l'accentramento porta anche, insieme all'assunzione di iniziative e oneri delle nuove riforme, all'ingerenza dello Stato in tutte le questioni di pubblico interesse. Esso mira all'abolizione progressiva e sistematica di tutti i diritti particolari, i privilegi, le consuetudini e tutto quanto può significare avanzo del Medioevo, non più rispondente dunque alle nuove esigenze storiche che non ammettono per lo Stato limitazioni o contrapposizioni.

Nell'incremento, talvolta febbrile, delle varie scienze non manca lo sviluppo degli studi giuridici e sociali, né è trascurata la disciplina delle in-

in scrittura formata a Seraphino Biscardi, s.n.t.; N. CARAVITA, Niun diritto compete al pontefice del Regno di Napoli, Napoli 1790. Per un'inquadratura storica vedi S. BORGIA, Breve istoria del dominio temporale della S. Sede nelle Due Sicilie, Roma 1788; C. LIOY, "L'abolizione dell'omaggio della China", in Archivio storico per le provincie napoletane, VII (1882), p. 272 e sg. G. CAPPELLETTI, Le Chiese d'Italia, cit., Introduzione. Per le parole originali dell'atto di investitura vedi IDEM, p. 10; per le solennità che accompagnavano la presentazione della china vedi S. BORGIA, Breve istoria, appendice documentaria, p. 115-126; per la storia della sua soppressione vedi I. RINIERI, Della rovina di una monarchia, Torino 1901; p. 182, 255 e sg., 570.

⁴⁵ Sull'argomento si veda in particolare S. FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa apostolica legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo 1970; Vedi anche M. AMARI, "L'apostolica legazia di Sicilia", in *Nuova antologia*, nov. 1867, p. 450-452; G. MALATERRA, "Historia sicula", IV, cap. ultimo, in F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Palermo 1969, p. 158.

⁴⁶ F. VALSECCHI, *L'Italia nel 700 dal 1714 al 1788*, Verona 1959, p. 502-506.

dustrie, dei commerci e dell'agricoltura. In questo fervore, trascinati talvolta da uno sfrenato quanto pericoloso amor di riforme, alcuni principi dimenticano le benemeritenze anche nel campo sociale avute dalla Chiesa.

Quanto al Regno di Napoli le relazioni con la Chiesa vengono complicate da una confusa legislazione, incapace di far fronte alla sovrapposizione dei numerosi privilegi, immunità, esenzioni di giurisdizione; tutte cose che danno facilmente occasione a un'opera di rinnovamento da parte dello Stato. All'inizio del Settecento l'avvento della Casa d'Austria nel Napoletano seconda il movimento regalista e anticurialista; sotto la loro spinta anche il giurisdizionalismo meridionale diventa più radicale, sia adoperandosi per svuotare di contenuto l'istituto stesso dell'investitura, sia impugnandone la validità giuridica.⁴⁷

Il giurisdizionalismo napoletano era nato come progressiva teorizzazione e vivace difesa dei diritti e delle prerogative spettanti alla potestà regia, si batte per una distinzione tra i poteri della Chiesa e dello Stato. Più avanti, filtrato dal Giannone, si pone come affermazione della giurisdizione secolare su quella ecclesiastica, pretendendo che la struttura della Chiesa corrisponda alle esigenze tipologiche dello Stato, intendendo legittima non solo un'azione di controllo ma, più spesso, di ingerenza statuale nelle attività ecclesiastiche. Così inteso il giurisdizionalismo sfocia facilmente nell'anticurialismo: la Curia romana infatti rappresenta per loro la massima espressione di un sistema e di una mentalità ancora ispirati e attardati sulla concezione etico-giuridica medievalista dello Stato. Ad esso si contrappone la teoria "curialistica" che, a sua volta, si muove dal concetto di Chiesa società divina, perfetta e universale, in cui gli interessi temporali sono da subordinare a quelli spirituali: afferma di conseguenza anche la supremazia e la preminenza dell'ordinamento giuridico-ecclesiastico su quello statale.⁴⁸

⁴⁷ VEDI A. LAURO, *Il giurisdizionale pregiannoniano nel Regno di Napoli: problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma 1974, p. 129-130. Per un quadro completo degli esponenti di rilievo di questo periodo vedi A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Napoli 1972, p. 69-97.

⁴⁸ Di questo clima, l'autore e l'opera più rappresentativa per la situazione napoletana resta P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, s.l. 1858. B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1931, p. 170, la definisce "macchina bellica contro il potere ecclesiastico"; L. MARINI, *Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli*, Bari 1950, p. 71, la ritiene "un gigantesco processo a Roma, potenza temporale"; per F. NICOLINI, *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio, ai tempi di Giambattista Vico*, Milano 1942, p. 32, rappresenta la "bibbia dell'anticurialismo napoletano"; M. SCHIPA, "L'ultimo Concordato napoletano con la Santa Sede", in *Civiltà moderna*, II (1930) p. 80-81, scrive che il Giannone in quest'opera "radunò, compose a sistema, e volgarizzò e diffuse" il risveglio intellettuale napoletano.

Per una bibliografia completa sui più noti giurisdizionalisti del primo Settecento quali

“In questo periodo – scrive il Giannone – si ebbero più fiere e ostinate contese giurisdizionali colla Corte di Roma, specialmente intorno alla pretesa immunità locale delle Chiese, presumendo di qualificare essa i delitti che dovevano godere e non godere dell’esilio; altre intorno all’immunità delle persone ecclesiastiche e de’ loro beni, altre intorno alla chiamata de’ vescovi in Napoli d’ordine del vicere, del regio exequatur, testamenti ad *pias causas*, patronati regi e consimili.⁴⁹

Nel 1708 infatti, con la polemica beneficiale comincia a Napoli “la confisca delle rendite di tutti gli ecclesiastici che dimoravano fuori dal Paese, l’esportazione di danaro per Roma e la pubblicazione di bolle pontificie senza il *placet* venne proibita.”⁵⁰

Carlo VI rifiuta di ricevere dal papa l’investitura e di offrire l’omaggio della *chineza*;⁵¹ in risposta, nel 1714 la Santa Sede abolisce il privilegio che sarà ripristinato dopo anni di dure contese solo nel 1728.⁵²

Le lotte di questi anni evidenziano tuttavia i limiti del movimento giurisdizionalista, causati dalla formulazione meramente dottrinale, senza un proficuo accordo con i vari ceti sociali e per i deboli legami con il governo centrale; in esso trovano valido sostegno solo quando c’è da rafforzare lo spirito anticurialista o da difendere le prerogative del potere regio, non ugualmente quando occorre forza e concordia per modificare le strutture sociali che avevano bisogno di un profondo rinnovamento.⁵³

Tuttavia con Carlo III di Borbone si realizzano le condizioni politiche che facendo coincidere le teorie e le aspettative degli anticurialisti con gli interessi della Corona, rendono possibile una impostazione politica globale di rivendicazioni regaliste: con il Concordato del 1741 si manifesta infatti l’energica e decisa volontà di riformare la materia della “polizia ecclesiastica”; così pure la serie di leggi emanate in seguito sono dirette a limitare il potere della Curia romana.

Caravita, Riccardi, Argento, Contegna, D’Ippolito, e lo stesso Giannone, si possono utilmente consultare i bollettini pubblicati in *Archivio storico per le provincie napoletane*, IV (1931), LXII (1932), LXIII (1938), LXXXI (1951), LXXXIX (1960).

⁴⁹ Vedi P. GIANNONE, *Istoria civile*, IV, p. 56.

⁵⁰ Vedi L. VON PASTOR, *Storia dei papi nel periodo dell’assolutismo* / traduzione italiana di P. Cenci, XV, Roma 1932, p. 38.

⁵¹ In favore di tale ricusa fu pubblicata la memoria del Caravita (vedi nota 44): giureconsulto e presidente della Giunta per la compilazione del Codice Filippino in essa vuole dimostrare come la sovranità dello Stato non può dipendere dalla Santa Sede, poiché i papi non erano mai stati sovrani delle Due Sicilie, e quindi non potevano darle in feudo.

⁵² Vedi E. ROBERTAZZI, “Stato e Chiesa nelle Due Sicilie”, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, I (1972), p. 404.

⁵³ Vedi L. MARINI, *Pietro Giannone*, cit., *passim*.

In effetti la composizione dei rapporti sanzionati nel Concordato appare favorevole allo Stato: in dieci capitoli esso regolava il delicato settore delle immunità (reale, locale, personale) degli ecclesiastici e delle Chiese: precisava i requisiti dei promovendi agli ordini religiosi, dava un assetto alle cause miste, alla stampa e alla materia beneficiaria.⁵⁴

Si può senz'altro ritenere che il Concordato rappresenta una tappa importante dell'evoluzione del diritto ecclesiastico in senso anticurialista; da esso risulta che gli ecclesiastici non costituivano una casta inviolabile e indifferente al benessere generale. D'altra parte non va sottovalutato il concorso rilevante dato dalla stessa Chiesa con papa Benedetto XIV. Si è ai primi anni del pontificato di papa Lambertini, anni segnati da uno slancio eccezionale che indica anche la precisa volontà di rinvigorire e ringiovanire le strutture e le istituzioni ecclesiastiche, di recuperare rapidamente posizioni perdute dalla Chiesa. Il Papa prende a svolgere la sua opera in difficili condizioni potendo contare su scarsi appoggi; tuttavia per l'attività diplomatico-politica incontra collaboratori di eccezione: brillante diplomatico è ritenuto infatti il cardinale Valenti Gonzaga, che impronta la politica papale come Segretario di Stato sino al 1751 e in parte sino al 1756, e altrettanto è stato affermato dell'Aldrovandi suo Prodatario che contribuisce a tracciare le grandi linee di un rinnovato ed efficace sistema concordatario. Entrambi ben assecondano il suo lucido spirito conciliativo, nella preminenza di interessi più propriamente religiosi di fronte a quelle preoccupazioni istituzionali ed ecclesiastiche, le quali appaiono ormai superate dalla logica dell'azione statale e nella coscienza dei contemporanei nella presa di consapevolezza di una nuova realtà politica e nell'impegno di far uscire la Chiesa da un isolamento pericoloso e da una subordinazione alle potenze cattoliche cui una sostanziale debolezza la condannava.

Tra quelli stipulati durante il pontificato benedettino, una importanza rilevante assume la definizione del Concordato con il Regno di Napoli, poiché in esso non si trattò di operare revisioni, ma di superare essenziali difficoltà scaturite dalle opposte intransigenze.⁵⁵

Quando però il re Carlo parte per il suo nuovo regno di Spagna, i ministri della corte napoletana, guadagnati alle dottrine giannoniane, danno all'azione governativa una impronta sempre più anticuriale, rendono lettera morta gli articoli concordati nel 1741 e pongono in aperta rottura il go-

⁵⁴ Per una conoscenza completa dei singoli articoli vedi A. MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili*, Roma 1919, p. 338-361.

⁵⁵ Vedi M. ROSA, "Benedetto XV, papa", *Dizionario biografico degli italiani* / a cura di A. Ferrarino, Roma 1966, VIII, p. 395-396.

verno napoletano e il papato.⁵⁶

In tal modo il Concordato che sarebbe dovuto diventare “legge e regola di stato e di coscienza” diede motivo e principio a più grandi riforme.⁵⁷

Infatti le nuove relazioni sanzionate nel Concordato il 2 giugno 1741, pur mantenendosi con Benedetto XIV in una situazione di equilibrio, non eliminano gli antichi attriti tra Roma e Napoli; anzi, nel 1761, quando ormai egli è scomparso, la crisi dei rapporti concordatari comincia a maturare, auspice il Tanucci, il quale va accentuando sempre più i contrasti su quei punti su cui inevitabilmente dovevano collidere le esigenze del dispotismo illuminato e quelle della Chiesa, rendendo vana l'azione mediatrice e conciliativa di papa Lambertini.⁵⁸

D'altra parte, durante l'ultimo decennio di pontificato, Benedetto XIV comincia a guardare con preoccupazione la cultura razionalistica e illuministica che doveva colpire così a fondo la vita e le istituzioni della Chiesa, e che trova proprio a Napoli un buon terreno di diffusione.

All'illuminismo italiano, seppure ispirato largamente a quello francese, non manca una fisionomia propria: è ritenuto più equilibrato, meno astratto, meno razionalista, più aperto a una considerazione storica e in genere meno radicalmente avverso alla religione positiva, sebbene abbastanza spesso anticlericale e antipapale, fautore del giurisdizionalismo e dell'assorbimento di tutta l'organizzazione temporale della vita ecclesiastica nelle mani dello Stato. L'interesse predominante è rivolto, più che ai problemi teorici, alle questioni sociali, economiche, giuridiche e politiche.

A Napoli esso può svilupparsi come nell'ambiente ideale: l'illuminismo napoletano è ricco di pensatori originali, in cui si proietta potentemente l'eredità spirituale di Giambattista Vico.⁵⁹

⁵⁶ Vedi M. SCHIPA, *L'ultimo Concordato*, cit., p. 81.

⁵⁷ Vedi P. COLLETTA, *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Capolago 1834, p. XXXVI.

⁵⁸ È stato affermato che Benedetto XIV nella sua politica concordataria sia stato largo nelle concessioni; vedi K. BIHLMAYER-H. TUECHLE, *Storia della Chiesa: l'epoca moderna*, Brescia 1969, p. 24. Secondo altri storici, a una valutazione più attenta degli orientamenti religiosi e politico-ecclesiastici di Benedetto XIV, la sua personalità e la sua opera restano centrali “come una chiave di volta tra prima e seconda metà” del 700 per la comprensione degli avvenimenti e degli orientamenti del papato e del mondo cattolico sino alla Rivoluzione. Tra l'altro, ai suoi successori, seppure in linee ancora incerte ma consapevolmente tracciate, egli lascia la possibilità di continuare una fase elastica di rapporti concordatari. Va però sottolineato come proprio la politica napoletana, fortemente contrassegnata dalla cultura e dagli ideali dei ‘lumi’ propugnata dal movimento illuminista, non asseconda affatto tale tendenza. Vedi M. ROSA, *Benedetto XIV*, cit., p. 401-402.

⁵⁹ Tra i più degni di nota sono i cultori di economia politica Antonio Genovesi, Ferdinando Galliani e Gaetano Filangieri: sostenitore ardente del giurisdizionalismo e crudo razionalista per quel che riguarda la religione è lo storico P. Giannone. Vedi K. BIHL-

L'ingerenza nella vita della Chiesa continua nel Regno di Napoli in particolare sotto le direttive della politica ecclesiastica spiccatamente anticurialista del Tanucci: egli⁶⁰ fa ridurre la percentuale degli ecclesiastici rispetto alla popolazione del Regno, prescrive un patrimonio obbligatorio per gli ordinandi, proibisce il sacerdozio ai figli unici e a quelli che hanno già un ecclesiastico in famiglia, e fa dichiarare inefficaci i decreti e le bolle del pontefice non convalidate dal regio assenso;⁶¹ nel 1767, inoltre, è l'ispiratore dell'espulsione dei Gesuiti dal Regno⁶² e dei provvedimenti di confisca del loro patrimonio destinandolo a opere di pubblica utilità,⁶³ e della riforma dell'insegnamento scolastico, fino allora affidato prevalentemente ai gesuiti; si associò altresì immediatamente alla richiesta di soppressione dell'Ordine levatasi verso la Santa Sede dalle altre Corti borboniche.⁶⁴

Il dispotismo di Bernardo Tanucci si fa sentire anche in Capitanata. Contigui al territorio della città di Cerignola vi erano dei possedimenti che appartenevano ai gesuiti del Collegio Romano: al pari dei gesuiti del Napoletano subirono anch'essi la confisca e furono espulsi dal Regno. Le popolazioni delle loro terre, denominate da allora Siti Reali perché incamerati nel patrimonio della Corona, furono affidate per la cura spirituale all'arcipretura di Cerignola e più tardi assegnate definitivamente in amministrazione al vescovo di Ascoli.⁶⁵

Anche i successori del Tanucci si mostrano animati dai medesimi principi realistici.

MEYER-H. TUECHLE, *Storia della Chiesa*, cit., p. 68-69.

⁶⁰ Tanucci, toscano e professore di diritto a Pisa, chiamato alla Corte di Napoli ben presto "rivolse il suo spirito pugnace contro il potere ecclesiastico e la Curia di Roma": B. CROCE, *Uomini e cose della vecchia Italia*, Bari 1943, p. 15. Egli partecipa direttamente all'impostazione e all'attuazione di tale indirizzo politico della Corte napoletana. Non pare sostenibile, pertanto, l'illazione contraria di M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1914.

⁶¹ R. BOUVIER-A. LAFARGUE, *Vita napoletana nel XVIII secolo*, s.l. 1960, p. 182.

⁶² Per la storia dell'espulsione dei gesuiti dal Regno di Napoli vedi P. ONNIS, "L'abolizione della Compagnia di Gesù dal Regno di Napoli", in *Rassegna storica del Risorgimento*, 15 (1928), p. 759-822; E. ROBERTAZZI, *L'espulsione dei gesuiti dal Regno di Napoli*, Napoli 1870.

⁶³ F. RENDA, *Il riformismo di B. Tanucci. Le leggi eversive dell'asse gesuitico (1767-1773)*, Catania 1969; IDEM, *Bernardo Tanucci e i beni dei Gesuiti*, Catania 1970. Contro i beni dei gesuiti vedi anche il parere di P. GIANNONE, *Istoria civile*, IV, p.134.

⁶⁴ Vedi E. ROBERTAZZI, *L'espulsione dei gesuiti*, cit., cap. IV.

⁶⁵ ASV, *N. Na*, vol. 290, *Nota del 9 dicembre 1767 sui possedimenti dei gesuiti di Orta* trasmessa dal nunzio Calcagnini a Roma; si trova riportata in I. RINIERI, *Della rovina*, cit., Introduzione, p. XLIX-LI. Sulla storia di questi possedimenti vedi A. SINISI, *I beni dei gesuiti in Capitanata nei secoli XVII-XVIII e l'origine dei centri abitati di Orta, Ortona, Caprapelle, Stornarella e Stornara*, Napoli 1963.

Intanto, col trascorrere degli anni, diverse sedi vescovili del Regno rimangono vacanti e lo stato delle diocesi va sempre più peggiorando.⁶⁶

Quando Pio VI riprende le trattative vi è da provvedere a trenta sedi episcopali vacanti; la situazione è resa ancora più grave dalla mancata residenza di molti vescovi dalle rispettive diocesi. Benedetto XIV, per porre rimedio soprattutto alla difficile situazione del Napoletano, il 3 settembre 1746 aveva promulgato la costituzione *Ad universae christianae reipublicae statum*, ma continuarono ad essere numerosi i casi di assenza, con le motivazioni più diverse: dalla salute agli interessi da seguire nelle capitali, dalle ragioni familiari alle difficoltà per la lontananza e la scomodità delle sedi.⁶⁷

Nel 1781 monsignor Kalafati, incaricato da Pio VI di visitare le chiese del Regno di Napoli e di fare una relazione sulle loro condizioni al fine di porvi rimedio, informa il pontefice delle buone disposizioni della Corte per l'apertura di un trattato generale di accomodamento con la Santa Sede, tuttavia la pregiudiziale posta dal marchese Della Sambuca per poter procedere a un'intesa manda a monte fin da principio le trattative.⁶⁸

Domenico Caracciolo,⁶⁹ divenuto primo ministro, conferisce nuovo vigore alla politica anticurialista ma si prodiga anche per ridare, con un nuovo Concordato, la pace religiosa al suo paese.⁷⁰

Nel 1788, dopo anni di tentativi e una serie di difficoltà, si giunge purtroppo solamente alla definitiva abolizione dell'omaggio della china, che rappresentava l'aperto riconoscimento della relazione di vassallaggio del Re-

⁶⁶ ASV, *N. Na*, vol. 599, ultimi fogli.

⁶⁷ Vedi E. PAPA, "L'obbligo della residenza nell'episcopato napoletano del secolo XVII", in *Gregorianum*, 42 (1961), p. 737-748; A. LAURO, "La Curia romana e la residenza dei vescovi", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., p. 869-883; M. MIELE, "Il governo francese di Napoli e la residenza dei vescovi nell'Italia meridionale (1806-1815)", in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XXIX (1975), p. 453-454.

⁶⁸ ASV, *N. Na*, vol. 599, f. 1 e sg. Lettera di mons. Kalafati a S.S. Pio VI. Il ministro Della Sambuca pretese dal papa l'approvazione solenne delle provviste ecclesiastiche fatte da Napoli fino al 1785.

⁶⁹ Sulla figura del marchese Caracciolo vedi M. SCHIPA, *Un ministro napoletano del secolo XVIII*, Napoli 1897; I. RINIERI, *Della rovina*, cit., p. 14 e sg., 275; in particolare 214, 139, 179-181. Riferisce l'attività del Ministero rivolta a favorire le trattative con Roma; evidenzia la sua parte nella soppressione della china, ma indica nella regina Maria Carolina la "vera responsabile degli avvenimenti politici e religiosi succeduti tra Napoli e Roma".

⁷⁰ La risposta per una ripresa pare gli sia stata affidata dal vescovo di Caserta, mons. Pignatelli, confidente di Ferdinando IV. In tal senso il vescovo scrive al cardinal Boncompagni il 21 gennaio 1788; vedi ASV, *N. Na*, vol. 311. Il progetto di un trattato tra la Santa Sede e il Re delle Due Sicilie, per terminare varie controversie e pendenze, e stabilire un freno e permanente sistema di concordia fra le due potestà, si può vedere in M. SCHIPA, *Un ministro napoletano*, cit., p. 112.

gno di Napoli verso la Santa Sede. Le controversie continuano ancora negli anni successivi, mentre in Francia si hanno i primi sintomi della grande rivoluzione che avrebbe travolto, con l'Europa, anche i Borboni di Napoli.

Nel 1791 Ferdinando IV, reduce da Vienna, sosta a Roma e con Pio VI firma il 28 aprile un articolo sulla nomina dei vescovi. Nel Regno numerose diocesi da tempo erano vacanti e al re urgeva per il momento avere i vescovi; rimanda pertanto a un successivo accordo la materia controversa. L'articolo che assegna al re la nomina dei vescovi, e al papa l'istituzione, la spedizione delle bolle e la consacrazione, è concordato personalmente tra Ferdinando e Pio VI, ma redatto dal Caracciolo.⁷¹

Alla rivoluzione napoletana del '99 segue la prima restaurazione: tra il 1800 e il 1805 si susseguono altre trattative fra l'Acton e il Consalvi ma senza approdare a risultati apprezzabili.⁷²

Con la nuova invasione francese e la seconda fuga del Borbone si interrompe ogni negoziato. Pio VI infatti, non riconoscendo il Murat come legittimo sovrano, non vuole entrare in trattative con lui né vuole il tributo feudale.⁷³

Del Decennio sono note l'impronta laica della politica ecclesiastica dei napoleonidi, l'avversione al clero possidente, la limitazione del numero dei sacerdoti, l'introduzione dello stato civile e del divorzio; a organi civili sono affidati il regio exequatur, l'istruzione e le cause ecclesiastiche. Meno noto è un progetto del governo murattiano, non realizzato, per una riforma generale delle circoscrizioni diocesane.⁷⁴

All'indomani dell'avventura napoleonica, la parola d'ordine in Europa è la restaurazione dell'ordine morale e politico anteriore alla bufera.

Nel campo culturale, all'esaltazione delle idee rivoluzionarie sottentra quella del principio di autorità e della tradizione.⁷⁵

⁷¹ L'articolo così recita: "La nomina di tutti i vescovadi del Regno di Napoli (osservandosi nel Regno di Sicilia altra Polizia) sarà dal Papa ceduta al Re, che nominerà persone degne ed accettabili. L'istituzione e la spedizione delle Bolle resterà al Papa". Vedi M. SCHIPA, *Un ministro napoletano*, cit., p. 125. Sulle trattative svoltesi a Roma nell'aprile del 1791 tra Pio VI e Ferdinando IV per un accomodamento di rapporti e per la provvista dei vescovi vacanti del regno vedi G. NUZZO, *La monarchia delle Due Sicilie tra "ancien régime" e rivoluzione*, Napoli 1972, p. 205-240.

⁷² M. SCHIPA, "L'ultimo Concordato napoletano con la S. Sede", in *Civiltà moderna*, II (1930), p. 82.

⁷³ G. CAPPELLETTI, *Le Chiese d'Italia*, cit., XIX, p. 39.

⁷⁴ Vedi J. RAMBAUD, "L'Eglise de Naples sous la domination napoléonienne", in *Revue d'histoire ecclésiastique*, IX (1908), p. 309-310.

⁷⁵ Già prima del 1815 aveva esercitato forte influenza in questo senso F.R. de Chateaubriand (1768-1848) che viene considerato come il teorico antesignano; a lui si aggiungo-

Nel campo economico sociale il dopoguerra, con la smobilitazione degli eserciti e la cessazione dello stimolo alla produzione, ha ingenerato una grave crisi economica che imperversa per tutto il vecchio continente, semina un'ondata di disoccupazione e di miseria e tocca il suo culmine nel 1871, in seguito alla carestia diffusa dai cattivi raccolti di quell'anno; la rinascita delle barriere doganali paralizza i commerci, il dissesto finanziario incombe sugli stati ormai stremati dalle esorbitanti spese di guerra sopportate.

Nel campo politico si ha il trionfo del legittimismo dinastico e dell'alleanza tra il trono e l'altare. Si nota tuttavia un forte contrasto tra i più fanatici reazionari, che vogliono tornare al di là non solo della rivoluzione ma dello stesso riformismo settecentesco, e i più moderati conservatori che auspicano magari la conciliazione tra vecchio e nuovo, favorendo la conservazione del codice napoleonico col suo principio dell'uguaglianza giuridica dei cittadini e il mantenimento dei funzionari.

Anche nel campo dei rapporti fra Stato e Chiesa si registra un analogo divario. Mentre i più estremisti favoriscono le dottrine ultramontane, i più moderati tengono fermo alla tradizione regalista dei principi del Settecento, per cui alcuni stati conservano una legislazione giurisdizionalista, mentre altri stringono dei Concordati, che danno riconoscimenti e concessioni alla Santa Sede secondo alcuni neppure più pensabili nel secolo XVIII.

D'altra parte, la stessa politica dei governi restaurati, spesso indiscriminatamente ostile a quanto sa di novità e progresso, provoca un proliferare di società segrete che accomuna tutti coloro che per le più varie ragioni li avversano. La restaurazione infatti non porta una pacificazione politica durevole; i ripetuti rivolgimenti politici di questi anni rivelano l'esistenza di forti contrasti anche sociali nella popolazione. Anche sotto l'aspetto religioso si notano evidenti fratture; accanto alla fede anche nel popolo semplice si diffonde l'indifferentismo, l'incredulità dichiarata e addirittura l'odio antireligioso.

Nonostante tutti gli sforzi, le autorità non riescono ad annullare interamente le conseguenze della lunga anarchia politica e religiosa dell'epoca rivoluzionaria.⁷⁶

no il De Maistre (1753-1821) e il Lamennais (1782-1854). Nei loro scritti la restaurazione del cattolicesimo è posta a fondamento della restaurazione politico-sociale e, in antitesi alle idee gallicane e regaliste settecentesche, si esaltano quelle degli ultramontani, fautori dell'assoluta potestà del papa. Vedi G. MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo del liberalismo del totalitarismo*, Brescia 1974, p. 503 e sg., in particolare da p. 516; per una nota bibliografica su ciascun esponente vedi K. BIHLMEYER-H. TUECHLE, *Storia della Chiesa*, cit., p. 166-168.

⁷⁶ B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, Bari 1964; IDEM, *Storia del Regno di*

In questo contesto l'Austria del Metternich rappresenta la roccaforte della reazione; essa si sforza infatti di mantenere tutte le caratteristiche dell'assolutismo settecentesco. Il rigido centralismo autoritario è ben coadiuvato dall'onnipotente burocrazia e dall'apparato poliziesco. La stessa legislazione regalistica ha ridotto il clero a obbedienti funzionari dello Stato.⁷⁷

D'altra parte lo stesso Congresso di Vienna, svoltosi dal settembre 1814 al giugno dell'anno dopo, aveva favorito le mire austriache; infatti la raffinata abilità del Metternich, facendo leva sulle paure nutrite dai principi italiani, li indusse ad accettare l'egemonia austriaca come l'unico mezzo per salvare i propri troni, nel nome del comune interesse delle monarchie a spegnere ogni focolaio rivoluzionario.⁷⁸

Lo stato italiano più vasto e più importante era quello borbonico nel Meridione, ma più gravemente che altrove era in esso visibile il conflitto fra i due volti della restaurazione: quello moderatamente conservatore e quello fanaticamente reazionario.⁷⁹

Il Borbone, premuto dall'Inghilterra, prima del suo rientro a Napoli, assicurò di astenersi da ogni rappresaglia nei confronti dei partigiani del passato regime francese, di riconoscere le alienazioni dei beni demaniali ed ecclesiastici fatti sotto il Murat, e di conservare nei loro impieghi i funzionari di quel regime.

In effetti il ministro Luigi de' Medici, abile finanziere e accorto politico, di indirizzo moderatamente conservatore, nella scia del riformismo settecentesco, molto si adoperò a superare il dissesto provocato dalle spese di guerra e ottenne risultati apprezzabili anche in campo amministrativo.

Nel dicembre del 1816 frattanto, i regni di Napoli e Sicilia furono fusi e il sovrano, cessando di intitolarsi Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di Sicilia, divenne Ferdinando I re delle Due Sicilie.

Il crollo della feudalità meridionale, con la legislazione egualitaria del periodo francese e l'acquisto di terre demaniali ed ecclesiastiche messe in vendita dal Murat, aveva creato nel Mezzogiorno un clima di quiete apparente; in realtà il rientro del Borbone non fa che preparare, attraverso intrighi e congiure, lo scoppio di una nuova tempesta.⁸⁰

Napoli, Bari 1957; G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, Milano 1962.

⁷⁷ Vedi I. RINIERI, *Il Congresso di Vienna e la S. Sede (1813-15)*, Roma 1904.

⁷⁸ F. MORONI, *Corso di storia*, III, (Torino) 1961, p. 9 e sg.

⁷⁹ Vedi G. CINGARI, *Mezzogiorno e Risorgimento: la restaurazione a Napoli dal 1821 al 1830*. Bari 1970; P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Firenze 1962.

⁸⁰ Il Moroni non esita ad accusare il sovrano di Napoli, per i suoi atteggiamenti verso il popolo che tanto si era sacrificato per lui durante la sua assenza, di miopia e sconsideratezza: vedi F. MORONI, *Corso di storia*, cit., III, p. 16-17.

Uno dei più grossi problemi che il governo napoletano doveva affrontare e risolvere in questi anni restava quello dei rapporti con la Chiesa. In effetti la bufera rivoluzionaria aveva particolarmente sconvolti gli ordinamenti ecclesiastici: avrebbe pertanto richiesto una ulteriore e più laboriosa trattativa, ma proprio il clima che si era andato sempre più instaurando nei rapporti tra gli Stati facilitò la loro soluzione.

Si comprende ora perché soltanto dopo la caduta del Murat, in questo mutato clima politico, sono riprese le trattative.

Il 16 febbraio 1818 esse anzi si concludono con il nuovo Concordato.⁸¹ Tra l'altro l'accordo prevede una stabile definizione delle circoscrizioni vescovili nel Regno, che viene eseguita con la pubblicazione della bolla *De utiliori*, emanata il 27 giugno di quello stesso anno.⁸²

2. La Chiesa di Cerignola nelle trattative sulle circoscrizioni ecclesiastiche per il Concordato del 1741

Dai primi anni del Settecento la Chiesa napoletana si trova in condizione critica per l'atteggiamento del governo: i nunzi spesso si trovano costretti fuori sede;⁸³ i vescovi sono intimoriti; il clero segue in buona parte le vicende dei pastori: il popolo stesso risente di questi squilibri. Di conseguenza, tutta la vita religiosa ne soffre non poco.

Le diocesi sono in condizioni disastrose: in quasi tutte vi sono luoghi che, sebbene ne facciano parte, restano tuttavia esenti dalla giurisdizione spirituale dei propri ordinari; questo complesso di cose porta con sé confusione non lieve e continue liti.

Montecassino possiede con propria giurisdizione numerose terre entro i confini di altre diocesi del Regno,⁸⁴ all'Ordine di Malta appartengono diverse Commende sparse un po' dappertutto nelle diocesi del Meridione;⁸⁵

⁸¹ Vedi A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 620-637.

⁸² ASV, FC, *Bolle e brevi apostolici*, vol. 5, f. 199-203.

⁸³ N. CAPECE-GALEOTA, *Cenni storici dei nunzi apostolici residenti nel regno di Napoli*, Napoli 1877, *passim*.

⁸⁴ ASV, N. Na, vol. 474 f. 4-9: Il Monastero di Montecassino fino al Concordato del 1741 possedeva, da tempo immemorabile, oltre le venti terre comprese dentro i confini della Badia Cassinese, e che costituivano un solo e non interrotto territorio, altre terre in territorio di numerose diocesi del Regno, nelle province dell'Abruzzo Ulteriore e Citeriore, nella Calabria, in Campania e in Puglia. In particolare per la Capitanata vedi T. LEC-CISOTTI, "Le colonie cassinesi in Capitanata", in *Miscellanea cassinese*, per cura dei pp. benedettini di Montecassino, Montecassino 1938.

⁸⁵ ASV, N. Na, vol. 474, f. 297-298.

il capitolo di San Giovanni in Laterano pretende la giurisdizione sopra altre chiese, in verità aggregate alla Basilica solamente per le indulgenze.⁸⁶

In tutto il Regno di Napoli si riscontrano non poche di siffatte anomale situazioni.

Il numero non piccolo di monasteri e chiese fondati dal re di Napoli, o di patronato regio, costituiscono una ulteriore notevole difficoltà nelle trattative svolte per determinare le nuove circoscrizioni, non volendo il re in nessun modo rinunciare ai propri privilegi.⁸⁷ A riguardo basta menzionare gli esempi, per certi versi singolari, della badia di San Benedetto di Castellana nella diocesi di Conversano retta da una badessa,⁸⁸ e dell'arcipretura di Altamura.⁸⁹

La stessa Chiesa di Cerignola rientra tra le numerose prelature *nullius* che nel Regno di Napoli si reggevano con particolare giurisdizione.⁹⁰

La Santa Sede, perché non sia definitivamente compromesso l'avvenire religioso nel Regno di Napoli, fa diversi tentativi per giungere a un accordo con quel Governo. Tanti ne sono abbozzati ma tutti con poco successo.⁹¹

⁸⁶ ASV, *N. Na*, vol. 564: contiene le lettere con le "Informazioni dei vescovi del Regno di Napoli sopra lo stato delle loro chiese e i pregiudizi che ci gl'inferiscono dalla potestà laicale".

⁸⁷ P. GIANNONE, *Istoria civile*, cit., II, cap. 6-7.

⁸⁸ F. MANFRIDI, *Il feudo di Castellana*, Bari 1935, p. 34 e sg. Una lotta incessante si conduceva tra il clero di Castellana, il vescovado di Conversano e la badessa del monastero; la controversia verteva sull'esercizio della giurisdizione del vicario e della badessa e continuò anche dopo il Concordato del 1741. Solo verso la fine del 1809, a causa di un ennesimo ricorso, Gioacchino Murat sentenziò: "deleatur hoc monstrum Apuliae". Infatti un dispaccio del Re, comunicato in data 2 maggio 1810 dal Ministro della Giustizia e del Culto al vescovo di Conversano, così disponeva: "Ha risolto il Re che la giurisdizione vescovile della badessa di S. Benedetto di Conversano si abolisca, e che la Diocesi suddetta sia annessa a codesto suo Vescovado, ove è sita. Nel parteciparle tale sovrana disposizione per l'adempimento, la prego prendere sollecitamente il governo dei luoghi addetti all'accennata Diocesi". Vedi ASN, *Affari Esteri-Roma*, vol. 1173.

⁸⁹ La Chiesa di Altamura fu continuamente travagliata dalle pretese del vescovo di Gravina, vedi O. SERENA, "Altamura (1734-1737)", in *Rassegna pugliese*, XVIII (1900), p. 220 e sg.

⁹⁰ ASV, *N. Na*, vol. 474, f. 291-298: "Nota delle Badie Nullius che sono nel Regno di Napoli". Vi si trovano elencate ben 53 chiese di questo tipo.

⁹¹ Nel 1732, con Benedetto XIII, si intavolarono trattative presto troncate per la morte di mons. Perlas e mons. Bertoni; in seguito si pensò di continuarle, ma alcune beghe e liti lo impedirono: vedi ASV, *N. Na*, vol. 495, primi fogli. Nel 1734, subentrato il governo spagnolo, si pensò invano a relazioni più distese. Clemente XII, in seguito alle suppli- che di alcuni vescovi perché volesse trovar rimedio ai penosi inconvenienti che affliggevano il Regno, costituì una Commissione di cardinali per studiare il da farsi; questa, nel 1737, non volendo peggiorare ancora le già tese relazioni, dispose solamente di far chiedere notizie precise ai vescovi circa gli inconvenienti lamentati: vedi ASV, *N. Na*, vol. 495, "Ragguaglio storico-legale intorno al trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Re-

Intanto, il 26 settembre 1737, si firma il Concordato con la Spagna: in esso Sua Maestà Cattolica si impegna di adoperarsi perché anche con la Corte di Napoli si arrivi a un accomodamento.⁹² Infatti il 23 agosto di quello stesso anno si tenne a Roma il primo Congresso generale alla presenza delle rispettive delegazioni al completo.⁹³

Sopraggiunta ancora qualche favorevole occasione, ai primi di maggio del 1738 il papa concede l'investitura al giovane re Carlo.⁹⁴ Intanto il nunzio monsignor Simonetti rientra quello stesso mese a Napoli.⁹⁵ Le trattative seguivano numerose e laboriose. Nel 1741 sono felicemente concluse da papa Lambertini con il Concordato.

Tra i motivi più urgenti di quelle trattative vi è stata la necessità di riordinare le circoscrizioni diocesane del Regno: il loro eccessivo numero, con la conseguente frantumazione organizzativa, incentivava la conflittualità tra il potere statale e quello ecclesiastico.⁹⁶

Alla Santa Sede preme in particolare metter fine al grave disordine della mancata residenza dei vescovi.⁹⁷ Questa infatti, cardine della Riforma tridentina, veniva fortemente disattesa nel Regno di Napoli, ed era certamente all'origine della debolezza e della carente ripresa in campo ecclesiastico nell'Italia Meridionale.⁹⁸

Diversi motivi, più o meno lodevoli, comunque in linea con la politica regalista, spingono anche la Corte di Napoli a chiedere la soppressione

al Corte di Napoli". M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1923, parla a sua volta del tentativo del cardinal Spinelli, arcivescovo di Napoli, fondandosi su un documento dell'ASN, *Affari Esteri-Roma*, vol. 1240.

⁹² A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 327 e sg. All'art. xxv S.M. Cattolica promette di cooperare con efficacia perché le pendenze tra la S. Sede e la Corte di Napoli siano risolte. Carlo di Borbone, ormai da tre anni sul trono di Napoli, aveva infatti dichiarato di lasciare per intero ai suoi genitori il governo degli affari esteri del suo Regno. Vedi I. RINIERI, *Della rovina*, cit., Introduzione, p. XL; M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli*, cit., *passim*.

⁹³ Per parte della S. Sede intervennero i cardinali Corradino, Gentili, Spinelli, mons. Ferrone assessore del S. Ufficio, e il vescovo di Larino mons. Tria; per parte di Napoli i cardinali Belluga, Acquaviva e mons. Celestino Galliani. Vedi B. PELUSO, *Documenti diplomatici inediti intorno alle relazioni fra la S. Sede Apostolica e il Regno di Napoli*, Napoli 1798.

⁹⁴ ASV, *N. Na*, vol. 451, f. 123 e sg.

⁹⁵ ASV, *N. Na*, vol. 199, f. 241: nel rapporto il nunzio informando la S. Sede delle buone accoglienze ricevute, nota la gioia portata dalla decisione papale per il conferimento dell'investitura al Re.

⁹⁶ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 38 e sg. Le diocesi del Regno di Napoli assommavano a 129; di queste 24 erano di nomina regia.

⁹⁷ E. PAPA, *L'obbligo della residenza*, cit., p. 737-748; A. LAURO, "La Curia romana", cit., p. 869-883.

⁹⁸ M. MIELE, *Il governo francese*, cit., p. 453-461.

delle piccole diocesi.⁹⁹

In verità non si poteva continuare a trascurare la precarietà economica di diverse mense vescovili, che rendevano poco stimato il carattere episcopale e la difficoltà di mandare, anche nelle più piccole tra quelle, persone di capacità e di merito; ma preoccupava anche il numero esorbitante di clero spesso scarsamente preparato.

D'altra parte, vi era anche il timore che la soppressione delle cattedrali avrebbe suscitato tumulti fra le popolazioni e incontrato delle opposizioni da parte di capitoli, come pure di baroni e città che si vedevano private di un tale onore; queste tuttavia si pensava di superarle, almeno in parte, previo il consenso chiesto ai vescovi.¹⁰⁰

Accanto alla soppressione dei vescovadi minori, questione non meno delicata è il fenomeno delle prelature inferiori: frequenti sono gli inconvenienti che si riscontrano per le continue liti giurisdizionali coi propri vescovi o con quelli loro vicini; anzi, ai dissidi procurati loro dagli stessi vescovi, molto spesso sono questi a sentirsi inquieti se nei confini o vicinanze delle loro diocesi hanno simili prelature. Non è poi raro il caso in cui in quei luoghi un semplice chierico, talvolta un religioso di stretta osservanza, un militare dei Cavalieri di Malta, se non un laico o anche una monaca, vi esercita giurisdizione spirituale. D'altra parte in quegli stessi luoghi, data la scarsa incisività autoritativa dei loro governanti, facilmente vi si lamenta la rilassatezza della disciplina ecclesiastica. Sparse nel regno ve n'erano poi alcune, in cui la giurisdizione si esercitava alternativamente per un anno dal vescovo e dal priore.¹⁰¹

Si riteneva infine che tra le tante prelature sparse quasi dappertutto nel Regno, salvo un numero assai limitato, la maggior parte di esse esercitassero la giurisdizione "per usurpationem" poiché molti "si son introdotti sino a tanto che si sono avanzati a pretenderle per diritto senz'altro titolo che di una insussistente prescrizione".¹⁰²

Nella storia della Chiesa di Cerignola non mancano vicende che l'acomunano alle altre prelature. Essa rientra appunto tra queste, non solo per la singolarità della sua istituzione ecclesiastica ma anche per la singolarità di inconvenienti che l'accompagnano: non poche sono infatti le con-

⁹⁹ A Napoli col dare aiuto alle chiese e "il gran servizio di Dio", vi era anche l'idea di "approfittarsi sempre più sopra i Diritti Eccl.ci, e di restringere gli Eccl.ci, e la S. Sede quanto più potevano". Vedi ASV, *N. Na*, vol. 477, f. 156 e sg.; vol. 448, f. 63-64: Istanza del card. Acquaviva del 13 settembre 1837.

¹⁰⁰ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 38 e sg.

¹⁰¹ ASV, *N. Na*, vol. 474 f. 4-9, 297-298; vol. 477, f. 129v.

¹⁰² ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 38 e sg.

troversie che la videro ripetutamente impegnata con i vescovi delle diocesi confinanti.¹⁰³

Diversi altri problemi restavano da affrontare sul riordinamento delle diocesi: bisognava concordare se unirle tra loro “subiective” oppure “aeque principaliter”, stabilire i criteri da seguire circa il titolo, la sede di residenza dei vescovi, la deputazione dei vicari generali, le procure, la celebrazione dei sinodi, l’elezione dei vicari capitolari in “sede vacante”, gli appelli nel caso i due vescovadi si trovassero in differenti province.¹⁰⁴

Nell’ambito delle trattative sulle materie controverse vari incontri si svolgono tra le due delegazioni al fine di giungere a un accordo anche sulla nuova circoscrizione territoriale delle diocesi, diversi dei quali risultano poco proficui per la mancanza di un quadro completo sulla situazione delle diocesi¹⁰⁵ e di notizie precise sulle rendite di ciascuna di esse, ma si lamentano anche ritardi nel ricevere quei riscontri richiesti a tal fine.¹⁰⁶ Nel frattempo ci si limita a comporre piani che annotano nelle linee generali le soppressioni e unioni delle sedi vescovili. I rappresentanti della Santa Sede, simili piani di ristrutturazione li ritengono eccessivamente riduttivi; essi stessi formano pertanto altri abbozzi tendenti a contenere in particolare la soppressione delle sedi vescovili di nomina pontificia.¹⁰⁷ A loro volta questi progetti paiono insufficienti ai ministri di Napoli, i quali desiderano una ulteriore decurtazione del numero di città con sede vescovile.¹⁰⁸

Altre notevoli difficoltà permangono da entrambe le parti data la complessità del problema; in particolare non riesce facilmente conciliabile convenire sulla ristrutturazione da dare alle diocesi per la confusione che viene a crearsi tra quelle di normativa regia e le pontificie.¹⁰⁹ Mons. Galliani, proponendo di rimandare la soluzione di queste difficoltà, si pronuncia per la formulazione di un piano “confacente al bisogno dei popoli, senza pen-

¹⁰³ Vedi L. CONTE, *Memorie filologiche*, cit., in particolare p. 48-52.

¹⁰⁴ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 55 e sg.; XX congresso particolare 22 apr. 1738.

¹⁰⁵ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 78-83; in particolare f. 78. Congresso tenuto nella mattinata del 26 aprile 1738. Idea dell’unione dei vescovati. Non fu possibile formarsi “una idea distinta per l’unione de’ Vescovati, per mancanza di una individuale notizia della situazione di tutte le Diocesi: per cui, è stato considerato in esso, che di certi luoghi si debba andare prendendo con destrezza, e senza pubblicità alcuna, per poi stendersene un piano; ben considerato e minuto”.

¹⁰⁶ ASV, *N. Na*, vol. 42, f. 78: sulle rendite mancano notizie “perché non ancora si sono avuti i riscontri secondo gli ordini ... sopra di ciò dati nel Congresso particolare di Martedì 22 stante”.

¹⁰⁷ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 90-92, Congresso del 29 aprile 1738.

¹⁰⁸ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 93-99; Piano del 2 maggio 1738.

¹⁰⁹ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 90.

sare ad altro”; un tale piano, formato di comune consenso, rimane tuttavia ancora interlocutorio.¹¹⁰

Si discute invece delle Chiese *nullius*, delle quali faceva parte Cerignola: per esse mons. Tria aveva preparato una nota distinta.

I deputati pontifici erano risolti ad abolire tutte quelle di collazione di sua Santità, a condizione che anche il Re faccia altrettanto per i benefici e le abbazie di patronato regio o baronale, per quelle appartenenti a laici e per quelle di regia collazione; inoltre, insieme alla giurisdizione spirituale in quei luoghi devono cessare anche i diritti di collazione pretesi dal re ad esclusione della Santa Sede.

Trovandosi d'accordo, le due delegazioni redigono una convenzione in cui escludono dalla soppressione soltanto alcuni celebri monasteri.¹¹¹ Questo piano, tranne un lieve ritocco apportato nel congresso del 6 maggio 1738, inviato a Napoli, è discusso dai delegati regi;¹¹² tuttavia, pur non riscontrandovi insormontabili difficoltà, nulla ancora resta definito.

Quanto alla soppressione delle prelature *nullius* se ne discute ancora in base a un nuovo piano di mons. Tria:¹¹³ “sopra questo Piano ... diversi furono i discorsi, specialmente sull'unione delle Chiese, soppressione de' Nullius, ed altre... In quanto alla soppressione delli Nullius diceva il sig.re cardinale Gentile che si riformassero solo i veri Nullius, e non quelli, i quali sono con qualche giurisdizione col supposto, che quelli, e non questi portassero delle confusioni; ma fu sospesa ogni risoluzione, restando il Piano su li termini di una pura idea, doppo che fu riflettuto, che ciò doveva farsi non solo per le confusioni, ma anche per la buona disciplina, e comodo de' Popoli, oltre che veramente le confusioni sono tra questi Prelati Inferiori, perché i veri Nullius, ed in proprio separato territorio non hanno con chi contrastano. Poi grandissimi furono i discorsi in discutersi ciò, che doveva riservarsi a favore dei Prelati inferiori, le di cui giurisdizioni restavano sopresse”.¹¹⁴

¹¹⁰ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 91-99.

¹¹¹ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 934 “si sopprimono tutti i Nullius, etiam cum territorio separato ... si eccettuano i Nullius con proprio e separato territorio di Monte Cassino, dell'Abb.a della Cava, di Monte Vergine, Santo Stefano del Bosco, di S. Spirito del Morrone, con dichiarazione di togliere anche a' sudd. Monasteri quei luoghi, che, per la gran distanza, si crederanno difficili a governarsi per lo spirituale, senza però toccare le rendite, e la Giurisdizione temporale, e togliendosi questa Giurisdizione spirituale in tutti i Nullius, si considererà a qual Vescovato si debbano unire”.

¹¹² ASV, *N. Na*, vol. 454, f. 90.

¹¹³ ASV, *N. Na*, vol. 463, f. 285, fu comunicato al cardinal Acquaviva, ministro del Re, il 12 marzo 1739.

¹¹⁴ ASV, *N. Na*, vol. 463, f. 329 e sg. XLVIII Congresso particolare, 20 febbraio 1739.

Nel piano Tria, al secondo articolo, tale materia si trova così formulata: “Parimenti per togliere le continue scandalose controversie che sogliono nascere fra alcuni vescovi ed altri Prelati del Regno, per differenze giurisdizionali e per maggior comodo de’ Popoli, ai quali, o la lontananza dei loro Pastori, o la confusione delle Giurisdizioni, o la mancanza del carattere episcopale, non può non recare gravissimo pregiudizio nel governo spirituale, si consiglierà N. Sig.re a supprimere tutte le giurisdizioni spirituali e anche quelle che chiamasi Nullius, e quantunque con territorio separato, e di unirle ed incorporarle, salve le rendite e le proviste di Benefizi, e con quelle regole che si giudicheranno opportune ai propri Vescovi nelle di cui Diocesi si trovano fondate, secondo lo stato che se ne formerà in appresso, e ciò nonostante che si posseggano in qualunque modo.” Il re nel suo Controprogetto al suddetto articolo dice che avrebbe dato tutto il proprio appoggio per la esecuzione di quanto ivi si propone.¹¹⁵

Tra i vantaggi che risultano evidenti dall’esame del piano presentato da monsignor Tria per parte della Santa Sede, vi è la restrizione del numero degli esenti; esso mira anche a far cessare gli abusi dei prelati inferiori, le continue controversie e il malgoverno cui spesso si vedono soggette le loro chiese.¹¹⁶

Nella riunione del 28 dicembre 1739,¹¹⁷ tra i cardinali si riscontrano pareri discordi sul controprogetto presentato dalla Corte di Napoli, ma attese le precarie condizioni fisiche del pontefice si vuole evitare una completa rottura diplomatica con Napoli.

Clemente XII muore infatti il 6 febbraio 1740; il 7 agosto di quello stesso anno gli succede Benedetto XIV.¹¹⁸

¹¹⁵ ASV, *N. Na*, vol. 466, f. 166-171. Da ambo le parti si sarà considerato il notevole vantaggio che si otteneva per la pubblica quiete sopprimendo le suddette giurisdizioni.

¹¹⁶ ASV, *N. Na*, vol. 465, f. 55 e sg. Il Controprogetto di Napoli fu esibito dal cardinal Acquaviva con un suo biglietto il 21 nov. 1739.

¹¹⁷ ASV, *N. Na*, vol. 454, f. 269 e sg.: “L° Congresso, 28 dicembre 1739”.

¹¹⁸ Un’utile rassegna degli studi più recenti su Benedetto XIV si può vedere in V.E. GIUNTELLA, “Studi sul Settecento romano. Il pontificato di Benedetto XIV”, in *Studi romani*, VI (1958), p. 184-188; sulla figura e sul pontificato di questo papa segnaliamo due rapidi profili: E. MORELLI, “Benedetto XIV uomo e pontefice”, nel volume *Tre profili*, Roma 1955, e L. DAL PANE, *Benedetto XIV e una memoria inedita del conte Marco Fantuzzi*, Bologna 1958. La tradizione storiografica perdurata dal Pastor ai giorni nostri ha visto in papa Lambertini un atteggiamento oscillante e la tendenza al compromesso; altri storiografi tendono invece a rilevare nella sua figura la determinazione programmatica seppure in una posizione sostanzialmente moderata: a grandi linee questi due atteggiamenti si possono trovare tratteggiati in M. ROSA, *Benedetto XIV*, cit., p. 393-408, in partic. p. 405-406. Sulla politica concordataria di Benedetto XIV non esiste ancora uno studio specifico; per il Concordato del 1741 con il Regno di Napoli si può vedere A. MELPIGNANO, *L’anticuria-*

Riprese le trattative, un nuovo Piano formato nel marzo del 1741 è trasmesso a Napoli per ordine del papa; tuttavia per l'insorgere di altre difficoltà proprio sulle prelature *nullius* non è più possibile l'accordo che sembrava ormai raggiunto,¹¹⁹ tanto che il 2 giugno 1741, sebbene a riguardo non si sia giunti a un accomodamento, è ugualmente firmato il Concordato, rimandando la conclusione su tale trattativa.

In linea con il quinto articolo segreto, l'11 luglio di quello stesso anno papa Lambertini delega il cardinal Spinelli, il nunzio monsignor Simonetti, e monsignor Galliani di trattare la formulazione di un piano definitivo con i ministri napoletani.¹²⁰ Nei fogli di istruzione compiegati nella lettera alla delegazione, il Segretario di Stato, cardinal Valenti, al primo punto raccomandava che "nel farsi una tale riduzione, desidera Sua Santità, che si abbia special riguardo alla Chiesa di Trani, alla quale, oltre alle rendite e giurisdizione di Nazzaret, quante volte possa farsi comodamente, desidera si uniscano ancora i Vescovati di Ruvo, e di Minervino, e le Terre di Canosa, e della Cirignola: nelle quali la giurisdizione spirituale presentemente in buona parte si esercita dai loro Arcipreti e ciò anche per la ragione che tutti i detti luoghi appartenevano altre volte all'Arcivescovo di Trani, da cui poi furono dismembrati e con tal occasione discendeva Sua Santità alle istanze a Lei fatte dal Sig. Cardinale Acquaviva in nome di S.M. Napolitana di erigere la città di Barletta in Concattedrale aequa

lismo napoletano sotto Carlo III, Roma 1965; ottima rimane l'opera già citata del Mercati.

¹¹⁹ ASV, *N. Na*, vol. 467, f. 89: il cardinal Corradini presentando il piano ai ministri napoletani lo accompagna con la seguente nota: "Si supprimano tutte le giurisdizioni spirituali inferiori, anche Nullius, e col territorio separato e si uniscano ai Vescovi anche spettanti a' Sig.ri Card.li, Cavalieri di Malta, e chi sia, anche di iuspatronato privato e baronale, ma non si vuole esprimere anche di iuspatronato regio come s'era concordato ne' Congressi per li quali milita la stessa ragione." A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, p. 360. Tra gli articoli segreti, il v stabiliva che "Sua Santità per aderire anco alle istanze fattene in nome di S.M. unirà con altri i più piccoli vescovati del detto Regno con quelle condizioni, ed in quella maniera che saranno più convenienti per il buon governo delle medesime chiese, e di tali piccioli vescovadi da ridursi dovrà nello spazio di un anno formarsi distinto foglio, che sia ancora di gradimento di S.M.; così ancora si distenderà un catalogo di quei Nullius, che dovranno sopprimersi, e delle Diocesi, alle quali dovranno incorporarsi senza alcun pregiudizio bensì di chi che sia in quanto alle rendite e alle provviste de' Beneficij: le quali condizioni dovranno più distintamente spiegarsi nel foglio, che con gradimento anche di S.M. dovrà formarsi su tale materia per determinare quali Nullius dovranno sopprimersi, ed a quali Diocesi debbono incorporarsi. Distesi poi e concordati che saranno detti fogli, Sua Santità anderà facendo l'unione, o soppressione nella maniera che alla Sua saviezza sembrerà più propria".

¹²⁰ ASV, *N. Na*, vol. 506, f. 47 e sg.: Delegazione di Sua Santità con lettera del Segretario di Stato in data 11 luglio 1741 con le istruzioni annesse.

principaliter a Trani”.¹²¹

Al secondo punto di quelle stesse istruzioni si precisa ancora che “I medesimi suddetti deputati dovranno trattare della riduzione dei Nullius con formar esatto catalogo di tutti quei che dovranno supprimersi, con specificare a quali vescovadi debbono unirsi, e sotto quali condizioni. - Ritrovandosi la Collegiata di Altamura ormai senza Canonici per le note differenze insorte anni sono, desidera Sua Santità, che se ne tratti, per comporre amichevolmente, e con il ripiego proposto altre volte di erigere in Cattedrale l’Arcipretura di Altamura, coll’unione delle Chiese di Gravina e di Montepeloso di N. R. restando poi di L. Coll. benefizi, canonicati e dignità di tutte le suddette tre Chiese unite nella maniera proposta nel piano di tre anni sono, o con altro ripiego che sarà giudicato più convenevole”.¹²²

La Chiesa di Cerignola dunque, per più versi sembra destinata a scomparire come arcipretura *nullius* e a perdere così la giurisdizione quasi vescovile, prerogativa per la quale si era fino allora distinta.

Anche da parte di Napoli si lavora per un progetto. Infatti il Cappellano Maggiore presenta in una nota il piano da lui elaborato.¹²³

Tra l’altro egli prevede che “la Terra di Canosa e della Cirignola, governate da Arcipreti, tutti i quali luoghi erano altre volte membri della Diocesi [di Trani], unitamente a Nazaret, Ruvo e Minervino, vengano annesse a quella Sede Vescovile e per tale occasione propone di erigere in cattedrale aequae principaliter la illustre città di Barletta.”¹²⁴

Il cappellano conclude la sua nota con alcune considerazioni comparative tra l’organizzazione diocesana del Regno con quella di altri Paesi; egli, dopo aver rilevato che con il suo piano il numero delle diocesi nel Regno, tra soppressioni e unioni, viene a ridursi di 47, ritiene “un numero ancora eccessivo” le 84 diocesi che sarebbero rimaste, “atteso che la Spagna colle Isole Canarie, e quelle di Maiorica, e Minorica in quanto all’estensione almeno sei volte il Regno di Napoli, non ne ha più di 54. E l’Isola di Sicilia, la cui popolazione è la terza parte di quella del Regno, tra Arcivescovati, e Vescovati non ha più di nove Chiese”.¹²⁵

¹²¹ ASV, *N. Na*, vol. 506, f. 48.

¹²² ASV, *N. Na*, vol. 506, f. 49.

¹²³ ASV, *N. Na*, vol. 467, f. 75-76: “Dei Vescovi che potrebbero unirsi in Regno di Napoli. Nota data da Mons. Cappellano Maggiore ma non eseguita”.

¹²⁴ ASV, *N. Na*, vol. 467, f. 75.

¹²⁵ ASV, *N. Na*, vol. 467, f. 76. Una rettifica andrebbe fatta circa il numero delle diocesi, se di 131 o effettivamente di 129. Il diverso conteggio riscontrato nei documenti dell’Archivio di Stato di Napoli e quelli dell’Archivio Vaticano è ripreso poi da vari autori. Esso deriverebbe dal numerare in modo distinto i vescovati di Campagna da Satriano e Ortona a Mare da Campi; in realtà queste erano tra loro Chiese unite: ASV, *N. Na*, vol. 467, f.

In un ulteriore piano, steso di comune accordo,¹²⁶ la Chiesa di Cerignola ha una diversa sistemazione: tra le dismembrazioni, soppressioni, incorporazioni e unioni ivi proposte, ipotizzando l'unione *aeque principaliter* delle diocesi di Minervino e Andria, ambedue di nomina pontificia, “a queste due Chiese si pensa di unire ancora quanto alla giurisdizione spirituale le prepositure di Canosa, e della Cirignola, lasciandole come semplici Dignità de' Capitoli rispettivi colle loro rendite, e Jussi, ed a nomina, e collazione del Papa come presentemente”.¹²⁷ Si pensa anche di erigere in cattedrale Terlizzi, altra arcipretura, unendola a Giovinazzo. Restano ancora fortemente contese l'arcipretura di Altamura e la Chiesa di San Pietro di Loreto.¹²⁸

Proprio queste ultime proposte, per le difficoltà incontrate, ci permettono di rilevare alcuni tra i motivi ispiratori di Roma nelle laboriose trattative: la Santa Sede, tra le osservazioni fatte al piano, mostra evidente la preoccupazione di non pregiudicarsi la provvista di quelle chiese fino allora di sua nomina: desidera lasciare autonome le diocesi con sufficiente rendita;¹²⁹ vuole anche eliminare possibili conflitti di competenza giurisdizionale con Napoli, evitando l'unione tra due diocesi la cui provvista spetta a entrambe; non incontra però difficoltà alcuna, anzi stima necessario unire le arcipreture ai vicini vescovati per dirimere definitivamente in tal modo “le tante liti e controversie giurisdizionali che vertono” tra vescovi e arcipreti.¹³⁰ Le due delegazioni, pur trovandosi sostanzialmente d'accordo, continuarono a discutere; di fatto determinarono solo di non comprendere nell'abolizione le *nullius* più insigni, sia per la loro antichità, sia per non disgu-

109-110; G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie* / a cura di F. Asante-D. De Marco, I, Napoli, 1969, p. 209-219; W. MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la S. Sede e le Due Sicilie*, Firenze 1929, p. 148-149.

¹²⁶ ASV, *N. Na*, vol. 477, f. 114-117, Unione de' Vescovati colle loro rispettive rendite, detratti i pesi che vi sono...”.

¹²⁷ ASV, *N. Na*, vol. 477, f. 115.

¹²⁸ ASV, *N. Na*, vol. 497, f. 134.

¹²⁹ ASV, *N. Na*, vol. 477, f. 128-129, 156. Nelle “Osservazioni sopra la Nota de' Vescovati da Mons. Cappellano Maggiore a Mons. Nunzio” tra i vescovati di sufficiente rendita vi era Ascoli: “intorno poi al Sud, o piano in genere, Vescovati uniendi è necessario di avvertire che ve ne sono alcuni, avendo sufficienti entrate che potevano in realtà reggersi da sé, senza necessità di unirsi e questi sono: Sessa, Carinola, Nusco, San Angelo, Ascoli in Puglia, Calvi, Montepeloso e Volturara ma non si è potuto riuscire. Se N.ro Sig.re però mostrasse di desiderare che queste Chiese non si unissero con facilità se ne otterrebbe l'intento”. Nei vari piani si proponeva anche di unire Ascoli ora a Lacedonia e Treviso, ora a Bovino, ma fortunatamente il mancato buon esito delle trattative le permise di continuare a restare autonoma.

¹³⁰ ASV, *N. Na*, vol. 471, f. 129.

stare i Regolari.¹³¹

Altri tentativi per definire la questione risultarono vani. Col tempo i rapporti peggiorarono e lo stesso Concordato non ebbe che parziale attuazione.

La Chiesa di Cerignola poté dunque restare nella sua qualità di arcipretura *nullius* ancora fino al Concordato del 1818.

3. La Chiesa di Cerignola nelle trattative sul riordinamento delle diocesi per il Concordato del 1818

All'inizio dell'Ottocento, per gli avvenimenti degli ultimi decenni e per la politica ecclesiastica seguita dai governi napoletani, la situazione della Chiesa meridionale è diventata precaria.

Si rende perciò ancora più urgente una nuova revisione organizzativa delle diocesi. Infatti, con il Concordato del 1741, pur "riconosciutasi la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi vescovati, dove i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta ... questa unione ... non fu eseguita".¹³²

Durante le trattative svoltesi prima e dopo la conclusione di quel Concordato si è visto che nonostante i piani elaborati da entrambe le parti fossero stati assai laboriosi, lungamente dibattuti e considerevole l'impegno posto, le circoscrizioni vescovili del Regno di Napoli non avevano avuto una adeguata sistemazione.

Al ritorno dei Borboni a Napoli, in un mutato clima politico, sono riprese le trattative e anche su questo problema, così come per altri, si cerca un'intesa. Roma delega a trattare in Napoli il cardinale napoletano Innocenzo Diego Caracciolo di Martina e, per consultore di questi, l'abate Guidi. Nel dicembre 1815 si inizia a esaminare la materia controversa e si discute sulle circoscrizioni delle diocesi;¹³³ senza potersi mettere d'accordo si continua a trattare fino a metà gennaio del 1816, quando i delegati pontifici decidono di chiedere a Roma più precise istruzioni.¹³⁴

¹³¹ A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 362-364.

¹³² IDEM, Concordato con Napoli, 1818, art. 3, p. 621.

¹³³ ASV, *S.S. Esteri (1818-1824)*, rubr. 252, busta 462, fasc. 5, Concordato art. 3, Diocesi. Questo fascicolo manca dalla sua collocazione fin dalla revisione del 1972; pertanto ho dovuto ricostruire le trattative attraverso altri fondi vaticani e giovarmi della letteratura edita sull'argomento.

¹³⁴ W. MATURI, *Il Concordato del 1818*, cit.; M. SCHIPA, *L'ultimo Concordato*, cit., p. 86; A. QUACQUARELLI, "Il Concordato del 1818 fra la S. Sede e il Regno delle Due Sicilie in Puglia", in *Japigia*, XIII (1942), p. 247.

Solo in maggio si poterono riprendere le trattative: la Santa Sede autorizza a redigere coi plenipotenziari regi un progetto che firmato dai negozianti è spedito a Roma. Esaminato dalla Congregazione Concistoriale, esso viene respinto e sostituito da un controprogetto tutto fondato sul Concordato del 1741; a eseguirlo vengono designati il cardinal Ruffo Scilla, arcivescovo di Napoli, e l'arcivescovo di Salerno monsignor Pinto, "i due più fieri campioni del curialismo napoletano".¹³⁵

A una energica nota di Napoli risponde il Consalvi ribattendo le critiche.¹³⁶ Il Circello invia la sua replica da Napoli il 20 gennaio 1817, ma Roma continua a tacere fino all'aprile. Frattanto Napoli nomina trentotto nuovi vescovi, ritenendo in tal modo di far svanire il sospetto che l'accordo era ostacolato dalla Corte per potersi tenere i beni delle chiese.¹³⁷

Finalmente da Roma viene l'ordine al Caracciolo e al Guidi di riprendere a trattare in base al progetto del 1816 da loro già concordato coi negozianti napoletani: tra maggio e giugno si discute molto sulle immunità, ma quando ormai tutto pare avviato alla conclusione, sopraggiunge la morte del Guidi e con essa altre difficoltà che fanno interrompere di nuovo le trattative.¹³⁸

Prevale tuttavia la buona volontà di entrambe le parti, e viene così superato questo momento assai critico. Fissato per il 6 febbraio 1818 a Terracina un convegno diretto personalmente dagli esponenti più rappresentativi delle due Corti, dopo solo dieci giorni di trattative, il ministro Medici e il cardinal Consalvi in qualità di plenipotenziari firmano il Concordato.¹³⁹

¹³⁵ M. SCHIPA, *L'ultimo Concordato*, cit., p. 86, ritiene il progetto concordato a Napoli più vantaggioso, nel suo complesso, per la Chiesa che allo Stato; Napoli, accettando il controprogetto proposto da Roma, avrebbe sconfessato tutta la sua politica ecclesiastica postcarolina.

¹³⁶ Alla nota napoletana firmata dal Circello il 20 giugno 1816, il Consalvi rispose da Roma solo il 23 dicembre: vedi M. SCHIPA, *L'ultimo Concordato*, cit., p. 86.

¹³⁷ Tra i nuovi vescovi non figura quello per la Chiesa di Ascoli, ormai vacante da 10 anni. Monsignor Nappi sarà nominato solo dopo la firma del Concordato, il 20 marzo 1818, vedi ASV, *Proc. Dat.*, vol. 182, f. 25.

¹³⁸ Con la morte del Guidi il cardinal Consalvi propone di trasferire a Roma i negoziati. Napoli si dice propensa ad accettare, purché vengano consacrati i nuovi vescovi. Mentre si prolunga il silenzio da parte di Roma, il 2 settembre 1817 Napoli rinnova il divieto del ricorso a Roma e dell'introduzione delle lettere papali nel Regno senza l'*exequetur* regio. Vedi M. SCHIPA, *L'ultimo Concordato*, cit., p. 86-87.

¹³⁹ Esso viene approvato e ratificato dal papa Pio VII nel concistoro segreto del 16 marzo, con l'allocuzione *Non alieno*, a Napoli re Ferdinando lo ratifica il 25 febbraio ed è pubblicato come legge del Regno il 21 marzo. Per una lettura completa dei singoli articoli che compongono il Concordato rimandiamo a A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 620-637.

Il testo del Concordato, redatto attenendosi al progetto del 1815, ne risulta in parte modificato: il Medici ottiene infatti l'attenuazione dell'enunciato sull'intolleranza religiosa e la religione di stato (art. 1); di non far comprendere tra i beni da restituirsi alla Chiesa quelli confiscati e dati in donazione durante il Decennio francese (art. 12); la rinuncia della Chiesa alla censura preventiva (art. 24); il giuramento di fedeltà da parte dei vescovi secondo le formule dei concordati napoleonici (art. 39).

Da parte sua, il cardinal Consalvi riesce a ottenere concessioni su alcuni punti importanti: la soppressione dei limiti alla libertà di fare testamento (art. 15); l'abolizione del *Liceat scribere* sulla circolazione degli scritti ecclesiastici (art. 23); la regolamentazione delle materie ecclesiastiche non menzionate secondo la disciplina della Chiesa (art. 20); e l'abrogazione dei decreti, le leggi, e i rescritti in materia ecclesiastica non conformi alle disposizioni del Concordato (art. 31).¹⁴⁰

Il mandato di esecuzione, tolto ai due commissari intransigenti, è ufficialmente deferito al cardinal Caracciolo e al ministro Tommasi ed effettivamente a monsignor Giustiniani e allo stesso Medici.¹⁴¹

Ben presto si comincia a lavorare per un piano di riorganizzazione delle circoscrizioni vescovili del Regno. Vari motivi consigliano i ministri della Corte di Napoli a intraprendere questa fatica con particolare impegno. A scopi d'indole tecnico-amministrativa tendenti a completare la struttura dello Stato, e a scopi economici, si aggiungono più importanti motivi politici:¹⁴² al lealismo confessionista del restaurato governo serve l'alleanza d'una chiesa ben organizzata e solida nelle istituzioni, per poter più facilmente mantenere docili le popolazioni.¹⁴³

Da Roma, per agevolare l'opera dei commissari esecutivi del Concordato, prima di procedere alla ristrutturazione delle diocesi, con lettere-circolari si chiede ai vescovi il loro consenso per la circoscrizione e la conser-

¹⁴⁰ A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., *passim*.

¹⁴¹ Pare che il Medici di questo incarico "se ne valse con abilità di statista, fermo sempre nei suoi principi"; vedi M. SCHIPA, *L'ultimo Concordato*, cit., p. 87; W. MATURI, *Il Concordato del 1818*, cit., *passim*.

¹⁴² L'idea è di modellare o almeno avvicinare l'organizzazione delle alte gerarchie della Chiesa e delle loro strutture, a quella civile (organizzazioni parallele alle giudiziarie o amministrative). I ministri inoltre si fanno carico di voler operare per una più equa distribuzione della ricchezza ecclesiastica; vedi W. MATURI, *Il Concordato del 1818*, Introduzione, in partic. p. 122 e sg. Per il governo il clero sarebbe stato un ausiliario indispensabile per spiegare al popolo leggi e decreti e impiegare la loro efficace opera esortativa a farle eseguire; vedi ASN, *Ecclesiastico*, vol. 1410, f. 146; Circolare agli Ordinari per far predicare l'obbligo di pagare le tasse, 17 giugno 1815; W. MATURI, *Il Concordato del 1818*, cit., p. 9.

¹⁴³ W. MATURI, *Il Concordato del 1818*, cit., Introduzione.

vazione delle sedi;¹⁴⁴ fatto lo stato generale dei beni esistenti appartenuti ai religiosi soppressi, alle mense, alle badie *nullius* e ai benefici vacanti;¹⁴⁵ le stesse Congregazioni romane danno loro informazioni precise a riguardo.¹⁴⁶

Quanto alla Chiesa di Cerignola, anche per essa viene preparato un carteggio con relative note; in sintesi viene riportato tutto quanto ha caratterizzato la sua storia: la sua qualità di arcipretura *nullius*, le sue prerogative giuridiche, canoniche e amministrative, né mancano gli accenni alle liti di vario genere e in vari tempi da essa sostenute anche contro le pretese dei vescovi vicini.¹⁴⁷

Intanto, col procedere in queste verifiche, mentre forse si confidava di risolvere il problema delle nuove circoscrizioni in un periodo di tempo relativamente breve, la situazione della Chiesa nel Regno di Napoli, dopo l'esperienza del Decennio francese, risulta più complessa del previsto; si rendono così necessarie misure in un primo momento ritenute non urgenti.

Il governo fa notare che durante "l'occupazione militare" – così veniva indicata la passata gestione dei napoleonidi – "le Cure parrocchiali, i Canonici e gli altri Benefici residenziali di questi Reali Domini furono tutti dichiarati di Regia nomina: e fu disposto che per la provvista dei medesimi si tenesse il Concorso con ispedirsi la Cedola in favor di coloro, che ne risultassero approvati per via del Ministro del Culto, ed in veduta della detta Cedola darsi loro dagli Ordinari la canonica istituzione";¹⁴⁸ aggiunge poi che i "Borboni, al ritorno sul trono di Napoli hanno corretto tale abuso, lasciando vacanti Canonici e parrocchie anche nei mesi riservati

¹⁴⁴ ASV, S.S. *Esteri (1818-1824)*, rubr. 252, p. 4; Risposte dei vescovi alla lettera Circolare del 3 aprile 1818.

¹⁴⁵ ASV, S.S. *Esteri (1818-1824)*, rubr. 252, Secolarizzazione dei frati, 1818-1823, busta 462; in particolare per la Puglia vedi il quadro riassuntivo in A. QUACQUARELLI, *Il Concordato del 1818*, p. 249. ASV, *N. Na*, vol. 215: "Mons. Giustiniani - Concordato: Carte diverse relative alle Abbazie. Elenco delle domande per la Conservazione delle Abbazie Pensioni o altro correlativo" Nel "Quadro delle Badie" si trovano registrate le suppliche del popolo, del Capitolo e cittadini di Cerignola imploranti la conservazione della loro arcipretura *nullius*; gli originali possono vedersi in: ASV, *N. Na*, vol. 15, fasc. 4; vol. 216, posiz. 1, int. 7: "Notizie de' Beni Ecclesiastici che dovrebbero essere restituiti". Nel territorio della Chiesa di Cerignola la grancia di Tre Santi, proprietà dei Certosini di S. Martino di Napoli, era andata ad accrescere l'appannaggio riservato alla Corte. Vedi App. doc., II, 1-4.

¹⁴⁶ ASV, *N. Na*, vol. 215, "Carte consegnate dalla Dataria Apostolica al Sig. Abate Guidi - 1819".

¹⁴⁷ ASV, *N. Na*, vol. 215. Nel fascicolo "Antiche Diocesi del Regno oltre le Vescovili" si possono leggere queste annotazioni: "Arcipretura Nullius della Terra di Cerignola: Varie liti, per l'esercizio della giurisdizione e pretesa del vescovo, per l'ordinazioni, approvazione de' Confessori, e Visita".

¹⁴⁸ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458, f. n.n.

per diritto alla nomina Regia; che la provvista dei benefici fatta nel periodo precedente deve ritenersi non canonica, perciò irregolare; conclude proponendo al papa una sanatoria generale.¹⁴⁹

Roma, riconoscendo la legittimità di tali elezioni, è anche consapevole della necessità che vengano sanate per porre rimedio agli effetti da quelle prodotti, “segnatamente per riguardo ai benefizi, ai quali è annessa la cura delle anime”.¹⁵⁰ Infatti se i Canonici istituiti irregolarmente con la legittimazione vengono assolti anche per i frutti dei loro benefici fino allora mal percepiti, è però necessario, “contro qualunque molestia che in futuro potessero avere”, che ciò avvenga nelle consuete forme canoniche per poter dimostrare con documenti autentici la grazia ottenuta.¹⁵¹

I parroci invece, con la necessità di essere legittimati, presentano anche il caso di una “rivalidazione degli atti nulli dai medesimi esercitati” la quale, fatta con un atto generale, come si propone da Napoli, non avrebbe potuto tenersi segreta dando così luogo a “grandissimi inconvenienti, specialmente per riguardo ai Matrimoni che nell’occorrenza dovrebbero sanarsi in radice con la massima segretezza, e si metterebbe in grave scompiglio le coscienze, alle quali importa troppo di non far perdere lo stato di buona fede, in cui assai probabilmente si trovano”; allo stesso modo la *Memoria*, al terzo punto, fa presente come “più vicari capitolari eletti al tempo debito ‘ad formam Tridentini’, ebbero modo di farsi, e taluni certamente si fecero munire dalla S. Sede di facoltà straordinarie, per mezzo delle quali potrebbero aver fatto legittimamente le loro elezioni; ed oltre a ciò i Capitoli che avevano dei vicari eletti non canonicamente, né con la libertà necessaria, dopo il ritorno di S.M. al trono di Napoli, essendo stati autorizzati col breve *Acerbo sane* del 7 novembre 1815, diretto all’Em.mo Card. Caracciolo di venire all’elezione di nuovi Vicari entro gli otto giorni prescritti dal Tridentino, potrebbero i nuovi Vicari aver già esposte le circostanze delle rispettive Diocesi alla S. Sede, e già rimediato con la provvidenza di questa in parte o in tutto agli sconcerti in esse trovati”.¹⁵²

Queste riflessioni mostrano le concrete difficoltà di adottare il partito

¹⁴⁹ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458. A loro sembrava conveniente fare ricorso a tale mezzo nelle eventualità che non tutti i benefici irregolari fossero ricorsi a Roma per la sanatoria.

¹⁵⁰ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458: Memoria di Sua Eminenza il Sig. Card. Consalvi”, f. n.n.

¹⁵¹ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458: “Memoria 1°”, f. n.n.

¹⁵² ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458: “Memoria ... 2°, 3°” f. n.n. Circa le pressioni esercitate sui Capitoli dai ministri dei governi francesi nelle elezioni dei vicari capitolari vedi M. MIELE, *Il governo francese*, cit., p. 459 e sg.

suggerito da Napoli; Roma, al fine di prevenire l'altro inconveniente temuto, rendendo onore allo zelo mostrato dal governo in tale circostanza, suggerisce il rimedio: invitando i vescovi, con una circolare riservata, a far conoscere ciascuno "le circostanze, i bisogni, i disordini, specialmente in materia d'Istituzioni, trovati nella propria Diocesi", la Santa sede a ciascuno avrebbe fatto giungere le norme e le provvidenze opportune.¹⁵³

Alla circolare¹⁵⁴ il vescovo di Ascoli, cui era stata affidata per la cura pastorale la Chiesa di Cerignola, risponde una prima volta da Nola, sua città natale, assicurando che avrebbe inviato precise informazioni appena rientrato in sede;¹⁵⁵ scrive di nuovo da Ascoli il 22 gennaio del 1819, dopo che anche Cerignola, fatta la nuova circoscrizione, è stata aggregata alla sua diocesi come semplice chiesa collegiale. Monsignor Nappi, esposta dettagliatamente la situazione riscontrata ad Ascoli, così si esprime sulla Chiesa di Cerignola: "debbo anche rappresentare a V. Emi. R.ma, che in Cerignola, che nella nuova circoscrizione è stata aggregata alla mia Diocesi, e che è

¹⁵³ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458: "Memoria ...", f. n.n. L'unica difficoltà da superare incontrata dalle parti: Roma propone che sia il card. Caracciolo a scrivere la lettera ai vescovi, con accluse le istruzioni preparate da lei; Napoli, apprezzato come "saggio ed opportuno" l'espedito della Circolare, è dell'avviso che questa, fatta a nome di Sua Santità sia sottoscritta dal Segretario di Stato, riservandosi tramite il Ministero degli Affari Ecclesiastici, la cura di spedirle riservatamente ai vescovi. Vedi "Nota informe della Real Corte di Napoli relative ai Canonici e Parrocchie nullamente conferite nel Regno di Napoli sotto il Governo militare"; si seguì la procedura suggerita da Napoli; vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458, f. n.n.

¹⁵⁴ Questa, spedita in forma riservata, conteneva sei quesiti: se i vicari capitolari che governarono le diocesi in tempo dell'occupazione militare erano legittimi o meno; se quelli legittimi ottennero facoltà particolari e straordinarie dalla S. Sede circa la collazione dei benefici; se gli Ordinari conferirono i canonicati a persone designate da quei Governi; se la collazione delle parrocchie si fece previo concorso e nelle forme prescritte dal Tridentino, o lo stesso Governo Militare elesse i soggetti cui conferire le parrocchie, se col ritorno dei Borboni si erano legittimamente sanate, secondo il prescritto del breve *Acerbo sane* del 7 nov. 1815, le situazioni irregolari; conoscere infine se gli illegittimi erano forniti delle doti richieste dai sacri canoni e godevano favorevole opinione presso il popolo. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458: "Concordato-Circolare ai Vescovi del Regno di Napoli del 14 luglio 1818; n. 28408, e Risposte", f. n.n.

¹⁵⁵ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458. Risposte dei vescovi: Lettera del vescovo di Ascoli: Eminenza R.ma mi perviene per mezzo di S.E. il Ministro di Stato degli Affari Ecclesiastici di S.M. Siciliana una Circolare del S. Padre suggellata collo Stemma di V.E.R.ma. Mi fo un dovere farle sapere che con permesso di Sua Santità son obbligato a trattenermi in questa Diocesi di Nola fino al venturo mese di Ottobre, e perciò non posso per ora eseguire tutti gli ordini contenuti in essa circolare; ma subito che sarò in residenza, con la massima prudenza, e segretezza procurerò informarmi di tutto ed immediatamente ne darò parte a V.E.R.ma. Intanto col più profondo rispetto ho l'onore di essere di V.E.R.ma. Nola, 20 luglio 1818 – Um. Obb.mo Serv.e Vero - Antonio Vescovo di Ascoli".

Chiesa Ricettizia innumerata, tutti i sacerdoti vestono di Cappe Magne, le quali, come mi è stato assicurato, ottennero essi dal passato Governo Militare. Ma di ciò mi riservo scriverne più distintamente a V. Emi. R.ma allorché mi porterò colà in visita”.¹⁵⁶

Un altro problema ripreso e risolto dagli esecutori del Concordato prima che venga definita con la bolla *De utiliori* la nuova circoscrizione delle diocesi, riguarda la giurisdizione delle prelature *nullius*. Viene deciso di affidare la loro amministrazione ai vescovi di quelle diocesi di cui vanno a far parte.¹⁵⁷ Nel frattempo il Capitolo della Chiesa di Cerignola si è dato il suo vicario capitolare.¹⁵⁸

Quanto alle prelature, sia Roma che Napoli, trovandosi d'accordo nel sopprimere tutte le giurisdizioni *nullius* – tranne quelle insigni di Montecassino, Monte Vergine, la Trinità di Cava, San Nicola di Bari e l'arcipretura di Altamura¹⁵⁹ – di comune intesa le affidano, nella giurisdizione spirituale, ai vescovi vicini, riunendole anche nel territorio a quelle diocesi, e per la parte temporale riguardante i beni dipendenti da quelle prelatore, le conservano come benefici semplici o curati, in armonia alla lettera del Concordato sull'uso dei beni in favore dei capitoli e delle parrocchie.¹⁶⁰

¹⁵⁶ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458, int. II, ultimo fascicolo.

¹⁵⁷ ASV, N. Na, vol. 216, posiz. v: “Abbadie – Mons. Giustiniani, Dispaccio n. 22444 del 22 luglio 1818. Il Segretario di Stato risponde a un rapporto del card. Caracciolo “relativo alle Abbadi Nullius, le quali essendo mancanti di Prelato e di Vicario hanno bisogno di legittima giurisdizione mi feci un dovere di porlo sotto gli occhi di Sua Santità. Il Santo Padre però non crede opportuno di prendere su di ciò alcuna provvidenza, essendo allora imminente la spedizione della Bolla di Circoscrizione, la quale andava a rimediare immediatamente al sovraddetto inconveniente, ciò che mi fece sospendere di darle riscontro, riserbandomi a farle rilevare, appena spedita la Bolla, che la provvidenza richiesta all'Em.a V.ra si conteneva nella Bolla medesima. Andando ora a soffrire un ritardo la spedizione della Bolla almeno la parte che riguarda le surriferite Abbadi, la Santità Sua, acciocché queste non restino senza alcuna amministrazione, mi ha ordinato di significare all'E.za V.ra, che le accorda le opportune facoltà, in forza delle quali Ella in nome della Santità Sua è autorizzata ad affidare il governo delle Abbadi sopradette a quei Vescovi, alle Diocesi de' quali secondo il piano trasmesso dall'E.za V. dovranno essere incorporate”.

¹⁵⁸ ASV, N. Na, vol. 216, posiz. IV: “Badiè, quanto alla giurisdizione Stato delle Diocesi esenti”: Arcipretura di Cerignola, Osservazioni: Non possiede beni particolari ma in massa col clero di quella Chiesa, che è di natura ricettizia innumerata, il di cui Vicario è stato ripristinato nella spiritualità.

¹⁵⁹ Già i Napoleonidi, tra le varie provvidenze di politica ecclesiastica, in applicazione al decreto 20 giugno 1811, soppressero tutte le prelatore inferiori del Regno: vedi M. MIELE, *Il governo francese*, cit., p. 460.

¹⁶⁰ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 462, fasc. 1, rapporto n. 18, Napoli 24 luglio 1818 (sull'avviso della Corte), e dispaccio n. 23658, Roma 28 luglio 1818 (per il parere della S. Sede).

In Capitanata, oltre l'arcipretura *nullius* di Cerignola vi è anche la Chiesa abaziale di San Marco in Lamis. Si è visto che tra le aggregazioni ordinate dal governo francese in seguito al decreto di soppressione delle prelatore *nullius* ricordato sopra, Cerignola era stata unita al vescovado di Minervino, mentre la chiesa di San Marco era stata affidata all'arcivescovo di Manfredonia.¹⁶¹

Per la circostanza invece, mentre questa resta affidata all'ordinario dell'archidiocesi sipontina, sotto la cui giurisdizione rimane fino al 1855,¹⁶² non viene riconfermata l'aggregazione della Chiesa di Cerignola alla diocesi di Minervino perché gli esecutori del Concordato, avendo previsto di sopprimere la stessa sede di questa diocesi per accrescere del suo territorio la Chiesa di Andria, convengono di unire l'arcipretura di Cerignola alla diocesi di Ascoli.¹⁶³

La pubblicazione della bolla *De utiliori* del 27 giugno 1818¹⁶⁴ sancisce, in esecuzione al dettato espresso nell'articolo terzo del Concordato,¹⁶⁵ la nuova circoscrizione delle diocesi del Regno di Napoli, ma trova scontento e malumore nelle popolazioni. Un po' ovunque nel Regno le città sedi di diocesi sopprese, per il loro perduto prestigio, non rassegnandosi alle nuove condizioni di vita, mandano suppliche, ora al papa ora a Ferdinando I, perché vengano ripristinate. In Puglia la città di Barletta, già chiesa arcivescovile col titolo di Nazareth e Canne,¹⁶⁶ il clero di Bisceglie,¹⁶⁷ il Capitolo

¹⁶¹ ASV, *N. Na*, vol. 216, posiz. IV, "Badie, quanto alla giurisdizione. Chiese Nullius: Stato delle Diocesi esenti e Badie dette Nullius, coi rispettivi Paesi, aggregati alle Chiese Vescovili in tempo dell'occupazione militare", f. n.n.

¹⁶² Vedi s. MASTROBUONI, *La Chiesa sipontina*, cit., p. 63. L'arcivescovo di Manfredonia cessò l'amministrazione di quella chiesa abaziale nel 1855 perché della nuova diocesi di Foggia, costituita smembrando Troia, venne a far parte anche S. Marco in Lamis. Per notizie più particolari sulla chiesa di questa città vedi L. GIULIANI, *Storia statistica sulle vicende e condizioni della città di S. Marco in Lamis*, Bari 1846; IDEM, *Poche parole sopra la natura della Chiesa Collegiale di S. Marco in Lamis, di Badia insigne e di Regio Patronato. Presentato a mons. Frascolla in settembre 1856*, ms. in proprietà del prof. T. Nardella.

¹⁶³ ASV, S.S. Esteri, 1818, rubr. 252, busta 458, int. II. Lettera del vescovo Nappi, Ascoli 22 gennaio 1819. In Puglia furono eliminate anche le Chiese *nullius* di Acquaviva, Canosa, Castellana e i baliaggi di Fasano e Maruggio; furono riconosciute soltanto l'arcipretura di Altamura e San Nicola di Bari. Vedi ASV, S.S. Esteri, rubr. 252, Concistoriale, art. 7.

¹⁶⁴ ASV, FC, *Bolle e brevi apostolici*, vol. 5, f. 199-203.

¹⁶⁵ A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 621-622.

¹⁶⁶ Sulle vicende derivate dalla soppressione di queste sedi vedi A. QUACQUARELLI, *Il Concordato del 1818*, cit., p. 253-254.

¹⁶⁷ La Chiesa di Bisceglie era stata data in amministrazione all'arcivescovo di Trani; essa pregava il card. Consalvi che si adoperasse a ripristinarne la giurisdizione, vantando di essere tra le più antiche sedi vescovili di Puglia, di aver avuto santi e insigni pastori, di essere tra le più cospicue città litoranee del barese, e ben organizzata ecclesiasticamente

e il comune di Terlizzi,¹⁶⁸ la stessa Giovinazzo,¹⁶⁹ il comune di S. Marco in Lamis,¹⁷⁰ Ostuni,¹⁷¹ chiedono il ripristino della loro precedente condizione, o almeno la concattedralità.

Vari motivi suggeriscono tuttavia di non prendere in considerazione almeno fino al ritorno alla normalità della situazione, le richieste di queste e delle altre popolazioni.¹⁷² Alcune però si presentano agli stessi esecutori come reali esigenze da soddisfare.¹⁷³

Tali si dimostrano i casi di Matera e Foggia, Campobasso e Cerignola: bramano tutte la concattedralità. Roma però desidera assicurarsi, prima di prenderle in considerazione, sul gradimento della Corte; solo dopo si poteva dar corso alle loro istanze.¹⁷⁴

Per Matera e Foggia il cardinal Caracciolo fa sapere che la Corte gradisce accontentarle, e che si può procedere a unirle rispettivamente ad Acerenza e a Troia. Quanto alle altre due egli attende ancora una risposta dal

Aveva però insufficiente la rendita della mensa vescovile, secondo quanto era stabilito nel Concordato per minimo di congrua ai vescovi. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, f. n.n.

¹⁶⁸ Terlizzi chiede che sia ripristinata, o almeno dichiarata concattedrale con Molfetta.

¹⁶⁹ Uguali diritti di Terlizzi reclama Giovinazzo, ridotta a chiesa collegiata "al servaggio di Molfetta". Vedi L. MARZIANI, *Istoria della città di Giovinazzo*, Bari 1878, p. 140.

¹⁷⁰ Supplica il S. Padre perché la badia venga restituita o almeno creata concattedra con S. Severo. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1820, rubr. 252, f. n.n.

¹⁷¹ L'arcivescovo di Brindisi, a cui è annessa, ne chiede il ripristino. Lo stesso mons. Giustiniani se ne interessa presso il card. Consalvi suggerendo, per accomodamento, che a Ostuni si stabilisca la residenza del vescovo e del seminario. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1819, rubr. 152, art. 5, busta 462, f. n.n.

¹⁷² Con Pio VII sono ripristinate in cattedrali e unite ad altre chiese Matera, Ostuni, Alife. Vedi ASV, FC, *Bolle e brevi apostolici*, vol. 5. Più tardi, sotto il pontificato di Gregorio XVI, sono di nuovo erette le diocesi di Ortona, Nocera dei Pagani e Cotrone; vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1834, f. n.n.

¹⁷³ Tramite il card. Caracciolo il Consalvi fa informare la Corte di Napoli che il papa è determinato di non apportare innovazioni alle disposizioni emanate con la bolla di nuova circoscrizione, a meno che non si riconosca necessaria per gravissime ragioni una diversa misura e non vi sia l'espreso concorso della volontà della Corte di Napoli. Il marchese Tommasi, aderendo a questa linea adduce come motivo che in quelle circostanze non bisogna far rivivere, quando già cominciano a sopirsi, le passioni di quelle popolazioni colpite dalle disposizioni; dichiara anche che non si sarebbe del tutto opposto se la S. Sede lo esige, qualora si presenti la circostanza, nella vacanza di qualche vescovado, o in qualche altra favorevole occasione, di restituire a qualche chiesa che lo possa meritare singolarmente le sue antiche prerogative; vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, Dispacci da Roma, n. 28609 del 4 dicembre 1818 e n. 29462 del 22 dicembre; da Napoli nn. 67, 72, rispettivamente del 24 nov. e dell'8 dic. 1818.

¹⁷⁴ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4: Dispaccio n. 28609, Roma 4 x.bre 1818.

marchese Tommasi.¹⁷⁵

Questa arrivò, positiva, comunicata l'11 dicembre 1818 al Consalvi dal Caracciolo: "interpellato il Marchese Tommasi relativamente alle dimande di erezioni in Chiese Concattedrali che vertono nanzi la S. Congr.ne Concistoriale per la parte di Campobasso, e di Cerignola, il suddetto Sig.r M:se Ministro ha assicurato che la M.tà Sua avrà a buon grado che quelle due Città che fioriscono di popolazione, la quale di giorno in giorno aumenta, siano consolate. È grande la soddisfazione con la quale io riferisco a V.ra Em.za questa Pia disposizione di questo Religioso Sovrano e tanto più perché rende evidente che non per alienazione dal vero ben della Chiesa, ma convenienti riguardi, lo portano nel momento a non aderire alla concessione della Concattedralità reclamata da diverse altre Città, le quali forse nelle loro dimande hanno posto maggiore e men discreta insistenza, che non conveniva".¹⁷⁶

Roma, senza altro indugio, aderendo al gradimento di Sua Maestà, commette allo stesso cardinal Caracciolo, con facoltà di suddelegare, il Processo informativo per l'erezione delle due Chiese a Concattedre, assicurando nel contempo di aver ingiunto alla Congregazione Concistoriale di mettere in corso, senza ritardo, le due istanze.¹⁷⁷

¹⁷⁵ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, Dispaccio n. 72, Napoli 8 x.bre 1818. Per Matera la Corte dimostrò subito "buone disposizioni"; dalla lettera del supplicante di Matera al Consalvi, allegata dal Caracciolo al suo rapporto, pare che la sua soppressione fosse da attribuirsi a una svista. Per Foggia, invece, sorsero delle complicazioni: fu rigettata l'istanza presentata dal suo clero sulla concattedralità; questa sarebbe stata concessa "se si domandava da Sua Santità per via graziosa"; ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4: Dispaccio n. 72, Napoli 8 dicembre 1818; Dispaccio n. 29462, Roma 22 dicembre 1818. Vedi App. doc. 7 e 9. A Foggia, per l'accresciuta importanza amministrativa (era stata fatta dai napoleonidi provincia indipendente dal Molise e sede dell'Intendenza di Capitanata) ed economica, oltre che per l'aumento di popolazione, s'addiceva una sede vescovile; ne erano convinti anche il segretario della Congregazione Concistoriale e il barone Davide Winspeare, regio commissario per l'esecuzione del Concordato. Ma si procrastinò ogni cosa e la richiesta per essere soddisfatta dové attendere il 25 giugno 1855, quando Pio IX, con la bolla *Ex hoc Summi Pontifici*, diede finalmente a Foggia la sede vescovile. Vedi A. LEONETTI, *Biografia del primo vescovo di Foggia, mons. B.M. Frascolla*, Roma 1870, p. 27-28; A. QUACQUARELLI, *Il Concordato del 1818*, cit., p. 252-253.

¹⁷⁶ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, Dispaccio n. 73, Roma, 11 dicembre 1818, in App. doc.

¹⁷⁷ "Posto che come l'E.V. mi assicura col di Lei Dispaccio delli 11 Dicembre n. 93, il Sig M:se Tommasi l'ha assicurata che S.M. avrà a buon grado che le due città di Cerignola e di Campobasso siano consolate con l'onore della Concattedra, la Santità di N. Sig. cui ho fatto relaz.ne di queste disposizioni della M.S., ha ingiunto alla Concistoriale di mettere in corso queste due istanze lo che sarà eseguito senza ritardo. E siccome la S. Sede, prima di procedere a tali erezioni, commette sempre ad un Vescovo il solito Pro-

Esplicata ogni formalità, finalmente anche la Chiesa di Cerignola, decorata col titolo di concattedrale ha l'onore di essere sede vescovile: viene eretta da Pio VII con la bolla *Quamquam per nuperrimam*, il 14 giugno 1819.¹⁷⁸

Conclusione

La Chiesa di Cerignola, come si è visto, rientrava nel vasto fenomeno delle arcipreture e badie *nullius* esistenti nel Regno di Napoli, che si governavano con particolare giurisdizione.

La Santa Sede e la Corte napoletana, nel procedere a strutturare in nuove circoscrizioni vescovili le diocesi del Regno nell'ambito delle trattative per i Concordati del 1741 e del 1818, ritennero necessario valutarne il problema.¹⁷⁹

Si è anche visto però come le due delegazioni, pur trovandosi sostanzialmente d'accordo, continuarono a discutere se conveniva sopprimere la loro giurisdizione incorporandole ai vescovadi nelle cui diocesi si trovavano erette, o ai vescovadi più vicini, nel caso avessero la qualità di proprio e separato territorio; se si dovevano sopprimere solo le prelature *nullius* o anche le numerose abbazie con giurisdizione spirituale cumulativa con i vescovi.¹⁸⁰

Nelle trattative svolte per il Concordato del 1741 tra la Santa Sede e il Re di Napoli, pur convenendo tra loro sulla soppressione di tutte le giurisdizioni spirituali, di fatto determinarono solo di non comprendere in detta abolizione le *nullius* più insigni, sia per la loro antichità, sia per non disgustare i Regolari.¹⁸¹

Quanto al resto, le discussioni, per la stessa complessità della materia e per i troppi interessi in gioco, furono destinate a prolungarsi. Altrettanto

cesso dal quale devono legalmente risultare le dotazioni, gli altri requisiti canonici per la Concattedra, il consenso o il dissenso delle parti interessate per esaminarne poi le ragioni, così, questo Processo per le due Concattedre sud.te sarà commesso da S.S. all'E.V. con facoltà anche di suddelegare". Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, Minuta del dispaccio n. 29462, Roma 22 dicembre 1818.

¹⁷⁸ Cfr. ASV, *FC*, *Bolle e brevi apostolici*, vol. 5, f. 240-250. Il suo originale si trova gelosamente custodito nell'Archivio Capitolare di Cerignola.

¹⁷⁹ ASV, *N. Na*, vol. 477, f. 129v. "Rimane dunque solamente da stabilire l'altro piano dell'unione delle Badie Nullius, che non si è determinato ancora, a cagione che si attendono tuttavia alcune notizie necessarie per venire in cognizione del vero stato delle medesime, ma si farà quanto prima"; vedi anche ASV, *N. Na.*, vol. 474, f. 297-298: "Nota delle Badie Nullius che sono nel Regno di Napoli".

¹⁸⁰ ASV, *N. Na*, vol. 474, f. 4-9, 297 e sg.; vedi anche nota 19 della parte II, p. 59.

¹⁸¹ ASV, *N. Na*, vol. 452, f. 55 e sg.: "XXII Congresso particolare, 22 aprile 1738". Anche ad esse doveva però togliersi la giurisdizione spirituale su quei luoghi che erano lontani dal Monastero e separati con proprio territorio entro i confini di altre diocesi.

vani risultarono poi gli ulteriori tentativi fatti per definire la riduzione delle diocesi e la soppressione dei luoghi *nullius*.

Il tutto non ebbe che una parziale attuazione.¹⁸²

Di conseguenza, la Chiesa di Cerignola poté ancora restare nella sua qualità di arcipretura *nullius* praticamente fino al Concordato del 1818, quando tra Pio VII e Ferdinando I si riuscì a definire una stabile circoscrizione delle diocesi nel Regno di Napoli.

Tuttavia, in deroga a quanto ivi stabilito e per le particolari circostanze che vi concorsero, la Chiesa di Cerignola, sia pure unita *aeque principaliter* a quella di Ascoli, ebbe il singolare privilegio di essere eretta a sede vescovile.

¹⁸² A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 362-364.



Capitolo III

L'EREZIONE DELLA CHIESA DI CERIGNOLA A SEDE VESCOVILE

1. Premessa

Dare uno sguardo, anche se necessariamente rapido, alla storia e al contesto politico sociale e geografico in cui era situata Cerignola, è indispensabile per riuscire a comprendere tutti i fattori che concorsero a determinare un momento così importante e significativo nella vita e nella storia della sua chiesa, e non solo di essa.

La storia di Cerignola per molti secoli si confonde ed è legata a quella della sua provincia, la Capitanata, e di tutta la Puglia.

Alcuni storici locali le hanno attribuito una origine antichissima, ma resta una tesi molto controversa.¹⁸³ Nella lunga disputa fra Goti, Ostrogoti, Bizantini e Longobardi, fu tra le città più travagliate; costretta a causa della sua posizione a contattare direttamente con i vari padroni che si susseguirono, non poté non subirne le conseguenze, come non poté evitare i danni delle invasioni saracene. La città fiorì in epoca normanna, il suo sviluppo continuò sotto gli Svevi, subì numerose devastazioni nel periodo angioino durante le guerre tra la regina Giovanna 1 di Napoli e Luigi d'Ungheria.

L'episodio che ha immortalato alla storia il suo nome è legato però alla battaglia che combatterono nel 1503 i Francesi, capitanati dal duca di Nemours, contro gli Spagnoli condotti da Consalvo da Cordova, detto il Gran Capitano. Questa battaglia svoltasi in una contrada denominata in seguito "Tomba dei Galli", riuscì doppiamente disastrosa per i Francesi che furono definitivamente scacciati dal Regno di Napoli.¹⁸⁴

¹⁸³ L'opinione che voleva Cerignola sorta sull'antico Gerione è sostenuta da T. KIRIATTI, *Memorie storiche di Cerignola*, Napoli 1785; essa fu condivisa da altri scrittori di storia locale, ma continua a suscitare molti dubbi per le troppe ragioni contrarie. Vedi *Cerignola antica : atti del I Convegno di studi storici ed archeologici della Daunia sud*, cit., p. 1-5.

¹⁸⁴ A un chilometro circa di distanza da Cerignola vi è ancora la chiesetta della Madonna delle Grazie che ricorda la battaglia. In essa Consalvo da Cordova, il generale vittorioso, volle che venisse sepolto il corpo del duca di Nemours, il soccombente comandante dei francesi. Vedi F. CIRILLO, *Cenno storico della città di Cerignola*, Cerignola 1914, p. 18-19.

Pagina accanto: Rapace in pietra – elemento terminale di una delle cupole della Chiesa Madre – recante scolpita sul dorso una figura umana, forse il "Buon pastore" (foto archivio CRSEC)

Per il resto la storia di Cerignola è quella comune a tutta la feudalità meridionale: infeudata sotto varie signorie e passata in proprietà della Real Corte, fu poi da questa venduta e rivenduta. Nel corso del XIII secolo attraversò un periodo di grave crisi economica, indice anche la diminuita popolazione che scese a un terzo. Si riprese nel secolo successivo fino a diventare un fiorente centro agricolo: crebbe infatti la popolazione, e con essa la necessità di altro suolo da coltivare. Il territorio comunale, vastissimo, è attraversato in ogni senso da strade, che divergono dal centro abitato dando luogo a una raggiera di vie che è forse la più ampia della regione.¹⁸⁵

Località in buona posizione, Cerignola – quasi al centro tra i fiumi Carapelle e Ofanto – permetteva di controllare una fascia abbastanza estesa di territorio, dalle pendici dell'Appennino dauno alla costa adriatica; ma proprio questa sua posizione strategica le riusciva fatale perché dominava le vie di comunicazione tra l'interno e la costa; in particolare si andò maggiormente accentuando questa sua caratteristica dalla fine del XIII secolo: il graduale ma costante mutamento delle vie commerciali, il prevalere della funzione portuale di Barletta, fecero di Cerignola un punto cruciale per le vie di traffico che dall'interno vi si dirigevano.

Ma tra i fattori di sviluppo di questo centro vi è certamente l'estensione del suo territorio, fattore questo dal quale dipende la vita commerciale e agricola e quindi lo sviluppo, l'importanza economica, la floridezza di tutte le popolazioni. Altrettanta importanza va posta nel sottolineare la sua rete stradale. Cerignola come nodo stradale viene a fare da cerniera fra tre province; le vie che vi fanno capo la uniscono e la mettono in rapporto commerciale ai centri più importanti della Capitanata, della Terra di Bari e di Potenza. La sua favorevole posizione naturale ne fa il capolinea obbligato delle vie di comunicazione con l'interno, con i centri situati verso l'Appennino.

Per descrivere poi la situazione nel momento della richiesta di erezione a diocesi, niente vale meglio di riportare quanto è nel rapporto inviato in occasione del Processo informativo dal sindaco stesso di Cerignola: le sue "vaste ed immense pianure ... parte sottoposte all'aratro e parte destinate a pascolo d'ogni sorta di armenti, formano le sue deliziose campagne, somministrano agli abitanti tutti i mezzi dell'industria, e del commercio, e rendono ricchi i proprietari, commodi ed agiati tutti gli altri cittadini. Il dirle solo che il Comune paga al Governo il contributo fondiario di cir-

¹⁸⁵ L'agro di Cerignola occupa il quinto posto – dopo Roma, Tempio Pausania, Ravenna e Noto – nella estensione dei singoli tenimenti delle città d'Italia. Vedi F. CIRILLO, *Cenno storico*, cit., p. 28.

ca annui docati 70.000, basta a dimostrarle la veracità delle mie posizioni. La Città è bella, e ridente, ampie sono le strade, e quasi tutte selciate, per la di cui costruzione impiego in ogni anno circa docati 2.000, parte delle sue doviziose rendite territoriali ammontanti a circa docati 7.000. Le case, e gli Edifici, costruiti tutti di Fabbriche dispendiose, hanno una perfetta semetria, e livello, unico scopo della più Vigilante Polizia Municipale ...

Il Paese doviziosamente abbonda di oggetti di prima necessità, e di lusso; i suoi Magazzini immensi di frumento, di legumi e di altri oggetti Cereali somministrano al Regno, ed alle Nazioni Estere grandi mezzi di sussistenza, attesa particolarmente la vicinanza dei mari: e squisitissimi latticini, carni d'ogni sorte d'animali domestici, e selvaggi, vini, frutta, e verdure rendono Cirignola la più invidiabile Città della Daunia.

Un'Amministrazione Comunale, composta da un Sindaco, da due Eletti, da trenta Decurioni tutti nominati dal Re, come appartenenti ad un Comune di prima classe, il di cui stato discusso è ben anche dal Re medesimo approvato, veglia al suo benessere, e conservazione.

Un Giudice Regio, un Giudice Supplente, ed un Giudice Conciliatore armati di patrio zelo imparzialmente sostengono la bilancia.

Una compagnia di 200 Militi tra i più ricchi proprietari della città scelti tutti insigniti della Real Divisa, e retta da un capitano comandante, e da due Tenenti Magnati del Paese, mantiene il buon ordine, e la tranquillità di tutto il Comune, e suo circondario.

Una ricevitoria Demaniale, un'officina centrale di Registro, ed un'altra di Dazi Indiretti, non meno che una Direzione Centrale di Posta, e di Regi Procacci, stabilmente fissati nel Comune fin dalla primitiva organizzazione di questi Reami di Pubblica Amministrazione, hanno risparmiato mai sempre al Comune le pene della dipendenza da altre Officine.

Finalmente un ordine di Estraricchi Magnati e possessori tutti agiati in Magnifici, e sontuosi palazzi, forniti tutti di cocchi, e vetture voluttuose, formano il decoro, e lo splendore di Cerignola; circostanze tutte che fan figurarla come la prima città della Daunia anche adorna di molti dotti, e professori.¹⁸⁶

La storia di questa città, inserita nel contesto delle vicende succedutesi in quella parte del meridione per le mutevoli condizioni politiche, meglio acclara la sua situazione al momento in cui Pio VII prese "in matura considerazione le suppliche umiliate dal Comune di Cerignola non che dal Capitolo e Clero di detta Terra ... affinché quella chiesa Collegiata fosse

¹⁸⁶ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 388-389. Il testo completo è nell'App. doc., III, 8.

eretta in Cattedrale”.¹⁸⁷

Cerignola con il suo territorio occupava la parte sud della Capitanata, provincia che da sola costituiva gran parte del Tavoliere di Puglia.¹⁸⁸

La Capitanata, Apulia Daunia, ovvero Puglia piana, “provincia assai giovevole alle altre del Regno, ma in quanto a sé è la più inutile che vi sia, perché è malissimo abitata, di non buona aria, priva di alberi e di legna, poverissima di acque ...”¹⁸⁹ era – tra i “reali domini di qua dal faro” – una delle quindici province che costituivano le circoscrizioni amministrative del Regno delle Due Sicilie nella restaurata monarchia borbone dopo l’ultima occupazione francese; come individualità geopolitica essa risale ai Bizantini, che staccata la classica Daunia dal resto della regione, ne fecero la “provincia del Catapano”.¹⁹⁰

I confini della Capitanata, e più in particolare quelli del Tavoliere, restarono approssimativi e volubili secondo la ragione dei tempi, non costituirono mai qualcosa di più che una suddivisione territoriale dello Stato fin quando nel 1447 Alfonso I non la dotò di quel complesso e autorevole organo dell’amministrazione centrale che, dalla seconda metà del secolo xv ai primi anni del xix, fu il nuovo e verace stato nello stato: la “Regia dohana menae pecudum”; questa infatti oltre a far assurgere Foggia a capitale economica del Regno, col suo Tribunale estendeva la propria competenza su tutte le province continentali, esclusa Napoli.¹⁹¹

¹⁸⁷ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 384.

¹⁸⁸ Il Tavoliere con espressione assai significativa veniva indicato come “il granaio dello Stato”.

¹⁸⁹ Vedi C. PORZIO, *Relazione del Regno di Napoli e gli altri scritti* / a cura di E. Pontieri, Napoli 1958. C’è chi prende a mutuo questo giudizio così severo scritto quattro secoli fa e pur non condividendolo del tutto, lo ritiene fra quanti ne scrissero “quello che condensando una biblioteca in una frase, rilevò drasticamente l’antilogia della “fortunata terra di Puglia”: è M. SIMONE, *La Capitanata eretta a provincia dello Stato italiano*, Foggia 1963, p. VIII.

¹⁹⁰ Vedi F. CARABELLESE, *L’Apulia e il suo Comune nell’alto Medio evo*, Bari 1905, cap. XIV. Col nome “Daunia” persisté quello di “Capitanata”. Tale denominazione avrebbe avuto la sua origine dalla medievale istituzione del Catapano. Questi infatti era considerato nella gerarchia bizantina la massima autorità militare e civile, espressione diretta della potestà imperiale. Il nome Daunia deriva dall’antica popolazione italica dei Dauni, stanziatisi nell’attuale provincia di Foggia.

¹⁹¹ La Dogana delle Pecore di Foggia curò la gestione del demanio armentizio del Tavoliere di Puglia e regolò, in via esclusiva, le sorti della transumanza nel Regno di Napoli. Questa consisteva nella consuetudine di menare le greggi da una regione priva di pascoli invernali a una che ne era fornita, cioè il Tavoliere, nelle cui terre si pagava un pedaggio in cambio di un transito sicuro, di erbaggi sufficienti, difesa contro i soprusi a mezzo di un foro particolare. In tal modo si creò uno dei più fruttuosi cespiti dell’erario napoletano. Il complesso di terreni destinati a soddisfare le necessità dell’industria armentizia

Per la stessa ragione però c'è chi sostiene che alla grande storia il Tavoliere sembra non aver partecipato o che esso fu per lunghi secoli semplice realtà di fatto, quale compartimento statale, ma non anche di diritto, perché appartenuto non ai nativi, ma alle pecore "piantatevi" d'autorità.¹⁹²

L'istituto della Dogana divenne in breve lo strumento finanziario più poderoso del Regno, e la sua attività come istituto fiscale e giurisdizionale ebbe profonde ripercussioni nel settore economico e sociale. Pur tuttavia la grande macchina burocratica economica e finanziaria che funzionò intorno alla Dogana ebbe mutevoli sorti, tanto da suscitare nel Settecento le polemiche di quella schiera di economisti, di agronomi, di giuristi che prepararono lo smantellamento dell'edificio del Tavoliere. La polemica, mentre i problemi si accumulavano, durò più di un secolo durante il quale si notò un gran fermento di idee, di voti, di speranze, troppe delle quali andate poi deluse. Nel clima illuministico e riformatore che caratterizzò il secolo XVIII il problema diventò scottante, ma gli stessi mali continuarono ad essere denunciati con forza. Finalmente, i voti e gli auspici che in questo secolo di studi e di polemiche i Borboni non riuscirono a realizzare, solo parzialmente si compirono con Giuseppe Bonaparte che, il 21 maggio 1806, emanò la legge di censuazione del Tavoliere, che introducendo la figura giuridica dell'enfiteusi al posto dell'affitto annuale o pluriennale, sovvertì il regime del Tavoliere.

Un altro momento importante si ebbe con l'abolizione della feudalità seguita con la legge del 2 agosto 1806. Mentre amministrativamente signi-

del regno, costituiva il Tavoliere di Puglia fiscale, diverso da quello geografico, ed ebbe una notevole consistenza territoriale (variò dai 12 ai 18 mila carri) ed era diviso in locazioni e queste in portate. Il territorio di Cerignola ne comprendeva diverse (tra le più note: Quarto delle Vigne, S. Giovanni in Fonte, S. Giovanni di Cerignola, Tressanti, Vallecannella), mentre il rimanente era dedicato alla semina dalla pubblica annona per la coltura cerealicola. Vedi R. COLAPIETRA, *La Dogana di Foggia*, Bari-Santo Spirito 1972: affronta la storia di questo problema economico dalle origini all'Unità d'Italia, passando in rassegna tutti i contributi del pensiero economico meridionale sul problema.

¹⁹² Vedi F. GALIANI, *La moneta* / a cura di F. Nicolini, Bari 1915, nota XXXIII e p. 414. In questa stessa opera, scritta alla metà del Settecento, l'autore con lucidità tagliente sintetizza la sua diagnosi sul Tavoliere, in un brano divenuto famoso: "Io conto tra le molte cause di danno il sistema della Dogana di Foggia: sistema che al volgo sembra sacro e prezioso perché rende 400 mila ducati al Re; al saggio sembra assurdo appunto perché vede raccogliersi solo 400 mila ducati da un'estensione di suolo che ne potrebbe dare due milioni; abitarsi da centomila persone una provincia che ne potrebbe alimentare e far ricche e felici trecento mila; preferirsi le terre incolte alle colte, l'alimento delle bestie a quello dell'uomo, la vita errante alla fissa; le pagliaie alle case; le ingiurie delle stagioni al coperto delle stalle, e tenersi infine un genere d'industria campestre che non ha esempio di altro somigliante nella culta Europa, ne ha solo nella deserta Africa e nella barbara Tartaria".

ficativa fu quella dell'8 agosto 1806, e per la nostra provincia quella del 27 settembre che stabilì la scissione dal contado del Molise e la creazione al posto di Lucera rispettivamente di Campobasso e Foggia.

Lo sviluppo di Cerignola fu per un verso favorito e per l'altro ostacolato dalle greggi abruzzesi e molisane transumanti in Puglia. Se poté avvantaggiarsi perché qui confluivano i tratturi regi, è pur vero che il morso delle greggi transumanti ostacolò la trasformazione agraria del suo territorio.

Certo, tutti questi fattori contribuirono alla formazione della struttura sociale ed economica della città di Cerignola; a noi qui è bastato segnalare gli elementi che già a una prima lettura potessero offrire spunti sufficienti per comprendere la validità delle istanze e delle suppliche presentate da questa città e della considerazione che meritavano da parte della Corte di Napoli e più ancora della Santa Sede.

2. Il Processo informativo

La Santa Sede nel commettere al cardinale Caracciolo il Processo informativo, in conformità alla normativa procedurale seguita dalla Congregazione Concistoriale prima di elevare a sede vescovile una Chiesa, aveva già convenuto, unitamente alla Corte di Napoli, di accondiscendere alle ripetute istanze¹⁹³ rivolte dai rappresentanti della Chiesa e della città di Cerignola.¹⁹⁴

Tuttavia mentre la Santa Sede mostra di avere misurato il proprio consenso tenendo in speciale considerazione i requisiti canonici avanzati da questa Chiesa nelle proprie suppliche, la Corte di Napoli, per quel che le compete, invece, dimostra col proprio avallo di aver voluto dare ulteriore significativa consistenza a quei caratteri che, correlati agli scopi politici generali da essa perseguiti, dal lato amministrativo lasciano meglio configurare la struttura organizzativa dello Stato.¹⁹⁵

Per parte della Corte il marchese Tommasi, interpellato altre volte dal

¹⁹³ ASCC, bolla *Quamquam per superrimam*, doc. n.n.; vedi App. doc., III, 1.

¹⁹⁴ ASV, *N. Na*, vol. 5, fasc. 4, int. 1, n. 38; int. 2, n. 38/12; int. 3, n. 43/12: dal tenore dei documenti sembra che essi siano stati inviati prima che fosse stata emanata il 27 giugno 1818 la bolla *De utiliori* sulla nuova circoscrizione delle diocesi per la parte continentale del Regno di Napoli. Forse in considerazione di quanto ivi esposto e per le successive pressanti istanze presentate dai rappresentanti della Chiesa di Cerignola, sul finire dell'anno Roma avanza formale richiesta per conoscere il parere della Corte di Napoli. Vedi ASV, *S.S. Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4.

¹⁹⁵ Si vedano a tale proposito le pagine dedicate nel capitolo precedente ai motivi ispiratori seguiti dal governo di Napoli nelle trattative sul riordinamento delle diocesi, per il Concordato del 1818: vedi p. 77-78.

delegato apostolico, il cardinale Caracciolo, non si è mostrato per nulla propenso ad aderire alle “dimande delle Popolazioni diverse, che reclamano di ricuperare la Sede Vescovile fra di loro come Concattedrale alla Chiesa alla quale furono riunite in virtù dell’ultima Bolla di Circostrizione”; per motivo egli adduce che in quel momento sarebbe bastato un solo esempio per far rivivere in tutti “le passioni che cominciano a sopirsi”, e che aderendovi “si sarebbe rovesciato nuovamente l’ordine di cose che comincia a ben stabilirsi” con l’intesa però che se si fosse presentata “la circostanza ... a qualche chiesa che lo possa meritare singolarmente non vi si negherà; ma che nell’attuale momento crede utilissimo di levar tutti di speranza, all’oggetto che ognuno si sottoponga finalmente al suo destino, e vi si conformi”.¹⁹⁶

Per parte sua Roma, esprimendo il proprio compiacimento per la linea adottata dal ministro napoletano, ne rimarca anche la disponibilità che la Corte ha in appresso di consolare almeno quelle città che possano meritarglielo e che abbiano in loro favore delle ragioni non disprezzabili per ottenere almeno la concattedralità; grazia che per parte sua sarebbe ben disposto ad accordare loro.¹⁹⁷

A quest’epoca Cerignola mediante i rappresentanti del clero e delle autorità civili ha già avanzato ripetute istanze a che vengano prese nella dovuta considerazione le suppliche da lei presentate.¹⁹⁸

Infatti “sin da che surse ... un nuovo ordine degli affari Ecclesiastici in forza dell’ultimo Concordato de’ 16 febbraio di quest’anno”, e in modo ancora più pressante dopo che il 3 aprile erano state inviate le lettere circolari a tutte le diocesi per richiedere precise informazioni prima di procedere alla ristrutturazione delle sedi vescovili realizzato con la bolla *De utiliori* del 27 giugno seguente, il canonico don Patrizio Caggiano, procuratore del Capitolo di Cerignola, facendosi interprete anche dell’intera popolazione, nella riunione capitolare del 29 agosto del 1818 concepisce “le giuste e lodevoli speranze di veder eretta la propria Chiesa alla qualità di concattedrale con una chiesa vescovile viciniore se non potrà essere conservata nella prelatura nullius”. Egli quasi a voler fugare ogni altra considerazione, subito ag-

¹⁹⁶ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, disp. n. 67, Napoli 24 nov. 1818. Vedi App. doc., II, 5.

¹⁹⁷ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, minuta di disp. n. 28609, Roma 4 dic. 1818.

¹⁹⁸ In ASV, *N. Na*, vol. 5, fasc. 4, int. 1, n. 38; int. 2, n. 38/12; int. 3, n. 43/12, si trovano due “Suppliche” e una “Memoria” da Cerignola presentate al cardinale Caracciolo e tramite lui alla Santa Sede. Esse sono da ritenersi certamente anteriori al 4 dic. 1818, data del dispaccio n. 28609 in cui per la prima volta la Santa Sede al delegato in Napoli, richiede esplicite informazioni sulla disponibilità della Corte napoletana in ordine alla città di Cerignola. Vedi App. doc., II, 1-2.

giunge che “disegno sì nobile non surse da idea d’ambizione, o vana gloria, ma bensì dall’impegno di procurare ai fedeli di questa città e del suo vastissimo circondario, di circa 40 miglia, contenente più di 17 mila anime, dei comodi per il loro vantaggio spirituale, poiché a qualunque Chiesa vescovile viciniore sarebbe rimasta aggregata, gli ostacoli di una lontananza non minore di 18 miglia, le difficili ruinoso strade, le perigliose fiumare frapposte avrebbero paralizzato tutto ciò che può interessare la salute spirituale delle anime”.¹⁹⁹

La Chiesa di Cerignola pertanto è ben determinata a fare gli opportuni passi e a presentare umili suppliche alla Santa Sede e alla Corte di Napoli per ottenere l’elevazione della propria Chiesa a concattedrale. A tal fine il clero e le autorità civili, di comune accordo avevano deputato loro rappresentanti a Roma e a Napoli. Per riuscire in questa intrapresa e perché “la giusta e lodevole speranza” da essi concepita potesse tramutarsi in consolante realtà il capitolo tradusse in fatto giuridicamente rilevante le considerazioni scaturite in quell’assemblea e unanimemente deliberate. La sera stessa i suoi due procuratori, i canonici don Domenico Conte e don Patrizio Caggiani, autorizzati in forza della conclusione capitolare a costituirsi “avanti a un pubblico, e regio notaro”, stipularono il cosiddetto “Istrumento di promessa”.²⁰⁰

Il documento stilato dal notaio Aniceto Specchio, residente in quello stesso Comune, venne concepito dai canonici, che si vollero così premunire contro eventuali obiezioni, in termini adeguati a quanto il dettato stesso del Concordato riteneva necessario a riguardo.²⁰¹

Il Capitolo si rese subito consapevole che occorreva provvedere innanzitutto alla dotazione della Mensa e del Seminario, la cui costituzione era prevista ed espressamente stabilita nel Concordato; d’altra parte in considerazione del “positivo bisogno ... di avere un collegio, o Seminario per la santa ed erudita educazione della gioventù, che oggi con molto dispendio delle famiglie siano sostenuti nei lontani Collegi e Seminari di Napoli, Nola, Lucera, Molfetta, Conversano, Melfi, Ascoli e altrove”,²⁰² unanimemente delibera che “dalle doviziose rendite capitolari ritraibili dai suoi

¹⁹⁹ Questo documento riveste una importanza particolare perché è il primo datato tra i tanti che contengono tale richiesta e che pure sono collocabili in tempi anteriori; esso è consultabile in ASV, ACC, 1819, pars I, f. 411v-412. Vedi App. doc., III, 5.

²⁰⁰ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 410-413v.

²⁰¹ Vedi A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., art. III, p. 261; art. V, p. 622-623.

²⁰² ASV, N. Na, vol. 5, fasc. 4, int. 3, n. 43/12: Petizione del Capitolo, Decurionato e Cittadini di Cerignola al Santo Padre. Nella conclusione capitolare si faceva notare che essi erano “già più di 60”.

predi sì urbani che rustici siano assegnati e prelevati annui ducati 800".²⁰³

In adempimento esatto di quanto stabilito nella delibera capitolare, i due procuratori del Capitolo nell'"Istrumento di promessa" dichiarano di volersi obbligare a costituire stabilmente una dote per il Seminario "che può essere eretto in questa nostra detta Comune nella sperata dichiarazione di Concattedrale di questa nostra Chiesa, ad una Chiesa Vescovile viciniora, ed una rendita fissa e certa pel vescovo che alla medesima nostra chiesa dovrà presiedere";²⁰⁴ parimenti si assegnava "in perpetuo al vescovo pro tempore ... un comodo e decente locale atto all'abitazione del medesimo ... da prendersi da uno dei Palazzi del prelodato Rev.mo Capitolo".²⁰⁵ I due capitolari non trascurarono però di precisare che detta somma è "da cominciarsi a prestare ... a favore della Mensa dal giorno che il vescovo prenderà possesso di questa Chiesa colla qualità di Concattedrale" e per il Seminario "dal giorno in cui sarà aperto".

Non minore determinazione però si riscontra nelle due clausole conclusive fatte introdurre nell'"istrumento" dai due procuratori: "le promesse fatte debbono considerarsi come non avvenute né stipolate quante volte la grazia suddetta di Concattedrale, e dell'istituzione del Seminario non sarà concessa", e che ogni altra promessa precedente restava revocata.²⁰⁶

Anche dal Comune di Cerignola, tramite il proprio rappresentante, furono compiuti i necessari passi presso la Corte del Re.²⁰⁷ Esso intanto aveva destinato di assegnare come locale per il Seminario il soppresso convento dei domenicani²⁰⁸ e si stava adoperando affinché la rendita di centocinquanta ducati del Monte Kiriatti disposta dal testatore a incremento dell'istruzione a Cerignola, passasse in dote al Seminario. Questa tuttavia appare ancora insufficiente, e volendo ulteriormente aumentarla di altri due-

²⁰³ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 412.

²⁰⁴ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 410-410v.

²⁰⁵ ASV, ACC, 1819, pars. 1, f. 410v. I canonici si dicevano "pronti a cedergli quello che sarà per iscegliere come più comodo o vicino alla Cattedrale".

²⁰⁶ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 410v-411.

²⁰⁷ Con delibera 16 maggio 1818 il Comune presieduto dal sindaco Giuseppe Tortora nomina una Commissione composta da un suo rappresentante e da un canonico per parte del capitolo con l'incarico di interessare i competenti uffici ecclesiastici e civili a Roma e a Napoli per realizzare i desideri di tutta la città. Vedi CERIGNOLA, AC, Libro delle Delibere, 1818.

²⁰⁸ Sulla retrocessione dei locali del convento (dopo la sua chiusura passato in proprietà del Comune) da uso civile a destinazione per il Seminario, il ministro degli Interni, nell'udienza accordata al deputato del Comune di Cerignola, l'avvocato Felice Specchio e al can. De Santis per parte del Capitolo, aveva dato formale assicurazione sull'approvazione governativa. Vedi ASV, ACC, 1819, pars. 1, f. 416-416v.

cento ducati, il Comune con atto decurionale del 12 ottobre 1818 si ingegnava di ricavarli mediante vari espedienti amministrativi. Per questi affari però necessitava del tempo prima di poterli vedere risolti dalle prevedibili lungaggini burocratiche.

Il tempo però era prezioso e ogni ritardo comportava il rischio che “l’interessante oggetto della bramata Concattedralità dovrebbe rimaner sospeso fino a che saranno interposte le approvazioni sovrane sull’uno o l’altro progetto del Decurionato. Quindi affinché una tale remora sia rimossa han proposto al Capitolo di deliberare quegli espedienti che saranno creduti valevoli e conducenti”.²⁰⁹

Infatti il primo dicembre di quell’anno si riuniva in assemblea straordinaria il Capitolo della Collegiata di San Pietro in Cerignola e su proposta dei suoi procuratori, i canonici Caggiano e Conte, delibera e autorizza i medesimi “a continuare a sostenere nelle vie più regolari e conducenti la domandata Concattedralità di questa Chiesa ed all’effetto erogare tutte quelle spese necessarie e utili stimate dalla loro sperimentata prudenza conducenti all’uopo, mantenere in Napoli l’inviato deputato Reverendo Canonico Don Giuseppe De Sanctis a spese del Capitolo, a fare tutt’altro che loro sembrerà espediente alla buona riuscita dell’affare”.²¹⁰

In effetti se l’opera dei deputati inviati a Roma e a Napoli si dimostrò laboriosa, paziente, estremamente delicata per le numerose difficoltà non facili a superarsi, non liete furono le spese che il Capitolo dovette sostenere: esso si vide addirittura costretto a contrarre dei debiti considerevoli per ottenere in prestito quanto gli necessitava per perorare la propria causa e per facilitarne il buon esito.²¹¹

²⁰⁹ ASV, ACC, 1819, pars. 1, f. 416-416v.

²¹⁰ ASCC, *Libro delle conclusioni capitolari 1818*.

²¹¹ In ACVC, fascicolo “Vertenza Capitolo-Vescovo Javarone: Nella causa Ceriniolen erogationis reddituum”, Sommario p. 44, n. 24 ho rintracciato la delibera capitolare in cui sono riportati “i conti di tutti gli esiti, e spese occorse tanto per la conseguita Cattedra di questa nostra Chiesa, che per la sua erezione e possesso ... di Monsignor Nappi”. Da essa risulta che gli “esiti portati pel mantenimento del Deputato Signor Can. Giuseppe De Sanctis tanto in Napoli che in Roma per lo spazio e mesi sei, circa vetture, spedizione di Bolle Pontificie, varie regalie oneste di corrispondenze, latticini e riconoscenze al detto Deputato, ascendono a ducati 4.641 e grana 49”. Se si considera che il reddito dichiarato dal Capitolo era di 7.000 ducati si capisce facilmente l’entità considerevole di quelle spese; anzi probabilmente proprio la sua rilevanza, accumulata ad altri fattori, condusse a tale esasperazione alcuni canonici tra i più rappresentativi del Capitolo, da denunciare il De Sanctis, per altri versi non certo virtuoso, di essersi approfittato e di aver compiuto frodi a loro danno. Il De Santis presumibilmente aveva saputo sfruttare le conoscenze e coltivare le amicizie fatte in occasione del suo incarico di deputato del Capitolo presso la Corte di Napoli e le Congregazioni romane. I confratelli si lasciarono andare forse

Qualche indizio tuttavia mostra come l'onere che il Capitolo volontariamente si era accollato nell'intraprendere un simile affare cominci a risultare proficuo se la Santa Sede, prima di determinarsi ad avanzare formale richiesta per conoscere il parere della Corte napoletana sull'istanza di concattedralità avanzata dalla Chiesa di Cerignola, mostrando di essere ben disposta verso di lei, sembra le abbia fatto pervenire il proprio parere perché ovviasse alle difficoltà che avrebbero potuto ostacolare la realizzazione di quel suo progetto. Nel momento in cui i fondi designati dal Decurionato, per le lungaggini burocratiche e per difficoltà insite all'affare medesimo, non facilmente potevano essere destinati e invertiti a costituire la dote richiesta per la fondazione e l'istituzione del Seminario così come prevedeva l'art. v del Concordato, il Capitolo, riunito in assemblea il 21 ottobre del 1818, accoglie quanto gli vien suggerito da Roma. Infatti i procuratori, informati che "per ottenersi dal regnante Sommo Pontefice Pio VII la Bolla di grazia per l'elevazione di questa Chiesa alla qualità di Concattedrale, giusti gli avvisi ufficiali pervenuti da Roma, manifestati al Deputato del Capitolo ... dal Cardinal Caracciolo Delegato Apostolico residente in Napoli"²¹² propongono che sia lo stesso Capitolo a provvedervi. Questi delibera unanimemente per il supplemento di dotazione, ma pone tuttavia precise riserve:²¹³ che cesserà dal somministrarlo in tutto o in parte "a proporzione che il Seminario venga ad acquistare delle rendite per titolo di legati, donazioni, e successioni, che possono essergli deferite da pie disposizioni"; che oltre la suddetta promessa non dovrà accollarsi altre spese "di qualunque natura" per il Seminario; che a parità di meriti i maestri del Seminario dovranno essere scelti tra idonei soggetti del Capitolo, anziché preferire i forestieri; si riserva inoltre due posti gratuiti per quei giovani nativi di Cerignola che crederà meritevoli per morale e per talenti; conferma infine la retrocessione di tutta la somma costituente la dote per il Seminario nel caso in cui questo avesse cessato di esistere.²¹⁴

eccessivamente nei riguardi di uno che insieme a tanti difetti si mostrò anche dotato di grande senso pratico e di intraprendenza non comune. Vedi ASV, *N. Na*, vol. 5, fasc. 6: 15 marzo 1820, Denuncia del Capitolo contro il canonico De Santis.

²¹² ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 415v.

²¹³ Essi partono dal presupposto che il supplemento di dotazione verrà da loro versato annualmente a favore del Seminario "sintantocché non venga superiormente approvato uno dei due progetti fatto da questo Decurionato" ... e che "saranno per sempre somministrati dallo stesso Capitolo in luogo del detto supplemento, qualora né l'uno né l'altro progetto venga approvato". Vedi ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 414-414v. Vedi App. doc., III, 6.

²¹⁴ ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 414-418. In questi termini si esprime la delibera capitolare che, registrata il 26 ottobre, dai procuratori è inserita integralmente nel nuovo atto pubblico rogato dallo stesso notaio Aniceto Specchio il 28 seguente e comunemente indi-

La Santa Sede ora pare sufficientemente soddisfatta degli impegni presi dalla Chiesa di Cerignola tanto che il 4 dicembre 1818, unitamente alle richieste in tal senso avanzate anche da Foggia e da Campobasso, interessa il Delegato apostolico presso la Corte di Napoli affinché si procuri il parere del governo in ordine a queste città, le quali tutte “bramano ... l'onore della Concattedralità”.²¹⁵

La Santa Sede fa notare che per Foggia era stata interessata dallo stesso Governo, e si “sospese di effettuare la cosa per dar luogo al Capitolo di Troia di esporre le ragioni che ha per opporvisi ... quanto alle altre due si raccoglie da vari indizi che vi concorra il compiacimento del Governo medesimo”.²¹⁶ Roma, come in precedenza aveva assicurato che le preoccupazioni della Corte erano anche da lei condivise e aveva apprezzato la disponibilità della stessa a ben considerare particolari casi che si sarebbero potuti verificare per l'avvenire, ora sembra voler far risaltare che anche nella presente circostanza ha voluto misurare la propria posizione su quella di Napoli. Essa precisa infatti come la peculiarità di questi casi non avrebbe potuto costituire esempio da eccitare le pretese di altre popolazioni, le quali pur avanzando la stessa richiesta non furono soddisfatte.²¹⁷

La Santa Sede tuttavia tiene anche a precisare come il proprio atteggiamento scaturiva dalla diversità delle situazioni. In effetti, essa pone in evidenza il fatto che tanto Cerignola che Campobasso e Foggia non erano rientrate come tante altre nelle recenti disposizioni di soppressione ordinate dalla bolla *De utiliori* del 27 giugno, poiché non erano mai state in precedenza sedi vescovili.

cato come “Istrumento di sopraddotazione”. Vedi App. doc., II, 6.

²¹⁵ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, minuta del disp. n. 28609. In essa si parla anche di Matera, la quale già sede arcivescovile doveva essere unita ad Acerenza e sulla quale vi era già stata una intesa. Vedi App. doc., II, 6.

²¹⁶ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, minuta del disp. n. 28609. Per Cerignola tra i “vari indizi” raccolti sul gradimento di Napoli ho ritrovato un paragrafo di lettera del cardinale Caracciolo inviato a Roma il 18 agosto 1818: “Il Re non trova difficoltà che Cerignola sia eretta in Concattedrale con Ascoli. Le compiego un foglio acciò abbia la bontà di considerarlo e dirmi se quanto resta ivi espresso basti per ottenere la grazia della Concattedralità oppure si ricerchi qualche altra cosa. Per Cerignola non potrà esservi opposizione per parte di alcuno”. Vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 10.

²¹⁷ Roma infatti così motiva la propria posizione: “Accordandosi loro la grazia richiesta potrebbe non essere questo un esempio da eccitare le popolazioni delle quali ho parlato di sopra a pretenderla ancor esse, poiché le suddette tre città non essendo di quelle che hanno avuto un tempo la Cattedra Vescovile, e che poi è stata soppressa, nulla hanno in comune colle disposizioni date per mezzo della Bolla di nuova Circostrizione di codeste Diocesi”. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, minuta del disp. n. 28609 del 4 dicembre 1818.

Da Napoli la risposta non tarda molto: il delegato apostolico la comunica al Consalvi qualche giorno dopo, col dispaccio dell'11 dicembre:²¹⁸ interpellato il marchese Tommasi questi "assicura che la Maestà Sua avrà a buon grado che quelle due città che fioriscono di popolazione, la quale di giorno in giorno aumenta, siano consolate"; nel manifestare poi la sua soddisfazione nel riferire tale disposizione regia al Caracciolo nota che in esse si "rende evidente che non per alienazione dal vero ben della Chiesa, ma convenienti riguardi" non le permettono di aderire ai reclami delle altre città "le quali forse nelle loro dimande hanno posto maggiore e men discreta insistenza, che non conveniva".²¹⁹

Tali rilievi rendono ancora più benemerita l'opera svolta dai rappresentanti della Chiesa di Cerignola presso la Corte di Napoli e presso la Santa Sede. Le richieste da essi avanzate non caddero nel vuoto insieme alle altre, ma – al di là di ogni soggettiva considerazione – è pensabile che venissero formulate e presentate con sensibilità e precisione; si preferisce battere con massima discrezione e avvedutezza quelle vie ritenute le più opportune e proficue; si procedette non solo con la consapevolezza del ruolo da giocare, ma soprattutto del risultato da raggiungere.

Il papa, conosciuto il gradimento della Corte napoletana, senza altro indugio dà disposizioni alla Congregazione Concistoriale di mettere in corso l'istanza della Chiesa di Cerignola, nella certezza che tutto "sarà eseguito senza ritardo". Tra le formalità da esplicitare nel procedere all'erezione di nuove sedi vescovili, si era solito commettere a un vescovo il processo dal quale dovevano "legalmente risultare le dotazioni, e gli altri Requisiti canonici per la Concattedra, ed il consenso o il dissenso delle parti interessate per esaminarne poi le ragioni".²²⁰ Pertanto il Consalvi nel comunicare al Caracciolo quanto si andava predisponendo dalla Santa Sede per l'elevazione di quelle Chiese a diocesi, faceva anche presente che il papa riteneva di affidare a lui tale compito, munendolo altresì della facoltà di suddelegare.

All'inizio del nuovo anno, il 4 gennaio 1819, la Congregazione Concistoriale dedica la prima seduta plenaria dei cardinali a prendere in esame

²¹⁸ Già col dispaccio dell'8 dicembre il Caracciolo aveva comunicato il gradimento della Corte per le città di Matera e Foggia. Per quest'ultima anzi il delegato ricorda di aver riferito fin dal 10 novembre al segretario della Concistoriale "il sentimento di questa Corte la quale persiste nel desiderio che quella popolata città venga consolata". Quanto a Cerignola e all'altra, mancando l'occasione di interpellare il marchese Tommasi perché questi era rimasto impegnato nelle riunioni del Consiglio di Stato, nulla ancora egli poteva riferire. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, disp. n. 72.

²¹⁹ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, disp. n. 73.

²²⁰ ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, disp. n. 29462, Roma 22 dicembre 1818.

la documentazione di cui già disponeva, e che le era stata rimessa dal papa medesimo o inviata dal delegato apostolico in Napoli o presentata dagli stessi procuratori della Chiesa e della città di Cerignola.²²¹

Essa, trovando predisposti gli atti preparatori necessari ad avviare il processo informativo di erezione a concattedra della Chiesa di Cerignola, emana il decreto concistoriale in cui commette al Caracciolo il processo e, insieme alle istruzioni occorrenti per la sua compilazione “a seconda delle forme prescritte dalle Costituzioni Apostoliche di Gregorio XIV e Urbano VIII”, dà facoltà di suddelegare tale opera ad altra persona purché “costituita in dignità Ecclesiastica”.²²²

Il Caracciolo, avvalendosi di questa facoltà accordatagli dalla Santa Sede, sceglie come suo suddelegato a compilare in vece sua il processo e ad eseguire l'affare a lui commesso, un vescovo conosciuto per il suo zelo pastorale, per la sua straordinaria intelligenza e la sua singolare cultura, un noto epigrafista ma anche un “grande ricostruttore di chiese, di seminari, di palazzi vescovili, una delle migliori espressioni della nuova generazione di vescovi meridionali dell'ultimo decennio del Settecento, vescovi-letterati, vescovi-eruditi, oltre che zelanti pastori”, l'arcivescovo di Conza, monsignor Arcangelo Lupoli.²²³ Lo stesso cardinale Caracciolo, comunicandogli

²²¹ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 10: Paragrafo di lettera dell'Em.mo Caracciolo, 18 agosto 1818: (si comunica il parere favorevole della Corte); f. 11-11v: Sintesi preparata dal Caracciolo per la Congregazione con i requisiti della Chiesa di Cerignola, (doc. s.d.); f. 27-29v: Memoria sulla Chiesa di Cerignola presentata al Caracciolo dai deputati del Capitolo e del Comune di Cerignola (doc. s.d.); f. 17-17v: Supplica al Santo Padre, 1° settembre 1818; f. 19-19v: Supplica al Papa presentata dal procuratore del Comune, 4 settembre 1818; f. 21-24: Copia dell'“Istrumento di promessa” rogato il 29 agosto 1818 (contiene gli impegni del Capitolo per la dotazione della Mensa vescovile e del Seminario); f. 12: Lettera della Congregazione al Caracciolo, 24 novembre 1818. In seguito all'istanza presentata dal Capitolo di Cerignola, e rimessa dal Papa alla Congregazione, questa chiede di conoscere le disposizioni della Corte di Napoli in ordine all'affare prima di dargli corso “secondo le solite canoniche regole”; f. 13: Lettera di risposta del Caracciolo alla Concistoriale, 15 dicembre 1818 (comunica che il sovrano ha “benignamente accordato tutto il suo favore”).

²²² Il decreto e le istruzioni sono spediti l'8 gennaio con una lettera di accompagnamento preparata dal segretario della Concistoriale, mons. Mazio. Vedi ASV, ACC, 1819, pars I, f. 2-4-4v.

²²³ Vedi A. CESTARO, *Le diocesi di Conza e di Campagna nell'età della Restaurazione*, Roma 1971. Mons. Lupoli era stato da poco promosso alla sede di Conza. Dal 1797 e fino al 1818 era stato vescovo di Montepeloso, oggi Irsina, in Basilicata. Il verbale d'esame, riportato nel processo canonico tenuto a Roma nel maggio del 1818 presso la Dataria apostolica, afferma che unanimi erano state le attestazioni sulle sue doti di cultura e di pietà; quanto alla sua opera pastorale a Montepeloso vi si dice che “Non appena giunse in quella Chiesa, si dedicò subito alla riforma del clero e si sforzò di correggere i costumi del popolo con l'esempio e con la predicazione. Ma poiché la riprovazione dei vizi gli pro-

il 16 gennaio 1819 questa decisione, gli motiva anche la sua personale fiducia: dichiara di averglielo affidato “avendo piena cognizione della Dottrina, saviezza, attività, e prudenza ... e specialmente della pratica che Ella ha nel regolare rettamente e convenientemente l'andamento delle procedure negli oggetti ecclesiastici.”²²⁴

Ma il vescovo Lupoli doveva essere assai ben conosciuto nella stessa Cerignola: vi era stato diverse volte, sebbene spesso solo di passaggio, mentre dalla sua diocesi di Montepeloso si recava a Napoli e dalla capitale rientrava alla sua sede vescovile.²²⁵ Cerignola anzi deve essergli sembrata una città degna di ogni considerazione,²²⁶ e di poterla conoscere a sufficienza

curò molte inimicizie, nei primi anni della sua attività dovette sopportare molte avversità, che riuscì a superare con l'aiuto di Dio. Niente però lo trattenne dal suo proposito; molte disposizioni emanò per il bene della Chiesa né si astenne mai dalla predicazione.” Dal 1818, come arcivescovo di Conza e amministratore di Campagna, in un periodo tra i più burrascosi, seppe svolgere un'intensa attività pastorale, affrontare dure battaglie e trovare sempre una risposta appropriata alle pressanti esigenze del clero e del popolo. Nel 1831, passato a governare l'archidiocesi di Salerno riuscì solo a tracciare un vasto piano di lavoro interrotto purtroppo dopo neppure tre anni di attività; si spense infatti nel 1834 a 69 anni di età. Vedi G. CRISCI, *Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi*, II, Napoli-Roma 1977.

²²⁴ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 384: Lettera del Caracciolo a mons. Lupoli, Napoli 16 gennaio 1819.

²²⁵ Il sindaco Giuseppe Tortora, nel rimettere a lui i certificati, e la carta topografica del Comune, che gli erano stati richiesti, dopo aver esposto con intelligenza e partecipazione un quadro sintetico ma anche molto preciso della sua città, così gli si rivolge: “Ecc. za, non esagero il dettaglio, che Le umilio= forse ho detto assai meno di quello che doveva realmente rassegnarle. E V. Ecc.za Rev.ma che più volte ha onorato di sua presenza passeggera questo Comune nel condursi dalla sua passata Diocesi di Montepeloso a Napoli, e da Napoli in ritornare a quella, ne è il più illustre e verace Testimone, ond'è che mi auguro che la sua saggezza e perfezione di dire supplirà ai miei difetti nella rassegna, che dovrà fare a chi si appartiene delle circostanze materiali, e politiche di questo Comune per l'erezione a Cattedrale di questa Insigne Chiesa Collegiata, difetto, che la prego perdonare con la sua solita esimia bontà, e gentilezza”. Vedi ASV, ACC, 1819, pars I, f. 389v.

²²⁶ È sufficiente rileggere i passi più significativi della descrizione che ne fa nella relazione: “la sua grandezza, sebbene nei secoli mezzani per le continue disavventure, cui han soggiaciuto queste contrade, non fosse stata così rimarchevole, pur tuttavia ha sempre gareggiato con le migliori città, ed oggi poi è pervenuta ad una grandezza che fa anche invidia a qualunque delle prime. La città riluce principalmente per li magnifici edifici sì pubblici che privati, ed alla giornata sorgono dei palagi della più sontuosa struttura. Ampie strade e tutte lasticate di travertino la intersecano con istudiata proporzione e di tratto in tratto, siccome io stesso ho osservato gran fanali vi si veggono sospesi, che bruciando di notte rendono luminosa e trafficabile. Ma soprattutto quello che forma la grandezza ed il nerbo della città è la somma dei campi, spaziosissimi oltre ogni credenza. Imperciocché io rilevo dalle statistiche del Regno, che dei Cerignolani coloni altri semina 100 versure, altri 500, ed altri 1000; e che il computo integrale della agricoltura di Cerignola giunge

se per la circostanza non pare abbia sentito la necessità di recarsi sul posto per un diretto e personale riscontro di quanto avrebbe potuto essergli utile per assolvere adeguatamente e con la dovuta diligenza l'incarico ricevuto. Egli si limita a richiedere tutta una serie di attestati da cui doveva risultare – dopo il previo confronto coi requisiti canonici richiesti a norma delle costituzioni apostoliche – l'idoneità della Chiesa di Cerignola ad essere elevata a sede vescovile.²²⁷

Sulla scorta dei documenti rimessigli dal Sindaco per il Comune e dai rispettivi titolari degli uffici ecclesiastici, egli compila una relazione “con quella diligenza, che per maggior si potea”;²²⁸ da essa, ricostruita punto per punto seguendo gli articoli della istruzione preparata per lui dalla Concistoriale, se ne desume un quadro dettagliato e preciso della Chiesa e della città di Cerignola.

Monsignor Lupoli esordisce col fare una breve storia della città; ne ricorda le origini illustri e antichissime: riporta l'opinione che riteneva Cerignola sorta sulle rovine dell'antica Gerione, “rinomata città della Daunia” e l'avalla con la testimonianza di antichi scrittori.²²⁹ Osserva poi “quanto ben calzino alla città presente le particolarità dell'antica”. E da sempre in effetti Cerignola continuava a distinguersi per essere la città posta a presidio e a custodia di estesi campi del Tavoliere i quali producevano larga messe di cereali: lo testimoniano tutt'oggi il gran numero di fosse (*foveae frumentariae*), le capaci buche scavate nel sottosuolo a mo' di depositi sotterranei fatti per raccogliere e conservare la gran parte dei cereali prodotti nel territorio.²³⁰ Giustamente quindi l'attenzione di monsignor Lupoli si era accentrata sulla condizione presente della Chiesa e della città, il cui sviluppo

a 113 mila versure, ossia 212 mila (dugentododicimila) moggia lo che mi fa sempre più confermare, che lo stato della Città presente punto non cede all'antica, sulle di cui rovine è posta, e che fu da Appiano chiamata *Urbs frumento plena*. Da Lucio Florio *Horreum Hannibalis*. E da Plutarco *Oppidum opulentum et omni copia rerum abundans*. Vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 371v-372v.

²²⁷ Ben ventitré sono i documenti che gli vengono rimessi e che si trovano allegati al processo informativo. Vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 388-422.

²²⁸ Vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 370. Così egli chiude la parte introduttiva della relazione “Sebbene poi dalla sola lettura dei Documenti addotti nel processo può Ella conoscer di essersi pienamente evacuati tutti gli articoli che ha la S.C. Concistoriale proposti nel foglio comunicatomi della Istruzione: ciò non pertanto reputo esser mio dovere ancora di restringere come in un quadro quel che nel processo si contiene, e di aggiungermi inoltre qualche altra cosa che ho rilevata dai scrittori”.

²²⁹ Mons. Lupoli si era lasciato suggestionare dalla tesi, poi recepita anche dalla bolla di erezione, che voleva Cerignola sorta sull'antica Gerione. ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 370.

²³⁰ Ancora oggi Cerignola è forse l'unico comune della Capitanata che conserva quasi intatta la piazza vastissima ove sono queste buche, il cosiddetto “piano delle fosse”.

oltre ad aver attirato da tempo il positivo interesse della Corte di Napoli, ora le meritava la massima considerazione da parte della Santa Sede.²³¹

Quanto agli abitanti, la città che “sempre tra le varie vicende dei tempi ... [ha] contato un considerevole numero di popolazione”, allora vantava un numero cospicuo di anime, circa dodici mila persone nel centro abitato e oltre cinque mila “nei villaggi, tuguri, casini” sparsi per le campagne del suo vasto territorio che si estendeva per circa 48 miglia, senza contare gli stagionali che vi si riversavano al tempo della mietitura e ogni volta che i lavori agricoli lo richiedevano.²³²

Essi erano “assistiti nello spirituale da sei parrochi e due Economi” che esercitavano la cura pastorale in quattro diverse chiese, delle quali la più importante era la Collegiata.²³³

Vi erano state anche cinque comunità di regolari ma per le “passate tristissime calamità” furono chiuse, sebbene “lo zelo e la pietà del clero e del popolo ha saputo tener aperte al bene e al decoro della religione” le loro chiese, così come l’altre sparse per la città.²³⁴

La particolare configurazione territoriale della Capitanata, a Cerignola – data la vastità del suo territorio – veniva ad accentuare il fenomeno dei centri rurali.²³⁵

Ai grossi e distanziati centri urbani il Tavoliere infatti contrapponeva un territorio praticamente spopolato. A spezzare la monotonia del territorio di Cerignola si trovavano sparsi questi nuclei abitati che si erano andati costituendo nei suoi dintorni. Essi tuttavia rimanevano doppiamente legati alla città perché questa offriva loro tutto quanto poteva servire a soddisfare le loro necessità materiali e spirituali.

In pratica gran parte della popolazione “addetta alla coltura dei campi,

²³¹ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 370v-372v: è quanto il Lupoli sviluppa in riferimento all’art. I dell’istruzione avuta dalla Concistoriale: “Distinto dettaglio della terra di Cerignola tanto rispetto al suo materiale, quanto al suo formale; in quale Provincia, e sotto quale Governo Diocesano si trovi dipendente”. Per il testo vedi App. doc., III, 9.

²³² ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 388-389v, 391, 396.

²³³ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 391. I sacerdoti destinati alla cura pastorale erano nominati dal Capitolo, presso di cui era la cura abituale, e approvati dall’ordinario del luogo. Oltre la Collegiata le chiese destinate al servizio pastorale erano il Carmine, l’Addolorata e l’Assunta.

²³⁴ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 393: riporta l’elenco completo delle chiese con la relativa indicazione rilevabile sulla piantina topografica che si trova allegata al processo. Oltre le già menzionate, le altre erano: S. Maria di Costantinopoli, S. Domenico e S. Rocco, Purgatorio, Cappuccini, S. Agostino, S. Maria della Pietà, SS.ma Trinità, S. Antonio, Madonna degli Angioli, S. Maria delle Grazie.

²³⁵ Nel territorio di Cerignola si trovavano sparsi ben 83 centri rurali. Il loro elenco completo è riportato nella bolla di erezione. Vedi App. doc., III, 1, (26).

e alla custodia degli armenti”, trovava da poter adempiere “agli obblighi di pietà, e di religione, di assistere al S. Sacrificio nei dì festivi, e di istruirsi nei rudimenti della fede”, lì dove passava gran parte della vita, sul luogo del proprio lavoro. Tra i numerosi centri rurali ve ne erano ben ventuno forniti di chiesette, le quali costituivano vere e proprie *appenditia* della Chiesa Madre. In esse in tutti i giorni festivi vi si recavano i sacerdoti cerignolani per celebrarsi la messa.²³⁶ In questo modo le masserie, i casali sparsi nelle zone più marginali del territorio, tutti quei centri di non facile accesso, specie nei periodi invernali durante i quali si rendeva più difficile mantenere un assiduo contatto con la città, costituivano nuclei religiosi attorno alle cappelle ivi impiantate, ed esprimevano una presenza viva della Chiesa Madre.

In città la Collegiata era il tempio principale; era dedicato a San Pietro Apostolo, e vi aveva annessa la cura delle anime. Esso, pur avendo subito varie ristrutturazioni e miglorie nel corso dei secoli, si riteneva sorto sulle rovine d'un antico edificio; sembravano confermarlo gli scavi effettuati verso la metà del Settecento quando, nel rifare il pavimento, venne fuori “una gran colonna di verde antico, alta 13 palmi, e di 2 e mezzo di diametro”.²³⁷

La chiesa, gotica nelle strutture, aveva cinque cupole e due navate; misurava 181 palmi di lunghezza e 78 di larghezza; era ornata di otto altari in marmo, un coro di antichissimo legno di noce intagliato e a tre ordini di stalli. La sagrestia, posta a fianco della chiesa, era composta da due stanze sufficientemente spaziose, e ben illuminate, conteneva armadi per conservare tutte le sacre suppellettili; oltre al sacrario, in fondo aveva una cappella dedicata a san Trifone. La chiesa era fornita “da gran copia” di sacri arredi, “anche Pontificali”, tutto corrispondente “all’opulenza e religiosità dei cittadini”;²³⁸ vi si conservava anche un ricco tesoro di reliquie che si esponevano alla pubblica venerazione dei fedeli nelle solennità e nelle feste: tra le più preziose erano quelle degli apostoli, alcuni pontefici, vescovi, confessori e martiri.²³⁹ Alla “magnificenza” del tempio contribuivano molto il campanile, fornito di quattro campane, il pergamo per la predica e l'organo.²⁴⁰

²³⁶ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 373v e 392 r e v. Di questi centri rurali più o meno grandi se ne contavano fino a 83. Quello religiosamente più importante era S. Maria di Ripalta. Vedi a riguardo: F. CIRILLO, *Cenno storico*, cit., p. 16-21.

²³⁷ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 374r e v. Vedi anche T. KIRIATTI, *Memorie storiche*, cit., p. 128.

²³⁸ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 402-403.

²³⁹ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 404.

²⁴⁰ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 405, 419. Il Capitolo sosteneva annualmente la manutenzione della chiesa.

Nella Chiesa Collegiata vi officiava il Capitolo, presso cui era la cura abituale delle anime. Questo era composto di tre dignità: un decano e due cantori, e quaranta canonici; addetti al servizio della chiesa vi erano anche un sacerdote inserviente da diacono, un diacono inserviente da suddiacono e un suddiacono. In pratica la Chiesa di Cerignola era “Ricettizia innumerala, vale a dire servita da tutti i preti naturali del luogo”. I canonici non disponevano di prebende fisse, ma tutte le rendite del Capitolo formavano la cosiddetta “massa comune ... la quale, suddivisa in porzioni eguali, veniva ripartita tra tutti in misura di 200 ducati circa. Queste distribuzioni comprendevano anche i proventi *in dies*.”²⁴¹

Tra le insegne di cui erano decorati i canonici vi era il rocchetto, la mozzetta color cremisi e la cappa magna per le feste solenni.²⁴²

Mons. Lupoli, in conformità a quanto era prescritto all'articolo V del Concordato del 1818 e alle istruzioni della Concistoriale sulla formazione del Capitolo Cattedrale, sottopose al parere del clero cerignolano alcune indicazioni da lui formulate a riguardo. I canonici, riuniti in assemblea deliberarono di fissare, fatto salvi i diritti dei viventi e degli ordinati *in sacris* incardinati alla loro Chiesa, la composizione dell'erigendo Capitolo in 4 dignità, 20 canonici e 6 mansionari per il servizio del coro.²⁴³

In considerazione poi alla rendita di cui potevano disporre, depurata dai pesi e dalle dotazioni che avevano previsto di stabilire per il Seminario e per la Mensa vescovile,²⁴⁴ assegnarono la stessa somma fissata all'articolo v del Concordato: 100 ducati annui per ciascun canonico e 180 per ogni dignità; i mansionari avrebbero goduto della quarta parte della rendita canonica nei primi due anni, e della metà per gli altri due.²⁴⁵

Per il teologo e per il penitenziere si stabilì di dare a ciascuno la prebenda di 24 ducati in più della rendita annuale percepita come canonici.

Il Capitolo, così come aveva preso l'impegno di dotare la mensa vescovile con l'annua rendita di 400 ducati netta da pesi, e “con la stessa liberalità che in ogni tempo futuro formerà la loro gloria” aveva stabilito per dote del Seminario 600 ducati annui, altresì assicurava che avrebbe conti-

²⁴¹ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 400-401.

²⁴² ASV, ACC, 1819, pars I, f. 407.

²⁴³ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 408-409v: copia della delibera capitolare del 27 gennaio 1819. I mansionari, in base allo statuto allora vigente, erano quei preti che, incardinati alla Collegiata di S. Pietro, vi prestavano servizio quadriennale come inservienti diaconi per i primi due anni e da suddiaconi per altri due.

²⁴⁴ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 410-413v: copia “Istrumento di dotazione”; f. 414-418: copia “Istrumento di sopradotazione” per il Seminario. Di entrambi abbiamo parlato diffusamente nelle pagine precedenti.

²⁴⁵ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 409.

nuato a soddisfare a tutte le necessità di culto e alle spese di manutenzione annuale della chiesa.²⁴⁶

Mons. Lupoli aveva anche rilevato la presenza a Cerignola di ben sei confraternite laicali, un Ospedale che dava ricetto ai poveri infermi e con le proprie rendite ne manteneva “fissi da 15 a 20”, tre Monti di Pietà e un Orfanotrofo, in cui allora dimoravano 54 orfane che venivano “istruite e impiegate al lavoro di sopraffine manifatture di telerie, ad uso di Fiandra, cottoni, felse, associne ed altre, portate all’ultimo grado di perfezione, come in tutte le pubbliche esposizioni fatte in Napoli, non esclusa l’ultima, sono state dichiarate dai passati Ministri e dall’attuale Ministro degli Interni e da S.M.; ragione per la quale sono state accordate ... delle gratificazioni ed onorificenze di medaglie d’oro, e degli applausi agli Impiegati”.²⁴⁷

Quanto l’arcivescovo di Conza aveva fin qui esposto nella sua relazione era più valido come sguardo retrospettivo che come indicazione per il futuro; nell’ultima parte invece egli doveva raccogliere il risultato dei dati emersi dalla documentazione per ricavarne considerazioni sufficienti a far orientare la Santa Sede per una definitiva decisione circa l’opportunità, l’utilità, i vantaggi che sarebbero risultati dall’erezione della Chiesa di Cerignola a sede vescovile.

Egli, pur esprimendo il proprio parere positivo sull’utilità di tale erezione – stimata “non di piccol momento certamente, trattandosi di una città cospicua, di una città di 17 mila anime ... che ha un territorio di 48 miglia” – lasciava tuttavia “interamente a considerare questo vantaggio” al Caracciolo e per lui alla Congregazione che avevano grande esperienza del “sacro regime”; si permette tuttavia di far rilevare quanto difficile fosse per un sacerdote semplice governare una chiesa, per di più concittadino e senza quella dovuta autorevolezza.²⁴⁸

Un problema strettamente conseguente era quello della forma canonica da adottare per l’unione ad altra chiesa; mons. Lupoli nell’alternativa tra l’unione *subiective* e quella *aeque principaliter* a suo avviso ritiene da preferirsi questa seconda e ne espone le ragioni: unendo *subiective* la chiesa di

²⁴⁶ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 379 e 419.

²⁴⁷ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 377 e 406. Dei tre Monti di Pietà il Monte Buchi destinava le sue “doviziose annue rendite” ai matrimoni di povere orfane naturali della città; il Monte Kiriatti le cui rendite impegnate, con disposizione ministeriale, in usi di pubblica utilità, erano state dal testatore destinate per l’istruzione nella scuola secondaria; il Monte Fornari con le sue “doviziosissime rendite” manteneva le orfane dell’orfanotrofo, “dichiarato Centrale della Provincia” e procurava loro i matrimoni. A Cerignola esisteva anche “una casa per la ricezione dei Proietti, mantenuti con tutta la possibile decenza e religiosità”. A tutti questi pii stabilimenti presiedeva una Commissione amministrativa.

²⁴⁸ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 379 r e v.

Cerignola ad altra cattedrale, essa in un certo modo avrebbe perso d'importanza considerando che da lunghi secoli godeva, per la sua qualità di arcipretura *nullius*, di perfetta indipendenza. Il relatore fa inoltre riflettere su una serie di fattori che favorivano la scelta dell'ugual principalità: a suo parere questa “non solo è voluta dalla chiarezza della città e della indipendenza della chiesa; ma sebbene ancora dalla estensione del territorio diocesano di Cerignola superiore a quello del territorio diocesano di Ascoli, e dalla maggioranza finalmente della popolazione di Cerignola al di sopra di quella della Diocesi di Ascoli essendo quella di 17 mila anime ... e la Diocesi di Ascoli di anime 8.402.”²⁴⁹

Quanto alla richiesta di unire la Chiesa di Cerignola a quella di Ascoli, al Lupoli sembrava la più plausibile per essere Ascoli la più vicina tra le diocesi confinanti e la distanza da ricoprire tra le due città di sole 18 miglia.²⁵⁰

Fa poi la descrizione dei confini del territorio di Cerignola seguendo i punti cardinali: a Tramontana con Salpe, a Levante con Barletta, a Mezzogiorno con Melfi e a Ponente con i villaggi di Corleto e Siepe entrambi della diocesi di Ascoli.²⁵¹

L'istruzione chiedeva infine a mons. Lupoli di presentare il parere di quanti potevano “avere interesse in questa implorata nuova erezione di vescovato”; un'altra ipotesi però egli doveva verificare e riferire, e specificamente “dove il territorio che formerà la nuova diocesi si trovasse dipendente in qualche parte dalla giurisdizione di alcun ordinario oltre il confine *nullius dioecesis*, spettante alla arcipretura di Cerignola si dovranno ricercare i consensi occorrenti sia del vescovo sia del suo Capitolo”,²⁵² cosa questa che meritava particolare attenzione ma soprattutto richiedeva conoscenza profonda e diretta della situazione locale.

In verità la risposta di mons. Lupoli in parte disattese tale incombenza. Egli si limitò a interpellare il vescovo di Ascoli ritenendo che non vi potessero essere altri interessati “in questa nuova erezione di vescovato”;²⁵³ at-

²⁴⁹ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 379v-380.

²⁵⁰ Le distanze dalle altre diocesi vicine erano: “da Trani miglia 24, da Andria miglia 24, da Minervino miglia 18, da Lavello miglia 18, da Melfi miglia 24, da Foggia miglia 21, da Troia miglia 32, da Lucera miglia 38, da Manfredonia miglia 24; vedi ASV, N. Na, vol. 5, fasc. 4, int. 2, 38/12: “Riassunto di Memoria dell'antichità della Prelatura Nullius Dioecesis di Cerignola nel Regno di Napoli”. Da notare che le Diocesi di Minervino e Lavello con la bolla *De utiliori* erano rimaste soppresse.

²⁵¹ ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 380v-381.

²⁵² ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 380r e v.: art. 14.

²⁵³ Mons. Nappi nella sua risposta ricorda il parere già fatto conoscere a riguardo al cardinale Caracciolo, poi aggiunge che “non avea alcuna ambizione che di obbedire ed uniformarmi alle disposizioni Pontificie, e Regali”. Vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 421.

tenendosi poi semplicemente alla documentazione ricevuta, per sé insufficiente a soddisfare la verifica sulla giurisdizione ecclesiastica nel territorio di Cerignola, non stimò di interpellare altri per accertare quella ipotesi.²⁵⁴ A questo punto monsignor Lupoli ritiene esaurito il suo impegno. Un altro passo era fatto.²⁵⁵ Non resta che riconoscergli di essere stato estremamente rapido nell'eseguirlo, anche se non fu altrettanto preciso nel compilarlo; probabilmente però questa manchevolezza non è da addebitarsi esclusivamente a lui.

Il segretario della Concistoriale mons. Mazio, nell'udienza del 3 aprile 1819, sottopose al papa per la definitiva approvazione un puntuale resoconto degli atti processuali facendo rilevare "la convenienza di elevare al grado di Vescovato la Terra di Cerignola, ed in Cattedrale la medesima Collegiata sotto il titolo di S. Pietro, Principe degli Apostoli per unirla *aeque principaliter* alla chiesa Cattedrale di Ascoli nella Puglia".²⁵⁶

Avuta l'approvazione del pontefice, mons. Mazio preparò il decreto di erezione della Chiesa di Cerignola a concattedra della sede vescovile di Asco-

²⁵⁴ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 392 e 422. Sono gli unici documenti utilizzabili in questo problema: quello sull'estensione del territorio col numero dei paesi e villaggi che vi si comprendevano, presentato dal sindaco per parte dell'Amministrazione civile e quello riguardante i confini della nuova diocesi secondo i punti cardinali – perciò troppo generico a riguardo – presentato dal Capitolo. In verità questi mai una sola volta, nelle svariate suppliche, istanze, memorie presentate, fanno cenno alla controversia tra la loro Chiesa e l'arcivescovo di Trani per la giurisdizione spirituale su alcuni villaggi del territorio di Cerignola. L'intera vicenda saltò fuori solo nel 1852 con monsignor Todisco Grande, terzo vescovo di Cerignola, che l'avviò a soluzione. Vedi App. doc., III, 12-14.

²⁵⁵ Nel lungo iter burocratico questa fu certo una nota confortante; pare di avvertirla nello stesso Caracciolo che nella lettera preparata per rimettere il procuratore alla Concistoriale così si esprime "come si ha dal Decreto emanato il 14 gennaio ... avvalendomi della facoltà di suddelegare, fin dai 16 ... incaricai detto Mons. Arc.vo [Lupoli] a compilare l'enunciato Processo a tenore della Istruzione ... egli ha dato fine all'opera fin dai 10. di questo mese con un volume corredato di documenti in buona forma di pagine numerate 41. Mi do l'onore di spedire siffatto processo chiuso e sigillato alle Em.ze Vostre, alle quali pieno di profondo ossequio bacio umilissimamente le mani ... Napoli 20 Febbraio 1819". Vedi ASV, ACC, 1819, pars I, f. 366.

²⁵⁶ ASV, ACC, 1819, pars I, f. 427-429v. Mons. Mazio fece anche cenno alla richiesta avanzata dal Capitolo di Cerignola di poter godere come quello di Ascoli del privilegio di poter usare la cappa magna ogni giorno e non solo nelle feste. Quanto alle dotazioni per la Mensa vescovile e per il Seminario si aspettava il parere definitivo dell'abate Tosca a cui era stato dato l'incarico di studiare la soluzione più opportuna. Infatti si era notato che non si prevedeva di assegnare stabilmente dei fondi in favore della Mensa e del Seminario, bensì di corrispondere annualmente la somma convenuta. Più opportunamente la Santa Sede suggerì invece di assegnare loro tanti fondi da ricavarne canoni corrispondenti alle rendite fissate.

li, e lo partecipò qualche giorno dopo al Caracciolo quale delegato apostolico a Napoli. Esso ricevè la definitiva approvazione dei cardinali nella seduta concistoriale del 30 aprile.²⁵⁷

Finalmente il 14 giugno 1819, esplicita ogni formalità, anche la Chiesa di Cerignola, decorata col titolo di concattedrale, fu eretta da Pio VII sede vescovile.

3. La bolla di erezione e gli atti esecutoriali

Il 14 giugno 1819 Pio VII con la bolla *Quamquam per nuperrimam* insigniva del titolo di concattedrale la Collegiata di San Pietro Apostolo in Cerignola. Si avveravano in tal modo le aspettative del Capitolo di questa Chiesa che unitamente al popolo e alle sue autorità da oltre un anno chiedeva un tale onore.²⁵⁸

Per comprendere le ragioni che portarono papa Chiaramonti a tale decisione è opportuno soffermarci ad analizzare i motivi espressi nella bolla di erezione.²⁵⁹ Questa, per altro, riprende puntualmente la documentazione che si era andata accumulando per tutto l'anno precedente e che aveva assunto una collocazione sistematica negli atti processuali della Congregazione Concistoriale.

Il documento esordisce con un esplicito riconoscimento di quanto era stato deciso con il concorso del governo napoletano sulla riorganizzazione della Chiesa meridionale.

Motivazioni essenzialmente religiose, alle quali non erano rimaste estranee preoccupazioni e interessi di ordine sociale e politico-amministrativo sulla cui base si era avviata la trattativa per il Concordato del 1818, avevano fatto maturare la determinazione di sopprimere alcune sedi vescovili.²⁶⁰ Il papa tuttavia, considerate le gravi ragioni che favorivano l'erezione

²⁵⁷ Nel frattempo i canonici di Cerignola inviano a Roma i nominativi dei due confratelli da loro designati come penitenziere e teologo. Vedi ASV, ACC, 1819, pars I, f. 435, lettera del 7 maggio 1819.

²⁵⁸ Un pregevole quadro a olio di Pio VII è custodito nella sala capitolare del Duomo "Tonti" di Cerignola.

²⁵⁹ ASCC, bolla *Quamquam per nuperrimam*, doc. n.n.; il testo è riportato in App. doc., III, I.

²⁶⁰ Vedi testo della bolla, App. doc., III, I (1): Pio VII ricorda espressamente il III art. del Concordato che realizzava quanto non si era riusciti a fare in quello del 1741. Tra le cause della soppressione di diverse diocesi il papa menziona l'esiguità delle rendite delle Mense vescovili e la scarsa importanza delle città rimaste soggette a quel provvedimento che aveva finito per svilire la stessa dignità episcopale. In Puglia le diocesi si ridussero

a diocesi di Cerignola, aveva ritenuto di accogliere le preghiere a lui rivolte dalla popolazione e dal clero di questa città.

Cerignola, la cui erezione a sede vescovile era stata riconosciuta utile e necessaria dalla Concistoriale, meritava questo titolo per la sua antica origine, per l'esteso territorio, per l'opulenza del commercio, per il numero considerevole di popolazione a cui era pervenuta. La città si distingueva oltre che per gli splendidi edifici, per le numerose chiese, e per quelle opere che "la pietà, la carità e la misericordia" dei suoi abitanti aveva saputo realizzare: i tre Monti di Pietà per il sollievo dei poveri e le cinque confraternite laicali; né era svanita del tutto la speranza di veder ripristinati nei loro monasteri i regolari degli ordini religiosi rimasti chiusi per ordine dei napoleonidi.

Tra tutte le chiese primeggiava la collegiata dedicata a S. Pietro Apostolo e dovendo essa diventare sede della cattedra episcopale, per renderla maggiormente accogliente e più capace si stava provvedendo ad ampliarla.²⁶¹ In essa vi officiavano quarantasei ecclesiastici tutti nativi del luogo, con benefici perpetui semplici, e con l'obbligo della residenza. Ad alcuni benefici si era dato il titolo di dignità e tutti gli altri solevano chiamarsi canonicati.

Il papa ritenne sia il luogo degno da innalzare a sede vescovile quanto la Chiesa di insignirla della cattedralità; desiderando perciò promuovere la salute delle anime, e assecondare i desideri del re Ferdinando I di Napoli, dopo aver concesso una sanatoria da ogni difetto in cui si era potuti incorrere nel confezionare il processo, soppresse il titolo della chiesa, la giurisdizione; e i benefici; quindi con la medesima autorità eresse e istituì Cerignola in città vescovile; in pari tempo le concedeva di avere il proprio seminario, la propria curia; la insigniva poi di tutti gli onori, i diritti, le prerogative e i privilegi dei quali facevano uso e godevano le altre città del Regno costituite in pari onore.

quasi di un terzo; in Capitanata, che tra le province pugliesi fu la meno colpita, rimasero l'arcivescovato di Manfredonia e i vescovati di Ascoli, Bovino, Lucera, San Severo e Troia che – per essere situate tutte a corona dalle pendici del Subappennino dauno al Gargano e fino al mare – risultavano mal dislocate rispetto al vastissimo territorio della pianura sud-orientale della provincia, al cui centro era situata Cerignola.

²⁶¹ "Alla sua antica lunghezza siasi aggiunta altra fabrica per presbiterio e coro, che ha aumentata quasi per un terzo la sua lunghezza, e che al lato di questa novella fabbrica siasi costruita una Cappella di eleganti e ricercate maniere". Anche per sostenere queste spese il Capitolo si vide costretto a contrarre debiti "a sodisfare i quali si studiò per qualche anno una necessaria economia nelle spese straordinarie e meno urgenti, e diminuirono notabilmente ancora le Distribuzioni Quotidiane" Vedi ACVC, *Causa ceriniolen erogationis redituum*, Roma 1840: Rispettosa memoria del Capitolo, fasc. a stampa, p. 3; sommario n. 12, p. 28.

Pio VII allo stesso modo eresse la collegiata in chiesa cattedrale, destinandola altresì a suffraganea dell'arcivescovo "pro tempore" di Benevento quale suo metropolita.

L'insigne Collegiata di San Pietro conservò il titolo e le funzioni di parrocchia.

In essa Pio VII ordinò che si ponesse la cattedra per il vescovo; a questi assegnò le stesse prerogative di cui godevano gli altri presuli. Nella pienezza della sua potestà il papa procedette a unire "perpetuo aequae principaliter" la Chiesa di Cerignola a quella di Ascoli, in maniera cioè che una non rimaneva sottoposta all'altra, ma che entrambe, pur restando indipendenti, erano presiedute dallo stesso vescovo; il quale da allora doveva chiamarsi vescovo di Ascoli e Cerignola.²⁶²

A Monsignor Nappi nel frattempo da Roma veniva inviato il breve di nomina con il quale lo si destinava a vescovo e pastore della nuova cattedrale di Cerignola; a lui e ai suoi successori il papa affidava l'esercizio, la cura pastorale e il governo della nuova chiesa "in spiritualibus et temporalibus" sul clero, sul popolo e su tutta la diocesi.²⁶³

Alla Chiesa di Ascoli spettava comunque la precedenza in tutti gli atti riguardanti le due chiese: il papa obbligava i vescovi eletti a queste due

²⁶² Questo della intitolazione dei vescovi che reggevano due o più sedi era stato un problema seguito alla pubblicazione della bolla *De utiliori* con la quale si erano venute a creare diverse chiese concattedrali (otto vescovi si trovarono titolari di due sedi e uno addirittura di tre). Fatalmente però sorsero tra città e città delle gare di precedenza su chi doveva essere nominata prima. Si seguì il criterio dell'antichità di erezione delle sedi, ma si fece ben notare come questa non accordava nessuna preminenza sull'altra. Vedi ASV, *FC, Bolle e brevi apostolici*, vol. 5, p. 193-196. Connesso, ma certo più importante, era stato il problema sul valore di concattedralità. Dall'art. III del Concordato pareva che avesse un significato decorativo; in realtà si evitò l'odiosa parola di soppressione e si disse che le sedi le quali non si sarebbero potute mantenere nel loro stato, le più antiche e le più insigni si sarebbero conservate come concattedrali. L'art. XVII ne chiariva meglio il senso in quanto stabiliva l'istituzione delle Amministrazioni diocesane in ogni sede vescovile. Il caso si riproponeva all'art. VI che trattava la dotazione delle Mense; nelle Istruzioni a questo articolo si spiegava il senso ben diverso delle parole "ecclesiarum unendarum" usate per evitare la parola soppressione. Con la vera idea della concattedralità o dell'unione egualmente principale le due chiese unite formavano due distinte diocesi governate da un solo vescovo. Le istruzioni inviate in merito si limitavano a esigerla "in quei soli casi e per quelle sole chiese a riguardo delle quali per rimarchevolissimi motivi sarebbe stata riputata convenientissima ... (e) quando si ammetteva non doveva essere di mera decorazione ma quella detta dai Canonisti: unio aequae principalis". Vedi ASV, *S.S. Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 462, fasc. 4.

²⁶³ ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 39-40: il breve di nomina di mons. Nappi porta la stessa data della bolla di erezione della Chiesa di Cerignola a diocesi. Il testo si può vederlo in ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 440-444.

chiese di prendere prima possesso della chiesa di Ascoli e quindi a Cerignola; di avere due distinte curie, due vicari generali e ad eleggere in entrambe gli esaminatori sinodali. In caso di sede vacante entrambi i capitoli dovevano eleggersi il proprio vicario capitolare.

Nella bolla si obbligava però il vescovo ad avere, per quanto possibile, ugual tempo di residenza in entrambe le diocesi.

Il papa prescrive che nel convocare il sinodo, uno solo per entrambe le Chiese, il primo si tenesse ad Ascoli, mentre per i successivi lasciava al vescovo ampia libertà di scelta per il luogo, solo riservava al Capitolo di Ascoli la precedenza in questo come in tutti gli atti comuni all'uno e all'altro Capitolo. Quanto al palazzo di residenza, alle doti della Mensa e del Seminario²⁶⁴ confermava tutti gli impegni presi dal collegio capitolare nell'“istrumento dell'obbligo”, con la particolarità che per le dotazioni, anziché la rendita in ducati, assegnava tanti beni stabili quanti corrispondevano alle somme stabilite e con l'obbligo di determinarli entro un biennio, riservandosi nel frattempo l'ipoteca su tutti i beni del capitolo.²⁶⁵

Il papa eresse e istituì il Capitolo per l'onore e la dignità della Chiesa e per aiuto al vescovo nell'amministrazione della diocesi: istituì ed eresse tante dignità, canonicati e prebende quanti erano i benefici che erano rimasti soppressi; istituì l'arcidiaconato come la maggiore dignità dopo la pontificale, l'arcipretura come seconda dignità per la cura attuale delle anime della chiesa parrocchiale ora elevata a cattedrale, riservando al Capitolo, come lo era anche stato prima, la cura abituale; a lui assegnava tre vicari sussidiari o coadiutori scelti dal Capitolo e dal vescovo, approvati previo esame; il primiceriato e il cantorato erano le altre due dignità.

Il papa istituì poi le prebende penitenziali e le teologiche destinandole ai primi per anzianità di ordinazione degli altri quarantadue canonici. Diversamente da quanto previsto nel Processo della Concistoriale istituì dodici anziché sei mansionariati.²⁶⁶

²⁶⁴ Obbligava il Capitolo a concedere un proprio locale per Seminario nel caso il Comune non riceveva il permesso dal re. Vedi testo della bolla in App. doc., III, I (13).

²⁶⁵ Sui frutti, le rendite e i proventi della nuova cattedrale il papa stabilì che fosse posta la tassa in proporzione alle rendite della Mensa vescovile. Vedi App. doc., III, I (35). Nei libri della Camera Apostolica essa fu fissata solo dal 1832 con l'elezione del nuovo vescovo. Questi supplicò Gregorio XVI perché nel fissarla tenesse conto della tenuità delle rendite. La tassa proporzionale avrebbe dovuto essere di 58 fiorini ma per la benevola condiscendenza del pontefice essa fu ridotta al minimum di quelle previste per le chiese vescovili: 33-1/3; vedi ASV, ACC, 1832, pars II, f. 1-6v.

²⁶⁶ Vedi testo della bolla in App. doc. III, I (16) e Relazione di mons. Lupoli per il Processo informativo in ASV, ACC, 1819, pars I, f. 378. In effetti però non furono mai costituiti tutti e dodici perché nel 1837 mons. Javarone con le rendite ricavate da sei benefici

Per questa prima volta il papa nel conferire tutti questi benefici dispensava dall'osservare le norme che a riguardo della loro collazione era prescritto nel Concordato del 1818;²⁶⁷ a ciascuno di essi rimanevano fermi, salvi e illesi i propri diritti, i frutti e le rendite di cui già godevano. Tuttavia per l'avvenire egli stabilì che il Capitolo fosse composto da ventiquattro membri del clero, comprese le dignità, perché riteneva questo numero sufficiente al decoro della nuova cattedrale.

A essi assegnava pure le rendite di cui avrebbero goduto, in questa proporzione: alle quattro dignità destinava 180 ducati; ai venti canonici 100 ducati, ai dodici mansionari 50 ducati e alle due prebende teologale e penitenziere, a motivo dell'ufficio annesso alla carica, un supplemento di 24 ducati oltre i 100 che avrebbero preso al pari degli altri canonici.

Il papa, essendo proventi capitolari, tanto quelli certi e invariabili che quegli incerti, pari a una rendita non inferiore a 7.000 ducati non soggetta a diminuzione ma anzi ad accrescere, stabilì che tolte le prestazioni previste, le prebende per i benefici e le altre spese, dal residuo che formava la terza parte di tutta la somma assegnata ai Capitolari si facessero anche delle elemosine oltre a conservare una somma proporzionata da convertire in distribuzioni quotidiane. Si concedeva poi ai Canonici di Cerignola di usare delle stesse insegne di quello di Ascoli nei tempi e nei luoghi per essi stabiliti.

Il nuovo Capitolo Cattedrale, in forza della bolla, otteneva dalla Santa Sede piena e libera potestà di congregarsi secondo quanto era previsto dai sacri Canonici; la Santa Sede dava anche il permesso di portare a termine entro un anno la compilazione degli statuti da dover poi sottoporre all'approvazione del vescovo.

Per formarsi e stabilirsi la diocesi era necessario che la Santa Sede delimitasse il territorio per assegnarlo poi al vescovo e ai suoi successori; Roma pertanto costituì territorio della nuova diocesi quello che prima era stato dell'arcipretura *nullius*, e ne elenca i luoghi e i nomi.²⁶⁸

Il papa assoggettò anche alla potestà dell'ordinario di quei luoghi tutte le chiese in essi esistenti, i luoghi con cura pastorale, quelli dipendenti dai regolari, tutti i benefici, le cappellanie, gli abitanti, i membri del cle-

mansionariali eresse due nuove parrocchie: vedi ASV, ACC, 1837, f. 43-83v.

²⁶⁷ Vedi art. v del Concordato, in A. MERCATI, *Raccolta di Concordati*, cit., p. 622-623. Le nomine dunque, per questa prima volta vennero fatte senza il concorso così come prescrivevano le costituzioni di Benedetto XIII.

²⁶⁸ Tra essi erano compresi Tressanti, la Cirina e Cirinella, Lupara e Luparella, luoghi dove dal 1600 e fino al 1852 continuò a esercitare la propria giurisdizione l'arcivescovo di Trani. Vedi App. doc., III, 12-14.

ro, i religiosi di ogni ordine, grado e condizione, in modo che il primo vescovo e i suoi successori ne esercitassero l'autorità e prendessero possesso vero, reale, attuale sia per lo spirituale che per il materiale. La bolla si conclude con le solite formule di rito, facendo obbligo a tutti di osservare quanto ivi prescritto, senza che alcuno lo interpreti diversamente, pena la nullità di tale atto.

Il papa infine, per mandare a effetto quanto in essa aveva disposto, deputa come esecutore della bolla l'arcivescovo di Conza e gli concede altresì la facoltà di suddelegare altri in sua vece, "servatis tamen de iure servandis" di ricevere il giuramento di fedeltà dal canonico Nicola Maggio costituito arcidiacono del Capitolo; di mettere nel possesso della propria dignità lui e gli altri del clero, assegnando a ciascuno lo stallo nel coro.²⁶⁹

Mons. Lupoli per "un incomodo sofferto nella salute" delegò il suo vicario generale, don Giustiniano Corio, ad adempiere agli atti previsti.²⁷⁰

Questi si recò a Cerignola per procedere all'erezione della chiesa in cattedrale la mattina dell'8 ottobre. Nel pomeriggio giunse a Cerignola, "in mezzo a sommi onori e grandi acclamazioni", il vescovo mons. Nappi, che la mattina seguente prese formale possesso, "pontificò solennemente, recitò una commovente omelia e si diè luogo a grandi feste. Fu rimarcato in detta circostanza che la presenza del vescovo fece cessare alcune pratiche scandalose, e degli odi inveterati".²⁷¹

²⁶⁹ La bolla fu munita dell'*exequatur* regio il 20 luglio 1819. Ne diede preavviso il can. De Santis al segretario della Concistoriale in una lettera inviata a Napoli: vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 439.

²⁷⁰ Quando tutto fu espletato, mons. Lupoli, fattane relazione, la inviò il 7 novembre 1819 al delegato apostolico a Napoli, e da questi fu rimessa al segretario della Concistoriale il 16 seguente. Questi tuttavia ebbe a fare alcuni appunti su delle formalità: riteneva utile che si fosse interpellato mons. Nappi prima di procedere all'esecuzione della bolla, e che l'istallazione delle dignità avrebbe potuto farla d'ufficio lo stesso vescovo quando si fosse posto nelle sue funzioni. Infine bisognava richiedere anche a mons. Nappi l'atto di accettazione e l'emissione della professione di fede e del giuramento di fedeltà da tenersi anche per Cerignola, così come aveva fatto per Ascoli. Il tutto su richiesta del card. Caracciolo fu eseguito e ne fu inviata esatta relazione alla Concistoriale. Vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 32-37.

²⁷¹ Dalla lettera del card. Caracciolo al segretario della Concistoriale, inviata il 14 dicembre 1819 in risposta ai quesiti posti sulla regolarità degli atti esecutoriali di erezione in cattedrale: vedi ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 473-473v. Cerignola per poco non si trovò ad avere come primo vescovo un suo concittadino. Infatti tra i gravosi problemi ecclesiastici da affrontare nel Regno di Napoli v'era quello della nomina di molti vescovi alle sedi rimaste vacanti già dal decennio francese. La circostanza offrì occasione a manovre e intrighi di corte e interessi personali, il che rischiò di compromettere la scelta di persone degne. Alla cattedra di Ascoli, vacante ormai da undici anni per la scomparsa di mons. Emanuele De Tommaso, morto all'età di 86 anni il 6 gennaio 1807 dopo 36 anni di epi-

Alla solenne cerimonia partecipò tutta la città: le dignità e i canonici insigniti degli abiti corali, gli amministratori civici e i decurioni, insieme avanzarono fuori le mura della città, “circondati e accompagnati da tutto il popolo, in mezzo alle più liete voci di giubilo, e di gaudio universale ad accogliere il loro nuovo Pastore”. Questi, vestiti gli abiti pontificali, processionalmente fu accompagnato e introdotto nella chiesa cattedrale dove “adempiutesi a tutte le consuete ritualità chiesastiche”, nonché alla lettura dell'enunciata bolla pontificia da tutti venne riconosciuto come “padre e pastore delle anime della suddetta città, e diocesi di Cerignola, e nella Sua persona, anche i Vescovi suoi Successori”. Tutto fu concluso al canto del *Te Deum* “in rendimento di grazia all'Altissimo, e al suono di campana, ed alle voci di applauso”.²⁷²

scopato, fu proposto il canonico Belisario Sanitati di Cerignola; egli tuttavia, nonostante alcune premure avanzate dallo stesso cardinale Consalvi, ne restò escluso per le informazioni non favorevoli raccolte sul suo conto. Vedi ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252, busta 458, miscellanea dal 1816 al 1822, f. n.n. Al suo posto fu scelto mons. Nappi: vedi ASV, *Proc. Dat.*, vol. 182, anno 1818, pars II, f. 20-33. Vincenzo Antonio Nappi nacque a Livardi, frazione di Nola, il 22 gennaio 1752 e quello stesso giorno battezzato. Ricevette l'ordinazione presbiteriale il 2 marzo 1776. Dottore in Teologia nella Regia Università, si distinse nella catechesi e nella predicazione. Iniziò il suo ministero pastorale come canonico della cattedrale, fu poi rettore del Seminario, uno dei più rinomati del Regno, dove si recavano a studiare anche diversi giovani di Cerignola; resse quest'incarico per ben 23 anni “summa cum laude, et adolescentium eo ex totius Regni provinciis confluentium, profectu”. Chiamato in cattedrale esercitò prima come teologo, poi come tesoriere e infine come cantore. Eletto esaminatore sinodale, svolse tale ufficio “incessanter et laudabiliter”. Dal vescovo era mandato a visitare in sua vece la diocesi, e godeva della massima sua fiducia per essere diventato suo consigliere per tutti i problemi del clero; “non sine spirituale profectu” svolse anche la mansione di confessore delle suore nella città di Nola. All'età di 65 anni, il 20 marzo 1818, re Ferdinando lo nominò vescovo di Ascoli; il 26 maggio a Roma fu consacrato vescovo dal cardinale di Pietro. Morì a Nola il 2 maggio 1830. Di lui abbiamo scarse notizie, ma ci sembrano significative due lapidarie espressioni raccolte sul suo conto: “Vir ingenio, prudentia et humanitate spectabilis” lo definì il suo secondo successore; e uno storico locale, riportando la serie dei vescovi di questa Chiesa, mentre degli altri ricorda semplicemente i nomi, di lui scrive: [la Chiesa di Cerignola ebbe] “a suo primo pastore il buon D. Antonio Nappi”. Vedi F. CIRILLO, *Cenno storico*, cit., p. 27.

²⁷² La sera stessa, “in Cirignola ad ore 19, innanzi di Notaio Vincenzo Palieri” venne compilato documento notarile con una precisa relazione degli atti esecutori e una felice ricostruzione della presa di possesso di mons. Nappi, in base alle dichiarazioni raccolte da membri del clero e della città, nei loro rappresentanti più qualificati. Vedi il testo riportato in App. doc., III, 10. Una breve descrizione la fece lo stesso Nappi nella lettera inviata al papa per rimettere l'atto di possesso: vedi ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 37-37v. Il 20 febbraio 1820 una circolare inviata dalla segreteria della Concistoriale informava tutte le altre congregazioni dell'erezione della nuova diocesi. Vedi ASV, *ACC*, 1819, pars I, f. 484r e v.

Conclusione

Questo lavoro, articolato in tre capitoli che abbracciano quasi l'arco di un secolo, ha voluto essere un'ipotesi di studio sulla formazione e la nascita della diocesi di Cerignola. Non esistendo finora alcunché di scientifico nella storiografia locale, si potrà intravedere – senza la pretesa di essere stati esaurienti – quali sono state le vicende che l'hanno determinata.

I fatti più salienti che portarono all'erezione della sede vescovile di Cerignola e alla sua unione alla diocesi di Ascoli Satriano si svilupparono nel quadro della riorganizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche del Regno di Napoli, problema rilevante nell'ambito delle trattative per la stipula dei Concordati del 1741 e del 1818.

La riorganizzazione delle diocesi nella storia delle relazioni tra Chiesa e Stato nel Regno di Napoli è intimamente legata al sistema di politica ecclesiastica adottato dai governi napoletani: il giurisdizionalismo. È per questo che ne abbiamo lumeggiato, anche se solo fugacemente, la dottrina in rapporto alla politica ecclesiastica, riferendo le principali controversie, le asprezze e le collisioni, che costituiscono la trama costante nei rapporti tra Roma e il governo di Napoli.

Dopo aver esaminato questo substrato dottrinale, ritenuto pregiudizievole per la comprensione di tutto il discorso successivo, particolare attenzione abbiamo riservato alla Chiesa di Cerignola nell'ambito delle trattative sulla riorganizzazione delle diocesi per i Concordati del 1741 e del 1818.

La situazione concreta in cui viene a trovarsi la Chiesa comunemente riflette quella vissuta, a livello culturale, politico e sociale, dal paese in cui essa è presente.

Le trattative per il Concordato del 1741 risultano una testimonianza inequivocabile dell'intricato mondo di polemiche fra la Santa Sede e il pugnace anticurialismo meridionale, imbevuto delle dottrine delle nuove correnti regalistiche e illuminate della scuola giurisdizionalista. Tutta la realtà del Regno sembrava rifluire in questa contesa ideologica di vertice che continuò forte e irrefrenabile anche dopo la firma del Concordato. Il problema della ristrutturazione delle sedi vescovili costituì, nella fase preparatoria, un nodo assai difficile da sciogliere, e per la discordanza di vedute tra le due parti e per la pratica impossibilità di porvi facilmente rimedio. Sulle vicende e le discussioni che animarono le trattative in merito a questo problema ho cercato di fare un'analisi abbastanza esauriente avendo come punto di riferimento la parte in esso avute dalle prelature *nullius*, un tipo di Chiese in cui rientrava la stessa Cerignola.

Diverso ma anche strettamente legato al precedente è il clima politico e

religioso in cui si svolsero le trattative per il Concordato del 1818; anche lo spirito delle parti contraenti era mutato. Col nuovo clima spirituale e politico dell'età della Restaurazione, Chiesa e Stato appaiono ugualmente interessati a "riparare i disordini che nelle materie ecclesiastiche si sono introdotti nel Regno". Il problema della riforma religiosa, avvertita particolarmente per tutto il Settecento e fino alle riforme del decennio francese, non aveva trovato terreno adatto per una sua completa ricezione, nonostante in questo senso avesse continuato a orientarsi l'opinione elitaria del Napoletano.

Al contrario il Concordato del 1818 sembra finalmente riuscirvi: in quella via conciliativa fra le correnti tradizionaliste, le riformiste del Settecento e le nuove determinate dalle condizioni del decennio rivoluzionario, trova avvio una vita diversa per la chiesa e la società napoletana.

D'altra parte a nessuno sfugge l'importanza della diocesi nell'attività e nell'organizzazione della Chiesa. Non deve meravigliare dunque se il problema della ristrutturazione delle diocesi abbia avuto parte considerevole e ad essa vengano dedicati notevole attenzione e studio nella esposizione delle trattative per il Concordato del 1818.

Ai fini del nostro lavoro, in particolare, è stato importante prendere visione di quanto tra le parti si andò convenendo, nel più vasto piano di riorganizzazione delle diocesi, per l'erezione di Cerignola a sede vescovile. Il Concordato segnò l'inizio di un nuovo corso nei rapporti Chiesa-Stato nel Regno di Napoli, fu anche punto di riferimento per una serie di modifiche strutturali e organizzative destinate nel meridione a caratterizzare il mondo religioso-ecclesiastico fin oltre il crollo del regno borbonico. La nuova politica del restaurato Borbone, delle innovazioni introdotte nel regno dai napoleonidi, si sforzò di rivedere con prudenza e moderazione solo quelle che richiedevano un'immediata soluzione, confermando invece le riforme che si erano tradotte in un ammodernamento degli ingranaggi burocratico-amministrativi dello Stato.

Nel determinare l'erezione della Chiesa di Cerignola a diocesi non vi furono due tendenze di pensiero ma l'incontro di due indirizzi: il politico e il religioso. Il campo della nostra ricerca sulla storia della Chiesa di Cerignola è stato fatto tenendo presente la realtà sociale e politica di questa città, convinti che tali ricerche sono sostanzialmente storia della società nel suo concreto.

Nell'ultimo capitolo abbiamo impostato il nostro lavoro facendo suo fulcro l'erezione a diocesi di Cerignola e, pur restando attenti a evitare il rischio di cadere in forme di analisi più proprie della sociologia religiosa, non potevamo non tenere in doveroso rilievo fattori importanti quali il politico, l'economico, l'amministrativo, il demografico, tutti comple-

mentari ma necessari per avere un quadro d'insieme sufficientemente armonioso e completo.

L'esigenza di introdurci nell'ambiente di Cerignola all'inizio dell'Ottocento ci ha indotto a premettere una breve esposizione del contesto in cui essa era situata. Avvenimenti e contesto che si riflessero direttamente sulla città, le sue istituzioni civili ed ecclesiastiche determinandone nella storia lo sviluppo.

La storia di questa città è misurata per secoli con il ritmo delle epidemie, delle carestie, delle incursioni barbaresche; la sua storia è quella comune a tutta la feudalità meridionale; il suo incremento tuttavia fu lento ma costante fino a raggiungere un ritmo impressionante sul finire del Settecento in concomitanza del risveglio suscitato dal problema del Tavoliere di Puglia che sfociò storicamente in quello più generale dell'economia nel meridione. Un problema che si propose con forza alla riflessione riformistica e illuministica del Sette e Ottocento che influenzò e condizionò le grandi soluzioni legislative adottate in merito, tutte però senza un disegno sistematico di effettivo incremento agricolo ed economico bensì di esigenze fiscali. La bolla di erezione a diocesi di Cerignola esordisce con un esplicito riconoscimento di quanto era stato deciso con il concorso del governo napoletano sulla riorganizzazione della Chiesa meridionale; anche per quel suo ambito riconoscimento e onore, alle motivazioni essenzialmente religiose non erano rimaste estranee preoccupazioni e interessi di ordine sociale e politico.

Nella bolla è trasparente l'impostazione secondo le informazioni raccolte negli atti processuali dall'arcivescovo di Conza, monsignor Arcangelo Lupoli, delegato a compilare una relazione sui requisiti canonici della Chiesa di Cerignola.

Questi aveva dipinto efficacemente e autorevolmente lo stato della Chiesa e della città di Cerignola: la sua relazione solida e densa, fitta di riferimenti storici e di precisi dati documentari, offrì un valido sguardo retrospettivo e venne sostanzialmente accolta e recepita dalla bolla di erezione.

L'erezione della Chiesa di Cerignola a sede vescovile, come evento ecclesiale si definì con una serie di atti curiali e si esaurì nella prassi giuridica; il Processo informativo avviato dalla Congregazione Concistoriale e gli atti esecutoriali ad esso seguiti ne risultarono gli elementi qualificanti. L'evento che rientrava nella competenza e nel ruolo autonomo del potere ecclesiastico si prestava tuttavia a una valutazione che poteva risultare importante ai fini della ricostruzione storica di questa città e sono rientrati in una logica che più accurati studi potranno meglio specificare.

Ho dovuto rinunciare, per esigenze di tempo e per notevoli lacune ri-

scontrate nella documentazione, ad approfondire i problemi trattati e a esaminarne altri non meno interessanti. Questo immediatamente può solo farci augurare che le indicazioni emerse dalla nostra indagine, esplicitamente sottolineate o implicite nei dati riportati in queste pagine, possano stimolare nuovi contributi, trovare conferme o sollecitare revisioni e modifiche.

È tutto quanto ci proponevamo accingendoci a questo nostro lavoro che, nella sua modestia, vuole significare anche il grande amore per la terra e la Chiesa che ci ha generato.



ANTONIVS M. NAPPI IN LIBARDO-
HONESTIS PARENTIBVS NATVS, CER-
CATHEDRALI TITVLO CONDECORATA
ATAE PRIMVS ANTIQVVS, MORVM SA-
STERISQVE VIRTVTIBVS NEMINI SECVNDVS
INTER ALIA EIVS BENEDICTA ILLVD EXSTAT, QVOD LITTERARVM ET PIETATIS INCREMENTO EPHEBI
VIA VINCITIVSVE SPECTATISSIMAM AN. MDCCCXXIX EXCITANDVM CVRAVERIT, AC SAPIENTISSIMIS REGV
LIS INSTRVXERIT, VTI AUTEM DETERRIMO QVO CORREPTVS FVIT, MORBO OCCVRRERET, NOLAM PROPECTVS, INIBI
CVIA COMPLESET AN. LXXXVIII. ME. III. DE. III. COMMVNI OMNIVM. LVCT. M. DE. III. POSTVIT. POSTVIT. DIE KA

PRVMO OPPIDVLO NOLAE PROXIMO
NIOLENSIS ECCLESIAE AN. MDCCCXXIX
ET CVM ASCVLA QVE CONSOCI
MCTIMONIA COMITATE INGENVITATE CA
PRODESSE MAGIS STVDVIT QVAM PRAESES

Appendice documentaria

Parte prima

1. Testimonianza sulla prima visita apostolica alla Chiesa di Cerignola dopo il Concilio di Trento, 8 marzo 1567 (G. PINTO, *Riforma tridentina in Puglia*, IV, Bari 1971, p. 85)

Molto R.mo mio Signor

Ho ricevuta una di V.S.R.ma congiunta nella Cirignola con lo Edicto del Concilio provinciale deo danti. Al tempo inverò bono et bello et sapendo la virtù et prudenza di quella aver ad fare sempre così fructuose et utilissime ad questa sua Provintia et alli servitori fidelissimi di V.S.R.ma ho volsuto inter tenerme di non andare in Roma come li scripsi questi jorni adietro: et questi Magnifici et R.di S.ri mi hanno electo loro provisoro facci la visita et quando prima potrò expedirla et tornarmi in Minnervino ove sempre così facto il cuor meli reputo adscriptissimo al servizio et comando di V.S. Molto R.ma da Padron spetialissimo pregando il Signore la felicità como disea et mille volte lli baso lli mane. Dalla predetta terra alli VIII di Marzo dil MDLXVII.

D.V.S. Molto R.ma humilissimo servo

Il vescovo di Minnervino

2. Apprezzo di Cerignola fatto all'ill.mo marchese Erasmo Ulloa Severino, regio consigliere commissario, da Costantino Manni nel 1758²⁷³

Sono adunque a raccordarli, Riverito Signore, che è la già detta Terra della Cirignola sita, e posta nella Provincia di Lucera di Puglia, e proprio sita nel mezzo della Puglia piana distante dalla Città di Foggia miglia dieciotto, dove si fa la fiera alli 12 di Maggio: da Bovino miglia trentadue: da Ascoli miglia dieci otto: da Minervino miglia quattordici: da Canosa miglia sei: da Lavello miglia nove: dalla Città di Melfi miglia dieciotto, dove si fa la fiera a di 4 Agosto: da Andria altre miglia dieciotto: dalla Città di Manfredonia miglia ventisei: dalla Città di Lucera di Puglia miglia trentaquattro: da Barletta miglia dieciotto dove si fa la fiera a di 11 novembre; da Venosa miglia quaranta, dove si fa la fiera nel mese di Giugno nel giorno della Santissima Trinità: da Gravina miglia quarantacinque, dove

²⁷³ Golia trascrive questo apprezzo dal volume *La città di Cerignola dai tempi antichi ai primi anni del secolo XIX*, di Saverio La Sorsa, che erroneamente lo attribuisce ad Antonio Santino anziché a Costantino Manni. Viene invece qui proposto il testo pubblicato in *L'apprezzo di Cerignola del 1758* / a cura di Angelo Disanto e Nicola Pergola, con una nota introduttiva di Maria Carolina Nardella, Cerignola : Centro regionale di servizi educativi e culturali, 2004. [*N.d.c.*]

Pagina accanto: Antonio Maria Nappi, primo vescovo della diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola

vi si fà la fiera a di 18 Aprile, e da questa Fedelissima Città miglia novantaquattro, dalla quale si v'è alla detta Terra di Cirignola per strada carrozzabile, e comoda

Confina il suo Territorio giuridizionale con quello della Città di Barletta, ò sian i Feodi di Santo Cassano nel Territorio di detta Città compreso, con quello del Casale della Trinità, con quello di Tresanti, con quello di Orta de PP. Gesuiti, con quello di Ascoli, col Feodo de Torre Alemanna, con il Feodo di Monsignor di Melfi, con il territorio di Lavello fino al fiume Ofanto, anche in porzione mediante detto fiume, il quale fiume susseguente fà confine fra il Territorio giuridizionale di detta Terra, e quello della Città di Canosa, fino ad incontrare il territorio sudetto della Città di Barletta, o sia del Feodo di Santo Cassano

I terreni, che sono nel compreso di detta Circonvallazione de confini sono parte seminatorj, e parte ad uso di erba, inclusovi anche quelli, che sono di portata della Regia Corte, de' quali, altro non può seminarci, se non la metà, una quarta parte deve sempre lasciarsi ad erba per uso de Locati, e l'altra quarta parte per farvi la maese nel mese d'Ottobre, e così sempre continuare in ogn'anno, per lasciare il comodo del pascolo della quarta parte a Locati

Vi sono anche, non molto distante dall'abitato di detta Terra della Cirignola Vigne, che producono vini di mediocre qualità per uso, e comodo de Cittadini, ed' in queste vi si vedono anche piantate de frutti di varia specie, come fichi, pera, brugna, ed'altro, e vicino all'abitato vi sono anche degl'orti, seu Ortalizi, che producono delle fogliame al comodo de Cittadini

Quasi che nel centro della circonvallazione, seu perimetro di detto Territorio giuridizionale nel mezo della Puglia piana è situata l'accennata Terra della Cirignola in luogo eminente, da dove si domina con l'occhio tutta la Campagna piana ed anche i Monti distanti. Questa prima era circondata da mura con le sue porte, ed'un picciolo borgo esteriore situato nella strada Regia, dov'è la piazza, in cui si vendono i commestibili, e vi sono diverse botteghe di varia sorte di robbe, che si vendono, ed anche spezierie di medicina, ed'al presente vedesi il borgo sudetto di gran lunga accresciuto di nuove abitazioni, e via più se ne stanno presente edificando.

Nell'ingresso da detta porta maggiore di detta Terra dalla strada Regia, seu piazza, alla man destra della quale entrando vi è Orologio con sua mostra, che sona ad ore per comodo de' Cittadine, dopo poco si ha l'ingresso al Castello, seu Palazzo Baronale, che è a fianco di detta porta, con suoi fossi all'intorno, e questo non è già quello, che si descrisse nell'aprezzo dell'anno 1672, ma è accresciuto di nuove fabbriche, e mutato da quello, che fù; di che ne farò più distinta menzione, allorché descriverò il detto Palazzo Baronale, seu Castello, benché poco dopo, che fece VS. con me, e con gli altri, che intervennero all'accesso, ritorno in Napoli, il detto Palazzo ruinò, e poca porzione n'è rimasto in piedi, e patito, come mi an detto.

Le abitazioni, così dentro l'antica Terra, come fuori del Borgo, altre sono di bassi teranei, ed'altre, seu la maggior parte con stanze, seu appartamenti sopra de bassi sudetti, e tutte coperte a tetti che volgarmente denominansi imbrici. Le strade nell'antica Terra parte sono carrozzabili, e poche per la strettezza non carrozzabili, il ch'è non è nel borgo, dove le strade sono larghe, e spaziose, e tutte carrozzabili.

Dentro l'antica Terra v'è la Chiesa Madre poco distante dal Palazzo Baronale, o sia Castello, à cui si entra per porta laterale, et è di due Navi coperte a lamia con Cupolette intermezze: vi sono varie Cappelle al numero di sette, con diverse effigie, in alcune della B. V, in altre de Santi, cioè ne' laterali all'Altare maggiore ve ne sono due, e l'altre cinque nell'una, e l'altra Nave: a sinistra entrando vi è pulpito, ed organo a destra. Nella te-

sta di una di dette Navi vi è l'Altare maggiore con Coro avanti, dove officiano il Reverendo Arciprete, e quarantuno Preti partecipanti o sian sacerdoti Capitolari, et in testa di detto Altare maggiore vi è battistero. La medesima è di costruzione Gotica all'antica, e disordinata, ed'entrando per la porta si hà alla man destra la sacrestia coperta a lamia con bancone nel mezzo, ove si preparano i sacerdoti per la celebrazione delle messe e da essa si passa in un altro vano anche per uso della medesima.

Si governa la detta Chiesa Madre dal Reverendo Arciprete, e 41 Sacerdoti partecipanti, o sian Capitolari, ed'anno questi competente rendita, che li pervengono da varj poderi seminatorj, ed'erbaggi, e dà altro: avendo il Reverendo Arciprete a circa ducati quattrocento Annuj, e ciascheduno di detti Canonici Capitolari a circa Annuj ducati centosessanta per ciascheduno, nè tralascio soggiugnere, che vi sono competenti suppellettili nella Chiesa, ed utensilj, e vi è anche un basso campanile con tre mediocri Campane.

L'Arciprete suddetto est Nullius Dioecesis, ma stà immediatamente sottoposto alla S. Sede Apostolica, ed'allora quando deve qualcheuno prender gl'ordini, o minori, o sacri fa il medesimo Arciprete la dimissoria, e si portano questi per la recezione degl'ordini da Monsignor Vescovo di Minervino. Veste l'Arciprete sudetto in tempo di funzione con mozzetta, e tiene la sua Corte con Maestrodatti, Scrivano, e subalterni, e quando celebra, lo fa con distinto dagl'altri.

Si elige l'Arciprete sudetto dal mentovato Clero, e deve esser nazionale di detta Terra, e giureconsulto; quale eletto, viene poi confermato dalla sacra Congregazione, ed'in caso di disparità in detta Elezione, durante la medesima vi si trasmette da Roma un Vicario foraneo.

Vi sono nella Terra sudetta, borgo, e fuori l'abitato, cinque Conventi di diverse Religioni. Il primo di essi non molto distante dalla Chiesa Madre dentro un vicolo, et è de PP. Agostiniani: giunto al medesimo con picciola porta quadra si ha l'ingresso in una picciola Chiesetta coperta con soffitta di tavole con due Altarini ne' laterali: alla man destra porta per cui si entra nella sacrestia, ove vi sono comodi suppellettili, e picciolo Convento pel quale vi esistono tre Sacerdoti, ed altrettanti laici con abitazioni proporzionate.

Nel borgo, e proprio nella strada Regia in fine della Piazza vi è la Chiesa, e Convento de PP. Carmelitani con spiazzo avanti, e la medesima si vede non da molti anni rifatta, et edificata, et è coperta con soffitta di tavole: in testa vi è l'Altare maggiore coperto a lamia. Vedesi esser la medesima di una Nave e ne laterali vi sono quattro confessionari, e quattro Cappelle fondate in ciascheduno de lati di detta Nave. Dietro il detto Altare maggiore vi è il Coro per officiare i PP, e sacrestia alla man destra coperta a lamia a gaveda, ove si conservano i suppellettili necessarj per la celebrazione delle Messe con stipi nel corpo del muro, et alla man destra si ha altro vano fondato in dentro anche per detto uso. Dalla parte destra di detta Chiesa, andando per la strada, che conduce à ... si ha la porta del Convento con giardino per comodo di detti PP. Vien governata poi la detta Chiesa da nove tra' sacerdoti e laici, li quali anno proporzionata rendita per il loro mantenimento, e della Chiesa. Alla man destra, e sinistra di detta Chiesa vi sono due strade Regie; la prima conduce a Barletta, e l'altra a Canosa ... ritrovansi, dopo aver caminato qualche poco, due Conventi, a linea quasi dritta, uno de' PP. Conventuali, sotto il titolo di S. Antonio, situato a sinistra, e l'altro de' PP. Cappucini, e prima di giungere nella detta Chiesa di S. Antonio, si anno in detta strada cinque archi, poggiantino ciascheduno sopra pilastri con archi framezzo coperti a lamia, in mezzo de quali con masso di fabbrica vi è affissa la croce di legno per divozione de Fedeli in guadagnare le Indulgenze concesse da sommi Pontefici à coloro, che si esercitano nella divozione della Via Crucis. Entrasi poi in detta Chiesa per picciola porta, quale è di una Nave coperta con la-

mia a botte con quattro Cappelle ne' laterali di essa, e due Confessionari nel Corpo del muro; infine della quale si ha l'Altare Maggiore coperto con lamia a gaveda, con coretto dietro per officiare i PP., e sacrestia coperto eziandio a lamia, ove vi sono suppellettili per la celebrazione delle Messe, ed'altri usi sacri. Al Convento poi si entra dalla strada per la porta situata a sinistra della porta della Chiesa, e laterale alla Nave per altro vano di porta a sinistra si passa nel Chiostro, ove alla man destra si trova la scala, per cui si ascende alle stanze per abitazione dei PP., è il medesimo patito, et in parte rovinato da Tremuoti, benché ora in qualche parte rifatto. Vien governata poi la Chiesa sudetta e suo convento da cinque Sacerdoti, et uno laico, liquali, come gl'altri, anno proporzionata rendita per il loro mantenimento, e della Chiesa.

Nella parte poi di Mezzogiorno per l'altra menzionata strada situata a destra del Convento de PP. Carmelitani, vi è l'altro Convento de' PP. Cappuccini, sotto il titolo del Glorioso S. Giuseppe. La Chiesa è di una Nave coperta con lamia a botte: sopra l'ingresso della porta vi è il Coro per officiare i PP., e nel lato sinistro di detta Nave vi sono tre Cappelle fondate, suo Altare Maggiore, e sacrestia dietro, nella quale si conservano li suppellettili bisognevoli per la celebrazione delle Messe. Alla man destra di detta Nave vi è Altarino, e pulpito. Si entra nel Convento per porta situata a destra del frontespizio della Chiesa, per cui si ascende alle stanze per abitazione de PP., ove stanno comodamente, anno due giardini murati all'intorno per loro comodo, e si governa et amministra da sei Sacerdoti, ed'altretanti Laici.

Un tiro d'archibugio distante dal descritto si hà anche situato fuori l'abitato del Borgo altro Convento sotto il titolo di S. Domenico, et S. Rocco de' PP. Predicatori quale è di una Nave coperta con soffitta di tavole, vi è l'Altare Maggiore coperto a lamia, e tre Cappelle fondate alla man destra, coverte eziandio con lamia a botte con lunette pulpito, ed' altro Altare nel lato sinistro, e Coro dietro il detto Altare Maggiore, alla man sinistra poi per vano di porta si passa nel Chiostro che tiene porta eziandio in fronte alla strada a sinistra della porta della Chiesa, dalla quale si hà l'ingresso nelle abitazioni de PP. Vi è la sacrestia à sinistra di detta Nave, ove si conservano le suppellettili per la celebrazione delle Messe, e sopra l'ingresso della porta vi è l'organo. Vien governata la detta Chiesa, e Convento da otto, tra sacerdoti, e laici, ed'anno una proporzionata rendita per il sostegno del proprio individuo, e della Chiesa.

Nell'abitato di detta Terra, e borgo vi sono due Congregazioni, l'una sotto il titolo del Purgatorio, o sia de Morti, e l'altra sotto il titolo di S. Maria dell'Assunta. Quella de Morti stà situata nel Borgo incontro la Panettaria, con sedili all'uno, e l'altro lato, et è di una nave coperta con soffitta di tavole, con botte sopra, pulpito alla man sinistra, e per vano di porta situato anche a sinistra si hà l'ingresso nella sacrestia coperta con due penne di tetto, et in dentro vi è altro vano picciolo anche a tetto per tale uso, et in essa si conservano le cose bisognanti per la Chiesa, ed altro.

L'altra poi, sotto il titolo di Maria Santissima dell'Assunta è situata nella strada, che conduce a Melfi, la quale è di una Nave ben grande coperta con soffitta di tavole con tetto sopra, ove vi è l'altare maggiore in testa coperto a lamia. Sopra l'ingresso della porta vi è organo, e ne' laterali di detta Nave vi sono li sedili, pulpito, e due Confessionarij, uno a destra, e l'altro a sinistra: per vano poi situato alla man sinistra si passa in un vano per uso di sacrestia, coperto a lamia, con fenestrone verso la strada, ove vi sono l'utensilj bisognevoli.

Nella strada detta di Costantinopoli vi è una Chiesetta coperta con soffitta di tavole, che è Badia della famiglia Martino di detta Terra, nella quale si celebra quotidianamente la S. Messa.

Dentro l'abitato, e proprio nella strada di S. Sofia vi e l'Ospedale dal quale si hà l'ingresso per portoncino, et alla man sinistra con 6 scalini si ascende in una stanza oblunga coverta a tetto divisa con archi, ove vi sono, et a destra, et a sinistra sei letti per uso de poveri infermi: in testa si hà l'Altare per la celebrazione della Messa laterale si anno due altre stanze, e cocina coverta a tetto in una di esse vengono riposti i Reverendi Sacerdoti infermi, e vi è à tale uso il comodo di due letti.

Circa miglia sei distante dalla detta Terra vi è un'altra Chiesa sotto il titolo di Nostra Signora di Ripalta, con il comodo di molte stanze a detta Chiesa annesse, ove risiede un Eremita, che la governa, e vi si celebrano quotidianamente le Sante Messe per il concorso de devoti, ricevendone dalla Vergine Santissima continue le grazie, anzi nel giorno de' 8 settembre vi si fa solenne festività in onore di detta Vergine, e vi concorre tutta la Terra con giubilo, e devozione, e nel volere i Cittadini acqua per la campagna in tempo di aridità portano processionalmente la detta Vergine per la Terra, e subito sono esaudite le preghiere de Devoti.

Nella Contrada, ove dicesi Palude, distante dall'abitato circa miglia quattro, vi è altra Cappella sotto il titolo della Beata Vergine dell'Annunziata, volgarmente detta S. Maria delli Manzi, che vien governata da un Eremita e vi è eziandio Concorso de Fedeli nel giorno di sua solenne Festività.

Parte seconda

I. Supplica del clero di Cerignola al papa per l'erezione della loro chiesa in concattedrale (s.d.) (ASV, *N. Na*, vol. 5, fasc. 4, int. 1, 38)

I Deputati del Clero e del Comune di Cerignola in Prov. di Capitanata nel Regno di Napoli espongono supplichevoli alla S.V. che sin di rimotissimi secoli si è retta quella Chiesa in diocesi distinta, da ogni altra indipendente, e con territorio separato era governata di un Arciprete nullius Dioecesis. Il suo Capitolo numeroso gode di una rendita in oltre i ducati dodicimila, ed è insignito di cappamagna e di ogni altro canonico ornamento.

La città poi oltre al racchiudere fra le sue mura circa dodicimila abitanti, ne contiene al di là di cinquemila altri sparsi nel suo tenimento, e dediti alla pastorizia ed agricoltura. Sita sul pendio di amena collina offre ridente e salubre soggiorno, abbellito ancora di vari prodotti del suolo, delle arti, e del commercio, onde agevolmente si provvede ad ogni comodo della vita; e trovandosi sul limite di due Provincie e ricche e commercianti diviene luogo di frequenza e concorso.

D'altronde la geografica sua posizione è tale, ove 24 miglia, frapponendosi sempre l'O-fanto grande e impetuoso fiume che con le sue piene spesso taglia le comunicazioni delle due provincie ch'esso divide. Simili distanze vi sono dagli altri vescovadi, né vi mancano delle fiumane che insieme a strade malagevoli ne rendono più difficile l'accesso.

Cerignola adunque e per gli antichissimi suoi privilegi, e per tutte queste sue fisiche e civili circostanze spera, che possa essere reputata degna di venir elevata a Concattedrale di quelle Chiese, cui, nel nuovo ordine di cose da stabilirsi in Regno, sarà unita. E tanto più si augura ottener giustizia alla sua domanda, che parità offre tutti i mezzi da sostenere decentemente tal sua novella dignità.

Esiste già comodo e vasto palagio per fornire al Vescovo decorosa abitazione; mentre d'altra parte l'annua prebenda di ducati 700, che per l'Arciprete nullius si preleva dalla massa capitolare, sarà un appannaggio della sua Mensa.

Il seminario poi già venuto indispensabile per una città che abitualmente educa in esteri collegi settanta giovani alle liberali Arti ed al Clericato, riceverà opportuno ed ampio locale nel soppresso Monistero de' PP. Domenicani ceduto al Comune da più anni, qual cessione trovasi confermato con Real Dec.to de' S. Nov. e V.M. In oltre possono addirsi a dotazione del Seminario stesso annui duc.ti Mille, composti da duc.ti 360 del Monte Buchi, e di duc.ti 120 compresi nello Stato discusso, fondi tutti destinati alla pubblica istruzione, supplendo al resto il Comune stesso ed i proprietari suoi cittadini, offrendo di stabilirne nel più solenne modo la obbligazione.

Beatissimo Padre, son questi i fervidi voti che sperano veder i supp.ti esauditi dalla pietosa Clemenza della S.V., onde non resti avvilito e desolata una cospicua ed antichissima Chiesa, nel mentre genuflessi a' Sacri V.ti piedi, implorano degnarli della Santa Benedizione.

Giuseppe Can.co De Santis deputato del Capitolo

Don Felice Specchio Deputato del Com.e

2. Petizione del Capitolo, Decurionato e cittadini di Cerignola al papa perché non sia soppressa la loro arcipretura nullius (s.d.) (ASV, *N. Na.*, vol. 5, fasc. 4, int. 3, 43/12)

Li Canonici Capitolari, Decurionato, e Cittadini di Cerignola nella Provincia di Capitanata del Regno delle due Sicilie, genuflessi avanti la S.V divotamente esponano, che nella di loro Patria da tempo immemorabile, e prima del secolo XIII, la Chiesa Collegiata Nullius civica, recettizia, innumerata sotto il titolo di S. Pietro Apostolo ha riconosciuto per Capo e Pastore il solo Arciprete prima, ed unica Dignità. Fornito della giurisdizione di ordinario nullius dioecesis immediatamente soggetta alla S. Sede Apostolica, ed avente un esteso e distinto territorio da quello de' Vescovi Viciniori, sempre, e senza la minima altrui contraddizione ha destinato ed eletto li Confessori, Economi, Parrochi, e Cappellani in tutta la Diocesi; ha conosciuto delle cause matrimoniali, e chiesastiche; comminate delle censure, ed ha esercitato tutti gli atti giurisdizionali ugualmente ad ogni altro Vescovo.

Nell'epoca dell'occupazione militare, per la morte avvenuta dell'ultimo Arciprete D. Francesco Durante, capricciosamente si dispose, che il Capitolo non avesse eletto il Vicario Capitolare e che la Chiesa avesse dovuto dipendere prima dal Vescovo di Troia, ed indi dal Vicario Capitolare di Minervino. Riacquistatosi il Regno del Legittimo Sovrano, e Principe attualmente Regnante Ferdinando I., il Capitolo si crede abilitato a dimandare la ripristinazione, e reintegra dei propri diritti. Rimesso l'affare all'Eminent.mo Cardinale Caracciolo Delegato di V.S., e dallo stesso riconosciuta la giustizia della domanda, e la domanda della Arcipretura Nullius con decretazione de' 19 xbre 1815. Autorizò il capitolo ad elegere il proprio Vicario Capitolare, ed impedì che gli altri vescovi, e Curie Viciniore avessero preso ulteriore ingerenza sù quella Chiesa. L'elezione del Vic. Cap. seguì all'unanimità, e dietro l'approvazione del Sovrano si mise nell'esercizio delle funzioni, e giurisdizioni.

Lungi dall'idea de' supplicanti, che tale Prelatura non sia conservata, supplicano solo V.S. a benignarsi seconda di altrui Dignità superiore in forza dell'ultimo Concordato. Situata in luogo ameno della Puglia, ove non mancano tutti li commodi della vita, e vi si gode un'aria salubre; abitata tutt'intorno da circa undecimila individui, ed al di fuori nel disteso circondario di 42 miglia di periferia da 5mila e più persone anche colle famiglie addette all'agricoltura, e pastorizia; fornita di una rendita maggiore di docati 500, che immune da' pesi in ogni anno dalla massa capitolare, merita una considerazione particolare di V.S. Ed a questo si aggiunge, che sino al 1770 la giurisdizione chiesastica dell'Arciprete di Cerignola si estendeva sopra le attuali Comuni di Orta, Stornara, Carapella, e

Stornarella, che provvisoriamente si amministrano dalla Chiesa vescovile di Ascoli, come potrà dimostrarsi.

Si fanno anche ardimentosi li supplicanti di esporre, ed umiliare alla S.V. il positivo bisogno, che ha la di loro Patria di avere un Collegio, o Seminario per la Santa ed erudita educazione della gioventù, che oggi, con molto dispendio delle famiglie siano sostenute nei lontani Collegi, e Seminari di Napoli, Nola, Lucera, Molfetta, Conversano, Melfi, Ascoli, ed altrove. Per fondo di rendita potrebbe addirsi una parte di quelli Monisteri soppressi di Cerignola, e che non sono alienate, o distratte.

E baciando il Sagro Piede di V.S. sperano li supplicanti di ottenere tutto a grazia speciale.

Giuseppe Can.co De Santis, Deputato de' Canonici e Capit.ri di Cerignola

D.re delle Leggi Giuseppe Mintori Deputato del Decurionato, e Cittadini di Cerignola supplica come sopra

Sul retro: Collegiata di Cerignola

Nullius Dioecesis

Alla Santità di Nostro Signore

Papa Pio VII

Per

Li Canonici Capitolari, Decurionato, e Cittadini di Cerignola

3. Memoria del clero e dei cittadini di Ascoli contro l'erezione di Cerignola a diocesi (s.d.) (ASV, *N. Naz.*, vol. 5, fasc. 4, int. 4)

MEMORIA

La Città di Ascoli di Satriano conosciuta dall'Antichità sotto il nome di Ascolo Appulo, fu sempre rinomata sì per la sua sede Vescovile fin dal primo secolo della Chiesa, che per la sconfitta che ebbe Pirro Re di Epiro nella sua vicina pianura. L'antico Geografo Strabone descrive la posizione di Ascoli come il punto migliore per dominare da un lato la vasta pianura della Daunia e dall'alto la lunga catena degli Appenini. La salubrità dell'ARIA, la sagacità degli abitanti, e la molteplicità dei suoi latifondi gli han sempre conservato in ottimo stato la pastorizia, l'agricoltura ed il Commercio. I Figli di Satriano, secondo la testimonianza di Plinio, furono i primi agricoltori della Puglia, e si può a giusta ragione dire, che da loro vennero le pratiche agrarie che han reso ricca e fertile quella Provincia.

Questa Città rispettabile per tanti titoli di celebrità vedesi ora attaccata nei suoi privilegi all'antichissima sua sede vescovile relativi dalla Città di Cerignola, la quale ha preteso presso il Santo Padre, e pretende adesso verso il Re (N.S.) di esser dichiarata Concattedrale alla sede di Ascoli.

Per la Città di Ascoli si fa rispettosamente osservare, che la Chiesa di Cerignola non è stata mai Cattedrale, e solo si è da lei preteso di esser Arcipretura Nullius; che non ha tenuto mai, né tiene il Seminario, come lo tiene Ascoli, della capienza di cento Allievi; e che non può per ciò ai termini dell'art. 3.º del Concordato pretendere alla Concattedralità. In detto articolo, intorno l'unione de' Vescovati stà scritto così: tra le sedi che o per troppa scarsezza di rendita o per l'oscurità dei luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi le più antichi, e le più insigni si conserveranno come Concattedrali. Or se mercé questa disposizione del Concordato, delle sedi Vescovili da sopprimersi, a quelle solamente accordar si poteva la Concattedralità, che erano le più antiche, e le più insigni, come si osa ciò pretendere dalla Chiesa di Cerignola, che non può vantare alcu-

na celebrità, e che non è mai stata vescovile?

Le Autorità, il Clero, e Decurionato di Ascoli per mezzo dell'Avvocato D. Ignazio Centola munito delle necessarie facoltà, hanno divotamente supplicato S.M. a non voler accordare al Comune di Cerignola la chiesta Concattedralità, come quella, che non solo tornerebbe ad offesa de' di loro privilegi, e del di loro buon diritto, ma a discapito ancora delle cose Chiesastiche, ed economiche della Diocesi.

4. Foglio d'accompagnamento alla "Memoria" presentata per la città di Ascoli (s.d.)
(ASV, *N. Na*, vol. 4, fasc. 4, int. 4)

A S.E. Mons. Giustiniani
Delegato Pontificio per l'esecuzione del Concordato

Sig.re V., Il Clero, e Comune d'Ascoli rispettosamente espongono all'E.V., che han preinteso, che siavi ottenuta dalla Chiesa di Cerignola dalla Santa Sede le Bolle dichiarative di Concattedrali a quella d'Ascoli, e comeché ciò torna a grave pregiudizio de' privilegi e del buon diritto degli esponenti, e non è consentaneo alle disposizioni del Concordato, come per parte degli esponenti med.mi si è fatto presente in una Memoria all'E.V. e in Voi altra rassegnata a S.M., così supplicano essi l'E.V., dichiarando di voler essere intesi nella disamina dell'exequatur, che, nella specie di cui si tratta, non può accordarsi senza essere intesi gli interessati, giusta il disposto dell'articolo 3.^o dello stesso Concordato.

Ignazio Centola speciale Procuratore

5. Lettera del delegato apostolico, card. Caracciolo per informare la Santa Sede sulle disposizioni della Corte di Napoli circa i reclami delle popolazioni per recuperare le sedi vescovili (24.II.1818) (ASV, *S.S. Esteri*, 1818, rubr. 22, busta 460, fasc. 4, rapp. n. 67)

Em.mo Rev.mo Sig. Osserv.mo

Interpellato il Sig. M.^{sc} Tommasi, sulle dimande delle Popolazioni diverse, che reclamano di ricuperare la Sede Vescovile fra di loro, come Concattedrale alla Chiesa alla quale furono riuniti in virtù dell'ultime Bolle di Circostrizione seguendo in ciò i comandi di M.ro Signore, che l'Em.za V.ra favorì comunicarmi col suo dispaccio de' 3 del mese corrente n. 27377, egli si è espresso niente inclinato a aderirvi. Per motivo mi addusse, che se in questo momento nel quale gli animi sono ancora colpiti dalle disposizioni, in virtù delle quali molte città sono rimaste prive di una decorazione che da tanto tempo godevano, si indicasse con un solo esempio, le possibilità di riuscire a ricuperare le antiche prerogative, si farebbe rivivere una quantità di passioni che cominciano a sopirsi, e che noi saremmo inquietati, perseguitati da una folla di Deputazioni, e d'impegni, a' quali o converrebbe negarvi e far de' nuovi malcontenti, o aderendovi rovesciar nuovamente l'ordine di cose che comincia a ben stabilirsi. Egli si è però espresso, che se la Santità Sua esige, che assolutamente, egli desiste dalla propria opinione, egli è pronto a piegar la fronte alle sue prescrizioni come pure ha esternato che colmato quest'ultimo sforzo tentato da' reclamanti nell'occasione del viaggio in Roma della Maestà Sua, se vi presenterà la circostanza, nella vacanza di qualche Vescovato; o in altro plausibile incontro di restituire a qualche chiesa che lo possa meritare singolarmente, le sue antiche prerogative, non vi si negherà, ma che nell'attuale momento crede utilissimo di levar tutti di speranza, all'oggetto

che ognuno si sottoponga finalmente al suo destino, e vi si conformi.

Tanto io doveva riferire all'Em.za V.ra a disimpegno del mio dovere, mentre rinnovandole l'espressione del sentimento del mio ossequio profondo, le bacio umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Napoli li 24. 9.bre 1818
Umil.mo Div.mo Servitore vero
I. D. Card. Caracciolo

6. Lettera del Segretario di Stato card. Consalvi che chiede al Caracciolo il parere della Corte sulla richiesta di concattedralità avanzata da Cerignola e da altre città (4.12.1818) (ASV, S.S. *Esteri*, 1818, rubr. 252; busta 460, fasc. 4, minuta di disp. n. 28609)

Em. e R.mo Sig.re Mio Oss.mo

Rilevo dal Dispaccio dell'Em.za V. de' 24 Nov.bre segnato n. 67 che il Sig.re Marchese Tommasi interpellato da V. Em.za sulle domande delle Popolazioni che reclamano di ricuperare la Sede Vescovile fra loro almeno come Concattedrale, crede utile di levare nell'attuale momento tutti di speranza acciò ognuno si sottoponga alle disposizioni già date, coll'intesa però che se in appresso si presenterà la circostanza nella vacanza di qualche vescovado, o altro plausibile incontro di restituire a qualche Chiesa che lo possa meritare singolarmente le sue antiche prerogative, non sarà per ricusarvisi. Aggiunge inoltre l'Em.za V. che il Suddetto Signor Marchese si è nel tempo medesimo espresso che se S. Santità esigge ch'Egli desista dalla propria opinione è pronto a farlo.

Posto questo di Lei Dispaccio sotto gli occhi del S. Padre la Santità S. mi ha ordinato di significare all'Em.za V. che non intende punto di esiggere che il Sig. March. Tommasi abbia a cambiare l'opinione che ha al presente adottato poiché rileva non senza compiacimento da Dispaccio medesimo di V. Em.za la disposizione in cui è il prelodato S. Ministro di dar luogo in appresso di consolare almeno quelle città che possano meritarlo, e che abbiano in loro favore delle ragioni non disprezzabili per ottenere almeno la Concattedralità, grazia che per parte sua sarebbe ben disposto accordar loro.

In tale occasione sarà bene che Em.za V. procuri dal prelodato S. Marchese uno schiarimento in ordine alle Città di Foggia, di Cerignola e di Campobasso. Queste tre città bramano, come l'Em.za V. ben sa, l'onore della Concattedralità, alla prima di esse si è interessato codesto governo con nota già datami dal S. Marchese di Tuscaldo, e si è soltanto sospeso di effettuare la cosa per dar luogo al Capitolo di Troia di esporre le ragioni che ha per opporvisi in Congr.ne concistoriale che si adunerà a tale effetto il giorno 17 Dicembre, e quanto alle altre due si raccoglie da vari indizi che vi concorra il piacimento del Governo medesimo. Accordandosi loro la grazia richiesta potrebbe non essere questo un esempio da eccitare le popolazioni delle quali ho parlato di sopra a pretenderla ancor esse, poiché le suddette tre città non essendo di quelle che hanno avuto in tempo la Cattedra Vescovile, che poi è stata soppressa, nulla hanno in comune colle disposizioni date per mezzo della Bolla di nuova Circostrizione di codeste Diocesi. Amo tuttavia di essere meglio assicurato acciò, costandomi del gradimento di Sua Maestà, darsi il suo corso alle dette istanze. Moltomeno poi posso dubitare delle disposizioni favorevoli di Sua Maestà ardire a Matera per la ripristinazione della quale come Concattedrale di Acerenza l'Em.za V. mi trasmise tanto tempo indietro il foglio sottoscritto tanto da V. Em.za Medesima, quanto dal Sig. Marchese Tommasi.

Intanto Le significo in riscontro al citato Dispaccio, e con profondo ossequio Le bacio umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Roma 4 Dic. 1818

Sig.re Cardinal Caracciolo
Napoli

Umil.mo Dev.mo Servitore vero
E. Card. Consalvi

7. Lettera del Caracciolo in cui riferisce le prime informazioni sul parere della Corte in ordine alla concattedralità richiesta per Cerignola e altre città (8.12.1818) (ASV, S.S. Esteri, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, rapp. n. 72)

E.mo, Rev.mo Mio Sig.r Oss.mo

Accusando a V.ra Em.za d'aver ricevuto i Suoi Dispacci del 4 del mese Corrente n. 28609 e n. 28858 e riscontrando a ciò che riguarda il primo, le dirò che quanto a riconcedere alla Città di Matera la Sede Vescovile Concattedrale con Accerenza, come ali erezione in Foggia di una nuova Sede Vescovile Concattedrale con Troja si continua da questa Corte nell'antica intelligenza altra volta esternata, di gradire cioè che quelle Città sieno in tal modo decorate. È in mano di V.ra Em.za l'atto segnato dal M.se Tommasi, e da mé li 7. 7bre scorso col quale si implora dal S.mo Padre la riconcezione a Matera della sua antica prerogativa: quanto a Foggia interpellato all'oggetto d'Ufficio da Mons.re Seg.rio della S. Cong.ne Concistoriale, io ho riferito nel giorno 10. 9bre il sentimento di questa Corte la quale persiste nel desiderio che quella popolata città venga consolata.

Può in conseguenza l'Em.za V.ra con tutta sicurezza far sentire alle med.me S. Cong.ni che nessun ostacolo si frappone qui, a che proceda a riguardo di Matera, e di Foggia a ciò che credeva espediente, certa che le sue disposizioni saranno più eseguite, e con più piacere ne saranno analoghe alle suppliche delle due Città reclamanti. Quanto a Campobasso, ed a Cerignola non posso ancor riferire all'Em.za V.ra nulla di preciso; mi son lusingato che prima della partenza dell'attuale corriere avrei potuto far interpellare il Sig. M.se Tommasi a darmi una definitiva risposta a riguardo di quelle città; ma siccome per mattina e anche per sera vi è stato Consiglio di Stato, al quale la M.ta Sua ha presieduto, è stato impossibile di riuscirvi; mi procurerò però a questo riguardo il più presto possibile una spiegazione dal sud.to Sig. Ministro, della quale renderò conto al momento all'Em.za V.ra. Intanto l'assistenza di S. M. ai Suoi Consigli, la renda informata, che la sua salute e perfettamente ristabilita, ciò che serve anche di riscontro all'altro suindicato Dispaccio dell'Em.za V.ra.

E in questo incontro rinnovando all'Em.za V.ra l'espressione del sentimento del mio profondo ossequio le bacio umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Napoli li 8 Xbre 1818

Sig. Card. Seg.io di Stato
Roma

Umil.mo Div.mo Servitore Vero
I.D. Card. Caracciolo

8. Lettera del delegato apostolico che riferisce il parere favorevole del governo napoletano sulla concessione della concattedra a Cerignola (12.12.1818) (ASV, S.S. Esteri, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, rapp. n. 73)

E.mo e Rev.mo Mio Sig. Osserv.mo

A piena evasione di ciò che mi prescrive il Venerato dispaccio di V.ra Em.za de' 4 corrente mese n. 28609. ed in aggiunta al mio foglio degli otto del mese medesimo n. 72. le riferirò che interpellato il Sig. M.se Tommasi, relativamente alla dimanda di erezione di Chiese Concattedrali, che vertono nanzì la S. Cong.ne Concistoriale per la parte di Campobasso, di Cerignola, il suddetto Sig. M.se Ministro ha assicurato che la M.ta Sua avrà buon grado che quelle due città che fioriscono di popolazione, la quale di giorno in giorno aumenta, siano consolate.

È grande la soddisfazione alla quale io riferisco a V. ra Em.za questa Pia disposizione di questo Religioso sovrano e tanto più perché rende evidente che non per alienazione dal vero ben della Chiesa, ma convenienti riguardi, lo portano al momento a non aderire alla Concessione della Concattedralità reclamata da diverse altre città, le quali forse nella loro dimanda hanno fatto maggiore e men discreta insistenza, che non conveniva. Dandone avviso al V.ra Em.za, prenderò l'incontro di renderle noto che Sua Altezza il Duca di Calabria partiva di qui verso il 14 del mese corrente per trasferirsi in Roma a ossequiare con la moglie la Regina di Spagna.

E rinovando all'Em.mo il sentimento del mio profondo ossequio le bacio umilissimamente le mani.

Di V.ra Eminenza

Roma li 11 Dicembre 1818

Em. Sig. Cardinale Consalvi

Seg.io di Stato – Roma

Umil.mo Div.mo Servitore

I. D. Card. Caracciolo

9. Lettera del Consalvi in cui riferisce al Caracciolo di aver fatto mettere in corso presso la Concistoriale il processo informativo per l'erezione di Cerignola in concattedra (22.12.1818) (ASV, S.S. Esteri, 1818, rubr. 252, busta 460, fasc. 4, minuta di disp. n. 29462)

Sig. Card. Caracciolo - Napoli

(Roma) 22 Xbre 1818

Posto che come l'E.V. mi assicura col di Lei Disp.o delli 11 Xbre n. 93, il Sig. M.se Tommasi l'ha assicurata che S.M. avrà a buon grado che le due Città di Cirignola, e di Campobasso siino consolate coll'onore della Concattedra, la Santità di N. Sig. cui ho fatto relaz.ne di queste disposizioni della M.S., ha ingiunto alla Concistoriale di mettere in corso queste due istanze lo che sarà eseguito senza ritardo.

E siccome la S. Sede, prima di procedere a tali erezioni, commette sempre ad un Vescovo il solito Processo dal quale devono legalmente risultare le dotazioni, gli altri Requisiti Canonici per la Concattedra, e il consenso o il dissenso delle parti interessate per esaminarne poi le ragioni, così questo processo per le due Concattedre suddette sarà commesso da S.S. all'E.V. con facoltà anche di suddelegare.

Sono poi più che persuaso, e lo è egualmente a me la S.tà Sua, che codesto piissimo

Sovrano non per alienazione, come V.E. si esprime dal vero bene della Chiesa, ma per alcuni riguardi sospende la sua decisione alle concattedralità richieste da diverse altre Città e N.re Sig.r pieno di fiducia nella prelodata M.S. attende tranquillamente di sentir quando possa essere il momento opportuno per occuparsi di questo affare.

Rinnovo all'E.V. le proteste del mio profondo ossequio e le bacio umilissimamente le mani.

(Card. Consalvi)

Parte terza

1. **Bolla di erezione della Chiesa di Cerignola in cattedrale (19.6.1819)** (ASCC, doc. n.n.)²⁷⁴

Pio vescovo, servo dei servi di Dio, in perpetua memoria

Sebbene mediante la recentissima Convenzione del giorno sedici del mese di Febbraio dello scorso anno del Signore 1818, stipulata tra Noi, e la Sede Apostolica da una parte, e il carissimo nostro figlio in Cristo Ferdinando, Re del Regno delle due Sicilie, dall'altra, con l'articolo terzo della detta Convenzione sia stata sancita e decretata la soppressione perpetua di alcune sedi Episcopali ubicate nel predetto Regno al di qua del Faro, sotto il dominio temporale del medesimo Re; avendo tuttavia Noi preso questa decisione solo perché era noto che nella maggior parte di esse, per l'eccessiva povertà dei redditi delle Mense Vescovili o per la poca nobiltà dei luoghi, la Dignità Episcopale era finita completamente in un indecoroso declino ed era pressoché svilita, fin dai tempi del nostro predecessore il Papa Benedetto decimo quarto di felice memoria; non per questo la nostra mente e l'intenzione furono mai aliene dall'istituire nuove siffatte sedi, se in ciò concorressero la necessità e l'utilità e [se] alcuni dei luoghi più illustri del suddetto dominio richiedessero ciò per propria facoltà e a buon diritto.

E certamente poiché la seria importanza di simili motivazioni sembra favorire più che a sufficienza la località chiamata Città di Cerignola nella Regione della Puglia della Diocesi Ascolana, Noi, accogliendo con animo benigno e propizio le umilissime preghiere a Noi presentate dai dilette figli attuali dalla Comunità e dagli uomini, come pure dal Clero dello stesso luogo di Cerignola, che gode di questo onorifico titolo di Città, e soprattutto dal Collegio di molti Ecclesiastici addetti al servizio dell'infra scritta Chiesa Parrocchiale ivi esistente, tra i quali è annoverato anche il diletto figlio Giuseppe de Sanctis, Sacerdote, uomo grave e prudente, appartenente allo stesso Collegio, dagli stessi scelto e deputato a trattare la questione presso di Noi, [preghiere] con le quali con ogni premura si chiedeva a Noi di erigere la predetta Chiesa Parrocchiale in Chiesa Cattedrale, e di unire in perpetuo la medesima *aeque principaliter* alla limitrofa Chiesa Cattedrale Ascolana, volendo degnare del nostro Apostolico favore, tanto più che in tale questione si aggiungono il desiderio e insieme i voti dello stesso Piissimo Re Ferdinando, abbiamo creduto di assumere come primo impegno quello di affidare tutta la faccenda, da discutere ed esaminare, al nostro venerabile fratello chiamato Ignazio Diego Caracciolo, Vescovo di Palestrina, Cardinale di Santa Romana Chiesa, dimorante in Napoli, per mezzo dell'organo anche della Con-

²⁷⁴ Il testo della bolla, qui tradotto, è ripreso da *Cerignola da arcipretura nullius a sede vescovile nella Bolla "Quamquam per nuperrimam". Profilo dei vescovi dal 1818 al 1987* / a cura di Cosimo Dilaurenzo. Cerignola : Amministrazione comunale, 1987. Il testo originale in latino, riportato da Golia nella sua tesi, è a seguire. [N.d.c.]

gregazione dei nostri venerabili fratelli Cardinali della medesima Santa Romana Chiesa, [Congregazione] preposta agli affari Concistoriali, dandogli potestà di istruire come d'uso un processo, secondo le procedure delle Costituzioni Apostoliche, sull'utilità dell'erezione di tale Episcopato, e di subdelegare a tale scopo con pari facoltà un'altra persona, o altre persone, purché costituita, o costituite, in dignità Ecclesiastica; essendo quel processo appunto secondo il rito e rettamente istruito e accurato, e inviato alla stessa Congregazione dal Venerabile anche Nostro Fratello Arcangelo Lupoli attuale Arcivescovo di Conza al quale, per questo, fu subdelegata l'opportuna autorità mediante il ricordato Ignazio Diego Vescovo e Cardinale, da esso [processo] rifulse evidentemente la necessità e l'utilità della agognata erezione.

Infatti questa località, come ci è stato fedelmente riferito anche dal diletto Figlio Segretario della ricordata Congregazione, oltre al molto onorifico titolo di Città, per il cui godimento si distingue, e alla sua antichissima origine in un suolo elevato, [località] salubre, dal clima mite, è ammirevolmente innalzata sui gloriosi ruderi dell'antica Gerione, menzionata con somma lode da Storici Greci e Latini, è superiore a tutte le altre per l'ampiezza del territorio e la ricchezza del commercio, e registra diciassettemila abitanti, tra i quali molti sono anche nobili, e similmente moltissime famiglie di ceto inferiore, ma viventi in tenore di vita onesto e civile, le quali per i beni di cui godono e per le ricchezze non sembrano minimamente lontane dalla civiltà e dalla cortesia di una Regione magnifica.

Inoltre in essa si trovano Case, splendidi Edifici e molte Chiese, tre Monti di Pietà a sollievo dei poveri e cinque Confraternite di Laici per diverse opere di religiosità, di carità e di misericordia, canonicamente e provvidenzialmente istituite, e c'è forse qualche speranza che possano essere ripristinati cinque Conventi di diversi Ordini Regolari, ai cui [membri] professi, nel generale rivolgimento di cose, non fu più concesso di rimanere in essi.

Ma tra tutte le predette Chiese ora esistenti nel più volte citato luogo, a buon diritto può essere ritenuta senza alcun dubbio Principale la Chiesa Parrocchiale, consacrata al Beato Pietro Principe degli Apostoli, che da antichissimo tempo è solita esser governata da un solo Arciprete, insieme col suo diviso e separato territorio, con giurisdizione ordinaria quasi-Vescovile.

Infatti, sebbene essa sia costruita in stile Gotico di mole imponente, e sembri abbastanza capiente e sufficiente per il popolo che vi confluisce per esservi accolto tuttavia ora si è posta mano al suo ampliamento, perché ne risulti più splendida e più magnifica, la sovrasta una Torre Campanaria dotata di quattro campane di bronzo: in essa inoltre ci sono l'Organo, la Sacrestia, il Cimitero e anche moltissima sacra suppellettile d'argento, e paramenti Ecclesiastici adatti anche alle funzioni Pontificali, e si conserva un gran numero di reliquie dei Santi.

A tutte queste cose si aggiunge inoltre che nella medesima Chiesa Parrocchiale si trova un Collegio di quarantasei Ecclesiastici del Clero del più volte citato luogo, che posseggono rispettivamente altrettanti Benefici Ecclesiastici perpetui semplici, ma richiedenti la personale residenza, ad alcuni dei quali dei medesimi Benefici vien dato il nome di Dignità, mentre gli altri singoli vengono chiamati e nominati Canonici. Ma in questo Ordine stabilito per antica Consuetudine, tuttora vigente, per il quale i singoli rispettivi possessori dei detti Benefici, nei rispettivi uffici e ministeri, il primo cioè di Arcidiacono, il secondo di Arciprete, il terzo di Primicerio, il quarto di Cantore, i rimanenti di Canonici detti Compartecipanti, prestano servizio fedelmente alla detta Chiesa Parrocchiale, a guisa di Collegiata, senza aver fatto indagine alcuna sull'erezione Canonica sua e di quelle Dignità e Canonici, così rispettivamente chiamati, o di quegli stessi Benefici, con frutto spirituale ed edificazione del Popolo, e continuamente sciogliono lodi sacre all'Altissimo, cosicché

degnamente e in modo appropriato si ritenga rispettivamente che la spesso citata località di Cerignola venga elevata al grado e all'onore di Città veramente Episcopale, e che la stessa Chiesa Parrocchiale dedicata, come sopra detto, al Principe degli Apostoli, sia promossa allo stato e alla dignità di Chiesa Cattedrale, conservando la stessa medesima Parrocchialità.

Perciò Noi, ascoltata benevolmente tale relazione, desiderando ardentemente provvedere allo sviluppo della Religione e alla salvezza delle anime con nuovi sussidi, secondo il dovere del nostro Apostolato, e volendo assecondare secondo le proprie forze le preghiere del Popolo e del Clero suddetti, e insieme i voti e i desideri del suddetto Re Ferdinando, *motu proprio*, per scienza certa e pienezza di Potere, con la previa, per quanto sia necessario, sanazione di qualunque difetto, se mai se ne fosse in qualunque modo verificato nel compimento o nello svolgimento del suddetto processo da parte di qualsiasi persona o per qualunque motivo, con l'Apostolica autorità sopprimiamo ed estinguiamo in perpetuo la ricordata Chiesa Parrocchiale e la sua asserita Collegialità, e il titolo e la denominazione *Nullius* con la suddetta ordinaria e quasi-Vescovile giurisdizione che la stessa località da gran tempo aveva posseduto, giurisdizione che in verità fu da noi affidata al certamente Venerabile nostro Fratello attuale Vescovo Ascolano, e insieme i suddetti quarantasei benefici, dei quali i primi quattro assunsero la forma sopra ricordata di Dignità, e i rimanenti [quella] dei quarantadue Canonici suddetti solo per antica Consuetudine, e i loro rispettivi titolo collativo, nome, natura ed essenza di benefici collativi, in quanto essi [benefici] furono soliti in tal modo essere conferiti, cosicché essi d'ora in avanti per tutti i tempi futuri cessino di essere collativi, e inoltre non si possa più da qualsiasi autorità conferirli o impetrarli come tali in titolo collativo o altrimenti disporre di essi in qualsiasi modo, sebbene sia accaduto in qualche altro tempo che fossero conferiti o impetrati o altrimenti si sia in ogni maniera di essi disposto, siano ritenute nulle e invalide e di nessun valore e importanza le collazioni, le impetrazioni e qualunque altra disposizione di essi fatta secondo le circostanze, e non favoriscano nessuno, né attribuiscono ad alcuno il diritto o il titolo colorato di possedere. Premesse poi tale soppressione ed estinzione, con la stessa Apostolica autorità erigiamo anche in perpetuo e istituimo il più volte nominato luogo di Cerignola, insignito, come detto prima, del solo titolo di Città, in Città veramente Episcopale da chiamarsi come prima Cerignolana, con propri Seminario Ecclesiastico per fanciulli e Cancelleria Vescovile, e con tutti gli onori, diritti, prerogative e privilegi dei quali le altre Città del detto Regno insignite di sede Vescovile e i loro cittadini usano, fruiscono, ottengono e godono, e possono o potranno in ogni modo in futuro usare, fruire, ottenere e godere: ed [erigiamo] la detta Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Cattedrale Cerignolana, da chiamarsi anche, come prima, Parrocchiale, con lo stesso medesimo titolo del Principe degli Apostoli, cioè con la stessa medesima invocazione, come anche prima: la Chiesa istituenda sia suffraganea dell'Arcivescovo Beneventano *pro tempore*, e a lui ugualmente soggetta per il diritto Metropolitano, per il quale si sa che è sottoposta anche la predetta [Chiesa] Ascolana alla quale essa come infrascritto è unita; ed [erigiamo] in essa la Sede, la Cattedra e la Dignità Episcopale per l'unico in seguito futuro Vescovo da chiamarsi Cerignolano, che sia a capo della medesima Chiesa e della sua Città e della Diocesi Cerignolana, da assegnare a lui come detto sotto, convochi gli Abati, i Prelati inferiori e gli altri per il Sinodo, ed abbia ed eserciti tutti e singoli i diritti, le funzioni e i doveri Episcopali, con i propri infrascritto Capitolo, cassa, sigillo, Mensa Vescovile e tutti gli altri Cattedrali e Pontificali insegne, diritti, giurisdizioni, preminenze, prerogative, privilegi, onori, grazie, favori e indulti reali, personali e misti dei quali le altre Chiese Cattedrali del predetto Regno, e i loro rispettivi Presuli, godono in qualunque modo non tuttavia a titolo oneroso e per Indulto o per Privilegio particolare e potranno godere in

ogni modo in futuro: e con la detta Apostolica autorità uniamo in perpetuo *aeque principaliter*, annettiamo e incorporiamo la stessa così eretta Chiesa Cattedrale Cerignolana all'altra Chiesa Cattedrale Ascolana; in modo tuttavia che nessuna delle due sia soggetta all'altra, ma ambedue siano ritenute, e siano realmente, vicendevolmente indipendenti, e di entrambe le Chiese sia capo l'unico e identico Sommo Sacerdote, che sia ritenuto e chiamato contemporaneamente Vescovo Ascolano e Cerignolano.

E sia l'attuale Vescovo di Ascoli, che, per questa prima volta, per la detta autorità Apostolica, mediante altre nostre lettere, deve essere preposto come Vescovo e Pastore alla medesima nuova Chiesa Cattedrale Cerignolana, in quanto vacante dal momento di tale erezione, sia i suoi successori *pro tempore* nella detta Chiesa di Ascoli, abbiano e conseguano pienamente la cura, la guida e il governo della stessa nuova Chiesa Cattedrale nelle cose spirituali e temporali sul Clero e sul Popolo di tutta la nuova Diocesi di Cerignola da destinarsi a lui come appresso: con questa clausola però, che in ogni e qualunque atto riguardante la Chiesa Cattedrale di Cerignola e ogni altra cosa singolarmente, la denominazione di Chiesa Ascolana sia sempre preposta a quella di Cerignolana; e che gli eletti d'ora in avanti a Vescovi delle predette Chiese così unite *pro tempore* vacanti siano tenuti sempre e in perpetuo a prendere possesso delle predette Chiese unite, prima in quella di Ascoli, e poi nell'altra di Cerignola, e non altrimenti, essendo data loro la facoltà di assegnare e tenere in ciascuna di esse un Vicario Generale per gli affari Spirituali, con propria distinta e separata Curia.

In caso poi di vacanza di ambedue le predette sedi Episcopali, delle Cattedrali sia Ascolana sia Cerignolana, i rispettivi Capitoli [eleggano] propri separati Vicari Capitolari, che abbiano ed esercitino la giurisdizione nella propria rispettiva Diocesi secondo le norme del Concilio di Trento.

Ora poi è nostro pensiero e volontà che il Vescovo di Ascoli e Cerignola, e i Presuli suoi successori nell'una e nell'altra Chiesa Cattedrale, siano tenuti a risiedere presso di esse per un eguale per quanto possibile periodo dell'anno, e parimenti debbano designare in ciascuna Diocesi gli Esaminatori Sinodali per il consueto esame dei Chierici da promuovere ai sacri Ordini e degli altri concorrenti alle Chiese Parrocchiali *pro tempore* vacanti, da assegnare mediante concorso da espletare secondo le modalità del predetto Concilio, affinché gli stessi concorrenti possano comodamente essere esaminati e rispettivamente essere ammessi al concorso.

Inoltre per le due proprie Diocesi possano convocare un solo Sinodo, il primo dei quali, dopo la presente grazia di erezione, debbano celebrare nella Chiesa Cattedrale di Ascoli, in seguito possano riunirlo nell'una o nell'altra, quale preferiscono, delle stesse Cattedrali, riservando tuttavia al Capitolo di Ascoli la precedenza sul nuovo Capitolo di Cerignola, sia nello stesso Sinodo sia in qualunque altro atto riguardante l'uno e l'altro.

Anche per la comoda e decente abitazione per il primo futuro Vescovo di Cerignola e per i suoi predetti successori nella sede Episcopale, Noi, per la detta autorità Apostolica, ugualmente in perpetuo attribuiamo e assegniamo loro uno dei molti Palazzi, presso il più volte citato Collegio, attualmente appartenenti alla soppressa ed estinta Chiesa Parrocchiale, da scegliersi per questo stesso uso dallo stesso primo futuro Vescovo; parimenti [attribuiamo] per il Seminario Ecclesiastico dei fanciulli, da istituirsi ivi a norma del predetto Concilio, altre sedi da concedersi dal Munificentissimo predetto Re Ferdinando, come si asserisce, oppure dal predetto Collegio, affinché sia aperta una comoda e adatta dimora per gli alunni da accogliere ivi, costituendo anche per esso in perpetuo l'annua somma di quattrocento ducati in moneta del predetto Regno, da desumersi dalle rendite del medesimo Collegio, per donazione dello stesso.

E per di più tale dote debbano anche accrescere con altri duecento ducati annui sotto alcune simili condizioni contenute ed espresse in uno strumento di obbligazione assunta dal detto Collegio come a noi consta, nel giorno ventinove del mese di Agosto del predetto Anno del Signore milleottocentodiciotto, mediante atto stipulato presso il pur diletto Figlio Aniceto Specchio, pubblico Notaio, dimorante nel predetto luogo.

Insieme poi con la puntuale erezione della predetta nuova Chiesa Cattedrale, bisogna che sia eretto e istituito anche il Capitolo dei Canonici, sia per il decoro e la dignità della medesima Chiesa Cattedrale sia perché il Vescovo venga aiutato dalla loro opera e dal loro ministero nell'amministrazione della Diocesi. Perciò Noi da ora, per simili iniziativa, scienza e pienezza di potere, per la predetta autorità Apostolica, anche in perpetuo erigiamo e istituimo tante Dignità e Canonicati e Prebende quanti sono i summenzionati benefici soppressi e ora per allora nell'evento da esprimere più sotto, i Mansionariati, o gli infrascritti Beneficiati, e incominciando dapprima dalle Dignità e dai Canonicati e dalle Prebende. Vi siano rispettivamente le Dignità, cioè un solo Arcidiaconato, che è ivi la maggiore [Dignità] dopo quella Pontificale per un solo Arcidiacono; e una sola Arcipretura, che è la seconda, cui sia affidata la cura soltanto attuale delle anime della detta Chiesa Parrocchiale, come sopra detto soppressa ed estinta, ed eretta ultimamente, come sopra detto, in Chiesa Cattedrale, dovendo invece tale cura abituale rimanere in perpetuo presso l'intero Capitolo e i Canonici della predetta Chiesa Cattedrale, e della quale si debba sempre disporre previo Concorso da tenersi inoltre davanti al Vescovo *pro tempore* di Ascoli e Cerignola, per un solo Arciprete, che, insieme a tre ausiliari, ossia Vicari Cooperatori da designarsi o nominarsi dai medesimi Capitolo e Canonici, e da approvarsi, previo esame, dallo stesso Vescovo; sia [l'Arciprete] tenuto a guidare convenientemente e ad amministrare con precisione e fedelmente siffatta cura; e un solo Primiceriato, che è la terza per un solo Primicerio, e un Cantorato, che è la quarta per un solo Cantore: inoltre quarantadue Canonicati, cioè uno dei primi due in ordine di anzianità, cui siano unite rispettivamente le Prebende della Penitenzieria per un solo Canonico da chiamarsi rispettivamente Penitenziere, Maestro in Teologia oppure Dottore, o Licenziato, *in utroque* o almeno in diritto Canonico, l'altro il Teologato, cui [sia unita la Prebenda] Teologale, per un solo Canonico Maestro nella predetta Teologia [da chiamarsi] Teologo, i rimanenti poi quaranta predetti Canonicati con le loro rispettive Prebende semplici per altrettanti rispettivamente Canonici, dei quali al presente conterà il nuovo Capitolo, tuttavia il rispettivo conferimento dei primi due Canonicati e delle Prebende nella vacanza *pro tempore*, fatta eccezione solamente per questa prima volta, sempre e in perpetuo debba essere fatto previo concorso da tenersi dall'alto secondo la forma della Costituzione del Papa Benedetto decimoterzo di felice Memoria, nostro Predecessore, e da ora per allora, e al contrario, tuttavia dopo che avrà avuto luogo l'infrascritta soppressione, per la cui esecuzione diminuirà il numero dei Capitolari, [vi siano] dodici Mansionariati, o Beneficiati per tanti Chierici, o Sacerdoti Mansionari o Beneficiati nella medesima Chiesa Cattedrale, i quali, insieme con gli altri aventi le suddette Dignità e con i Canonici, siano tenuti al servizio nei riti sacri della predetta Chiesa Cattedrale e altrove, e a risiedere personalmente presso di essa, e ad assumersi i consueti doveri e uffici, a lode e gloria di Dio Onnipotente, e in onore del suddetto Principe degli Apostoli, e per l'esaltazione della fede e della Chiesa Cattolica.

Con la clausola tuttavia espressamente prescritta in siffatta erezione e istituzione, che, riguardo al conferimento delle predette Dignità e dei singoli Canonicati e delle Prebende, come pure dei predetti Mansionariati eretti rispettivamente nella predetta convenzione come sopra, debba essere osservata in tutto e per tutto la forma della suddetta Convenzione, del giorno sedici del mese di febbraio dello stesso predetto anno del Signore milleottocentootto,

esclusa soltanto questa prima volta, e peraltro rispettivamente l'infrascritta vacanza, per le quali intendiamo liberamente, come fra poco, procedere al conferimento delle stesse Dignità, dei Canonicati e delle Prebende in favore delle medesime persone investite rispettivamente dei Benefici, come detto, soppressi ed estinti, senza che per questo nostro conferimento da farsi come più sotto si arrechi loro pregiudizio alcuno, benché minimo: a tale scopo pertanto comandiamo espressamente che nel frattempo per quelli e per i singoli di essi rimangano salvi, stabili e intatti i loro diritti e tutti i frutti, rendite e proventi dei Benefici soppressi in quella quantità di cui attualmente gli stessi usufruiscono e godono, salvo non accada che essi subiscano una certa riduzione per conservare e difendere l'integrità della dote della Mensa Vescovile e del predetto Seminario, e per le altre spese da erogare per la manutenzione della Fabbrica della predetta Chiesa Cattedrale, per il culto Divino e per gli stipendi o compensi di coloro che servono al Signore.

Ma poiché Noi, mentre istituiamo nella spesso citata Chiesa Cattedrale un Capitolo composto da un così abbondante numero di Canonici, possiamo provvedere di un'indennità i possessori dei medesimi attuali Benefici soppressi, e attribuire a ciascuno il suo diritto; e poiché tuttavia insieme riconosciamo chiaramente che il numero di ventiquattro Canonici, compresi in esso i Dignitari, sia per sempre in appresso più che sufficiente, quindi nell'unico e medesimo tempo stabiliamo e ordiniamo che appena qualcuno, dal primo ai futuri Canonici della detta Chiesa Cattedrale ultimamente eretta, fino al numero di ventidue, muoia o rimetta nelle mani dell'Ordinario del luogo o del Romano Pontefice *pro tempore* il Canonicato e la Prebenda mediante esso ottenuti, oppure altrimenti in qualsiasi modo i Canonicati e le Prebende suddetti siano vacanti delle loro persone, i Canonicati e le Prebende così vacanti non siano più assolutamente conferiti, ma per ciò stesso rimangano del tutto soppressi ed estinti.

Quanto però alle succitate quattro Dignità erette, come detto prima, nella suddetta Chiesa Cattedrale, della cui vacanza dalla originaria presente erezione si provvederà come sotto, con la medesima autorità Apostolica parimenti dichiariamo che nella vacanza occorrente da allora in poi delle medesime Dignità per morte o per dimissione dei loro rispettivi possessori, o altrimenti in qualunque modo, le Dignità così vacanti non siano minimamente soggette a tale predetta soppressione, ma debbano essere conferite a norma dell'articolo decimo della più sopra citata Convenzione.

Inoltre, affinché si provveda stabilmente alla Mensa Vescovile di questa nuova Cattedrale, e insieme alla dotazione del Capitolo in essa, come suddetto, costituito, e innanzitutto per i tempi futuri il suo Vescovo di Ascoli e Cerignola, e i Presuli suoi Successori, possano mantenere decorosamente la propria Dignità; e i singoli Capitolari che dovranno servire ai divini uffici e ai ministeri della nuova Chiesa Cattedrale [possano] essere agevolmente sostenuti, con la medesima autorità Apostolica, assegniamo anche in perpetuo alla predetta Mensa Vescovile, cioè da ora, tanti beni immobili, per la maggior parte legittimamente spettanti e appartenenti al menzionato Collegio, completamente liberi, immuni ed esenti da ogni censo, canone, ipoteca e da qualsiasi altro onere, i quali [beni] producano il reddito annuo di quattrocento ducati in moneta del suddetto Regno, entro il tempo prestabilito di un solo biennio da computare dalla data delle presenti [lettere]: aggiunta tuttavia la clausola che, finché e fin dove tale assegnazione non sia fatta, il nuovo Capitolo sia tenuto a versare al Vescovo il censo annuo di quattrocento ducati in moneta del suddetto Regno, per la cui garanzia tutti i beni del medesimo Capitolo rimarranno in modo speciale disponibili e ipotecati.

Con la detta autorità Apostolica annettiamo anche in perpetuo e diamo in proprietà alla Mensa Capitolare della detta Chiesa Cattedrale tutti inoltre i rimanenti beni, cioè

da ora per allora, dopo tuttavia che con l'esecuzione della raccomandata soppressione tutti i Canonici e le Prebende al presente eretti siano stati ridotti al numero prestabilito di ventiquattro, comprese in esso le Dignità, conservando tuttavia quest'ordine di ripartizione, cioè che dalla predetta Mensa Capitolare siano costituiti annualmente per le quattro Dignità centottanta ducati del predetto Regno a ciascuna di esse, e per i venti Canonici e Prebende cento ciascuno, e ai dodici Mansionariati o Beneficiati cinquanta a ognuno; inoltre alle Prebende Penitenziaria e Teologale rispettivamente, a motivo dei doveri e uffici annessi rispettivamente ai loro detentori *pro tempore*, oltre i suddetti cento, altri ventiquattro ducati.

Costituiti pertanto e assegnati in perpetuo questi redditi, come sopra, sapendo che i proventi Capitolari sia certi e invariabili sia incerti di qualunque genere, nome e natura superano la somma annua di settemila ducati in moneta del predetto Regno, e che a nessuna diminuzione sono soggetti assolutamente, anzi a un maggiore incremento, perciò Noi espressamente comandiamo e ordiniamo che, tolte le prestazioni più sopra indicate per la Mensa Vescovile, per la predetta dote del Seminario, per le altre spese della fabbrica della Chiesa Cattedrale, per la sacra suppellettile destinata al culto Divino e per gli stipendi degli inservienti da attribuire secondo l'uso, i redditi sopravanzanti, che costituiscono la terza parte della somma totale assegnata come detto sopra ai singoli Capitolari, siano fedelmente adibiti ed erogati solo per le distribuzioni quotidiane, facendo tuttavia tra Dignitari, Canonici e Mansionari una ripartizione tale per cui si debba avere e conservare sempre la ragione proporzionale delle somme che furono costituite per le Dignità, per i singoli Canonici e Prebende e per i Mansionariati o Beneficiati suddetti.

E inoltre, perché risplenda il decoro e la dignità del Capitolo di questa nuova Chiesa Cattedrale mentre si adopera per i divini uffici e ministeri, con tale autorità Apostolica anche in perpetuo concediamo e accordiamo innanzitutto ai futuri Arcidiacono, Arciprete, Primicerio e Cantore, ai singoli Canonici e ai Mansionari o Beneficiati della detta nuova Chiesa Cattedrale, e ai loro rispettivi successori, che gli stessi Arcidiacono, Arciprete, Primicerio e Cantore e Canonici liberamente e lecitamente possano rispettivamente portare e indossare e usare rispettivamente, cioè il Rocchetto con le maniche intorno alle estremità delle quali sia attaccato un tessuto pennato, o un merletto di tessuto fine, elaborato, e guarnito sotto di seta scarlatta, e la Cappa magna parimenti coperta con seta scarlatta in estate, con pellicce di ermellino in inverno; a Vespro invece la Mozzetta in seta scarlatta, il cui bordo sia ornato con strisce delle medesime pelli; invece i singoli Mansionari o Beneficiati predetti [possono indossare] un simile Rocchetto, sotto le cui maniche sia cucita della seta violacea, e parimenti una simile Cappa magna, coperta della medesima seta violacea in estate, d'inverno invece di pellicce di Leucofeo, in volgare di varo, di colore grigio, e a Vespro la Mozzetta della medesima seta violacea, il cui bordo sia ornato con strisce delle medesime pellicce grige, in tutto e per tutto a somiglianza del Capitolo e dei Canonici della suddetta Chiesa Cattedrale Ascolana, sia nella detta Chiesa Cattedrale Cerignolana ultimamente, come sopradetto, eretta, sia fuori di essa, e sia nelle processioni sia in tutti gli altri atti e funzioni pubblici e privati, anche fuori della predetta Città di Cerignola e in qualunque luogo, anche nei Concili Sinodali, Provinciali e Universali, anche in presenza degli stessi Cardinali di Santa Romana Chiesa, anche di Legati *a latere*, di viceLegati, di Arcivescovi, di Vescovi e di chiunque altro, in qualunque tempo e giorno dell'anno, rimanendo salvi e integri per gli stessi Capitolo e Canonici tutti gli altri onori, privilegi, indulti e gli altri favori di ogni genere, sia spirituali sia temporali e misti, concessi al medesimo Collegio dall'autorità Apostolica o da qualunque altra purché legittima, e anche dal diritto o dalla Consuetudine o che in altro modo gli competano, purché siano tuttora in uso e

non revocati: con la medesima autorità Apostolica parimenti in perpetuo concediamo e comunichiamo la libera e piena potestà e autorità di ogni genere ai medesimi Capitolo e Canonici della suddetta Chiesa Cattedrale di Cerignola così eretta, perché gli stessi, regolarmente congregati in Capitolo, per il nuovo, prospero e felice comando, governo e direzione della medesima Chiesa Cattedrale, e del suo coro e delle medesime cose e diritti sia spirituali sia temporali, inoltre per l'adempimento degli oneri su essi rispettivamente incombenti, per la celebrazione di divini uffici, processioni, funerali, anniversari e suffragi, per la riscossione e la divisione delle distribuzioni quotidiane e degli altri qualsivoglia emolumenti, e per l'irrogazione delle pene in cui devono incorrere gli assenti, i non partecipanti ai divini uffici o coloro che trascurano di adempiere gli oneri e gli uffici ad essi e a chiunque di essi incombenti, e perché siano annotate le presenze e le assenze dei singoli alle cerimonie e ai riti nella detta Chiesa Cattedrale di Cerignola e al suo coro, al capitolo, alle processioni e agli altri atti simili da compiere, e per qualunque altra cosa in ogni modo necessaria e opportuna riguardante le cose premesse e circa le cose premesse, [concediamo che] liberamente e lecitamente possano e abbiano la capacità nello spazio di un solo anno anche pubblicare ogni genere di statuti, ordinanze, capitoli e decreti, tuttavia leciti e onesti e minimamente contrari ai sacri Canonici, alle Costituzioni Apostoliche e ai decreti del suddetto Concilio di Trento, da esaminarsi e approvarsi prima dall'Ordinario del luogo, e [possano] dichiarare, interpretare, redigere in forma migliore e riformare le cose pubblicate, e pubblicarne altre integralmente nuove, però non contrarie ai medesimi sacri Canonici e alle Costituzioni, e ai decreti del predetto Concilio, e, come suddetto, parimenti da esaminarsi e approvarsi dal predetto Ordinario, e da osservarsi da parte di coloro ai quali ora spetta e secondo le circostanze in ogni modo spetterà e toccherà, sotto le pene da stabilire per i contravventori.

E inoltre, affinché la Diocesi possa essere formata e costituita per il medesimo dapprima futuro e rispettivamente *pro tempore* Vescovo di Cerignola, similmente con la detta Apostolica autorità, iniziativa, scienza e pienezza di potere concediamo e assegniamo anche in perpetuo alla nuova Chiesa di Cerignola, e rispettivamente alla ordinaria giurisdizione, potestà e superiorità del Vescovo primo futuro e *pro tempore* di Cerignola e insieme ugualmente di Ascoli, come propri Città, Territorio, e Diocesi, e Clero e Popolo, il dapprima citato [luogo], cioè quello, come detto, eretto da Noi in città Episcopale, e gli altri luoghi, o terre, e borghi infrascritti, dai quali si sapeva essere formato il diviso e separato Territorio una volta soggetto con ordinaria e quasi-Vescovile giurisdizione all'Arciprete *pro tempore* del predetto luogo di Cerignola, da Noi eretta in Città Episcopale, come detto sopra, e mediante gli statuti della nostra predetta Convenzione e per disposizione della stessa Sede fu riservato, [luoghi] chiamati rispettivamente Tancredi, Tre Santi, Lupara, Montaltino, Cerina, Cerinella, San Lorenzo, Quarto, San Casaniello, San Samuele, Casa bianca, Tavoletta, Feudo delle Torri, Montealsente, Santa Maria di Ripalta, Fara, Pozzo Monaco, Li lagni, Toppo Russo, Torretta, Novelli, Pozzo Terragno, Torre Alemanna, Lagnana, Perillo, San Leonardo, Feudo di San Giovanni in Lupis, Ciminiera, San Giovanni alle Frondi, Marana di Castello, Fontana Figura, San Marco, Tamarice, San Martino vecchio, San Martino nuovo, Forcone, Caldarella, Paladini, Bella veduta d'avanti, Bella veduta di dietro, Bogatella, Pignattella, Feudo di Ciminiera, Scarafoni, S. Stefano, Tappia, S. Vito, Santa Maria de Mansi, l'Olmo, San Michele alla Padula, Toro, Padule, inoltre Belmontello, Salice, Donnonardo, Gialorenzo, Salpitello, Riseccata, Acquarulo, Jemma, Juregi, Tonnamarella, Pozzomaggiore, Maracciana, Montarcucci, Trepazzi e cani, Santa Maria della Scala, Passo di Orta, Paduletta, Torricello, Acquamela, Pozzelle, Pavoni, Ciminarella, Pozzo Carrozze, Profico, parimenti La Vidua, Casavecchia, inoltre Mezzanella, San Lorenzo alla Tappia,

Canneto vecchio, Canneto nuovo e l'ultimo Pingo, i quali danno il numero di ottantatre luoghi o Borghi o Terre, con tutti gli altri più piccoli Villaggi, e Case rurali, e [inoltre concediamo] le Chiese Parrocchiali Collegiate, qualora ce ne siano, i Monasteri, tuttavia non esenti, le Prepositure, i Prepositurati, i Priorati, i Conventi e gli altri Benefici Ecclesiastici di qualunque specie, quantità e qualità siano, con cura [d'anime] e senza cura, secolari e Regolari di qualsiasi Ordine esistenti negli stessi detti luoghi, Terre e Borghi; anche sei [Benefici] secolari, cioè Canonicati e Prebende, Dignità, Personati, Amministrazioni ed Uffici, siano curati ed elettivi anche nella Collegiata e in altre Chiese; mentre i siffatti Benefici Regolari, Prepositati, Prepositure, Dignità anche Conventuali, anche Personati, Amministrazioni e Uffici, anche se siano Claustrali, Cappellanie e Cappelle, e parimenti di tutti e singoli tali luoghi, Borghi e Terre, [concediamo] le persone d'ambo i sessi, abitanti e forestieri residenti, sia Laici sia Chierici, Sacerdoti, Beneficiati e Religiosi quali che siano, non tuttavia gli esenti, di qualunque stato, grado, ordine e condizione, come sopra detto; così, perché sia lecito, con pari Apostolica autorità, anche in perpetuo sottoponiamo e assoggettiamo all'attuale Vescovo di Ascoli, dopo tuttavia che lo stesso sia stato preposto alla predetta Chiesa di Cerignola, vacante dalla siffatta originaria erezione e costituzione, e in futuro ai suoi successori Presuli *pro tempore* della predetta Chiesa Ascolana, mentre ad essa [Chiesa] destituita *pro tempore* del conforto del Pastore, toccherà essere provveduta di un Pastore [concediamo] di prendere liberamente per propria autorità, da sé o mediante altro o altri a nome suo, il vero, reale, attuale e fisico possesso, ossia al modo di amministrazione spirituale e di qualunque diritto Diocesano, sull'anzidetto luogo di Cerignola, da Noi eretto in città Episcopale, come suddetto, e su tutti gli altri più sopra indicati luoghi, Terre e Borghi, e dopo averlo preso, ritenerlo senza che sia inoltre richiesto il permesso di nessuno.

E ordiniamo che le medesime presenti sempre e in perpetuo siano e saranno valide ed efficaci, ricevano e ottengano i loro pieni e integri effetti, debbano essere fermamente e inviolabilmente osservate da tutti e singoli ai quali ora spetta e in qualunque modo in futuro secondo le circostanze spetterà, e in nessun tempo, per qualunque principio, o per qualunque causa, per quanto giuridica e legittima, anche per il fatto che non siano state verificate e giustificate le cause addotte, per le quali esse furono emanate, per vizio di subrezione, obrezione, nullità o invalidità, o per difetto della nostra volontà, o per qualunque altro [difetto], per quanto grande, sostanziale, impensato, impensabile, e richiedente speciale e individuale menzione ed espressione, o anche per il fatto che nelle premesse non siano state osservate e adempiute alcune di quelle solennità e qualunque altra cosa da osservare e adempiere, o risultante da qualunque altro principio di diritto, o di fatto, o per statuto o per qualche consuetudine, o anche col pretesto di enorme, enormissimo e totale danneggiamento, o per qualunque altro motivo, o per altra ragione o causa, per quanto giuridica, legittima, giusta, ragionevole, pia, privilegiata e anche tale che sarebbe stata necessariamente da esprimere all'effetto delle premesse, o che da nessuna parte sia apparsa riguardo alla nostra volontà e alle altre cose più sopra indicate o che altrimenti potesse essere provata, mai siano censurate, impugnate, invalidate, ritrattate, richiamate in diritto o controversia, o ridotte in via e termini di diritto, o chiunque possa usare contro di esse qualunque rimedio di diritto, o di fatto, o di favore, o di giustizia, o in qualunque modo, anche con pari autorità, concesso e impetrato, o giovarsene in giudizio o fuori di esso, né le medesime presenti siano comprese sotto qualunque, di simili o dissimili favori, revocazione, sospensione, limitazione, deroga, e altra contraria disposizione, per mezzo di qualunque lettera e Costituzione Apostolica, o regola della Cancelleria Apostolica, pubblicata o da pubblicare in seguito, in qualunque tempo, anche all'indomani della nostra

Assunzione al sommo grado dell'Apostolato, anche per simile iniziativa, anche concistorialmente, e sotto qualunque verbale espressione, tenore e forma, e con qualunque clausola e decreto, anche se nelle medesime presenti si faccia speciale menzione intorno a esse e a ogni loro tenore e data, ma sempre e completamente siano accolte da essi, e quante volte siano emanate, tante volte siano, e saranno, restituite, riposte e pienamente reintegrate nell'antico e validissimo stato.

E con iniziativa, scienza e pienezza di potestà, per la medesima autorità Apostolica decretiamo che così, e non altrimenti, debbano essere giudicate e definite, per parte di qualsiasi giudice ordinario, e Uditore delle Cause del Palazzo Apostolico, e Cardinale della predetta Santa Romana Chiesa, anche Legato *a latere*, vice-Legato, Nunzio della detta Sede, e per parte di chiunque altro, di qualsiasi autorità insignito, e qualsiasi onore e preminenza esercitante, essendo sottratta loro e a chiunque di essi e a chiunque di loro qualunque facoltà di giudicare e interpretare diversamente, e [decretiamo] anche irrito e vano, se da parte di qualcuno, con qualsiasi autorità, scientemente o ignorantemente, capiterà che si attenti diversamente su esse.

E infine a completamento di tale opera, con la detta autorità Apostolica, conferiamo, e su essi rispettivamente provvediamo, le Dignità, i Canonici e le Prebende come suddetto eretti, e dalla primitiva tale erezione e istituzione, come suddetto, vacanti, l'Arcidiacono cioè a Nicola Maggio, concedendogli benignamente per la detta autorità Apostolica, solo per questa volta, che lo stesso non sia affatto tenuto a conseguire il grado prescritto nella detta erezione; e l'Arcipretura a Silvestro Mastrantuoni senza che si sottoponga ad alcun ulteriore esame e rispettivo concorso, anche per questa sola volta per grazia speciale; e il Primiceriato a Carlo Sabino Gallo, e il Cantorato a Domenico Caputo, Sacerdoti, come abbiám saputo, i più anziani tra tutti gli altri rimanenti del detto Collegio: e un Canonico e una Prebenda rispettivamente la Penitenzieria a Procopio Borelli, la Teologale a Michele Antonacci, [Canonico e Prebenda] a Domenico de Philippis, a Giovanni Cecci, a Michele de Avenia, a Nicola Maria Chiomenti, a Domenico Sanitate, a Ercole anche Chiomenti, a Francesco Paolo Quarticelli, a Nicola Caradonna, a Vincenzo Tortora, a Saverio Marinelli, a Domenico Russo, a Pietro anche Marinelli, a Tommaso anche de Philippis, a Luigi Morra, a Paduano Schiavulli, a Giuseppe anche Quarticelli, a Nicola Petrola, a Raffaele Gianatempo, a Francesco Paliero, a Luigi anche Quarticelli, a Domenico Conte d'Antonio, a Patrizio Cagiano, a Belisario anche Sanitate, a Domenico Conte di Vincenzo, al suddetto Giuseppe de Sanctis, a Pompeo Gallo, e a Giuseppe Nicola de Finis, a Giuseppe Conte di Francesco, a Raffaele Rosati, a Ercole Degni, a Francesco di Raffaele, inoltre a Pasquale Pensa, a Carmine Maratia, a Pietro Traversi, a Salvatore Samele, a Francesco D'Alò, a Raffaele Sorbo, a Raffaele anche Chiomenti, [tutti] rispettivamente Sacerdoti, e anche a Nicola de Ciomma Diacono, e rispettivamente l'ultimo [Canonico] e l'ultima [Prebenda] a Sabino Pensa, Suddiacono dell'innanzidetto luogo eretto, come detto sopra, in Città Episcopale di Cerignola: dilette Figli componenti il predetto Collegio e possedenti al presente, come abbiám similmente saputo, i Benefici spesso citati, come suddetto soppressi ed estinti, e per quanto riguarda gli ultimi detti tre primi futuri Canonici soltanto, dopo che gli stessi abbiám espletato il servizio corale richiesto come di consueto, e che come anche i rimanenti Capitolari siano tenuti rispettivamente a servire alla stessa recentemente, come detto, eretta Chiesa Cattedrale, con gli annessi del genere, e per quanto riguarda i Canonici e le Prebende come suddetto eretti anche con la pienezza del diritto Canonico e con tutti i diritti e le pertinenze proprie, decretando, come di fatto è, irrito e vano se altrimenti su di essi forse si è attentato finora, o in seguito capiterà che si attenti da qualcuno, con qualsiasi autorità, scientemente o ignorantemente.

Con la detta autorità Apostolica anche concediamo e accordiamo agli stessi Procopio e Michele, come predetto primi futuri Canonici rispettivamente Penitenziere e Teologo, che ciascuno di loro, senza sottoporsi a esame alcuno e rispettivamente a ulteriore concorso, possa conseguire il Canonicato e la Prebenda a sé rispettivamente conferiti, e tenerli finché viva, e insieme non sia affatto tenuto a conseguire il grado prescritto, come suddetto, in ragione di ciascuna Prebenda, solo per questa volta e anche per grazia speciale.

Del resto, affinché tutte le premesse da Noi, come predetto, disposte possano sortire validamente il loro effetto, con la detta autorità Apostolica similmente deputiamo il predetto Arcangelo Arcivescovo di Conza come Esecutore delle presenti medesime, e con la stessa autorità Apostolica rispettivamente attribuiamo e impartiamo al medesimo Arcangelo Vescovo la facoltà di subdelegare qualunque Persona, purché costituita in dignità Ecclesiastica, e [attribuiamo] sia al medesimo Arcivescovo sia al predetto da subdelegare pure l'altra potestà di pronunciarsi anche definitivamente, osservate tuttavia le cose da osservare per diritto, su qualunque opposizione che stia per sorgere in ogni modo nell'atto della predetta esecuzione, dei quali [Arcivescovo e delegato] uno dei due, se e dopo che gli siano state presentate le medesime presenti, metta Nicola nel possesso dell'Arcidiaconato, avendone prima ricevuto in nome nostro e della Chiesa Romana il consueto giuramento della dovuta fedeltà secondo la forma inclusa che poniamo sotto la nostra bolla, Silvestro dell'Arcipretura, Carlo del Primiceriato e Domenico del Cantorato, i summenzionati altri Presbiteri e insieme i Chierici, o i loro rispettivi Procuratori, dei loro rispettivi titoli, dei singoli Canonicati e Prebende come detto eretti, e dei predetti annessi, diritti e pertinenze, e postili nel possesso li difenda, rimosso poi da essi qualsiasi detentore, e facendo sì che si ammetta Nicola, Silvestro, Carlo e Domenico, cioè ai predetti Arcidiaconato, Arcipretura, Primiceriato e Cantorato, secondo l'usanza. Mentre i summenzionati Presbiteri, o i Chierici, e i singoli di essi siano accolti rispettivamente tra i Canonici e tra i Fratelli, assegnando a essi lo Stallo in Coro e il posto nel Capitolo della detta Chiesa Cattedrale, con la pienezza del detto diritto, e a tutti loro si risponda integralmente di tutti i frutti, redditi, proventi, diritti, spettanze ed emolumenti rispettivamente dell'Arcidiaconato, dell'Arcipretura, del Primiceriato, del Cantorato e dei singoli Canonicati e Prebende, reprimendo i contraddittori, per la nostra predetta autorità, e trascurato l'appello.

Nonostante le Costituzioni Nostre e della Cancelleria aventi carattere generale e le applicazioni specifiche da affidare alle parti sia circa il valore annuo effettivo dei benefici ecclesiastici da doversi dichiarare esplicitamente in esse [applicazioni] sia circa la conservazione nei dovuti limiti del diritto acquisito, [nonostante] altresì [le Costituzioni] del Concilio Lateranense ultimo celebrato [sotto questa denominazione], le quali proibiscono che si proceda ad unificazioni e ad abbinamenti perpetui, se non nei casi permessi dal diritto, [nonostante] le altre [disposizioni] pure pubblicate o da pubblicare nei Concili Sinodali, Provinciali, Generali e Universali, speciali o generali Costituzioni e Decreti Apostolici, [nonostante] gli statuti e le consuetudini dell'anzidetto Collegio, anche se rafforzati da giuramento, da conferma Apostolica o da qualsivoglia altra ratifica, [nonostante] i privilegi, gl'indulti e le Lettere Apostoliche a qualsivoglia Superiore e Persona importante in genere o in specie, oppure con simile atto decisionale o altrimenti contro quanto premesso, in qualunque modo concessi, approvati, confermati e rinnovati, orbene a tutto questo nella sua interezza e nelle sue singole parti, anche se per loro deroga sufficiente, speciale, specifica, espressa e inconfondibile, non mediante generali pur importanti clausole si dovesse richiedere un riferimento o qualsivoglia altra chiara manifestazione o si dovesse osservare qualche altra financo diligentemente ricercata formulazione [di rescritto] *ad hoc*, disposizioni di tal fatta, come se di parola in parola, senza la minima omissione e con il

pieno rispetto della forma tradizionale in esse, ritenendo [Noi] si trovassero inserite, alle medesime presenti nella loro pienezza e sufficientemente espresse e inserite, a quelle che altrove sono per mantenere il loro vigore, per il validissimo effetto di tutte e singole le premesse, deroghiamo con formula quanto mai ampia e piena e speciale e chiaramente espressa, nonché opportuna e valida, giusto per questa volta, per Nostra decisione, consapevolezza e pari pienezza di potere, in virtù dell'anzidetta Apostolica Autorità, e per il confluire di tutte queste [prerogative], nonostante qualunque altra contraria disposizione.

Vogliamo anche che l'innanzi detto Nicola, prima di conseguire il possesso del detto Arcidiaconato, sia tenuto assolutamente a fare la professione di Fede Cattolica, secondo gli articoli già da tempo proposti dalla predetta Sede Apostolica, nelle mani del suddetto Arcangelo Arcivescovo di Conza, e, dopo averla così emessa, a trasmetterla al più presto alla detta Sede senza errori, con la firma sua e del detto Arcivescovo; in caso contrario l'Arcidiaconato suddetto sia per ciò stesso vacante.

Vogliamo anche che i frutti, le rendite e i proventi della nuova così eretta Chiesa Cattedrale di Cerignola, attribuiti, come suddetto, secondo i redditi della sua Mensa Episcopale, siano tassati secondo l'uso, e si debba trascrivere tale tassa nei registri della Camera Apostolica.

Inoltre vogliamo anche che alle copie delle presenti lettere anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, venga prestata, in giudizio e fuori di esso, la stessa fede che sarebbe prestata alle medesime presenti, se fossero esibite o mostrate.

A nessun uomo assolutamente dunque sia lecito violare questa pagina delle nostre sanazione, soppressione, estinzione, istituzione, applicazione, appropriazione, intenzione, attribuzione, assegnazione, comando, precetto, mandato, concessione, indulto, licenza e facoltà, impartizione, supposizione, soggezione, decreto, provvisione, conferimento, deputazione, derogazione e volontà, o con audacia temeraria opporvisi.

Se qualcuno tuttavia presumesse di attentare ciò, sappia di essere incorso nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore, nell'anno 1819 dell'Incarnazione del Signore, il 14 Giugno, ventesimo anno del nostro Pontificato.

[*Seguono firme*]

Pius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoria.

Quamquam per nuperrimam Conventionem inter Nos, et Sedem Apostolicam ex una, ac charissimum in Christo Filium nostrum Ferdinandum, Regni utriusque Siciliae Regem, sub die decima sexta mensis Februarii, superioris anni Domini millesimi, octingentesimi, decimi octavi, ex altera, partibus initam, tertio memoratae Conventionis articulo, nonnullarum Episcopaliū sedium, in praedicto Regno citra Pharum, sum temporali ejusdem Regis ditione, consistentium, perpetua suppressio sancita, atque decreta fuerit; cum tamen Nos non aliam ob causam in hanc ingressi fuerimus deliberationem, nisi quod propter nimiam redituum modicitatem Episcopaliū Mensarum, aut obscuritatem locorum; in eorum pluribus Episcopalis Dignitas, jam inde a felicitis recordationis Benedicti Papae decimiquarti, praedecessoris nostri temporibus, in indecoram prorsus declinationem abiisse, et pene vilescere nosceretur, non idcirco, a novis instituendis hujusmodi sedibus, aliena mens nostra unquam fuit, et animus, si in hoc necessitas, utilitasve concurreret, et illustriora quaedam praedictae ditionis loca, id proprio jure, ac merito postularent.

Et sane gravia hujusmodi rationum momenta, quum loco Civitati nuncupato Ceriniolae in Provincia Apuliae Asculanae Dioecesis satis, superque suffragari viderentur, Nos benigno, ac facili animo, humillimas a dilectis filiis modernis, Communitate, et hominibus, nec non a Clero ejusdem loci Ceriniolae, hoc honorificentissimi Civitatis titulo gaudentis, et praesertim a Collegio plurium Ecclesiasticorum virorum infrascriptae Parochialis Ecclesiae ibidem existentis servitio addictorum, inter quos dilectus quoque filius Josephus de Sanctis, Presbiter, Vir gravis, et prudens, de gremio ejusdem Collegii, ab ipsis delectus, et deputatus adnumeratur, qui apud Nos, de hac re ageret, ad Nos delatas excipientes preces, quibus enixe Nobis postulabatur, ut parochialem Ecclesiam praedictam in Cathedralē

Ecclesiam erigere, eandemque finitimae Cathedrali Ecclesiae Asculanensi perpetuo aequè principaliter unire, de Apostolica nostra vellemus benignitate dignari, eo vel magis, quod hanc in rem Piissimi ejusdem Ferdinandi Regis desideria, simul ac vota accederent, illud primum negotii nobis credidimus dari, ut venerabili fratri nostro Innico Didaco, Episcopo Praenestino, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Caracciolo nuncupato, Neapolis commoranti per organum Congregationis venerabilium quoque fratrum nostrorum ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium rebus Consistorialibus praepositae, rem universam discutiendam, atque examinandam committeremus, facta illi potestate processum ad tramites Apostolicarum Constitutionum, super Episcopatus hujusmodi erectionis utilitate de more conficiendi parique facultate aliam personam, seu alias personas, in dignitate tamen Ecclesiastica constitutam, seu constitutas, ad istiusmodi effectum subdelegandi, quo quidem processu a Venerabili etiam Fratre Nostro Archangelo Lupoli moderno Archiepiscopo Compsano, (cui per memoratum Innicum Didacum Episcopum Cardinalem, ad id, opportuna auctoritas subdelegata est) rite, recteque confecto, exactoque, et ad ipsam Congregationem remisso, ex illo exoptatae erectionis necessitas, aequè utilitas evidenter eluxit.

Locus enim iste (prout a dilecto quoque Filio memoratae Congregationis Secretario fideliter relatam nobis fuit) praeter perhonorificum Civitatis titulum, quo gaudere dignoscitur, et pervetustam illius originem in eminenti solo, salubris, lenisque aeris super honoratis antiquae Geryonis, ab Graecis, Latinisque Historicis, summa cum laude memoratae, ruderibus spectatur excitatus, territorii latitudine, commerciique opulentia, caeteris praestat, ac septemdecim incolarum millibus refertus existit, inter quos plures sunt etiam nobiles et permultae itidem inferioris ordinis, honesto tamen, civilique cultu viventes familiae, quae suis, quibus potiuntur bonis, opibusque, nihil prorsus abesse videntur a cultu, et humanitate Provinciae magnificae.

Praeterea in eo adnumerantur Aedes, splendida Aedificia, et plures Ecclesiae, tres Montes Pietatis in pauperum levamen, nec non quinque Laicorum Confraternitates ad nonnulla pietatis, charitatis, et misericordiae opera, canonice, provideque institutae, et aliqua fortasse spes adest, ut quinque Regularium diversorum Ordinum Coenobia, quorum regula professis, et instituta, in comuni rerum conversione datum non fuit in eis amplius remanere, in pristinum statum valeant revocari.

Inter autem praedictas omnes in saepedicto loco nunc existentes Ecclesias non immerito Princeps haberi abique ulla dubitatione potest Parochialis Ecclesia, Divo Petro Apostolorum Principi Sacra, ab antiquissimo tempore, per unum Archipresbyterum una cum suo diviso, et separato territorio, et ordinaria quasi Episcopali jurisdictione gubernari solita.

Etenim, ipsa licet Gothico moliminis ordine sit extracta, et pro populo ad eam conflente satis capax, atque sufficiens videatur, illius tamen ampliacioni data nunc opera est, ut inde splendidior, ac magnificentior evadat, Campanaria et Turris impendit, quatuor aeribus Campanis instructa: sunt praeterea in illa Organum, Sacristia, Coemeterium, ac plurima etiam ex argento sacra supellex, et Ecclesiastica indumenta, quae ad Pontificalia etiam spectant officia, nec non exuviarum Sanctorum ingens numerus asservatur.

Ad haec omnia praeterea accedit, quod in eadem Parochiali Ecclesia, Collegium quoddam quadraginta sex Ecclesiasticorum virorum ex Clero saepedicti loci, totidem perpetua simplicia, personalem tamen residentiam requirunt Beneficia Ecclesiastica respective obtinentium reperitur, quorum nonnullis, ex iisdem Beneficiis, Dignitatum indita sunt nomina, reliqua vero singula Canonici appellari solent, ac nuncupari. Hoc tamen statuto Ordine ex antiqua Consuetudine, etiam in praesens vigente, quod singuli ditorum Beneficiorum respective possessores, princeps videlicet in Archidiaconi, et secundus in Archipresbyteri, ac tertius in Primicerii, et quartus in Cantoris, reliqui vero in Canonicorum Participantium nuncupatorum respective officiis, et ministeriis, dictae Parochiali Ecclesiae, ad instar Collegiatae, (quin de illius, ac earundem Dignitatum, et canonicatum, sic respective nuncupatorum, seu eorumdem ipsorum Beneficiorum Canonica erectione aliquid exploratum habeatur) cum spirituali fructu, Populique aedificatione laudabiliter deserviunt, et Altissimo sacras jugiter persolvunt laudes, ita quod tam saepe dictus Ceriniolae locus, ut ad Civitatis vere Episcopalis gradum, et honorem evehatur, quam ipsa Apostolorum Principi, ut praefertur, dicata Parochialis Ecclesia ad Cathedralis Ecclesiae statum, et dignitatem, eadem ipsa retenta Parochialitate, promoveatur, respective, digne, et accomode reputetur.

Hinc Nos istiusmodi relatione pronis auribus audita, Religionis incremento prospicere, et animarum salutem, novis comparatis subsidiis, pro Apostolatus nostri munere, promovere vehementer exoptantes, ac Populi, et Cleri praedictorum precibus, praedictive simul Ferdinandi Regis votis, et desideriis pro viribus obsecundare volentes, motu proprio, et ex certa scientia, deque Potestatis plenitudine, (praevia quatenus opus sit) sanatione quorumcumque defectuum, si unquam in confectione, seu constructione praedicti processus ex parte cujuscumque personae, vel ex quocumque capite in illo quomodolibet intervenerint, memoratam Parochialem Ecclesiam, illiusque assertam Collegialitatem, ac titulum, et denominationem nullius cum praedicta ordinaria, et quasi Episcopali jurisdictione, quibus locus ipse antiquitus potiebatur (quae quidem jurisdictio Venerabili etiam Fratri nostro moderno Episcopo Asculano nobis commissa fuit) unaque simul praedicta quadraginta sex beneficia, quorum priora quatuor, supra memorata Dignitatum, reliqua vero quadraginta duorum Canonicatum supra ditorum, ex antiqua tantum Consue-

tudine, sumpsere speciem, illorumque respective titulum collativum, nomen, naturam, et essentiam beneficiorum, collativorum, quatenus illa sic conferri consueverint, ita quod illa ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus collativa esse desinant, et de caetero, uti talia in titulum collativum, quavis auctoritate conferri, aut impetrari, aut alias de illis quovis modo disponi, amplius nequeant, etsi illa ullo unquam tempore conferri, aut impetrari, vel alias de illis quovis modo disponi, contigerit, collationes, impetrationes, et quaevis aliae dispositiones de illis, pro tempore, quomodolibet factae, nullae, et invalidae, nulliusque roboris, vel momenti existant, nullique suffragentur, nec jus, vel coloratum titulum possidendi cuiquam tribuant, Apostolica auctoritate perpetuo supprimimus, et extinguimus. Praemissis autem suppressione, et extinctione hujusmodi, saepe dictum Ceriniolae locum Civitatis mere titulo, ut praefertur, decoratum in Civitatem vere Episcopalem Ceriniolensem, ut prius nuncupandam, cum suis Seminario puerorum Ecclesiastico, ac Cancellaria Episcopali, omnibusque honoribus, juribus, praerogativis et privilegiis, quibus aliae Civitates dicti Regni, Pontificali sede insignitae, eorumque cives utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri, et gaudere possunt, et poterunt, quomodolibet in futurum: dictam vero Parochialem Ecclesiam Sancti Petri in Cathedrali Ceriniolensem quoque, ut prius, nuncupandam, sub eodem ipso Apostolorum Principis titulo, seu eadem ipsa invocatione, Parochialem, et antea quoque, extitutam Ecclesiam Archiepiscopo Beneventano pro tempore existenti suffraganeam, eique Metropolitico jure, quo, et praedicta Asculanensis (cui illa ut infra unitur) subesse dignoscitur, aequae subjectam evasuram; et in ea Sedem, Cathedram, et Dignitatem Episcopalem pro uno deinceps futuro Ceriniolensi Episcopo nuncupando, qui eidem Ecclesiae, illiusque Civitati, et Dioecesi Ceriniolensi, sibi ut infra assignandae, praesit, Abbates, inferiores Praelatos, et alios ad Synodum convocet, ac omnia, et singula jura, officia et munia Episcopalia habeat, et exerceat cum suis infrascripto Capitulo, arca, sigillo Mensa Episcopali, caeterisque Cathedralibus, et Pontificalibus insigniis, juribus, jurisdictionibus, praeminentiis, praerogativis, privilegiis, honoribus, gratiis, favoribus, et indultis realibus, personalibus, et mixtis, quibus aliae Cathedrales praefati Regni, earumque respective Praesules, quomodolibet (non tamen titulo oneroso, aut ex Indulto, vel Privilegio particulari) gaudent, et gaudere poterunt, quomodolibet in futurum, eadem Apostolica auctoritate perpetuo quoque erigimus, et instituimus: ipsamque sic erectam Cathedrali Ecclesiam Ceriniolensem alteri Cathedrali Ecclesiae Asculanensi perpetuo aequae principaliter dicta Apostolica auctoritate unimus, adnectimus, et incorporamus; ita tamen ut neutra alteri sit subjecta, sed ambae invicem independentes censeantur, et reipsa sint, et utriusque Ecclesiae: unus, idemque praesit Antistes, qui Asculanus simul, et Ceriniolanus Episcopus habeatur, et nuncupetur.

Etiam modernus Asculanensis Episcopus, eidem novae Cathedrali Ecclesiae Ceriniolensi, uti a primaeva erectione hujusmodi vacanti, pro hac prima vice, dicta Apostolica auctoritate in Episcopum, etiam, et Pastorem, per alias nostras litteras praeficiendus, quam ejus in dicta Asculana Ecclesia, successores pro tempore existentes, curam, regimen, gubernium ipsius novae Cathedralis Ecclesiae in spiritualibus et temporalibus in Clerum, et Populum totius novae Ceriniolensis Dioecesis et inferius assignando, habeant, et plenarie consequantur: hac tamen adjecta lege, ut in omnibus, et quibuscumque actibus Cathedrali Ecclesiam Ceriniolensem, et caetera singulatim respicientibus, Asculanae Ecclesiae denominatio Ceriniolanae semper praeratur; et ad Ecclesias sic unitas praedictas pro tempore vacantes, ex nunc deinceps in Episcopos electi Ecclesiarum unitarum praedictarum possessionem semper, et in perpetuum, prius in Asculana, et deinde in altera Ceriniolensi, et non alias, capere teneantur, suum in unaquaque Vicarium in Spiritualibus Generalem, cum sua distincta, et separata Curia, deputandi, atque habendi, ipsis facta facultate.

Occurrente autem ambarum praedictarum Episcopali sedium vacatione, tam Asculanae, quam Ceriniolensis Cathedralium, respective Capitula Separatos suos Vicarios Capitulares, qui jurisdictionem in sua respective Dioecesi ad praescriptum Concilii Tridentini habeant et exerceant.

Jam vero nostrae mentis, et intentionis est, ut Asculanus, et Ceriniolensis Episcopus, ejusque successores utriusque Cathedralis Ecclesiae Praesules, apud illas pro aequale (quoad fieri poterit) anni spatium residere teneantur, itemque pro consueto examine Clericorum, ad sacros Ordines promovendorum, aliorumque ad parochiales Ecclesias, pro tempore vacantes, in concursu assequendas, concurrentium, ad formam praedicti Concilii, habendo Examinatores Synodales in qualibet Dioecesi deputare debeant, ut concurrentes ipsi commode examinare voleant, et respective ad concursum admitti.

Pro duabus tamen suis Dioecesibus, unam tantum Synodum convocare queant, eamque primo post praesentem erectionis gratiam in Cathedrali Ecclesia Asculana celebrare debeant, deinde in alterutra, quam maluerint, Cathedralium ipsarum congregare valeant, reservata tamen Asculano Capitulo praecedentia, super novum Ceriniolensem Capitulum, tam in eadem Synodo, quam in caeteris quibusque actibus utrumque respicientibus.

Pro commoda quoque, decentique primo futuri Ceriniolensis Episcopi ejusque in Episcopali sede successorum praedictorum habitatione, Nos illis unum, ex pluribus Palatiis, ad saepe dictum Collegium, suppressae et extinctae Parochialis Ecclesiae, actu spectantium, ab eodem primo futuro Episcopo ad hunc usum eligendum; itemque pro Seminario puerorum Ecclesiastico, ad formam praedicti Concilii, inibi instituendo, alias aedes a Munificentissimo Ferdinando Rege praedicto, ut asseritur, vel a praedicto Collegio, concedendas, ut commodum, aptumque domi-

cilium alumnis inibi excipiendis, pateat, dicta Apostolica auctoritate, perpetuo etiam attribuiamus, et assignamus, annua summa quadringentorum ducatorum monetae Regni praedicti, ex redditibus ejusdem Collegii, desumenda, pro ipsius dotatione, illi etiam perpetuo constituta.

Quae quidem dotatio in annuis, aliis biscentum ducatis similibus sub nonnullis conditionibus in instrumento obligationis a dicto Collegio (ut nobis constitit) assumptae contentis, et expressis, sub die vigesima nona mensis Augusti praedicti Anni Domini, millesimi, octingentesimi, decimi octavi, per acta, dilecti quoque Filii Aniceti Specchio, publici Notarii, in praedicto loco commorantis, adstipulato adaugeri etiam debeant.

Cum vero exacta dictae novae Cathedralis Ecclesiae erectione, Canonicorum quoque Capitulum, tum ad eisdem Cathedralis Ecclesiae decus, et dignitatem, tum ut eorum opera, et ministerio in Dioecesis administratione adjuvetur, Episcopus erigi oporteat, atque institui.

Hinc Nos ex nunc tot Dignitates, ac Canonicatum, et Praebendas, quot supra memorata sunt, suppressa beneficia ex nunc pro tunc in inferius exprimendum eventum, Mansionariatus, sive Beneficiatus infrascriptos, et primum a dignitatibus, ac Canonicatibus; et Praebendis incipiendo. Unum nempe Archidiaconatum, qui inibi post Pontificalem major pro uno Archidiacono; et unum Archipresbyteratum, qui secunda, cui actualis tantum dictae Parochialis Ecclesiae, ut praefertur, suppressae, et extinctae, et in Cathedrali noviter, ut praefertur, erectae Ecclesiae cura imminet animarum (habituali cura hujusmodi vero penes universum Capitulum, et Canonicos Cathedralis Ecclesiae praedictae perpetuo remansura), et de quo praevio Concursu coram pro tempore existente Asculanensi, et Ceriniolensi Episcopo desuper habendo, disponi semper debeat, pro uno Archipresbytero, qui una cum tribus subsidiariis, sive Adjutoribus Vicariis ab iisdem Capitulo, et Canonicis deputandis, seu nominandis, et ab ipso Episcopo, praevio examine adprobandis, curam hujusmodi rite gerere, atque exacte, et fideliter administrare teneatur; et unum Primiceriatum, qui tertia pro uno Primicerio, et unum Cantoratum, qui quarta respective dignitates existant pro uno Cantore: nec non quadraginta duos Canonicatus, alterum scilicet ex duobus in ordine antianitatis prioribus, cui Paenitentiarum pro uno Paenitentiarum Canonico in Theologia Magistro aut in utroque, seu saltem Canonico jure, Doctore, seu Licentiate, Theologale alterum, cui Theologalis respective Praebendae inhaereant, pro uno in Theologia praedicta Magistro Canonico Theologo respective nuncupandis, reliquos vero quadraginta Canonicatus praedictos cum suis simplicibus respective Praebendis pro totidem respective etiam Canonicis, quibus in praesens novum constabit Capitulum, quorum tamen priorum duorum Canonicatum, et Praebendarum vacatione pro tempore occurrente, respectiva collatio (hac prima vice dumtaxat excepta) praevio concursu desuper ad formam Constitutionis felicis Recordationis Benedicti Papae decimertii, Praedecessoris nostri desuper habendo, semper, et perpetuo fieri debeat, ac ex nunc, prout ex tunc, et e contra, postquam tamen infrascriptae suppressioni locus factus fuerit (cujus ministerio Capitularium numerus minuatur) duodecim Mansionariatus, sive Beneficiatus pro tot Clericis, sive Presbyteris in eadem Cathedrali Ecclesia Mansionariis, sive Beneficiatis, qui una cum aliis praefatas Dignitates obtinentibus, et Canonicis Cathedrali Ecclesiae praedictae in divinis, ac alias deservire, et apud illam personaliter residere, ac consueta munera et officia obire teneantur, ad Dei Omnipotentis laudem, et gloriam, et praefati Apostolorum Principis honorem, fideique, et Ecclesiae Catholicae exaltationem, motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, Apostolica auctoritate praefata, perpetuo quoque erigimus, et instituimus.

Legem tamen in erectione, et institutione hujusmodi expresse praescripta, quod collationem praedictarum Dignitatum, ac singulorum Canonicatum, et Praebendarum, nec non Mansionariatuum praedictorum in praedictum conventum respective, ut praefertur erectorum quod forma supradictae Conventionis, diei sexti decimi mensis februarii praedicti anni ejusdem Domini millesimi octingentesimi octavi, in omnibus, et per omnia servari omnino debeat.

Hac prima tantum exclusa vice, at respective vacatione infrascripta quarum causa ad earundem Dignitatum, ac Canonicatum, et Praebendarum collatione in earundem quoque personarum Beneficia, ut praefertur, suppressa, et extincta respective obtinentium favorem libere, ut infra, procedere intendimus, quin per hanc nostram collationem ut infra faciendam aliquid illis, vel minimum inferatur praepjudicium; ad quem proinde effectum expresse jubemus, quod salva firma, et illaesa interim illis, et eorum singulis remaneant eorum jura, omnesque fructus, redditus, et proventus suppressorum Beneficiorum in ea quantitate, qua actu ipsi perfruuntur, et gaudent, nisi forte pro servanda, tuendaque integritate dotationis Mensae Episcopalis, et Seminarium praedicti, aliisque expensis in Fabricae Cathedralis Ecclesiae praedictae manutentionem, Divinumque cultum, et stipendia; seu mercedes, inservientium Domino erogandis, contingat illos aliquam pati imminutionem.

Quoniam vero Nos dum novum in saepe dicta cathedrali Ecclesia Capitulum, tam copioso Canonicorum numero compositum instituimus, ut modernorum eorumdem suppressorum Beneficiorum possessoribus indemnitate consulamus, et jus suum unicuique tribuamus; et quin tamen una simul plane agnoscimus, viginti quatuor Canonicorum numerum, Dignitariis in eo comprehensis, perpetuis futuris temporibus, satis superque esse, hanc uno, eodemque tempore statuimus, et ordinamus, ut cum primum aliquis ex primo futuris Canonicis dictae noviter erectae Cathedralis Ecclesiae, usque ad numerum viginti duorum, ab humanis decesserit, vel Canonicum, et Praebendam

per eum obtentos, in Ordinarii loci, seu Romani Pontificis pro tempore existentis, manibus dimiserit, vel alias quovis modo, ex eorum personis, Canonicatus, et Praebendae praedicti vacaverint, Canonicatus, et Praebendae sic vacantes amplius minime conferantur, sed suppressi prorsus, et extincti remaneant eo ipso.

Quo vero ad supradictas quatuor Dignitates in praedicta Cathedrali Ecclesia, ut praefertur, erectas, de quibus a primaeva praesenti erectione vacantibus, ut infra, providebitur, quod earumdem Dignitatum vacatione per obitum, sive per dimissionem illarum respective possessorum, aut alias quovis modo, et eorum personis, et tunc deinceps quoque occurrente, Dignitates sic vacantes praedictae hujusmodi suppressioni minime obnoxiae existant, sed ad formam articuli decimi superius expressae Conventionis conferri debeant, eadem Apostolica auctoritate itidem declaramus.

Ut autem Episcopali Mensae novae hujusce Cathedralis Ecclesiae, unaque simul Capituli in ea, ut praefertur, instituti, dotationi firmiter provideatur, primoque futurus illius Episcopus ejusque Successores Asculanus, et Cerinolanus, Praesules pro tempore existentes, Dignitatem suam decenter tueri; Capitulares vero singuli divinis officiis, et ministeriis novae Cathedralis Ecclesiae inservituri, commode sustentari valeant Mensae Episcopali praedictae, videlicet ex nunc tot bona stabilia ex majori quantitate, ad memoratum Collegium, legitime spectantia, et pertinentia ab omni censu, canone, hypotheca, et quovis alio onere prorsus libera, immunia, et exempta, quae annum redditum quadringentorum ducatorum, monetae Regni praedicti, attingant intra praefinitum tempus unius biennii, a data praesentium, computandi: lege tamen adjecta, ut donec, et quousque haec assignatio non fiat, novum Capitulum censum annum quadringentorum ducatorum, monetae Regni praedicti (pro cujus securitate, universa ejusdem Capituli bona, specialiter affecta, et hypothecata remanebunt) Episcopo persolvere teneatur, eadem Apostolica auctoritate, perpetuo quoque designamus.

Reliqua vero bona praedicta, ex nunc scilicet, pro tunc, postquam tamen ministerio demandatae suppressionis universi in praesens erecti Canonicatus, et Praebendae, ad praefinitum numerum viginti quatuor (Dignitatus in ea comprehensis) redacti fuerint, Mensae Capitulari dictae Cathedralis Ecclesiae, hoc tamen servato repartitionis ordine, videlicet, ut quatuor Dignitatibus centum octoginta in earum singulas, et viginti Canonicatibus, et Praebendis centum pro eorum quoque singulis, et duodecim Mansionariatis, seu Beneficiatis, et unicuique eorum quinquaginta Poenitentiariae vero, ac Theologici respective Praebendis, ratione munerum et officiorum, pro tempore illas obtinentibus, respective adnexorum, ultra praefatos centum alii viginti quatuor ducati, praedicti Regni, a praedicta Mensa Capitulari annuatim constituantur, dicta Apostolica auctoritate, et iam perpetuo applicamus, et appropriamus.

Hisce itaque perpetuo, ut supra, constitutis, et assignatis rebus, cum Capitulares proventus tam certi, et invariabiles, quam incerti cujuscumque generis, nominis, et naturae, annum summam septem millium ducatorum, monetae praedicti regni, excedere, et nulli prorsus diminutioni, quin immo majori incremento obnoxii dignoscantur, propterea Nos expresse praecipimus, atque jubemus, quod demptis superius expressis praestationibus, pro Episcopali Mensa, pro Seminarii praedicta dote, aliisque expensis fabricae Cathedralis Ecclesiae, sacrisque suppellectilibus ad Divinum cultum pertinentibus, ac inservientium stipendiis de more tribuendis, superextantes redditus, qui tertiam partem totalis summae singulis Capitularibus, ut praefertur, assignatae constituit, in unum distributionum quotidianarum fideliter convertantur.

Hac tamen inter Dignitarios, et Canonicos, ac Mansionarios facta repartitione, ut proportionabilis ratio summarum, quae Dignitatibus, ac singulis Canonicatibus, et Praebendis, ac Mansionariatis, seu beneficiatis praedictis, constitutae sunt, habere semper debeat atque servari.

Et insuper ut Capituli novae hujusce Cathedralis Ecclesiae decus, atque dignitas, dum in divinis illud operatur officiis, et ministeriis refulgeat, primo futuris Archidiacono, et Archipresbytero, ac Primicerio, et Cantori, singulisque Canonicis, et Mansionariis, sive Beneficiatis dictae novae Cathedralis Ecclesiae, eorumque respective successoribus, ut ipsi Archidiaconus, et Archipresbyter, ac Primicerius, et Canonici, videlicet Rocchettum cum suis manicis, quibus circa extremitatem textile pinnatum, sive reticulum tenui filo, elaboratum, ac serico coccineo subsutum adhaereat, nec non Cappam magnam serico pariter coccineo coopertam aestivo, hyemali autem tempore cum pellilibus armellinis; Vespere tamen Mozzettam sericam coccineam, cujus ora frustulis earumdem pellium sit exornata; singuli vero Mansionarii, sive Beneficiati praedicti simile Rocchettum, cujus quoque manicis sericum violaceo subsutum quoque sit, itemque Cappam simile magnam, eodem serico violaceo coopertam, nempe aestivo; hyberno tamen tempore eum pellibus Leucophei vulgo di varo nuncupatur, cinerei coloris, et Vespere Mozzettam ejusdem violacei serici, cujus quoque ora frustulis earumdem cinereum pellium exornata sit, in omnibus, et per omnia ad instar Capituli, et Canonicorum praedictae Cathedralis Ecclesiae Asculanensis, tam in dicta Cathedrali Ecclesia Cerinoliensi noviter, ut praefertur, erecta, quam extra eam, ac tam in processionibus, quam aliis actibus, et functionibus quibuscumque publicis, et privatis, etiam extra Civitatem Cerinoliensem praedictam, et ubique locorum, etiam in Synodalibus, Provincialibus, Universalibusque Conciliis, etiam in praesentia eorumdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, etiam de Latere Legatorum, vice-Legatorum, Archiepiscoporum, Episcoporum, et aliorum quorumque, quibusvis

anni temporibus, ac diebus respective deferre, et gestare, illisque respective uti, libere, et licite valeant, salvis, et illaesis eisdem, Capitulo, et Canonicis, remanentibus omnibus aliis honoribus, privilegiis, indultis, aliisque gratiis quibuscumque tam spiritualibus, quam temporalibus, et mixtis eidem Collegio, Apostolica, vel alia quavis legitima auctoritate tamen concessis, ac etiam de jure, vel Consuetudine, aut alias competentibus, dummodo sint in usu, nec revocata existant, simili Apostolica auctoritate, perpetuo quoque concedimus, et indulgemus: eisdemque Capitulo, et Canonicis dictae sic erectae Cathedralis Ecclesiae Ceriniolensis, ut ipsi capitulariter congregati, pro novo ejusdem Cathedralis Ecclesiae, illiusque chori, eorumque rerum, et jurium, tam spiritualium, quam temporalium prospero, felicique regimine, gubernio, ac directione, nec non onerum eis respective incumbentium supportatione, divinorum officiorum, processionum, funerum, anniversariorum, et suffragiorum celebratione, distributionum quotidianarum et aliorum emolumentorum quorumcumque exactione, et divisione, ac penarum per absentes, et divinis officiis non interessantes, seu onera, et ministeria eis, et eorum cuilibet incumbentia, subire negligentes, incurrendarum incurso, ac singulorum praesentibus, et absentibus notandis, caeremoniis, et ritibus in dicta sic erecta Cathedrali Ecclesia Ceriniolensi, illiusque choro, capitulo, processionibus, et aliis actibus hujusmodi servandi; et quibusvis aliis rebus in praemissis, et circa praemissa quomodolibet necessariis et opportunis, quaecumque statuta, ordinationes, capitula, et decreta licita tamen, et honesta, ac sacris Canonibus, et Constitutionibus Apostolicis, decretisque praedicti Concilii Tridentini minime adversantia, et per Ordinarium loci prius examinanda, et adprobanda, infra spatium unius anni edere, atque edita, declarare, atque interpretari, ac in meliorem formam redigere et reformare, seu alia de novo ex integro, eisdem tamen sacris Canonibus, et Constitutionibus, decretisque Concilii praedicti non contraria, et, ut praefertur, per Ordinarium praedictum itidem examinanda, et adprobanda, ac per eos, ad quos nunc spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit, et pertinebit, observanda, sub paenis in contra facientes statuendis, quoque edere libere, et licite possint, et valeant, plenam et liberam, et omnimodam potestatem, et auctoritatem, eadem Apostolica auctoritate, perpetuo pariter concedimus, et impertimur.

Ac praeterea, ut Dioecesis eidem primo futuro, et pro tempore respective existenti Episcopo Ceriniolensi efformari, atque constitui possit primo dictum, videlicet in civitatem Episcopalem, per Nos, ut praefertur, erectum, aliaque loca, sive terras, et oppida infrascripta, quibus divisum, et separatum Territorium, olim ordinaria, et quasi Episcopali jurisdictione pro tempore existentis Archipresbyteri praedicti loci Ceriniolae, in Civitatem Episcopalem, per Nos, ut praefertur, erectae subjectum coalescere noscebatur, quodque per praedictae Conventionis statuta nostrae, et Sedis ejusdem dispositioni reservatum, existit unum, videlicet Tancredi, ac aliud Tre Santi, ac aliud Lupare, ac aliud Montaltino, ac aliud Cerina, ac aliud Cerinella, ac aliud San Lorenzo, ac aliud Quarto, ac aliud San Casaniello, ac aliud San Samuele, ac aliud Casa bianca, ac aliud Tavoletta, ac aliud Feudo delle Torri, ac aliud Montealsente, ac aliud Sanctae Mariae de Ripalta, ac aliud Fara, ac aliud Pozzo Monaco, ac aliud Li lagni, ac aliud Toppo Russo, ac aliud Torretta, ac aliud Novelli, ac aliud Pozzo Terragno, ac aliud Torre Alemanna, ac aliud Lagnana, ac aliud Perillo, ac aliud San Leonardo, ac aliud Feudo di San Giovanni in Lupis, ac aliud Ciminiera; ac aliud San Giovanni alle Frondi, ac aliud Marana di Castello, ac aliud Fontana Figura, ac aliud San Marco, ac aliud Tammarici, ac aliud San Martino vecchio, et aliud San Martino nuovo, ac aliud Forcone, ac aliud Caldarella, et aliud Pallavicini, ac aliud Bella veduta d'avanti, et aliud Bella veduta da dietro, et aliud Bogatella, et aliud Pignatella, et aliud Feudo di Ciminiera, et aliud Pozzelle, atque aliud Pavoni, et aliud Ciminarella, et aliud Pozzo Carrozze, ac aliud Sanctae Mariae de Mansi, et aliud L'Olmo, ac aliud San Michele alla Padula, ac aliud Toro, et aliud Padule, nec non aliud Belmantello, et aliud Salice, et aliud Donnonardo, et aliud Gianlorenzo, ac aliud Salpitello, et aliud Riseccata, et aliud Acquarulo, et aliud Jemma, ac aliud Juregi, ac aliud Pommamarella, et aliud Pozzomaggiore, ac aliud Maracciana, ac aliud Montarcucci, et aliud Sanctae Mariae della Scala, et aliud Passo di Orta, ac aliud Paludetta, et aliud Torricello, et aliud Acquamela, et aliud Pozzelle, atque aliud Pavoni, et aliud Ciminarella, et aliud Pozzo Carrozze, ac aliud Profico, atque aliud la Vidua, et aliud Casavecchia, nec non aliud Mezzanella, et aliud San Lorenzo alla Tappia, et aliud Canneto vecchio, et aliud Canneto nuovo, ac reliquum Pingo respective appellata, quae octogintatium locorum, sive Oppidorum, vel Terrarum numerum conficiunt, cum caeteris exiguioribus Pagis, ruralibusque Aedibus, ac in eisdem, dictisque locis, Terris, atque Oppidis consistentes, et consistentia, Parochiales Collegiatae, siquae sint, Ecclesiae, Monasteria, non tamen exempta, Praepositoratus, Praepositoratus, Prioratus, Conventus, et alia quaecumque, quotcumque, et qualia-cumque, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum Regularia, Beneficia Ecclesiastica; etiamsi saecularia, videlicet, Canonicatus, et Praebendae, Dignitates, Personatus, Administrationes, et Officia, et curata, et electiva etiam in Collegiatis aliis Ecclesiis; Regularia vero Beneficia hujusmodi Praepositoratus, Praepositurae, Dignitates etiam Conventuales, Personatus quoque, Administrationes, et Officia, etiam Claustralia, Cappellaniae, et Cappellae sint, omniumque pariter, et singulorum locorum, Oppidorum, atque Terrarum hujusmodi, utriusque sexus personas, habitatores, atque incolas, tam Laicos, quam Clericos, Presbyteros, Beneficiatos, et Religiosos quoscumque (non tamen exemptos) cujuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis, ut praefertur, existant novae Ecclesiae Ceriniolensis, pro suis Civitate, Territorio, et Dioecesi, ac Clero, et Populo, dicta Apostolica auctoritate, motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus perpetuo quoque concedimus, et assignamus, ac respective ordinariae primo futuri,

et pro tempore existentis Ceriniolensis, et aequae simul Asculanensis Episcopi, jurisdictioni, potestati, et superioritati.

Ita, quod liceat, moderno Episcopo Asculano, postquam tamen ipse praedictae Ceriniolensis Ecclesiae a primaeva erectione et institutione hujusmodi vacanti, Praedictae Ceriniolensis Ecclesiae a primaeva erectione, et institutione hujusmodi vacanti, Praefectus fuit, et in futurum, ejusque successoribus praedictae Asculanensis Ecclesiae Praesulibus, pro tempore existentibus, dum illi pro tempore, Pastoris solatio destitutae, de Pastore provideri contingerit per se, vel alium, seu alios eorum nomine, veram, realem, actualem, et corporalem possessionem, seu quae administrationis spiritualis, et omnimodi juris Dioecesani in primo dicto Ceriniolensi loco, in civitatem Episcopalem per Nos, ut praefertur, erecto, ac in omnibus aliis superius expressi locis, Terris, atque Oppidis, propria auctoritate libere apprehendere, et apprehensam hujusmodi perpetuo retinere, cujusvis licentia, desuper minime requisita, pari Apostolica auctoritate, etiam perpetuo supponimus, atque subijcimus.

Ac easdem praesentes semper, et in perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus, et singulis, ad quos nunc spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit in futurum firmiter, et inviolabiliter observari debere, ac nullo unquam tempore, ex quocumque capite, vel qualibet causa, quantumvis juridica, et legitima, etiam ex eo, quod causae, propter quas illae emanarunt, adductae, verificatae, et justificatae non fuerint, de subreptionis, et obreptionis, aut nullitatis, aut invaliditatis vitio, aut intentionis nostrae, seu quopiam alio, quantumvis magno substantiali, inexcogitato, inexcogitabili, ac speciale, et individuale mentionem, et expressionem requirentem defectu, seu etiam, ex eo quod in praemissis, eorumque aliquae solemnitates, et quaevis alia servanda, et adimplenda, servata, et adimpleta non fuerint, aut ex quocumque alio capite de jure, vel facto, seu statuto, vel consuetudine aliqua resultante, seu etiam enormis, enormissimae, totalisque laesionis, aut quocumque alio colore, praetextu, aliaque ratione, vel causa, quantumvis juridica, legitima, justa, rationabili, pia, privilegiata etiam tali, quae ad effectum praemissorum necessario exprimenda foret, aut quod de voluntate nostra, et aliis superius expressis nullibi apparet, seu alias probari posset, notari, impugnari, invalidari, retractari, in jus, vel controversiam revocari, aut ad viam, et terminos juris reduci, vel adversus illas, quodcumque juris, vel facti, aut gratiae, vel justitiae remedium impetrari, seu quomodolibet, etiam motu pari, concesso, et impetrato quempiam uti, seu se jurari in iudicio, vel extra illud posse, nec easdem praesentes sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus, per quascumque litteras, et Constitutiones Apostolicas, aut Cancellariae Apostolicae, aut Cancellariae Apostolicae regulas, quandocumque etiam in crastinum Assumptionis nostrae ad summi Apostolatus apicem, etiam motu simili, etiam consistorialiter, et sub quibuscumque verborum expressionibus, tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, etiamsi in eisdem praesentibus, de illis, earumque toto tenore, ac data, specialis mentio fiat, editas, et in posterum edendas, comprehendendi, sed semper, et omnino, ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas esse, et fore.

Sicque, et non alias, per quoscumque iudices ordinarios, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae praedictae Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, dictaeque Sedis Nuncios, vel quosvis alios, quavis auctoritate fulgentes, ac honore, et praesentia fungentes, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari, et definiri debere, etsi secus superius a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum quoque, et inane, motu, scientia, et potestatis plenitudine, eadem Apostolica auctoritate decernimus.

Ac demum pro istiusmodi operis complemento, Dignitates, ac Canonicatus, et Praebendas, ut praefertur, erectos a primaeva erectione, et institutione hujusmodi, ut praefertur, vacantes, Archidiaconatum nempe Nicolao Maggi, benigne sibi dicta Apostolica auctoritate indulgentes pro hac tantum vice, ut ipse praescriptum in dicta erectione gradum suscipere minime teneatur; et Archipresbyteratum Silvestro Mastrantuoni absque ullo desuper habendo examine et respectivo concursu pro hac tantum quoque vice ex speciali gratia; et Primiceriatum Carolo Sabino Gallo, ac Cantoratum Dominico Caputo Presbyteris et dicto Collegio, caeteris aliis omnibus, ut accepimus, antiquioribus: et unum, et unam Paenitentiarium Procopio Borelli, ac alium, et aliam Theologalem Michaeli Antonacci, et alium, atque aliam Dominico de Philippis, ac alium, et aliam Joanni Cecci, ac alium, et aliam Michaeli de Avenia, et alium, et aliam Nicolao Mariae Chiomenti, et alium, atque aliam Dominico Sanitate, ac alium, et aliam Herculi etiam Chiomenti, ac alium, et aliam Francisco Paulo Quarticelli, ac alium, et aliam Nicolao Caradonna, ac alium, et aliam Vincentio Tortora, ac alium, et aliam Xaverio Marinelli et alium, et aliam Dominico Russo, ac alium, et aliam Petro etiam Marinelli, et alium, atque aliam Thomae etiam de Philippis, ac alium, et aliam Aloysio Morra, et alium, ac alium Baduano Schiavulli, ac alium, et aliam Josepho etiam Quarticelli, et alium, ac aliam Nicolao Petrolla, ac alium, et aliam Raphaeli Gianatempo, ac alium, et aliam Francisco Babiero, et alium, atque aliam Aloysio etiam Quarticelli, et alium, atque aliam Dominico Conte d'Antonio, ac alium, et aliam Patrio Caggiano, atque alium, et alium Belisario etiam Sanitate, et alium, atque aliam Dominico Conte di Vincenzo, ac alium, atque aliam praedicto Josepho de Sanctis, et alium, et aliam Pompejo Gallo, atque alium, et aliam Josepho Nicolao de Finis, ac alium, et aliam Josepho Conte di Francesco, atque alium, et aliam Raphaeli Rosati, et alium, et aliam Herculi Degni, ac

alium, et aliam Francisco di Raffaele, nec non alium, et aliam Paschali Pensa, ac alium, et aliam Carmini Maratia, et alium, ac aliam Petro Traversi, ac alium, et aliam, Salvatori Samuele, et alium atque aliam Francisco D'Alò, ac alium, et aliam Raphaeli Sorbo, et alium, ac aliam Raphaeli etiam Chiomenti, respective Presbyteris, ac alium, et aliam Nicolao etiam de Ciomma Diacono, et reliquum, respective Canonicatum; ac reliquam Praebendam Sabino Pensa: Subdiacono ex primo dicto loco, in Civitatem Episcopalem Ceriniolensem, ut praefertur, erecto: dilectis quoque Filiis Collegium praedictum componentibus, et Beneficia saepe dicta, ut praefertur, suppressa, et extincta, in praesens, ut similiter accepimus, obtinentibus, et quoad ultimo, dictos tres primo futuros Canonicos tantum, postquam ipsi chorale servitium de more requisitum expleverint, quique prout et caeteri Capitulares, eidem Cathedrali Ecclesiae noviter, ut praefertur, erectae, respective deservire teneantur, cum adnexis huiusmodi, et quoad Canonica-tus, et Praebendas, ut praefertur, erectos etiam plenitudine juris Canonici, ac omnibus iuribus, et pertinentiis suis, dicta Apostolica auctoritate, conferimus, et de illis et iam respective providemus, decernentes, prout est, irritum, et inane, si secus super iis, a quoquam, quovis auctoritate scienter, vel ignoranter attentatum forsitan est, hactenus, vel in posterum contigerit attentari.

Eisdemque Procopio, et Michaeli, ut praefertur, primo futuris Paenitentiaro, et Theologo respective Canonicis, ut quisque eorum absque ullo examine, et respective concursu desuper habendis, Canonicatum, et Praebendam sibi respective collatos valeat consequi, et quoad vixerit, retinere, simulque gradum, ratione cuiusque Praebendae, ut praefertur, praescriptum, suscipere minime teneatur pro hac vice tantum, et ex speciali quoque gratia, dicta Apostolica auctoritate etiam concedimus, et indulgemus.

Caeterum, ut praemissa omnia per Nos, ut praefertur, disposita suum valide sortiri possint effectum, praedictum Archangelum Archiepiscopum Compsanum in Executorem earumdem praesentium, dicta Apostolica auctoritate similiter deputamus, eidemque Archangelo Archiepiscopo facultatem subdelegandi quamcumque Personam, in dignitate tamen Ecclesiastica constitutam, actam eidem Archiepiscopo, quam subdelegando praedicto alia quoque potestatem, etiam definitive pronunciandi, servatis tamen de jure servandis, super quacumque oppositione in actu executionis praedictae quomodolibet oritura, eadem Apostolica auctoritate respective tribuimus, atque impertimur, quorum alter, si, et posteaquam eadem praesentes ei praesentatae fuerint, Nicolaum, recepto prius ab eo, nostro, et Romanae Ecclesiae nomine, fidelitatis debitae solito juramento juxta formam, quam sub bulla nostra mittimus, introclusam, in archidiaconatus, et Sylvestrum in Archipresbyteratus, ac Carolum in Primiceriatu, nec non Dominicum in Cantoratus supra memoratos alios Presbyteros, simul et Clericos, vel eorum respective Procuratores, ipsorum respective nominibus, in singulorum Canonicatum, et Praebendarum, ut praefertur, erectorum, ac adnexorum, juriumque, et pertinentiarum praedictorum inducat, auctoritate nostra, et defendat inductos, amotis exinde quibuslibet detentoribus ab eisdem, ac faciens Nicolaum, et Sylvestrum, et Carolum, ac Dominicum, videlicet ad Archidiaconatum, et Archipresbyteratum, et Primiceriatum, et Cantoratum praefatos, ut est moris, admitti. Supra memoratos vero Presbyteros, seu Clericos, et eorum singulos in Canonicos respective recipi, et in Fratres, Stallo eis in Choro, ac loco in Capitulo dictae Cathedralis Ecclesiae, cum dicti juris plenitudine, assignatis, eorumque omnibus de Archidiaconatus, et Archipresbyteratus, et Primiceriatu, ac Cantoratus, et singulorum Canonicatum, et Praebendarum respective fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, et emolumentis universis integre responderi, contradictores, auctoritate nostra praedicta, appellatione postposita, compescendo.

Non obstantibus nostris, et Cancellariae regulis et unionibus, et applicationibus ad partes committendis, ac de exprimendo in eis vero annuo beneficiorum Ecclesiasticorum valore, ac (quatenus opus sit) de jure quaesito non tollendo, nec non Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones, et applicationes perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, aliisque etiam in Synodalibus, Provincialibus, Generalibus, Universalibusque Conciliis editis, vel edendis, specialibus, vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, dictique Collegii, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et litteris Apostolicis quibusvis Superioribus, et Personis in genere, vel in specie, vel etiam motu simili, vel alias in contrarium praemissorum, quomodolibet concessis, adprobatis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis, eorumque totis tenoribus, speciali, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia etiam exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo, ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, eisdem praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum omnium, et singulorum validissimum effectum, latissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse, nec non opportune, et valide, hac vice dumtaxat, motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus, dicta Apostolica auctoritate, harum quoque serie, derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volimus autem, quod Nicolaus primo dictus, antequam dicti Archidiaconatus possessionem adipiscatur, Fidem Catholicam, juxta articulos jampridem a Sede Apostolica praedicta propositos, in manibus praedicti Archangeli Archiepiscopi Compsani, emittere, illamque sic emissam ad dictam Sedem sine mendis, cum sui dictique Archiepiscopi

subscriptione, quanto citius transmittere omnino teneatur, alioquin Archidiaconatus praefatus vacet ex ipso.

Volumus etiam, quod fructus, redditus, et proventus novae sic erectae Cathedralis Ecclesiae Ceriniolensis juxta redditus illius Episcopalis Mensae, ut praefertur, attributos de more taxari, et istiusmodi taxam in libris Camerae Apostolicae describi debeant.

Praeterea, etiam volumus, quod earumdem praesentium litterarum transumptis etiam impressis, et manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae, munitis, eadem prorsus fides in iudicio, et extra illud, adhibeatur, qua eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum sanationis, suppressionis, extinctionis, institutionis, applicationis, appropriationis, intentionis, attributionis, assignationis, jussionis, praecepti, mandati, concessionis, indulti, licentiae, et facultatis, impartitionis, suppositionis, subjectionis, decreti, provisionis, collationis, deputationis, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo, octingentesimo, decimo nono, decimo octavo Kalendas Julii: Pontificatus nostri anno vigesimo.

Loco Plumbi

Super quibus ego Notarius Apostolicus praesens transumptum confeci, praesentibus Dominis Marcello, et Aloysio Stambini testibus.

2. “Brevi tratti storici” della Chiesa di Cerignola presentati dai deputati del Capitolo e del Comune al card. Caracciolo (doc. s.d.) (ASV, ACC, 1819, pars I, f. 27-29v)

A Sua Eminenza il Cardinale
Caracciolo Delegato della Santa Sede

I Deputati del Capitolo, e del Comune di Cerignola si danno l'onore di esporle in brevi tratti lo storico, e fedele quadro della loro Chiesa, perché istruita pienamente dello Stato delle cose possa l'Eminenza Vostra concedere ai suoi dritti quella protezione, che innegabilmente meritano.

Sin dai primi tempi della Chiesa professò a Cerignola il culto della Cristiana religione, come ne rende testimonianza una lapide eretta sulla porta della sua maggior Chiesa in imperante Teodosio il Giovane, e sotto il pontificato di Innocenzo I. La suddetta Chiesa dovè acquistare ben presto il diritto di reggersi indipendentemente da per se stessa, sebbene sarebbe difficile fissarne l'epoca precisa, per ciò che si ha dalla storia, che distrutta Canosa dai Saraceni, avendo verso la metà del XIII secolo trasferita l'Arcivescovo la Sua Sede in Bari, pretese ubbidienza da Cerignola, ma gli fu negata sulla ragione, che quella Chiesa era stata suffraganea della sede Arcivescovile di Canosa. Difatto fin da molto tempo reggevasi dal Suo Arciprete, e come suffraganea del metropolitano di Canosa aveva distinta, ed indipendentemente Diocesi al pari di ogni altro Vescovato. Si osserva indi da molti Brevi, e Bolle Pontificie del 1455, 1483, 1504, 1551, 1602, che essa era divenuta Nullius Dioecesis, e godendo il Suo Arciprete di ordinaria giurisdizione dal solo Sommo Pontefice immediatamente indipendeva.

Tal reggimento si è sempre nel decorso dei secoli posteriori conservato, facendone fede una quantità di storici monumenti, che ozioso, e superfluo sarebbe accumulare a sostenere una verità, che non mai ha sofferto dubbi, e contesa, basti solo il rammentare, che i Vescovi vicignori di Ascoli, Lavello, e Minervino, riconoscendo la Prelatura indipendente di Cerignola hanno soltanto preteso l'esercizio di quelle attribuzioni, che venivano loro in tale circostanze dal Concilio Tridentino, sess. 24 capit. 9, le quali la ordinazione dei chierici con dimissione dell'Arciprete stesso, e la spedizione dei Brevi Pontifici riguardavano.

Tale fu sempre ed inalterato lo stato della Chiesa di Cerignola, finché sotto l'occu-

pazione militare nella generale oppressione di tutte le Prelature Minori del Regno, venne ancor essa nella sciagura comune involta.

Restituito però appena il legittimo sovrano al Suo trono, reclamò Cerignola i primieri suoi diritti, e Vostra Em.za. istessa conosciutane pienamente la irrevocabile autenticità si degnò proteggerli, onde si divenne alla Canonica elezione di un Vicario Capitolare, che la Giurisdizione di quella Diocesi ha esercitato, ed attualmente esercita.

Basterebbe che questa rapida esposizione ad assicurare la conservazione degli antichissimi Suoi privilegi a Cerignola se il doversi ora una stabile circoscrizione delle Diocesi del Regno determinare non rendesse necessario il difendere al dettaglio di tutte le altre particolari circostanze, che quegli diritti istessi mirabilmente confermano.

Cerignola racchiude fra le sue mura una popolazione di oltre dodicimila abitanti, godendo però di un esteso, ed ubertoso tenimento, conta benanco sparsi in case rurali, e piccoli villaggi circa altri 5.000 persone, dedite tutte alle arti produttrici della pastorizia, ed agricoltura. Ha il suo aere salubre, la molticiplità di ricchi prodotti del suo suolo, i varricati commodi della vita, che essa offre han prodotto un progressivo aumento di popolazione, e tali vantaggi riuniti all'industria dei suoi abitanti danno certezza di successivo accrescimento, mentre altre limitrofe città poste in meno felici circostanze, sono anzi in manifesto decadimento.

La sua posizione geografica isolandola in certo modo le rende difficile l'accesso ad ogni altra delle vicine Chiese Vescovili. Formando parte della Capitanata trovasi lontana dai più prossimi vescovati della limitrofa Provincia di Bari nella distanza di mg. 24 da Trani, Andria, e Melfi, di mg. 18 da Minervino, e Lavello; ma ciò che ne rende l'adito sempre difficile, e periglioso, anche impossibile, sia che l'Ofanto impetuoso, e grande fiume separa le due Province, e frequentemente con la piena delle sue acque ne taglia per più giorni la comunicazione. Sarebbe quindi un assurdo volerla ad una Giurisdizione, e fuori Provincia, e di così difficile accesso sottoporre.

Che se si volga lo sguardo a Vescovadi di sua stessa Provincia si troverà esser lontana 32 mg. da Troia, e Lucera, 24 da Manfredonia, 18 da Ascoli, né deve obbligarsi, che strade malegevoli, ed impervie, e diverse fiumare, e torrenti, che intersecano il cammino, la distaccano maggiormente da queste stesse sedi.

D'altronde il suo capitolo insignito di Cappamagna, fornito di ricca rendita ha sempre tenuto così in pregio la Prelatura di cui è fregiato, che dalla Massa Capitolare ha ognora prelevata la non lieve annua rendita di D. 700 per somministrare al Suo Arciprete mezzi opportuni a sostenere con decoro la Sua dignità, né quando uopo ne fosse, esiterebbe di elevare ancora tale prebenda.

Em.za potrebbe forse Cerignola agognare anche all'onore di erigersi in Vescovado, essa modesta però per suo carattere, non invidiando ad altre tanto bene, si contenta di reclamare, che siale conservata quella Prelatura istessa, che dal corso di tanti secoli gode quando un nuovo ordine di cose il vietasse assolutamente, crede aver tutto il dritto a chiedere, che venisse almeno dichiarata Concattedrale di quella Sede Vescovile, cui dovesse venirne annessa, obbligandosi di erogare tutte quelle spese necessarie all'uopo.

Essa sentendo tutta la grandezza del beneficio, che nel ripristinarsi la Giurisdizione della Sua Chiesa si benignò Vostra Em.za impartirle con pubblico monumento dichiarato la indicibile Sua riconoscenza; possa la Somma giustizia dell'Em.za Vostra rendere con nuovi tratti di Sua beneficenza inalterabile il Suo dono obbligarla ad un'eterna gratitudine.

Giuseppe Can. De Santis deputato del capitolo di Cerignola supplica come sopra.

Giuseppe Rinaldi deputato del Comune

3. Supplica del Capitolo di Cerignola al Papa per chiedere l'onore della concattedra (1.9.1818) (ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 172v)

S.mo Padre

Il Capitolo di Cerignola nel Regno delle Due Sicilie di qua dal Faro prostrato innanzi al Suo Soglio Pontificio umilmente Le espone, come da tempo immemorabile questa Chiesa è stata governata nello spirituale da un Arciprete Nullius Dioecesis come si osserva da molti Brevi, Bolle Pontificie, e specialmente da quelle del 1455, 1483, 1504, 1551, 1561 e 1602.

Essa ha un Territorio separato dell'estensione di circa 40. miglia sulla di cui intiera superficie son disseminate molte Case Rurali, ed alcuni piccoli Villaggi, contenenti circa 5.mila abitanti, dediti alla pastorizia, ed all'agricoltura, ed il paese ha dentro le sue Mura una popolazione di oltre 12.mila abitanti.

Questa Arcipretura Nullius venendo soppressa, resterà unita al Vescovado di Ascoli, come lo più vicino. E pure la distanza da Cirignola ad Ascoli è di miglia dieciotto, le strade sono malagevoli assai, diverse fiumare, e vari torrenti, nel tempo invernale intersecano la strada, ed impediscono l'accesso da un luogo all'altro. Eguali, e forse maggiori ostacoli presentano altri Vescovadi posti in distanze maggiori. Per questo stato di cose Cirignola desidera avere eretta in Concattedrale di Ascoli, affin di avere una Curia permanente pel vantaggio spirituale, e temporale della popolazione. Il Capitolo ha tre Dignità, un Decano, e due Cantori, ed è composto da 40. Canonici. La rendita è ben cospicua, ed assai maggiore di quella prescritta dall'ultimo Concordato, poiché ognuno ha annui docati 240., e più.

A facilitarli la grazia che brama con sua Conclusione Capitolare, ridotta in pubblico Istromento il supplicante aumentando la rendita Arcipretale, si è obbligato di prelevare dalle sue rendite canonicali, che ritrae da estesi predii rustici, ed urbani, annui docati 800. (ottocento), dei quali, annui d. 400. (quattrocento), siano addetti a beneficio del Vescovo di Ascoli, e d. 400 (quattrocento) a beneficio del Seminario, a di cui vantaggio il Corpo Municipale di Cirignola darà gli annui d. 120. (centoventi), fissati nel suo stato discusso pel mantenimento della Scuola primaria, il di cui peso è a carico dei Canonici, e dai Reali Decreti del 1816, messi alla disposizione degli Ordinarii per gratificazione dei Maestri: come darà parimenti gli annui D. 150 (centocinquanta) del Monte Kiriatti, il di cui fondatore D. Teodoro Kiriatti gli lasciò pel mantenimento della pubblica istruzione dei suoi concittadini.

La Città, e per essa il Sindaco, ed il Decurionato, che tiene concesso in proprietà per usi civici il vasto Convento dei soppressi PP. Domenicani, conservato illeso, l'offre per uso del Seminario, sommamente necessario pei suoi cittadini, ora collocati nei Seminarii, e Collegi di varie Diocesi sino al numero di sessanta.

Tutti questi ragionevoli motivi, reali circostanze, hanno eccitato nel cuore di tutti le lusinghiere speranze di vedere eretta questa Chiesa a Concattedrale con quella di Ascoli.

Vostra Santità che è tutta intenta al bene spirituale del gregge affidatogli da Dio, mettendole in disamina, le troverà senza dubbio meritevoli della Sua Apostolica indulgenza.

Che perciò istantissimamente l'implorano dalla S.V., di cui genuflessi baciano il s. piede.

Cirignola, il dì 1. Settembre 1818

(timbro del capitolo)

Umilissimi, divotissimi e fedelissimi sudditi:

Domenico Can.co Conte di Antonio, Procuratore del Capitolo Nullius; Patrizio Can.co Caggiano Procuratore del Capitolo Nullius

4. Supplica del Comune di Cerignola al Papa per chiedere l'onore della concattedra (4.9.1818) (ASV, ACC, 1819, pars. 1, f. 19)

Santissimo Padre

Il Comune di Cirignola del Regno delle Due Sicilie di qua del furo, rappresentato dal suo Procuratore D. Felice Specchio prostrato a' piedi del Suo Soglio Pontificio, umilmente l'espone, come possedendo da tempo immemorabile quella popolazione una Chiesa Nullius Dioecesis, governata nello spirituale da un Arciprete, tre Dignità, un Decano, due Cantori, e circa 40. Canonici, fornita di una cospicua rendita, e vasta popolazione circa 17.mila abitanti, ha preinteso, che la detta Chiesa venendo soppressa, sia unita al Vescovado di Ascoli, distante 18 miglia, ed inaccessibile nell'inverno per i torrenti e per le pessime strade, che rendono impraticabile il corrispondente commercio.

Il Comune avendo ad infinito dolore la perdita di tal beneficio conservato da moltissimi secoli pel solo bene delle anime, ha creduto di offrire, come offre purché la sua Chiesa fosse eretta in Concattedrale di quella di Ascoli, le seguenti rendite, ed il seguente locale pel mantenimento del Seminario, tanto necessario per l'educazione della gioventù.

Offre dunque in primo luogo il Comune, gli annui d. 120, che nello stato discusso dai reali Decreti trovasi godere pel mantenimento delle scuole, e che si potrebbero invertire per uso del Seminario.

Offre in secondo luogo gli altri annui d. 150 legati per uso di educazione dei suoi concittadini, dal fu D. Teodoro Kiriatti, che sono sotto la denominazione Kiriatti, e che potrebbero invertirsi anche per uso del Seminario anzidetto.

In fine offre il vastissimo, speciosissimo Convento dei Padri Domenicani, che potrebbe servire di locale pel Seminario suddetto, e che tiene, in proprietà concesso per usi civici.

Dopo tutti gli esposti benefici di rendite effettive, che tendono a costituire un perpetuo, ed eterno bene spirituale alle anime dei fedeli, di cui la S.V. ne ha somma cura perché affidatoli dal Nostro Redentore Gesù Cristo, l'esponente Comune si augura che prese in maturo esame le sue offerte, debbano meritare dalla S.V. l'Apostolica Benedizione.

Tanto spero e l'avrà.

Napoli, li 4 settembre 1818

Felice Specchio, Procuratore del Comune di Cirignola

5. "Istrumento di promessa" fatto dal Capitolo con gli impegni che dichiara di assumere nell'eventuale concessione della concattedra (29.8.1818) (ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 19)

Copia - n. 291 del Repertorio - Regno delle Due Sicilie- il giorno 29 agosto 1818. Regnando Ferdinando I. Re del Regno delle Due Sicilie - avanti di Noi Aniceto Specchio di Domenico Notaio residente in questa comune di Cerignola, e delli sottoscritti Testimoni sono comparsi i Rev.di Can.ci li Signori D. Domenico Conte del fu Antonio, e D. Patrizio Caggiano del fu Bonifacio, Procuratori del Rev.mo Capitolo Nullius di questa Comune, nella stessa domiciliati, maggiori di età ed a Noi Notaio ben cogniti.

I costituiti Sig.ri Canonici Conte, e Caggiani, nel nome qualificato ci han dichiarato, come avendo questa mattina il detto Rev.mo Capitolo congregato legittimamente risoluto di costituirsi stabilmente una dote pel Seminario, che può esser eretto in questa nostra detta Comune nella sperata dichiarazione di Concattedrale di questa nostra Chiesa, ad una Chiesa Vescovile viciniore, ed una rendita fissa, e certa del Vescovo, che alla medesima nostra Chiesa dovrà presiedere riunita alla suddetta viciniore, essi sono stati verbal-

mente autorizzati alla stipula della detta promessa il tutto, come distintamente, ed indistigo dalla conclusione capitolare, registrata in questa officina, oggi suddetto giorno, mese, ed anno al N. 248. di registrazione, col dritto di grani 20. che originalmente viene inserita nel presente istromento.

E volendo essi adempire esattamente quanto con la suddetta conclusione capitolare, in nome del detto Rev.mo Capitolo, hanno promesso, e stipolato quanto siegue.

1. che restino assegnati in perpetuo, annui docati 400. liberi da pubblici pesi a favore della Mensa Vescovile viciniore, a cui questa nostra Chiesa per disposizione Pontificia sarà unita, e congiunta, come Concattedrale, in aumento della rendita che la detta Mensa ritrae dai suoi propri beni.

2. che resti assegnato parimenti in perpetuo al Vescovo pro tempore delle suddette due Chiese, che saranno unite, e congiunte, un comodo e decente locale atto all'abitazione del medesimo pel tutto il tempo che dovrà qui resiedere, ed alla residenza da prendersi da uno dei Palazzi del prelodato Rev.mo Capitolo.

3. restino parimenti assegnati docati 400. liberi, ed esenti da pubblici pesi, e costituiti in dote del Seminario Cerignolano, se potrà esser istituito in seguito della bramata concessione in Concattedrale di questa suddetta Chiesa, che si otterrà dalla Santità del Nostro Sommo Pontefice.

4. che i detti annui docati 800. siano prelevati dalle rendite capitolari, e ritraibili dai suoi predii, sì rustici che urbani, da cominciarsi a prestare i detti docati 400. a favore della Mensa dal giorno, che il detto Vescovo prenderà possesso di questa Chiesa colla qualità di Concattedrale, e gli altri docati 400. annui come sopra promessi per la detta dotazione, dal giorno in cui sarà aperto il detto Seminario.

5. che le promesse fatte col presente atto debbano considerarsi, come non avvenute, né stipolate, quante volte la grazia suddetta di Concattedrale, e dell'istituzione del Seminario non sarà concessa.

6. finalmente, che col presente istromento resti revocata ogni altra promessa precedente a questa.

Fatto, e stipolato a Cerignola di Capitanata nella camera di abitazione del suddetto Procuratore D. Domenico Conte alla Piazza, e letto con l'inserito alle parti in presenza dei Signori S. Antonio Tannoia del fu Vincenzo, e D. Luigi Conte del fu Francesco, ambedue qui in Cirignola domiciliati, ed abitanti alla Piazza, Testimoni aventi le qualità prescritte dalla legge, i quali hanno firmato i suddetti Signori Procuratori; e con me suddetto Notaio stipulatore –

Can.co Domenico Conte di Antonio, Procuratore - D. Patrizio Can.co Caggiano, Procuratore - Antonio Maria Tannoia Testimonio - Luigi Conte, Testimonio - Io Aniceto Specchio di Domenico, Notaio stipulatore del presente atto, in fede ho apposto il mio segno del Tabellionato –

Per onorario ricevuto Carlini 24 - Per Registro Carlini 80. - per carta bollata Grani 12. - per Archivio, e repertorio grani 40. - Totale Carlini 37., e grani 2. – Il Notaro Specchio – N. 229 di Registrazione - Registrato a Cerignola li 29. agosto 1818. Num. 1., vol. IV., fol. 21v, casella 1. - Ricevuti grani 80. - Il ricevitore Dottor Battafarano.

Copia - N. 291. del repertorio - Oggi che sono li 29. agosto 1818. in Cerignola – Riunito in Numero opportuno il Rev.mo Capitolo di questa Città nella Sagrestia, luogo solito delle sue Conclusioni Capitolari, dietro chiamata fatta nella forma consueta a suono di campana, il Rev.do Can.co Procuratore del medesimo, Signor D. Patrizio Caggiano, ha presa la parola nei seguenti termini: - Rev.mi Dignità, e Canonici, sin da che sur-

se tra noi un nuovo ordine degli affari Ecclesiastici in forza dell'ultimo Concordato de' 16 febbrajo di questo anno, conchiuso tra la Santità di N.S. il Regnante Sommo Pontefice Pio VII., ed il Nostro Augustissimo Sovrano Ferdinando I., Voi tutto il Clero, e l'intera popolazione concepiste le giuste, e lodevoli speranze di vedere eretta la nostra Chiesa alla qualità di Concattedrale con una Chiesa Vescovile viciniore, se non potrà essere conservata nella prelatura Nullius di cui da più secoli addietro e per concessione pontificia trovasi insegnita, e disegno sì nobile non surse da idea d'ambizione, o vana gloria, ma bensì da l'impegno di procurare ai fedeli di questa Città, e del suo vastissimo Circondario, di circa 40. miglia, contenenti più di 17.mila anime dei comodi per il loro vantaggio spirituale, poichè a qualunque Chiesa Vescovile viciniore sarebbe rimasta aggregata, gli ostacoli di una lontananza non minore di 18. miglia, la difficile ruinoso strada, le perigliose fiumare frapposte avrebbero paralizzato tutto ciò, che può interessare la salute, spirituale delle anime. Queste nobili vedute che caratterizzano il vostro attaccamento ai sacri doveri che vi assistano, hanno spinto voi, e tutti della nostra estesa Diocesi a domandare con fiducia un tanto bene spirituale, che dall'infinita Misericordia del Nostro Buon Dio ci attendiamo mediante la concessione di S. Santità vivamente impegnata alla salvezza del gregge affidato alle sue paterne Apostoliche cure. Ma come potremo vederci pienamente consolati, se la vostra esimia pietà non sarà intenta fare dei nuovi sforzi? Sapete, che non vi può essere Cattedra senza Seminario, non vi può essere Seminario senza dotazione. Oltre dei generali stabilimenti canonici, l'art. v del citato Concordato espressamente ciò stabilisce. Convieni dunque fissare una sufficiente dotazione, a rendita in beneficio del Seminario, che dovrà accompagnare le qualità di Concattedrale, oltre della rendita in beneficio del Vescovo, che sarà destinato dalle Pontificie disposizioni a presiederci. Che ve ne pare? Messa questa proposizione alla deliberazione del Capitolo, il medesimo adottando le considerazioni del Procuratore Signor Can.co Caggiani, e considerando ancora che il bisogno di un Seminario nella nostra Comune da più anni ben risentito assegno che per la sua mancanza, già più di 60. individui nostri filiali sono collocati nei Seminari di altre Diocesi, non esclusi quello di Napoli, e di Nola lontanissimi di circa 100. miglia da questa Città.-

Unanimemente, ha deliberato, che dalle doviziose rendite Capitolari ritraibili dai suoi predi sì urbani che rustici siano assegnati, e prelevati annui ducati 800., dei quali docati 400. liberi da pubblici pesi siano dati alla Mensa Vescovile, a cui questa Chiesa potrà essere unita, e congiunta in aumento della rendita, che viene a ritrarre dalla propria Mensa, oltre un comodo, e decente locale atto alla abitazione del Vescovo pei tempi della sua dimora, a Cerignola, ed alla residenza della Curia da prendersi da uno dei Palazzi del Capitolo, e gli altri docati 400. annui anche esenti da pubblici pesi siano dati, costituiti, ed assegnati in dote del Seminario Cirignolano, che potrà essere istituito in seguito alla bramata concessione di Con-Cattedrale di questa Chiesa, nel caso però, che sua Santità si benignasse concederci la grazia della Concattedralità da somministrarsi dal giorno in cui il detto Seminario sarà aperto. A quale effetto i Rev.di Can.ci Procuratori, D. Domenico Conte di Antonio, e D. Patrizio Caggiani restino autorizzati in forza della presente conclusione capitolare costituirsi avanti un pubblico, e regio notaro, e stipulare la detta promessa nel modo, e forma di sopra espresso, e con l'inserzione dell'istromento facendo della presente originale conclusione -

Con questa conclusione resti derogata ogni altra risoluzione precedente da rimanerci priva di effetti -

Fatto, conchiuso in pieno Capitolo oggi suddetto giorno mese, ed anno -

[seguono le firme dei canonici, qui omesse]

Ita est, et sic fuit conclusum - Can. D. Domenico Conte di Antonio Procuratore; D. Patrizio Can. Caggiano Procuratore.

N. 248, di Registrazione - registrato a Cerignola nel di 29. agosto 1818, al N. 2°, vol. 1, fol. 80v casella 1. - ricevuti grani 20. - Battafarano

N. 248 di vidimazione, visto al N. VI. vol. 1, fol. 7r in Cerignola li 29. agosto 1818 - Il regio giudice - Vincenzo Rossi.

Per copia conforme all'originale esistente nel mio protocollo del detto anno 1818. In fede io sottoscritto Notaro Ho posto il mio proprio segno del Tabellionato a questa copia conforme scritta ... [?]: oggi li 28 giugno e che ... dopo del registro sarà rilasciata ai suddetti Procuratori Conte, e Caggiani -

Il Notar Aniceto Specchio

6. Istrumento di sopraddotazione di ducati 200 a favore del Seminario (28.10.1818)

(ASV, ACC, 1818, pars I, f. 414-417)

Copia - n. 421. del Repertorio - Regno delle Due Sicilie - il giorno 28 ottobre 1818. Regnante Ferdinando I. re del Regno delle Due Sicilie -

Avanti di Noi Aniceto Specchio di Domenico, Notaio residente in questa Comune di Cerignola, a detti sottoscritti testimoni colla qualità richiesta dalla legge sono comparsi i Sig.ri D. Domenico Conte del fu Antonio, e D. Patrizio Caggiani del fu Bonifacio, ambidue Can.ci, e Procuratori di questo Rev.mo Capitolo di Cerignola, autorizzati d'intervenire a quanto siegue in virtù di conclusione Capitolare in data del di 21. dello spirante mese di Ottobre, ed in questa officina registrata nel di 26. detto sotto il n. progressivo di Registrazione 300. con dritto di grana 20. al vol. 1 - Battafarano, che originalmente si conserva nel presente atto, a detti Signori D. Domenico, e D. Patrizio, domiciliati in questa Comune, maggiori di età, ed a Noi Notaro ben cogniti, i quali ci han dichiarato, che a nome del suddetto Rev.mo Capitolo assicurino, come promettono, e si obbligano di assicurare in supplemento di dotazione in soli altri docati 200. su tutte le rendite patrimoniali, che lo stesso Capitolo ritrae dai suoi fondi sì rustici che urbani, da somministrarsi, e pagarsi annualmente a favore del Seminario diocesano di Cerignola, che dovrà aver luogo in seguito della grazia, che sarà concessa dal Regnante Sommo Pontefice Pio VII. relativa alla concattedralità di questa Nostra Chiesa; ed a contare dal giorno della sua solenne apertura, e sintantoché non venga superiormente approvato ad tempus uno dei due progetti fatto da questo Decurionato per la somministrazione a carico di questa suddetta Comune del detto supplemento in detti docati 200., sia con l'impiego di docati 3000. assegnati sui fondi comunali, sia col ritratto del dazio sulla neve, con ancora i detti docati 200. saranno per sempre somministrati dallo stesso Capitolo in luogo del detto supplemento, qualora né l'uno, né l'altro progetto venga approvato: il tutto però sotto le seguenti spieghe, e riserve --

1. che i detti annui docati 200. di aumento di dote debbano (...) darsi dal Capitolo in tutto, in parte, e proporzione, che il Seminario acquisterà della corrispondente rendita a titolo di legato, donazioni, e successioni, che per disposizioni possono deferirgli.
2. che all'infuori delle suddette promesse il Capitolo suddetto non debba essere tenuto a verun altra spesa di qualunque natura che possa servire pel detto Seminario --
3. che la scelta dei Maestri del detto Seminario Diocesano debba cadere su di idonei soggetti del Capitolo medesimo in preferenza dei forestieri, dati i meriti eguali --
4. che il prefato rev.do Capitolo abbia il diritto di potere accordare due piazze franche

a quei giovanetti di Cerignola naturali, che crederà meritevoli per morale, e per talenti; avuta anche considerazione degli altri primi docati 400. costituiti in dote con la conclusione dei 29. agosto del corrente anno, che debba avere il suo pieno vigore, e fermezza giusta l'istrumento rogato per mano di me sottoscritto Notaio nel di 29. agosto 1818. Registrato lo stesso giorno sotto il n. progressivo di registrazione 229. Col dritto di grani 80. Battafarano –

5. che tanto i suddetti primi docati 400. quanto i surrapportati docati 200. annui, debbano ritornare a beneficio del Capitolo in ogni caso, in cui il suddetto Seminario cesserà di avere la sua esistenza.

Tanto i Comparenti hanno enunciato, e promesso, onde vana è redatto il presente a di loro istanza -

Fatto, e stipulato il presente in Cerignola in Capitanata, in casa di me Notaio alla Piazza nella camera del mio studio, ed in presenza dei Signori D. Luigi Conte del fu Francesco domiciliato, ed abitante alla Piazza, ed Alfonso Capolongo di Michele domiciliato, ed abitante alla strada Largo Mercato in questa medesima Comune, presenti, i quali hanno firmato il presente con li Comparenti, e con me Notaio precedente lettura --

Can.co Domenico Conte di Antonio Procuratore – Patrizio Canonico Caggiano Procuratore – Alfonso Capolongo Testimone – Luigi Conte Testimonio – Io Aniceto Specchio di Domenico Notaio stipulatore del presente atto –

Per carta Bollata grani 12. - Registro carlini 80 – Archivio e segretario grani 30. - Onorario carlini 24.0 sono docati 3. e grani 62. N. 657. di registrazione – registrato a Cerignola nel di 28 ottobre 1818. num. 1. vol. IV – fol. 71r, casella VI.

ricevuto grani 80 - Il ricevitore dottor Battafarano. –

Copia - n. 421 del repertorio - oggi che sono il 21. Ottobre dell'anno 1818 in Cerignola -- Riunito il Rev.mo Capitolo Nullius di questa Città di Cerignola in numero opportuno congregato nel solito luogo delle sue Conclusioni Capitolari, dopo chiamate a suono di campana secondo il costume, i Rev.di Can.ci Procuratori D. Domenico Conte di Antonio, e D. Patrizio Caggiani, hanno proposto, che per ottenersi dal Regnante Sommo Pontefice Pio VII. la Bolla di grazia per l'elevazione di questa Chiesa alla qualità di Concattedrale, giusti gli avvisi ufficiali pervenuti da Roma, manifestati al Deputato del Capitolo D. Giuseppe Can.co De Santis da Sua Em.za il Cardinal Caracciolo Delegato Apostolico residente in Napoli, vi bisogna un aumento di docati 200. per dotazione del Seminario Diocesano, che a' termini. dell'art. v. dell'ultimo Concordato dev'essere fondato, ed istituito in questa Città, atteso che i due fondi designati da questo Decurionato del Monte Kiriatti circa ducati 150. della scuola primaria fissato nello stato discusso in altri docati 120. non hanno potuto essere destinati, ed invertiti a detto supplemento di dote per trovarsi addetti ad altri pubblici usi. Il medesimo Decurionato vivamente impegnato al conseguimento di un tale onore intanto illustra questo Comune, e di un'opera tanto utile, e lodevole con suo atto decurionale del giorno 12. del corrente mese dopo aver assegnato per il locale del detto Seminario il soppresso Convento dei PP. Domenicani di qui, che alla Comune si appartiene, e per la di cui concessione già corsi i rapporti favorevoli del Consiglio dell'Intendenza, e del Signore Intendente della Provincia, ha donato la propria metà di docati 3000. prelevabili docati 4222. che rappresenta sulla real tesoreria, e su dei vari censuari dei suoi fondi per attrasso di censi da impiegarsi in compra di annue rendite perpetue non minori di docati 200; e sul dubbio che l'assegno dei detti docati 3000. sia approvato da S.E. il Segretario di Stato Ministro per gli Affari Interni, nella seduta di ieri ha progettato un'imposizione sulla neve, che darà annui docati 500. circa dei qua-

li docati 200. li ha assegnati, e donati al Seminario Diocesano di Cerignola per l'indecato supplemento di dotazione, e gli altri esuberanti docati 300. impiegarsi in ogni anno, o in costruzione di fabbricati, o in compra di annue rendite sino a che da questi novelli fondi sia ritraibile in perpetuo la somma dei detti docati 200. per l'indicato aumento di dote, ed in tal caso cessare la continuazione del detto dazio sulla neve, che sarà indiscutibilmente approvato dal governo, giusta le assicurazioni date a voce dal prelodato Signor Ministro nell'udienza accordata al Deputato del Comune l'Avvocato D. Felice Specchio, e dal Deputato del Capitolo detto Signor Can.co De Santis.

L'affare però ha bisogno di qualche tempo per vedersi risoluto nelle vie regolari della pubblica amministrazione, perciò l'interessante oggetto della bramata Concattedralità dovrebbe rimaner sospeso fino a che saranno interposte le approvazioni sovrane sull'uno, o l'altro progetto del Decurionato. Quindi affinché una tal remora sia rimossa han proposto al Capitolo di deliberare quegli espedienti che saranno creduti vevoli, e conducenti. Il Capitolo unanimemente ha deliberato, che il detto supplemento di dotazione in altri docati 200. soltanto sia assicurato su tutte le sue rendite patrimoniali, che ritrae dai suoi predii rustici, ed urbani da dover essere somministrati, e pagati annualmente a favore di detto Seminario, a contare dal giorno della sua solenne apertura e fino a che uno dei due progetti enunciati del Decurionato non venga superiormente approvato per la somministrazione a carica della Comune, sia per l'impiego dei detti docati 3000., sia pel dazio sulla neve, ed anche nel caso, che né l'uno né l'altro, venga approvato; con le spieghe però, e riserve che sieguono --

1. che gli annui docati 200., di supplemento di dote debbono cessare ancora di somministrarsi dallo stesso Capitolo sia in tutto, sia in parte a proporzione, che il Seminario venga ad acquistare delle rendite per titolo di legati, donazioni, e successioni, che possono essergli deferite da pie disposizioni.

2 che oltre la suddetta promessa, il Capitolo non debba essere tenuto a veruna spesa di qualunque natura servibile pel detto Seminario

3. che la scelta dei Maestri del detto Seminario debba cadere su d'idonei soggetti del Capitolo in preferenza dei forestieri, dati meriti eguali --

4. che il Capitolo abbia il dritto di poter accordare due piazze franche a quei giovinetti naturali di Cerignola, che crederà meritevoli per morale, e per talenti; anche avuta considerazione agli altri primi docati 400., costituiti in dote con la conclusione del giorno 29 agosto corrente anno, registrata in detto mese ed anno, che debba restare nel suo pieno vigore e fermezza; --

5. che tanto i primi docati 400. quanto gli altri docati 200. debbano ritornare a beneficio del Capitolo in ogni caso, in cui il detto Seminario cessasse di avere la sua esistenza. A quale effetto ha disposto, che i medesimi Rev.di Can.ci Procuratore Conte, e Caggiano, muniti della presente conclusione capitolare si obblighino in suo nome nelle forme legali, nel modo, e sotto le condizioni di sopra spiegate. [Seguono le firme, qui omesse.]

Ita est, et sic fuit conclusum --

N. 300 di registrazione - registrato a Cerignola nel di 26 ottobre 1818. al n. 2, vol. 1, fol. 93 retto, casella v. - Ricevuto per dritto grani 20. - Il ricevitore Dottor Battafarano.

N. 300 di vidimazione viste al n. vi., vol. 1. fol. 7 Retto, in Cerignola il di 26. ottobre 1818.

Il giudice regio Vincenzo Rossi --

Per copia conforme all'originale esistente nel mio protocollo del detto anno 1818., col quale - Io sottoscritto Notaio ho apposto il mio segno del Tabellionato a questa copia conforme scritta di alieno carattere oggi li 28 di gennaio 1819. - E ... [*segue formula di rito*]

con la quale si da copia ai Procuratori Conte e Caggiano]

Io Notar Aniceto Specchio

- sigillo del Notaio

- conto spesa: Totale sono Docati 4. e carlini 20 – Specchio - N. 210 di registrazione - registrato li 28. di Gennaio 1819

Dottor Batafarano

7. Conclusione capitolare che fissa la composizione in futurum del Capitolo Cattedrale con le relative prebende (27.1.1819) (ASV, ACC, 1819, pars I., f. 408-409v)

Copia - Oggi che sono li 27 gennaio dell'anno 1819, in Cerignola - riunito il Rev.mo Capitolo di questo Comune in numero opportuno nella Sagrestia, luogo solito delle sue Conclusioni Capitolari, e dietro il suono della Campana, il Rev.do Can.co Decano D. Nicola Maggio ha invitato il Capitolo a deliberare il convenevole su quanto da Sua Ecc.za Rev.ma l'Arcivescovo di Conza Delegato da Sua Em.za il Card. Caracciolo alla compilazione del Processo sull'erezione a titolo di Cattedrale di questa Insigne Collegiale Chiesa, gli è stato commesso con suo venerabile officio dei 23 del corrente all'art. 4 così concepito - Copia autentica di conclusione Capitolare, in cui si fissi in futurum il n. degli Individui, che dovranno comporre il Capitolo della Cattedrale, che potrà essere di 24., cioè 20. Canonici, e di 4. Dignità, la prima delle quali avrà la denominazione di Arcidiacono, la seconda di Arciprete, la terza di Primicerio, la quarta di Cantore - con la medesima conclusione capitolare si stabilirà la particolare Prebenda per lo Can.co Teologo, e per lo Can.co Penitenziere - Si fisseranno ancora sei Preti Mansionari per lo servizio del Coro - Il Capitolo sulla considerazione, che le sue rendite attuali, depurate da tutte i pesi non esclusi quelli della dotazione del Seminario, dell'aumento della Mensa Vescovile di Ascoli, e dell'Episcopio, ammontando a docati 6.000. certi, ed invariabili, provenienti da fondi rustici, ed urbani, possono fornire un annua rendita assai maggiore di d. 100. per i Canonici, e 180. per le Dignità, fissati con l'art. v del Concordato dei 16. Febbrao 1818., senza pregiudizio della partecipazione dovuta ai Preti cittadini, che è giusta il solito immemorabile han diritto di incardinarsi a questa suddetta Chiesa – Visto il citato e venerato officio, vista il detto art. v. del Concordato, visto lo stato delle rendite capitolari - all'unanimità dei voti han conchiuso e deliberato quanto siegue -

1. che il Numero degli individui, i quali dovranno in futuro comporre il detto Capitolo Cattedrale, dopo la morte degli attuali Can.ci, e degli Ordinati in Sacris, incardinati attualmente alla prefata Chiesa, ai quali debbono essere conservati il titolo, le insegne, e le rendite, a cui han dritto secondo lo Statuto, che con la presente Conclusione non debbano rimaner pregiudicati, si stabilisca a 24., cioè 20 Can.ci, a 4. Dignità, delle quali la prima avrà la denominazione di Arcidiacono, la seconda di Arciprete, la terza di Primicerio, la quarta di Cantore.

2. che oltre del suddetto n. fisso di Canonici, e Dignità, tutti gli altri Preti Cittadini, che alla medesima Chiesa da erigersi in Concattedrale, si incardineranno, dopo d'aver prestato il servizio decennale, e statutario, formeranno il Capitolo di Can.ci Partecipanti, decorati dell'insegna di Cappamagna inferiore, simile a quella adottato dalle altre Cattedrali del Regno -

3. Tutti quei Preti poi parimenti incardinati alla suddetta Chiesa, i quali in conformità dell'odierno Statuto presteranno il servizio quadriennale, e precisamente quello del Coro, cioè per 2. anni da Suddiacono, e per altri 2. da Diacono, che ordinariamente sono al N.

di 6., o più, saranno chiamati Preti Mansionari, insigniti della Mozzetta di color viola-
ceo, sfornita del cappucetto nella conformità dell'attuale –

4. Tutte le rendite capitolari, ammontanti a circa docati 6.000, come sopra, saranno divise a parti eguali tra i suddetti Can.ci, Dignità, e Partecipanti, ed oltre della suddetta annua rendita, i Can.ci costituenti il Capitolo Cattedrale, preleveranno in ogni anno in di più della loro porzione annui docati 6., e le suddette Dignità annui docati 12.

Beninteso perché l'annua rendita dei primi giammai dovrà essere meno di docati 100., e quella dei secondi, cioè delle Dignità non dovrà essere meno di docati 180. In conformità del citato art. v del Concordato, coll'essere però soggetta a pesi, come per legge o per legale statuto particolare -

5. Il Can.co Teologo ed il Can.co Penitenziere oltre dell'annua rendita annessa al di loro Canonico, avranno la particolar prebenda di annui Docati 24. - per cadauno, prelevabili dalle suddette rendite. –

6. I preti Mansionari della natura, come all'art. III della presente conclusione, godranno del quarto della rendita del Can.co Partecipante per i due primi anni del quadriennio del loro servizio, la metà negli altri due anni, servata la forma del solito attuale –

7. La collazione dei suddetti Canonici, e Dignità, da chi per dritto, sarà conferita ai soli naturali della Comune di Cerignola, ad esclusione dei Diocesani, e forastieri -

8. Nel caso che il n. dei 6. Mansionari col tratto del tempo venisse a mancare, gli ultimi partecipanti ne faranno le veci, fino a che si avrà il completo, senza pregiudizio nei dritti competenti come partecipanti –

9. Finalmente, che in ogni tempo a pietà di uno, o più fedeli legasse un'annua rendita eguale, o maggiore della suddetta prebenda particolare, in favore del Can.co Penitenziere, o sì dell'uno, che dell'altro, le dette somme di annui docati 24. per cadauno assegnati in prebenda ai prefati can.ci Teologo e Penitenziere, debbono rientrare nella massa per parteggiarsi nel modo di sopra indicato. Fatto, conchiuso, e firmato - Oggi sovrascritto, giorno, mese ed anno - [*seguono le firme*]

Ita est, et sic fuit conclusum - Dominicus Can.cus Conti (?) Procurator –

Patritius Can.us Caggiano Procurator –

La presente copia è stata estratta dal suo proprio originale, che da me si conserva in questo Archivio Capitolare - e fatta la collazione concorda, sempre salva miglior revisione - ed in fede ecc., Dato dalla Sagristia Capitolare di Cerignola, oggi li 2 gennaio 1819.

L'Archivista Capitolare, D. Padovano Can.co Schiavulli

Visto per la firma
G. Tortora, sindaco

- sigilli del capitolo e del Comune –

8. “Rapporto [del sindaco di Cerignola] sul dettaglio del materiale e del formale dello stesso Comune” (28.I.1819) (ASV, ACC, 1819, pars 1., f. 388-389v)

Cerignola 28 gennaio 1819.

Ecc.za Rev.ma,

nel rimetterle i Certificati, e la carta topografica di questo Comune, che si è compiaciuta richiedermi col suo venerato Ufficio del 23. dello spirante gennaio, col presente mio rapporto adempio al dettaglio del materiale, e del formale dello stesso Comune.

Cerignola è situata su di una amenissima Collina della Daunia, oggi detta Provincia di

Capitanata, in mezzo a due strade consolari, e centrale a più province del Regno, come sono la Peucezia, la Japizia, e la Lucania. Le fan corona a Settentrione il Gargano - a Levante il Mare Adriatico - al Mezzogiorno il fiume Ofanto - e al Ponente una catena di Monti - Vaste, ed immense pianure della periferia di circa 48. miglia, disseminate di tuguri, di casini, di villaggi, parte sottoposte all'aratro, e parte destinate a pascolo d'ogni sorta d'armenti, formano le sue deliziose campagne, somministrano agli abitanti tutti i mezzi dell'industria, e del commercio, e rendono ricchi i proprietari, commodi, ed agiati tutti gli altri cittadini. Il dirle solo che il Comune paga al Governo il contributo fondiario di circa annui docati 70.000, basta a dimostrarle la veracità delle mie proposizioni. La Città bella, e ridente, ampie sono le strade, e quasi tutte selciate, per la di cui costruzione impiego in ogni anno circa D. 2.000, parte delle sue doviziose rendite territoriali ammontanti a circa docati 7.000. Le case, e gli Edifici, costruiti tutti di Fabbriche dispendiose, hanno una perfetta semetria, e livello, unico scopo della più vigilante Polizia Municipale. Tutta la vastità del circondario presenta in tutti i punti strade ampie, e carrozzabili. L'aria è salubre, e piacevole. Ogni sinistra meteora non trova elementi da concegnarsi.

Il Paese doviziosamente abbonda di oggetti di prima necessità, e di lusso, i suoi Magazzini immensi di frumento, di legumi, e di altri oggetti Cereali somministrano al Regno, ed alle Nazioni Estere grandi mezzi di sussistenza, attesa particolarmente la vicinanza dei mari: e squisitissimi latticini, carni d'ogni sorte d'animali domestici, e selvaggi, vini, frutta, e verdume rendono Cirignola la più invidiabile Città della Daunia.

Un'amministrazione Comunale composta da un Sindaco, da due Eletti, e da Trenta Decurioni tutti nominati dal Re, come appartenenti ad un Comune di prima classe, il di cui stato discusso è ben anche dal Re medesimo approvato, veglia al suo benessere, e conservazione. Un Giudice Regio, un Giudice Supplente, ed un Giudice Conciliatore armati di patrio zelo imparzialmente sostengono la bilancia dei [...?].

Una compagnia di 200. Militi tra i più ricchi Proprietari della Città scelti tutti insigniti della Real Divisa, e retta da un Capitano Comandante, e da due Tenenti Magnati del Paese, mantiene il buon ordine, e la tranquillità di tutto il Comune, e suo circondario.

Una Ricevitoria Demaniale, un'Officina centrale di Registro, ed un'altra di Dazi Indiretti, non meno che una Direzione Centrale di Posta, e di Regi Procacci, stabilmente fissati nel Comune fin dalla primitiva organizzazione di questi Reami di pubblica Amministrazione, hanno risparmiato mai sempre al Comune le pene della dipendenza da altre Officine. Finalmente un ordine di Estraricchi Magnati, e Possessori tutti agiati in Magnifici, e sontuosi Palazzi, forniti tutti di cocchi, e vetture voluttuose, formano il decoro, e lo splendore di Cirignola; circostanze tutte, che fan figurarla come la prima Città della Daunia anche adorna di molti dotti e professori.

Ecc.za, non esagero il dettaglio, che Le umilio: forse ho detto assai meno di quello che dovea realmente rassegnarle. E V. Ecc.za Rev.ma che più volte ha onorato di sua presenza passeggera questo Comune nel condursi dalla sua passata Diocesi di Montepeloso a Napoli, e da Napoli in ritornare a quella ne è il più illustre e verace Testimone, ond'è che mi auguro che la sua saggezza e perfezione di dire supplirà ai miei difetti nella rassegna, che dovrà fare a chi si appartiene delle circostanze materiali, e politiche di questo Comune per l'erezione a Cattedrale di questa Insigne Chiesa Collegiata, difetto, che la prego perdonare con la sua solita esimia bontà, e gentilezza.

Giuseppe Tortora
Sindaco

Sigillo del Comune

9. Relazione dell'arcivescovo di Conza Arcangelo Lupoli per il processo informativo sulla erezione della Chiesa di Cerignola in cattedrale (10.2.1819) (ASV, ACC, 1819, pars I, f. 367-381)

Eminentissimo Principe

Delegata l'Em.za Vostra Rev.ma dalla santa Sede Apostolica a compilare il Processo informativo per la erezione della Chiesa di Cerignola in Cattedrale, si è compiaciuta per autorizzazione ricevutane dalla S.tà Sua, incaricar me di sì geloso lavoro.

Alla fiducia che l'Em.za V. Rev.ma per Sua degnazione ha riposta nella mia persona, era un debito mio, che io avessi corrisposto con quella diligenza, che per maggior si potea; e dal processo che le rimetto, avrà modo di rilevare, se altro per avventura era di bisogno eseguirsi per la regolarità dell'opera.

Sebbene poi dalla sola lettura dei Documenti addotti nel processo può Ella conoscer di essersi pienamente evacuati tutti gli articoli, che ha la S.C. Concistoriale proposti nel foglio comunicatomi della Istruzione: ciò non pertanto reputo essere mio dovere ancora di restringere come in un quadro quel che nel processo si contiene, e di aggiungervi inoltre qualche altra cosa che ho rilevata dai scrittori.

Art. I – Distinto dettaglio della terra di Cerignola tanto rispetto al suo materiale, quanto al suo formale; in quale provincia, e sotto qual governo diocesano si trovi dipendente.

La descrizione, e le minute circostanze, che i Greci e Latini scrittori hanno a noi tramandate di Gerione rinomata città della Daunia, non ci danno affatto a dubitare, che sulle sue ruine sia surta Cerignola, Città della Puglia in Provincia di Capitanata. Paolo Giovio, che assai ben vide in queste cose nostre, ne rende espressa testimonianza nella sua Storia (Hist. sui temp. lib. xxvi edit. Venet. 1553. tom. II. p. 163), laddove descrive le guerre di Federico II. nella Puglia: *Simon cum Frederico Aufidum transgressus incursionem faciens repentinam in regiones Canussi, et Ceriniolae, quae castellum Gerionis olim fuit, subiectus, magnam utriusque pecoris praedam adduxit.* E altrove (Vit. Consalv. lib. II), in favellar della lotta data dal gran Consalvo ai Francesi nel 1503.: *Ceriniola antiquitus Gerionis Castellum fuit, poeni Hannibalis id temere oppugnantis irrito conatu pernobile.* Ed ancor oggi egli è marcato il luogo di questa famosa battaglia per la nomenclazione perennata sino all'età nostra di Tomba dei Galli, che da sé palesa nella semplicità del nome la sua primiera origine, ha ereditato insieme col nome il potere, la grandezza, e le dovizie della distrutta *Gerione*. Sarebbe qui forse fuor di proposito osservare quanto ben calzino alla città presente le particolarità dell'antica; ma non posso dispensarmi dall'addurre almeno il testo di Appiano Alessandrino: [?] *Hannibal sic collectis copiis omnibus, atque praeter spem ulterius transgressus, Gerionem Apuliae urbem frumento plenam pervenit, qua expugnata in maxima rerum copia tuto hybernabat.* E questo confrontarlo poi con Cerignola, della quale scrive il dotto Prevosto di Canosa, Angelo Andrea Tortora (Rel. Stat. Eccl. Canus. edit. Rom. 1758): *Illud abunde inuisse sufficet quod Terra haec Ceriniolae conspicua sit in Apulia, nec postremum occupet locum inter eiusdem terras, divitiis, opibusque abundet, frequentissimo referta sit populo, ornata praeterea plurimo cum Saeculari, tum regulari Clero, et locis piis, et satis amplo territorio dotata, cum pluribus in eo extantibus vicis, et pagis.* Ma per venire un poco più d'appresso al dettaglio della posizione, e dello stato, materiale, e formale della Città, debbo rassegnare all'Em.za V., che ella giace nel centro della provincia di Capitanata, su di una eminenza esposta al soffio dei venti, che rendono sempre più salubre il clima: né vi sono per lo intorno acque stagnanti di sort'alcuna, che potessero infettarla. La

sua grandezza, sebbene nei secoli mezzani per le continue disavventure, cui han soggiaciuto queste contrade, non fosse stata così rimarchevole, pur tuttavia ha sempre gareggiato con le migliori città, ed oggi poi è pervenuta ad una grandezza che fa anche invidia a qualunque delle prime. La Città riluce principalmente per gli magnifici edifici sì pubblici, che privati, ed alla giornata sorgono dei palagi della più sontuosa struttura (Proc. fol. 7 e 8). Ampie strade e tutte lastricate di travertino la intersecano con istudiata proporzione, e di tratto in tratto, siccome io stesso ho osservato, gran fanali vi si veggono sospesi, che bruciando di notte, rendono luminosa e trafficabile.

Altro lustro si aggiunge ancora alla Città pel numeroso ceto dei Gentiluomini, che vivono con agio, e decoro, perché doviziosi di grosse massarie, e di numerosi armenti. Ond'è, che gran numero di carrozze vi si contano, e da pertutto si miri una comodità non indifferente. Di vantaggio niuna delle professioni e delle arti sì liberali, che servili vi si desidera; e la scarsezza dei poveri è in proporzione del piccolo numero degli oziosi. Ma soprattutto quello che forma la grandezza ed il nerbo della città è la somma dei campi, che si coltivano, spaziosissimi oltre ogni credenza. Imperciocché io rilevi dalla statistica del Regno, che dei Cerignolani coloni altri semina 100. versure, altri 500., ed altri 1.000.; e che il computo integrale della agricoltura di Cerignola giugne a 193mila versure, ossia 212. mila (dugentododicimila) moggia (Proc. fol. 14.) lo che mi fa sempre più confermare, che lo stato della città presente punto non cede all'antica, sulle di cui rovine è posta, e che fu da Appiano chiamata: *Urbs frumento plena*. Da Lucio Floro lib. II.: *Horreum Hannibalidis*, e da Plutarco in Vit. Hannib.: *Oppidum opulentum, et omni copia rerum abundans*. Da tutto quel che ho sinora detto, rileverà l'Em.za V.ra e la provincia, in cui è messa, e la situazione, e lo stato sì materiale, che formale della Città. Onde altro debito non mi resta infine, che quello di appalesare sotto qual Governo Diocesano si trovi dipendente. Ma io soddisferò a questa interrogazione nel iv. art., dove vedrà V.E. che la Città di Cerignola da lunghe e lunghe età non ha conosciuto nello spirituale altra dipendenza, se non dalla Santa Sede Apostolica, essendo stata governata da un Arciprete Nullius (Proc. fol. 9.). Oggi poi per le disposizioni della Santità di N.S. il Regnante Pontefice Pio VII. trovasi sotto il Governo del Vescovo di Ascoli. (Proc. fol. 40.).

Art. 2. – Quanta sia la sua popolazione, il n. delle parrocchie, delle chiese, dei monasteri, o di altri stabilimenti, e quanto grande sia l'estensione del suo territorio col numero dei paesi, villaggi.

- In rapporto poi al n. delle anime, delle parrocchie, delle Chiese, dei Monisteri, e di altri pii stabilimenti, debbo rassegnare all'E.V., che sempre tra le varie vicende dei tempi si è contato un considerabile numero di popolazione in questa città, e che oggi poi ammonta a 17mila anime, assistite nello spirituale da sei parrochi e due economi, che esercitano la cura attuale in quattro diverse Chiese parrocchiali, delle quali la prima è la Chiesa Collegiale (Proc. fol. 10).

In oltre cinque Regolari Comunità vi ebber luogo da più secoli, di Agostiniani, di Carmelitani, di Dominicani, di Francescani, e di Cappuccini; tra le quali quella degli Agostiniani non solamente è la prima della Provincia della Puglia; ma per epoca d'istituzione è una delle prime dell'Ordine. Imperciocché di questa così scrive il P. Lubin corografo del Re cristianissimo nella sua opera (Orb. Augustinian.): *Cerignola urbs Capitanatae super collem sita, Nullius Dioecesis, sed in Archipresbyterato suo a Sancta Sede immediate dependente, Ecclesia Conventus registrata anno MCCCCLXXVI (= a. 1476). Sed antiquior est cum sit caput Provinciae, eique sanctae Catharinae nomen dederit in Constitut. Liconioclensi*. Ma tutti questi riguardevoli Chiostrì, per le passate tristissime calamità, furon chiusi ai religiosi.

Se non che lo zelo, e la pietà del Clero e del popolo ha saputo tener aperte al bene e al decoro della religione, e della patria così queste Chiese, che tutte le altre disperse per la Città al n. di 14. Oltre le quali io ho rilevato di esservi sei Congregazioni di Confratelli laici, un ben istituito Orfanotrofio, un Ospedale e tre Monti di Pietà (Proc. fol. cit.). Ma questo spirito di pietà riluce vi è maggiormente nelle 21. Chiese Rurali erette per comodo della gran moltitudine di gente dispersa nel vasto tenimento di miglia 48, la quale nell'atto che è addetta alla coltura dei campi, e alla custodia degli armenti, truova da poter adempiere nel luogo stesso agli obblighi di pietà, e di religione, di assistere al S. Sacrificio nei dì festivi, e di istruire nei rudimenti della fede (Proc. fol. 11.).

Intorno poi ai villaggi che appartengono alla Città, parecchi ve n'erano, ed in varie distanze posti, i quali oggi sono come tanti Casali le di cui denominazioni, senza che io inutilmente mi dilunghi, possono rilevarsi nel Proc. n. citat.

Perché poi possa a semplice colpo d'occhio osservar l'Em.za V. e la struttura della Città, e la totale estensione del territorio, ho stimato proprio ordinare che fusse l'una, e l'altra delineata in una carta topografica, che troverà nel Processo unita al foglio 13.

Art. 3 – Sotto qual titolo di santo, o di santa sia la Chiesa Collegiata, e se abbia annessa la cura delle anime

Quale sia stata la condizione della Chiesa di Cerignola nei tempi antichi, io non saprei di leggieri indovinarla. La frequenza delle guerre; e dei tremoti, l'edacità del tempo, le invasioni dei barbari hanno involato le memorie non che di questa, ma di molte Chiese della Regione, di cui parlo. Mi fa gran peso però, che il principal Tempio cui è attaccata la cura delle anime, e che è uffiziato dal Collegio dei Preti sia dedicato al capo degli Apostoli S. Pietro (Proc. fol. 14). Altro maggior peso mi cresce da cosa di fatto, che circa la metà del secolo passato nel rifarsi il pavimento di questo Tempio venne fuori una gran colonna di verde antico, alta 13. palmi, e di 2. e mezzo di diametro (Kiriat. Mem. Stor. di Cir. p. 128.) la qual circostanza mi somministra un ben fondato argomento da credere, che sulle ruine di antico e magnifico edificio eretto dalla superstizione dello stolto Paganesimo, abbia alzato Cerignola il vessillo della Croce, argomento grande certamente per l'antichità di questa Chiesa. E chi sa, se non aperta dallo stesso Principe degli Apostoli. Imperciocché giace Cerignola nella via, che da Benevento menava a Brindisi. Ed io medesimo ho veduto nella Piazza di Cerignola un'antica colonna miliaria segnata con N. LXXXI, quanto appunto la distanza da Benevento a Cerignola.

Art. 4 – Si dovrà provare la qualità, della quale ha goduto per lungo tempo di Nullius Dioecesis, e la giurisdizione spirituale, che si esercitava da un arciprete sopra un territorio separato, e dipendente dalla medesima Collegiata nella superficie di circa 40. miglia con la quantità degli abitanti

R. - Che sia però della prima origine della Chiesa di Cerignola, io certamente trovo di essere stata Ella ben cospicua nel 1252. Imperciocché in tempo che le armi di Federico II. portarono scompigli ed orrori nelle Puglie, *Enrico Filangieri persona di vita molto esemplare* (rapporto qui le parole stesse di Beatillo Vit. S. Sabini. p. 187) *fu dal Clero Barese nel 1252. in presenza del Cardinal Pietro di Collemedio Vescovo di Albano, che in compagnia del Vescovo di Ostia governava il Regno di Napoli per Papa Innocenzo IV, il quale confermò quest'elezione ai 10. maggio dell'anno istesso. Mandò costui Bartolomeo Arcidiacono di Salpe nella Cerignola, per farsi dare a suo nome ubbidienza dall'Arciprete e Capitolo di detta Ter-*

ra, come da suffraganeo antico dell'Arcivescovo di Canosa. Chiamavasi l'Arciprete Alferio, e non solamente rese all'Arcidiacono di Salpe, come ordinava l'Arcivescovo Errico, la debita ubbidienza, ma fece formare altresì un Istrumento autentico, nel quale dichiara, che la Chiesa di Cerignola da tempi molto antichi era stata suffraganea della Chiesa di Canosa. Che se nel 1252 sia che ab immemorabili la Chiesa di Cerignola avea la sua Cattedra Episcopale, e che il Vescovo era suffraganeo del Metropolitanò di Canosa, dee tenersi per fermo ancora che la Chiesa di Cerignola avea il proprio Vescovo, e la propria Diocesi distinta e separata prima dell'anno 845. epoca nella quale la Dignità Metropolitana acquistata da Canosa per Gregorio IV. Pontefice andò a fondo nel naufragio della Città distrutta dai Saraceni. Ed ecco comprovato per staturum antiquissimum la qualità onorifica di Cerignola, il territorio distinto, e la giurisdizione separata. L'Em.mo Card. De Luca, che ebbe i suoi natali in questa Regione stessa, a cui eran cognite quanto ad altri mai le cose nostre, non mancò di attestarlo. (De pension. Disc. 81. n. 11, et De benefic. Disc. 12, n. 1): *Quum Arcipresbyter oppidi Cirignolae provinciae Sipontinae ab antiquo tempore sit in statu Praelati, cum ordinaria quasi Episcopali jurisdictione, et cum territorio separato ac Nullius etc.* Ma niuna pruova è di tanto peso, come quella, che prendo dalla Santa Apostolica Sede stessa, che in tutti i suoi Brevi sin dal 1455., e ne' Decreti delle Sacre Congregazioni, e nelle Bolle delle Collazioni, e nel Concordato del 1741. tra le memoria di Benedetto XIV. e l'augusto Carlo III. Borbone, l'ha sempre o chiamata espressamente, o riguardata per Chiesa esente, o Prelatura Nullius. Oltre di che Ella non è stata mai visitata da Vescovi vicini, ma di tratto in tratto sempre da Delegati della S. Sede: e gli ultimi Delegati Apostolici sono stati il Vescovo di Ascoli, l'Arcivescovo di Nazareth, e nel 1667, il Cardinal Orsini Arcivescovo di Manfredonia. Anzi a conto di questa Visita debbo far rimarcare che la S. Congregazione chiamò l'Arciprete Ordinarium Cerignolae, dichiarando a Lui competere le facultà di esaminare e approvare i confessori (Proc. fol. 15) lo che non avrebbe potuto accadere se la S. Congregazione non avesse avuto incontrastabili argomenti del territorio separato nel vero stato Nullius. Si aggiugne di vantaggio, che la Chiesa di Cerignola è stata sempre nel pacifico possesso di creare il suo Vicario Capitolare nella vacanza dell'Arcipretura; e che tanto l'Arciprete, in sede piena, quanto il Vicario Capitolare, in sede vacante, hanno esercitato le cause civili, criminali, miste, matrimoniali (Proc. fol. cit.) come ogni altro Vescovo nel suo proprio Territorio Diocesano dell'estensione di miglia circa 48. e 17.mila abitanti. In fine all'Arciprete di Cerignola è appartenuto sempre il dritto di spedir le Lettere Dimissoriali agli Ordinandi (Proc. fol. 17. a. 1) la qual facultà non può certamente arrogarsi da' Prelati che hanno giurisdizione episcopale nello stato improprio Nullius, ossia che si trovino dentro i limiti di una Diocesi aliena, secondo le ordinanze del S. Concilio di Trento sess. 23. cap. x De reform.; ma solo appartiene a quelli, che sono nel vero e proprio stato Nullius, fuori dei Limiti Territoriali di altre Diocesi, siccome è stato tante volte deciso dalla S. Congregazione, ed è generalmente voluto dai Canonisti, e soprattutto dal Barbosa tanto nei Collettanei al S. Concilio Tridentino, quanto nella sua egregia opera *De potestate Episcopi* alleg. VIII. n. 8.

Art. 5 Il numero delle Dignità, dei canonici, che attualmente compongono il Capitolo, e di ogni altro individuo inserviente nella chiesa, il valore delle prebende o distribuzioni, ed ogni altro stipendio assegnato a ciascuno degli individui addetti alla chiesa medesima.

In tutte le epoche la medesima Chiesa è stata Ricettizia innumerata, vale a dir servita da tutti i Preti naturali del luogo, tra quali si è con ugual proporzione ripartita la rendita di annui ducati Dugento in circa per ciascuno (Proc. fol. 20). In oggi vi prestano il loro

servizio 43. Individui, cioè 3. Dignità, e 40. Canonici, un Sacerdote inserviente da Diacono, e un Diacono inserviente da Suddiacono, e un Suddiacono di Ordine. (Proc. fol. 19).

Art. 6 – Di quale grandezza e struttura, e come ornata sia la chiesa, il coro, e la sacrestia: se fornita di paramenti sacri ancora per l'uso de' pontificali. Se vi siano reliquie di SS. Martiri, e con qual venerazione vengano custodite.

La Chiesa Collegiale è di struttura Gotica, ed ha di lunghezza 181. palmi, e di larghezza 78. Sonovi 8. altari di marmo, con un bel coro a Levante, largo 40. palmi, e lungo 48., circondato di 3. ordini di stalli.

La Sagristia è lunga palmi 74., e larga 32. con una Cappella in fondo dedicata a San Trifone (Proc. fol. 21) Essa è ornata di Armari da conservare la gran copia de' sacri Arredi anche Pontificali, che troverà V. Em.za minutamente dettagliati (Proc. fol. 2 22). Tutto corrisponde all'olenza e religiosità dei cittadini; ma quel che rende maggiormente adorno il Tempio, è il ricco tesoro delle S. Reliquie, che vi si conservano, le quali in tutti i dì solenni dell'anno, e ciascuna nella propria festività del Santo son esposte alla pubblica venerazione dei fedeli. (Proc. fol. 12.).

Art. 7 – Se vi sia il campanile con le campane, l'organo, il cimiterio, alcun ospedale, il Monte di Pietà.

Contribuisce molto ancora alla magnificenza del Sacro Tempio un ben alto antico campanile fornito di 4. Campane di diverso grosso calibro, di cui una di cantaja 15., ossia libbre 4125., l'altra di cantaja 10., ossia libbre 2750; la terza di cantaja 6., ossia libbre 1650.; la quarta di cantaja 2., ossia libbre 550.; un ben architettato Organo su grande orchestra, ed il Cimiterio (Proc. fol. 24.) e questo per quel che appartiene alla primaria Chiesa. Ma fuori di essa vi è un Ospedale per dar ricetto ai poveri infermi, e tre Monti di Pietà, dei quali uno ha le sue rendite destinate ai maritaggi di povere orfane naturali della Città, il secondo all'istruzione dei ragazzi, il terzo pel mantenimento e maritaggi delle orfane della provincia, che attualmente sono al numero di 54 (Proc. fol. 25).

Art. 8 – Se il sopradetto Capitolo si trovi distinto di alcuna decorazione, o privilegio particolare, e dovendo lo stesso essere eretto in Capitolo Cattedrale, si dovrà con distinzione prefinire la nuova forma di esso nel numero delle dignità e fra queste quale sarà la I.a dopo la pontificale, come pur in quello dei canonici, e nello stabilimento da farsi delle prebende teologale, e penitenzieria, con l'annuo loro reddito, qualora già non si trovassero erette, attesa l'insignità della Collegiata.

Fin oggi i Capitolari di Cerignola per memorabile consuetudine ha fatto uso di Rocchetto e Mozzetta color cremisi e nelle feste solenni di Cappa Magna. Avrei desiderato di veder contestati siffatti privilegi con necessari Diplomi; ma mi hanno assicurato di essersi infelicemente perduti nell'incendio, cui fu soggetto l'Archivio nel 1799, anno di orrore in questo Regno (Proc. fol. 26.).

Gli attuali membri del Capitolo in tanto in mezzo ai voti dell'intera popolazione, anelando di vedere ornata la loro insigne Chiesa della divisa di Cattedrale, con Capitolare Conclusione han manifestato la loro volontà di fissare nella morte dei viventi Capitolari 20. Canonici, e 4. Dignità per lo servizio del Coro, e 6. Mansionari. L'assegnamento in oltre, che intendon fare ai medesmi pare lo più giusto che mai, cioè a ciascuna Dignità annui

Ducati 180.; 100. a ciascun Canonico giusta l'art. v° del recente Concordato dei 16, febbraio del caduto anno 1818., e ai Preti Mansionari la quarta parte della rendita canonica nei primi due anni del quadriennio del loro servizio, e la metà negli altri due anni, a norma dell'antico solito di detta Chiesa. Tanto poi al Canonico Teologo, che al Can.co Penitenziere, in fuori dell'annua rendita annessa al Canonicato, han determinato assegnare una particolar Prebenda di annui ducati 24. per ciascheduno, da precapirsi nella divisione della rendita della Massa (Proc. fol. 27. et 28.).

Art. 9 – Di quali fondi stabili potrà esser dotata la nuova mensa vescovile, e quale rendita produrranno a favore del vescovo, al quale sarà unita la nuova Diocesi di Cerignola

L'indispensabile dotazione da farsi al Vescovo, cui sarà aggregata la novella Chiesa Cattedrale, di leggiero incomodo è stato ad un rispettabile Corpo dotato dell'annua rendita di Ducati 6.000.mila, certa ed invariabile (Proc. fol. 27.). Per dimostrare i Capitolari coi fatti il desiderio di veder elevata la loro Chiesa al grado di Cattedrale, e mantenerla nei tempi avvenire con lustro maggiore di quello con cui fin ora si è distinto, con Pubblico Istrumento han ceduto in favore della nuova Mensa Vescovile l'annua rendita di D. 400. netta da pesi (Proc. fol. 29 ad 32.).

Art. 10 – Come ed in qual modo sarà provveduto alla abitazione del vescovo pel tempo, che dovrà fare in Cerignola la sua residenza

Di più con lo stesso Istrumento han ceduto in favor del Vescovo per di Lui soggiorno, uno dei Palagi, che si possiedono dal Capitolo nella Città; (Proc. fol. cit.) Pronti anche a cederli quello, che sarà per iscegliere come più comodo o vicino alla Cattedrale.

Art. 11 – Quali fondi saranno applicati a vantaggio del nuovo Seminario ed ugualmente per la manutenzione della Cattedrale.

Con la stessa liberalità, che in ogni tempo futuro formerà la loro gloria, tanto col sopradetto istrumento; che con altro di sopradotazione, hanno stabilito per dote del Seminario da erigersi, annui ducati 600. (Proc. fol. 29. ad 37.).

Dee deporre poi l'Em. V. ogni dubbio per la manutenzione della novella Cattedrale. Quel Corpo Capitolare mi ha assicurato, che siccome finora ha pensato a tutta la spesa necessaria, e per l'esistenza materiale, e pel culto, così sarà per adempiere a tutto in appresso (Proc. fol. 38.).

[Art. 12 –]

[*Testo mancante nell'originale. N.d.c.*] ... unir subiective la Chiesa di Cerignola ad altra Cattedrale, verrebbe in certo modo a degradarsi, avendo da lunghi secoli goduta una perfetta indipendenza nello stato Nullius. Inoltre è da riflettersi, che l'ugual principalità non solo è voluta dalla chiarezza della città, e dalla indipendenza della Chiesa; ma sibbene ancora dalla estensione del territorio diocesano di Cerignola superiore a quello del territorio diocesano di Ascoli, e dalla maggioranza finalmente della popolazione di Cerignola al di sopra di quella della Diocesi di Ascoli di anime 8.402.

Art. 13 – Essendo stata richiesta l'unione predetta alla Chiesa di Ascoli nella Puglia, come

la più prossima a Cerignola, si dovrà indicare quale sia la distanza, che passa fra questi due luoghi, la comodità o il disastro delle strade, che vi sono intermedie, e dimostrare conseguentemente, che tale unione sia più plausibile.

Che poi l'unione della Chiesa di Cerignola sia la più plausibile con quella della Chiesa di Ascoli, chiaramente può rilevarsi e dai confini dell'uno e dall'altro territorio, e dalla distanza di miglia 18. che passa tra la città di Cerignola e la città residenziale di Ascoli. E qui ritorna un'altra ragione per l'ugual principalità di unione. Imperciocché sebbene la strada di comunicazione sia carrozzabile, pure nei tempi d'inverno si rende quasi intraficabile a causa delle inondazioni dei canali delle acque, che la intersecano, e dalle crete. Oltre di che il tragitto è pericoloso, essendo le vicinanze delle due città montuose, arborate, e non lontane dai Boschi dell'Ofanto, che presentan nascondigli ed asili di gente facinorosa (Proc. fol. 39.).

Art. 14 – Si dovranno interpellare tutti quelli che possono avere interesse in questa implorata nuova erezione di vescovato, e dove il territorio, che formerà la nuova Diocesi si trovasse dipendente in qualche parte dalla giurisdizione di alcun ordinario oltre il confine Nullius Diocesis, spettante alla arcipretura di Cerignola, si dovranno ricercare i consensi occorrenti sia del Vescovo, sia del suo Capitolo.

Niun Vescovo può aver interesse in questa nuova erezione di Vescovato, essendo che la Chiesa di Cerignola è stata sempre indipendente da chiunque, e solamente dipendente dalla Santa Apostolica Sede. Né il territorio di Cerignola in alcun punto dipende dalla giurisdizione di alcun Ordinario. Onde non ho stimato d'interpellar altri, che il Vescovo di Ascoli, che ha il suo territorio confinante, e più vicino. E tanto con maggior ragione ho voluto interpellarlo, quanto perché egli ha nella sua Diocesi i Villaggi di Orta, Ortona, Stornara, e Stornarella, i quali appartenevano a Cerignola, e mi sono conte le passate controversie tra la Chiesa di Cerignola ed il Vescovo di Ascoli per la spirituale giurisdizione su questi villaggi, che furon aggiudicati alla Diocesi di Ascoli (Proc. fol. 11. a 1.). Egli intanto il Vescovo mi ha risposto, che ha tutta l'ambizione di ubbidire, e di uniformarsi a quanto sarà per disporre la Santità del Sommo Pontefice, e la Maestà dell'augusto Nostro Re. (Proc. fol. 40.)

Art. 15 – Finalmente si dovranno con chiarezza notare i confini della nuova Diocesi dai quattro punti principali di Tramontana, Mezzogiorno, Levante, e Ponente.

Sono già al termine del dettaglio risultante dal Processo, ed altro non mi resta, che di umiliare all'Em.za V., che il territorio di questa nuova Diocesi di Cerignola [confina] a Tramontana col territorio di Salpe, a Levante col territorio di Barletta, Diocesi di Trani, a Mezzogiorno col territorio di Melfi, a Ponente coi Villaggi di Corleto e Siepe della Diocesi di Ascoli (Proc. fol. 41.).

Tutto sottopongo all'alto intendimento dell'Em.za V., e baciandole il lembo della Sacra Porpora, con profondo rispetto invariabilmente mi dico.

Di V. Em.za Rev.ma

Conza il dì 10. Febr. 1819.

Sua Em.za Rev.ma il Card. Caracciolo

Prefetto di Segnatura

Delegato Apostolico e Com. Gen. di S.S.

Napoli

Um.mo e Dev.mo Obb.mo Servo
Arcangelo Arciv. di Conza**10. Relazione notarile sull'erezione di Cerignola a Diocesi e del "possesso" della medesima da parte di mons. Nappi (9.10.1819) (ASV, ACC, 1819, pars 1, f. 38-41v)**

Copia di 1.a edizione - N. 122 del Repertorio – Regno delle due Sicilie - Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza e Gran Principe Ereditario di Toscana - il giorno 9. del corrente mese di Ottobre anno caminante 1819. in Cirignola ad ore 19 - innanzi di noi Vincenzo Palieri figlio del fu Notar Nicola, Notaio residente in questa Comune di Cirignola e dei sottoscritti testimoni con le qualità richieste dalla legge, sono comparsi i Rev. di Signori, Arcidiacono D. Nicola Maggio del fu Gabriele, l'Arciprete D. Silvestro Can. co Mastantuono del fu Giovanni, il Primicerio D. Carlo Saccino Gallo del fu Domenico, il Cantore D. Domenico Caputo del fu Signor Pasquale, Dignità di questo Rev.mo Capitolo di Cerignola, ed i Rev.di Procuratori dello stesso, Canonici D. Domenico Conte di Antonio e D. Patrizio Caggiano del fu Bonifacio, tutti rappresentanti questo prelato Rev.mo Capitolo nonché i Sig.ri Dottor D. Giuseppe Tortora di D. Andrea Sindaco, Dottor D. fu Giuseppe II. Eletto, ed il Sig. Decurione Dottor B. Giambattista Specchio del fu D. Domenico, Segretario del Decurionato istesso e tutti rappresentanti questa suddetta città di Cerignola Proprietari domiciliati nella medesima, maggiori di età e da Noi Notaio ben cogniti – Le costituite signorie parti ci hanno dichiarato qualmente dopo che il regnante Sommo Pontefice Pio VII. con Bolla Apostolica datata in Roma al 24 giugno del corrente anno si benignò concedere la segnalatissima e special grazia di elevare questa insigne Collegiata Chiesa, e Diocesi Nullius a Cattedra Vescovile equalmente principale, unita a quella della prefata Città di Ascoli nominò ed elesse per primo Vescovo della medesima l'attuale Vescovo della Chiesa, e Diocesi di Ascoli, Mons. D. Antonio M. Nappi, in forza ad altra Bolla Apostolica spedita ai 20 luglio del medesimo corrente anno, munita del regio exequatur, registrata in Napoli al 20 del detto mese ed anno al N. 112 di progressione, col dritto di D. 12, firmata dal regio percettore, - inoltre hanno dichiarato, che nel giorno di ieri 8 dell'andante mese ed anno, essendosi installata la detta Cattedra Episcopale per mezzo del Rev.mo Signor D. Giustiniano Canonico Vicario Generale di Sua Ecc.za Rev.ma Monsignor Arcivescovo di Conza, Delegato Apostolico, e da questi subdelegato, oggi intendono dare al prelodato Ill.mo e Rev.mo Mons. Nappi il possesso della suddetta Autorità, conferitagli dalla Santa Sede di Vescovo non solo di Ascoli ma di Cerignola ancora.

Quindi tanto la prefata Rev.ma Dignità che i Rev.mi Canonici di questa Concattedrale, insigniti degli abiti corali canonici ed i prefati Amministratori civici e Decurioni, tutti insieme, essendosi avanzato fuori le mura della Città, circondati ed accompagnati da tutto il popolo, in mezzo alle più liete voci di giubilo, e di gaudio universale, hanno accolto il prelodato Ill.mo e Rev.mo D. Antonio Nappi. Dopo essersi questi insignito degli abiti Pontificali processionalmente lo hanno accompagnato, ed introdotto nella detta Chiesa Cattedrale, cui giuntovi, ed adempiutosi a tutte le consuete ritualità chiesastiche, nonché alla lettura dell'enunciata bolla pontificia, tutti i nomi del detto Rev.mo Capitolo Cattedrale, e città, in nostra presenza, lo hanno riconosciuto, come promettono di riconoscerlo, e farlo riconoscere per padre, e pastore delle anime, della suddetta città, e Diocesi di Ce-

rignola, e nella Sua persona, anche Vescovi suoi Successori - Infine il detto Ill.mo e Rev. mo Mons. Nappi portatosi sull'Altare, e da quello al Trono Pontificale in perfetta osservanza della Liturgia Canonica ha intonato il Te Deum in rendimento di Grazie all'Altissimo, e al suono di campane, ed alle voci di applauso, è stato cantato dalle Rev.me Dignità e Canonici. [*Segue copia della bolla*]

N. 292 di Registrazione - Registrato a Cerignola nel di 15. ottobre 1819, al N. 2., vol. II, fol. 56v., casella 3., ricevuto per dritto gr. 20 venti - Firma: il Ricevitore Dott. Battafarano - Vi è il suggello impresso - N. 292 di vidimazione - Visto al N. 6, vol. I, I. fol., 11v., a Cerignola il di 15 ottobre 1819. - Il Giudice Regio d'Aniello - Vi è il suggello impresso - a futura memoria di quel possesso, ci hanno richiesto per ridigere il presente Atto Pubblico - Fatto, e stipolato qui a Cerignola, Distretto di Capitanata di Foggia Provincia di Capitanata, oggi suddetto giorno, ed anno, nella Sagrestia di questa Cattedrale Chiesa, sotto il titolo di S. Pietro Apostolo, in presenza dei sottoscritti testimoni Signori D. Giuseppe D'Amato del fu Francesco, e D. Giandonato De Santis del fu Domenico di qui, il primo domiciliato in Contrada Assunta, ed il secondo dicesi del Carmine, li quali hanno firmato coi predetti Signori costituiti e me Notaro stipulatore - Nicola Maggio Arcidiacono - D. Silvestro Mastantuono Arciprete - D. Carlo Saccino Gallo Primigero - D. Domenico Caputo Cantore - D. Domenico Canon. di Antonio Conte Procuratore - D. Patrizio Can. Caggiano Procuratore - Giuseppe Tortora Sindaco Dottor Saccino Rinaldi 1° eletto - Michele Biancardi 2° eletto - Dottor Giambattista Specchio Segretario Decurionale - Giuseppe D'Amato del fu Francesco testimonio presente a questo atto - Giandonato De Santis testimonio presente a questo atto - io Notaio Vincenzo Palieri del fu Nicola, residente qui in Cerignola, richiesto ne ho segnato col segno del mio Tabellionato - vi è impresso detto segno di Tabellionato - indennità - carta grana 12 - reg. grana 80. onorario carlini 10. accesso grana 20 - Camera Notariale grana 10. repertorio grana 10. - in uno carlini 23. e grana 2. - il Notaro Palieri - N. 1844: di Registrazione - Registrato a Cerignola nel di 18. ottobre 1819.: al n. 1, vol. 6, fol. 80.-80v., Casella IV., ricevuto grana 80. - Il Ricevitore Dottor Battafarano.

II. Delibera capitolare con approvazione del conto-spese sopportate per l'approvazione dell'erezione a cattedrale e della presa di possesso di monsignor Nappi (14.11.1819)

(ACVC, *Causa Ceriniolen erogationis redituum presso la S.C. del Concilio*, Roma 1840, Sommario n. 24, p. 44-47)

Copia & C. L'anno mille ottocento diecinove, il giorno quattordici Novembre in Ciri-gnola - Riunito il Reverendissimo Capitolo Cattedrale & c.

I Reverendi Canonici D. Domenico Conte di Antonio, e D. Patrizio Caggiano Procuratori di detto Reverendissimo Capitolo hanno presentato i conti di tutti gli esiti, e spese occorse tanto per la conseguita Cattedra di questa nostra Chiesa, che per la sua erezione, e possesso dell'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor D. Antonio Maria Nappi Vescovo di Ascoli, e Ciri-gnola, avvenuti né giorni 8 e 9 del prossimo passato mese di Ottobre, giusta gli Atti della Romana Curia Arcivescovile di Consa & c. I medesimi Reverendi Signori procuratori Conte e Caggiano hanno istantemente supplicato il Reverendissimo Capitolo a procedere alla discussione de' conti suddetti, e deliberare il convenevole tanto sulle partite d'Introito, che di Esito.

Il Capitolo facendo dritto alla domanda, ed occupandosi alla discussione de' conti propo-

sti da medesimi, ha ravvisato quanto siegue.

1. Che tutti gli Esiti portati pel mantenimento del Deputato Signor Canonico D. Giuseppe De Santis tanto in Napoli, che in Roma per lo spazio, e mesi sei circa Vetture, spedizione di Bolle Pontificie, varie regalie oneste di corrispondenze, latticini, e riconoscenza al detto Deputato Canonico De Santis, deliberata dal Capitolo, il tutto giusta il dettaglio espresso del Volume de' conti, che ascendono a ducati quattromilaseicento quarantuno, e g. 49.

D. 4641,49

2. Tanti presi dalli fondi del Capitolo

D. 895,33

Obligazioni contratte pel di più di

D. 3746,16

Col Sig. D. Filippo Fiordelisi maturabili a Novembre corrente anno

coll'interesse all'otto per cento

D. 200,--

Col medesimo maturabili a Maggio 1820 coll'interesse al 10 per cento

D. 500,--

Con D. Domenico Caputo maturabili a Maggio 1820 e 1821

all'otto per cento

D. 600, --

Col medesimo maturabili ad Agosto 1820 idem

D. 183,50

Col Signor Canonico D. Giuseppe Nicola De Finis, maturabili in

Decembre 1819-1820-1821 e 1822 a Ducati 100 l'anno

con l'interesse dei dieci per cento

D. 400,--

Col Signor Canonico D. Ercole Chiomenti, maturabili in Luglio

1820-1821-1822 a Ducati 150 l'anno coll'interesse dell'otto per cento

D. 450,--

Col Signor D. Pasquale Manfredi coll'interesse del dieci per cento

D. 930,88

Tanti suppliti dal detto Signor Canonico Conte di suo danaro

D. 46,78

Si vede esattamente pareggiato l'esito sudetto in Ducati Quattromila Seicento Quarantuno e Gr. 49. coll'introito ritratto da ducati ottocento novantacinque, e grani 33. del Capitolo, e con i prestiti fatti a debito in ducati tremila settecento quarantasei, e grani 16.

4. Che gli esiti portati per vari accomodi, ed altri oggetti della Chiesa

ammontanti a duc.

D. 164,35

Per l'invio della Deputazione a Consa per due volte a Venosa per le Suppellettili Vescovili;

per l'accesso, permanenza, e ricesso del Vicario Generale di Consa a dare il possesso, regalia al Cancelliere, e servitù dell'Arcivescovo di Consa, ed altro

D. 404,90

Per l'accesso di Monsignor Nappi, permanenza, ricesso, regalie,

e ducati 100. datigli a conto della Mensa

D. 346,84

Quell'esito fu anche fatto degl'introiti de' Fondi del Capitolo, per cui non restò alcuna obbligazione.

Attento tuttociò il Capitolo.

Visto &c.

All'unanimità dei voti ha deliberato, e delibera quanto siegue.

1. Che i conti presentati da detti Signori Canonici Conte, e Caggiano Procuratori restino approvati in tutte le loro parti, tanto per le partite di esito, niuna eccettuata, che per le divise partite d'introito.

2. Che le obbligazioni contratte verso de' prefati Signori Fiordelisi, Pasquale Manfredi, Can. D. Domenico Caputo, Can. D. Ercole Chiomenti, e Canonico D. Giuseppe Nicola de Finis per le somme sopra rapportate, restino dichiarate proprie del Capitolo, a quale effetto assume sopra di se il dovere della soddisfazione tanto delle sorti principali, che de corrispondenti interessi nelle scadenze designate, o in quei tempi, che a sua agevolazione potrà con i detti Creditori convenire col rilevare indenni ed illesi li Signori Canonici Procuratori Conte, e Caggiano da tutte le molestie, danni, spese, ed interessi, di quali &c.

Fatto, conchiuso e firmato oggi suddetto giorno mese ed anno.

D. Nicola Maggio Arcidiacono & c.

Omissis & c.

Registrato a Cirignola nel di 29. settembre 1823.

12. Vertenza giurisdizionale sulla cappella di Tressanti fra l'arcivescovo di Trani e Nazaret e il vescovo di Ascoli e Cerignola (20.2.1852) (ASV, *N. Na*, vol. 206, S.C. Conclistoriale 1850, Posiz. 1, int. 6, f. n.n.)

Ecc.za Rev.ma,

Sono con questa mia umilissima a rinnovare le premure da me fatte presso V.E. R.ma, acciò veggasi eseguita pienamente la Bolla di erezione a Cattedra Vescovile di questa Città di Cerignola datata sotto il di 4 giugno 1819. Munita di Regio Assenso il 20 luglio 1819 in riguardo alla giurisdizione alla Cappella di Tressanti, e altra dell'istessa natura tra i confini della Diocesi di Cerignola, su delle quali l'Arcivescovo di Trani esercita giurisdizione; ed acciocché V.E. Rev.ma abbia il tutto sotto un colpo d'occhio, mi onoro di replicarle ciocché in altra occasione le umiliava.

La Chiesa di Cerignola Concattedrale della Chiesa Vescovile di Ascoli Satriano sino all'epoca di erezione a Concattedra con Bolla Ponteficia sopra designata veniva retta ed amministrata da un Arciprete, che il titolo portava di Arciprete Ordinario Nullius, ed in tutti i Brevi e Bolle, specialmente degli anni 1455, 1483, 1551, 1561, 1602. emanati dalle S. Congregazione dei Vescovi, e Regolari, dal Concilio Tridentino, e dell'Immunità e Sagri Riti, venne sempre riconosciuta Cerignola per Chiesa Nullius cum proprio territorio, et propria Dioecesi.

Sin dalle designate epoche intanto i Vescovi limitrofi a Cerignola pretendevano or l'uno, or l'altro il diritto di eseguire la S. Visita, ma questo sempre contrastato dagli Arcipreti Nullius Dioecesis pro tempore, come rilevasi da memorie, e rapporti fatti alla Sagra Rota, ed alla S. Congr.ne del Concilio in diverse epoche. In tale frattempo i Rev.ndi PP. Certosini possessori un tempo di Tressanti mal soffrendo un giudizio introdotto dagli Amministratori della Terra di Cerignola nell'abolita Regia Camera della Sommara per venire obbligati all'annuo pagamento della Bonatenenza, ed altri pesi civici pei locali, e masseria Tressanti sistenti nel territorio di Cerignola, si pretende che i detti Padri si adoperassero presso Mons. Arcivescovo di Trani Andrea de Franchi nell'Aprile del 1600. acciò questo affacciando, de Salpi era vicino a Tressanti, spiegasse ivi l'Arcivescovo la giurisdizione. Difatti il detto Arcivescovo violentemente, e con persone armate si recò nella Chiesa rurale di Tressanti, destinò Cappellani a celebrare, facoltandoli anche ad ascoltare le Confessioni di coloro che erano addetti alla Masseria.

Gli Arcipreti pro tempore col clero di Cerignola sin da quell'epoca non si acchetarono all'attentato del turbato possesso di Tressanti, e sin dalla designata epoca si trova una Conclusione Capitolare sotto la data de' 25 aprile detto anno, colla quale vennero destinati de' Deputati per trattare se possibile fosse, all'amichevole per riavere il possesso dell'esercizio de' dritti giurisdizionali di Tressanti violentemente occupati da Mons. Arcivescovo; in opposto doversi tenere ricorso alla S. Sede. Intanto da quell'epoca sinora si sono affacciate pretenzioni; ma la debolezza degli Arcipreti pro tempore, ed il Clero a non volere dispndiarsino con una causa ha prodotto, che sempre ne avessero reclamata la giurisdizione, ma sempre invano, e gli Arcivescovi di Trani hanno proseguito a spiegare la loro giurisdizione. Si fa riflettere ancora, che l'Arcipretura Nullius pro tempore di Cerignola sin da' tempi antichissimi ha spiegata la sua giurisdizione non solo in tutte le Chiese si-

te dentro la Chiesa di Cerignola, ma ancora nel suo Territorio, come rilevasi da uno stipulato de' 4 maggio 1708. rimesso alla S. Congr.ne del Concilio, donde rilevasi la giurisdizione, che si spiegava dagli Arcipreti in tutte le Cappelle esistenti nel detto Territorio. La Masseria di Tressanti con la sua Cappella, come quelle esistenti nelle Masserie di Cerina, Cerinella, Lupara e Luparella hanno sempre appartenute, come tuttora appartengono al Territorio di Cerignola.

La Santa Sede dando retta alla petizione de' Cerignolani, a mettere termine ai clamori de' medesimi ex plenitudine potestatis colla Bolla Pontificia di Erezione a Cattedra Vescovile di Cerignola de' 14 giugno 1819. Munita di Regio Assenso nel dì 20 luglio detto anno, nell'assegnare il Territorio alla Diocesi di Cerignola vennero compresi detti Luoghi in detta Bolla. Pur non ostante l'Arcivescovo di Trani seguita a spiegare la sua giurisdizione: che perciò il Vescovo di Ascoli, e Cerignola per quiete di sua coscienza prega l'Ecc.za V. Rev.ma che si dia piena esecuzione alla divisata Bolla de' 14 giugno 1819.

Con tale occasione riprotesto a V.E. R.ma la mia debolissima servitù, e dopo il bacio della mano mi confermo

Di V.E. R.ma

Cerignola, 30 marzo 1852

A Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ferrieri, Arciv. di Sida
Nunzio Apostolico in Napoli

Umilissimo Divotissimo Obblig.mo
Servo Vostro Leonardo
Vescovo di Ascoli, e Cerignola.

13. Memoria riguardante alcune chiese rurali della Diocesi di Cerignola nelle quali in contrarietà del disposto della bolla di erezione a concattedra con quella di Ascoli si esercita la giurisdizione dell'arcivescovo di Trani (30.3.1852) (ASV, N. Na, vol. 206, s.l. Concistoriale 1850, Pos. 1, int. 6, f. n.n.)

L'attuale Chiesa di Cerignola, Concattedrale della Chiesa Vescovile di Ascoli, sino all'epoca della Bolla di erezione a Concattedra de' 14 giugno 1819, munita di Regio Assenso, sotto il dì 20. luglio 1819, veniva retta ed amministrata da un Arciprete, che il titolo portava di Arciprete Ordinario Nullius, suffraganea della Chiesa Metropolitana di Canosa, sino all'epoca dell'anno 1225. Epoca nella quale, essendosi unito l'Arcivescovado di Bari a quello di Canosa, l'Arciprete Ordinario Enrico s'opponeva a riconoscere per di lui metropolitano l'Arcivescovado di Bari, ed avendo l'Arcivescovado di Bari mandato per di lui delegazione l'Arcidiacono di Salpi a Cerignola per la debita obbedienza al detto Arcidiacono, trasse un autentico attestato di essere stato della Chiesa di Cerignola da tempo immemorabile suffraganeo della Chiesa Arcivescovile di Canosa. Il Cardinale De Luca di Cerignola dice. Cum Archipresbyter oppidi Ciriniolae provinciae sipontinae ab antiquo tempore, sit in statu Praelati cum ordinaria quasi Episcopali jurisdictione, et cum territorio separato, ac Nullius. Dippiù in tutti i Brevi e Bolle specialmente degli anni 1455, 1483, 1504, 1551, 1561, e 1602. emanati dalla S.C. dei Regolari dei Vescovi del Concilio Tridentino dell'Immunità e Sacri Riti, venne sempre riconosciuta Cerignola per Chiesa Nullius cum proprio territorio et propria Dioecesi.

Nell'anno 1579, il Vescovo di Minervino affacciò pretensioni presso la Sacra Ruota Romana di avere dritto di visitare il Clero, ed il popolo di Cerignola, come delegato Apostolico nella qualità di Vescovo viciniore, e nulla si concluse.

Tentò poi avere tal dritto presso la S.C. del Concilio il Vescovo di Minervino nell'anno 1618; ma l'Arciprete di Cerignola col Clero si oppose, dicendo, che perdeva la lite presso la Sacra Ruota, e la cosa rimase sub silentio, nec aliquid in S. Congregatione, nec in vota apparet.

Nell'anno 1660, il Vescovo di Minervino riunito al Vescovo di Ascoli formarono dubbio alla S.C. del Concilio, acciò si dichiarasse a quale dei due spettasse il dritto di visitare Cerignola col suo territorio essendo ambi limitrofi a detta terra, giacché Cerignola era più vicino a Minervino che ad Ascoli, ma ostare solo, che tra Minervino e Cerignola, vi esisteva Canosa, Chiesa ancora Nullius Dioecesis, e la detta S. Congregazione decise, = Jus visitandi competere Episcopo Minerbensis = Tale decisione però non venne intimata all'Ordinario di Cerignola, come chiaro rilevasi dal rapporto del 21. febbraio 1699. Fatto alla S.C. del Concilio da Francesco Antonio Vescovo di Ascoli, al quale era stato rimesso per informo l'incartamento del Vescovo di Minervino coll'Arciprete di Cerignola, riferendo "Quod assertum Decretum super vicinioritate non fuit, nec judicialiter, nec extra judicialiter intimatum, nec notificatum". In pari tempo venne informato il Vescovo di Lavello, il quale nel confessare al di Lui rapporto di essere la terra di Cerignola, e di lei territorio, Nullius, affaccia anche le di Lui pretenzioni, per la vicinanza a Cerignola, e così si esprime "Ex libello per Rev.mum Episcopum Minerbinen huic Sacrae Congregationi porrecto et ab EE.VV. mihi transmisso pro informatione e voto oritur occasio propriae quaerelae humiliter exponere quam usque adeo non produxi, propter virium mearum imbecillitatem, et extremas miseras meae Ecclesiae, quae satis superque innotescunt sanctissimo Domino Nostro Papae ... et ad probandam hanc veritatem dignentur EE.VV. perlegere ultimum Statum Ecclesiae Lavellen exhibitae Sacrae Congregationi per meum antecessorem usque de anno 1681. fusissime narratur possessionis habitae ab Episcopo Lavellen: uti viciniore, cuius copia inseritur. Non defeci etiam ego in omnibus visitationibus ad limina exponere, et praeservare mea jura, quae quandoquidem non potui, nec possum experiri judicialiter propter meam paupertatem.

A' 22. settembre 1705, rimessa la Causa alla S.C. del Concilio, si disse che l'Arciprete di Cerignola esercitava la sua giurisdizione quasi Vescovile, come gli altri Ordinari; difatti spediva le Dimissorie a quei Vescovi che più gli aggradiva.

Nella concordia stipulata tra il Vescovo di Minervino, e l'Arciprete di Cerignola, nel dì 4 maggio 1708, rimessa alla S.C. del Concilio, si confessa dal Vescovo di Minervino, che tutte le Chiese site dentro la Chiesa di Cerignola, e di Lei Territorio, soggetta alla giurisdizione dell'Arciprete di Cerignola, non siano state mai visitate da alcun Vescovo di Minervino, nec jure proprio, nec delegato come viciniore.

Stante le tante pretenzioni de' Vescovi viciniore sulla Terra di Cerignola, e di Lei Territorio, presso la Sacra Ruota, e la S.C. del Concilio i Reverendi Padri Certosini, mal soffrendo il giudizio introdotto dagli Amministratori di Cerignola, nell'abolita Regia Camera della Sommaria, per obbligarli all'annuo pagamento della Bonatenenza, ed altri pesi Civici pe' locali, e Masseria di Tressanti, sistenti nel Territorio di Cerignola, si pretende, che i detti Padri si adoperassero presso Mons. Arcivescovo di Trani Andrea de Franchis nell'Aprile del 1600, di conferirsi il detto Arcivescovo a Tressanti, e spiegare ivi giurisdizione.

Di fatti affacciando, che Salpi era vicino a Tressanti violentemente si recò nella Chiesetta di Tressanti, destinando i Cappellani a celebrare, faccoltandoli anche ad ascoltare le confessioni di coloro che erano addetti alle industrie di quelle Campagne.

Gli Arcipreti col Clero di Cerignola sin da quell'epoca non s'acchetarono all'attentato del turbato possesso di Tressanti, e sin dalla designata epoca si trova una Conclusione Capitolare, sotto la data del 25 aprile detto anno colla quale vennero destinati Deputati per

trattare se possibil fosse all'amichevole, per riavere il possesso de' dritti giurisdizionali di Tressanti, violentemente occupati da Mons. Arcivescovo; in opposto doversi tenere ricorso alla S. Sede. Intanto da quell'epoca sin ora si sono affacciate pretensioni, ma per la debolezza degli Arcipreti, e del Clero a non volersi dispendiare con una causa formale in Roma, quantunque sempre ne avessero reclamata la giurisdizione, l'ha sempre spiegata l'Arcivescovo di Trani.

Il Tenimento di Tressanti, ed altre Cappelle rurali appartengono nel temporale al Circondario di Cerignola, come rilevasi ancora da' Registri di Fondiaria.

La Santa Sede adunque prendendo in considerazione tutto il qui sopra divisato nella erezione a Concattedra, circoscrivendo il perimetro della Diocesi, venne a designare tra i Luoghi, appartenenti alla Diocesi in forza della Bolla Pontificia di Erezione de' 14. giugno 1819, munita di Regio Assenso, sotto il di' 20 luglio 1819, e venne a stabilire Tressanti, la Cirina, e Cirinella, Lupara e Luparella come appartenenti alla Diocesi di Cerignola. Intanto su di tali Cappelle Rurali esercita la giurisdizione l'Arcivescovo di Trani; che perciò per quiete di sua coscienza l'attuale Vescovo di Ascoli, e Cerignola ha detto all'attuale Arcivescovo, che provvisoriamente li comunicava le facoltà ed intanto desidera, ed umilmente prega la Commissione Esecutrice del Concordato a decidere se su tali Cappelle sopra divise, esistenti nel Territorio di Cerignola abbia ad esercitare la sua giurisdizione l'Arcivescovo di Trani, o il Vescovo di Cerignola, ed Ascoli giusta la citata Bolla de' 14. giugno 1819. Il Vescovo di Ascoli, e Cerignola

Leonardo Todisco Grande

14. Memoria difensiva dell'arcivescovo di Trani sulla giurisdizione da lui esercitata sulla Cappella di Tressanti (doc. s.d.) (ASV, *N. Na*, vol. 206, s.l. Concistoriale 1850, Pos. 1, int. 6, f. n.n.)

Il Vescovo di Ascoli e Cerignola sotto la data de' 15 maggio corrente anno [1851] diresse all'Arcivescovo di Trani e Nazaret una lettera del seguente tenore. "Ecc.za Rev.ma a Monsgr. Stimatissimo e carissimo Confratello = Colla Bolla Pontificia de' 14 giugno 1819 munita di Regio Assenso sotto il di' 20. luglio 1819 venne eretta a Concattedra Vescovile Cerignola: tra i Luoghi e Territori che le vennero assegnati si annovera Tressanti, e V.E. Rev.ma è quella che ne esercita la giurisdizione: Per quiete di mia coscienza e per non recare pregiudizio a questa Cattedra di Cerignola, amerei conoscere se dietro tale erezione di Cerignola a Cattedra Vescovile, e designazione di Tressanti a Cerignola, abbiasi ottenuto da cotesto Arcivescovato altra Bolla in prosieguo, che abbia distaccato il luogo di Tressanti da Cerignola aggregandolo a Trani; ed in attenzione di tale riscontro offrendomi in ciò che posso, con sensi di alta stima e cordialità passo a confermarmi = Cerignola 15 maggio 1851 = di V.E. Rev.ma = Umilissimo Divotiss.mo Oblbl.mo Amico e Confratello. Leonardo Vescovo di Ascoli e Cerignola. A Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bianchi, Arcivescovo di Trani e Nazaret. --

L'Arcivescovo di Trani e Nazaret gli diè la seguente risposta:


Ecc.za Rev.ma - Dagli atti esistenti in questa Curia Arcivescovile, e da ciò che mi ha riferito il Capitolo della Cattedrale, il quale ò dovuto sentire nella quistione, risulta che l'Arcivescovo di Trani ab immemorabili à esercitato la giurisdizione su Tressanti. Per questo motivo pare che la Bolla Pontificia de' 14. giugno 1819 non abbia potuto mutare lo stato delle cose. Sembra che, quando la S. Sede vuol dare nuova circoscrizione ad una Diocesi, proceda con cognizione di Causa, e sente le parti interessate: non v'à memoria in que-

sto Archivio, che ciò fosse avvenuto. Questa opinione viene avvalorata dallo stesso tenore della Bolla, ove non si dice espressamente, che Tressanti veniva smembrato dal territorio di Trani ed aggregato a quello di Cerignola. Forse per questa ragione i suoi predecessori si convinsero, che Tressanti era riportata fra i limiti della nuova diocesi per assertiva della sola Cerignola, circostanza che non poteva pregiudicare ai dritti de' terzi; e forse per questa stessa ragione non fecero insistenza per l'esecuzione della Bolla nel senso da Lei proposta. Pare che per questi motivi potesse Ella rimaner tranquilla in coscienza, lasciando le cose nello statu quo. Del resto se persiste ad opinare, che un titolo legittimo le derivi dal prelodato documento, non può sfuggire alla di lei saggezza, che io da me stesso non posso rinunciare ad un antico dritto, del quale questa Cattedra si trova in possesso. Bisognerebbe in tal caso, che la controversia venisse proposta alle due Supreme Potestà, e definita dalle medesime = Le riprotesto i sentimenti della mia Stima = Trani li 24 maggio 1851 = A Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Todisco Vescovo di Ascoli e Cerignola - Umill.mo e Dev.mo. Fratello Giuseppe Arciv. di Trani e Nazaret =

Dopo tutto ciò volendo il Vescovo di Ascoli e Cerignola persistere nelle sue pretese, ni faceva mestieri che avesse addotto le pruove. Con questo disegno scrisse una Memoria. In essa quel degno Prelato asserisce, che Cerignola prima dell'ultimo Concordato era Arcipretura Nullius, sulla quale vari Vescovi vicini pretesero esercitare giurisdizione, e che per insinuazione de' PP. Certosini Monsignor Arcivescovo di Trani De Franchis nell'anno 1600 s'intruse nel possesso della Chiesa di Tressanti, la quale faceva parte della precisata Arcipretura.

Il silenzio di 250. anni serbato dal Clero di Cerignola fa presumere, che quest'atto di violenza non fosse avvenuto. Inoltre è da supporre, che un Arcivescovo non abbia potuto chiudere il suo cuore ai sentimenti del giusto e dell'onesto, e spingersi fino all'audacia di usurpare una giurisdizione ecclesiastica, e mettere in periglio la salute eterna di tante anime. Contro questa presunzione, ed il corso di due secoli e mezzo atto a legittimare qualunque possesso il Vescovo di Ascoli e Cerignola abbisogna di titoli autentici, per introdurre la causa nel petitorio. Intanto l'unica prova, che egli adduce in sostegno delle sue asserzioni si è la Conclusione del Capitolo di Cerignola sotto la data de' 25 aprile 1600. Ma anche quando si volesse supporre, che quella carta sia genuina, la qualcosa non ancora costa, per non essersi esibita, qual forza giuridica può mai avere? Essa al più sarebbe una carta domestica, la quale per qualunque legge, e segnatamente per l'art. 1289 delle vigenti LL.CC. non fa pruova a favore di coloro, che l'hanno scritta. La questione ovunque ritorna alla sua origine, e fino a che il chiarissimo Pastore, il quale siede sulla Cattedra di Ascoli e Cerignola non avrà dimostrato con validi documenti, che Tressanti un tempo era fra la cerchia del Territorio ecclesiastico di Cerignola, e che ne venne disgregato per violenza, e che la diuturnità del tempo non sia voluta a prescrivere a pro dell'Arcivescovo di Trani, il dritto del primo deve tenersi come oscuro ed ipotetico, ed il secondo non potrà mai spiegare una solida difesa, ed acquietarsi alla Dimanda.

Intanto questo sunto di ragioni si sottopone agli alti lumi di Sua Ecc.za/Rev.ma/ Monsignor Nunzio, e non si à altra mira, che dipendere dai suoi onorevoli cenni.



Scala di 30 miglia. Italiane



Originale di 2896. 1847.
 per de Rosati, Torino
 di Antonio Padellaro

394

INDICAZIONE DELLE CHIESE RILEVATE NELLA PIANTA TOPOGRAFICA DI
CERIGNOLA (28.I.1819)
(ASV, ACC 1819 *pars* I, f. 393)

A parte dritta

- la prima: Santa Assunta
- la seconda: santa Maria di Costantinopoli
- la terza: san Domenico e san Rocco
- la quarta: Purgatorio
- la quinta: Capuccini
- la centrale: santa Maria del Carmine

A parte sinistra

- la prima: Chiesa Collegiata
- la seconda: sant'Agostino
- la terza: Addolorata
- la quarta: santa Maria della Pietà
- la quinta: santissima Trinità
- la sesta: sant'Antonio

la prima poi fuori l'abitato: Madonna degli Angioli

la seconda: santa Maria delle Grazie

Cerignola 28 gennaio 1819

Giuseppe Tortora
Sindaco

Bibliografia

FONTI INEDITE

Ascoli Satriano

Archivio della Curia Vescovile

- Cerignola I
- Cerignola II

Cerignola

Archivio della Curia Vescovile

- Fondo Documenti Vaticani (cartelle diverse)

Archivio Storico Capitolare

- Libri delle Conclusioni Capitolari (ad annum)
- Diploma di Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, per la concessione della cappa magna al Capitolo (16.9.1806)
- Bolla di erezione di Cerignola a sede vescovile (14.6.1819)
- Statuti della Chiesa e del Capitolo Cattedrale della Diocesi di Cerignola, sotto il titolo di S. Pietro Apostolo (10.3.1821)

Archivio Comunale

- Libri delle delibere decurionali (*ad annum*)

Città del Vaticano

Archivio Segreto Vaticano

- *Acta Congregationis Consistorialis*, 1819 *pars I*; 1832 *pars II*; 1837-1838 *pars III*
- *S. Congregatio Concilii: Visita SS. Limina, Asculan et Ceriniolen* (1800-1876)
- Fondo Concistoriale: Collezioni bolle e brevi apostolici, vol. 5 (1818-1820)
- Fondo Concistoriale: Visite apostoliche: Cerignola 1580
- *Processus Datariae*: vol. 182 (1818 *pars II*)
- Registri vaticani: vol. 24
- Nunziatura di Napoli: vol. 5, 33, 44, 56, 91, 116, 117, 118, 121, 123, 201, 206, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 243, 290, 293, 311, 388, 403, 448-612.
- Segreteria di Stato: Esteri, 1818, 1819, 1820, 1824, 1834
- *Secretaria Brevium*: vol. 4721

Foggia

Archivio di Stato

Affari Ecclesiastici: Opere Pie e aggiunte

- Pacco 2 (1808-1876): Diocesi. Monasteri soppressi e argomenti vari
- Pacco 3 (1824-1833): Diocesi. Ruoli
- Pacco 23 (1819-1850): Congrue parrocchiali e chiese comunali

- Pacco 24 (1810-1865): Decime
- Pacco 26 (1816-1865): Disposizioni generali e proteste del clero contro il potere secolare
- Pacco 27 (1817-1865): Disposizioni generali. Statistica del clero della provincia
- Pacco 28-29 (1816-1875): Monasteri soppressi
- Pacco 30 (1824-1861): Diocesi diverse. Ruoli
- Pacco 32: Ramo ecclesiastico

Napoli

Archivio di Stato

- Affari Esteri – Roma, vol. III6-III7, II73, I240
- Ecclesiastico: vol. I410

FONTI EDITE

Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, continuatio, ed. romana, 1862-1870

Codice diplomatico barese, vol. I, Bari 1897

Conciliarum oecumenicorum decreta, curantibus J. Alberigo, J.A. Dossetti Perikle, P.J.C. Leonardis, P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna 1973

Concilium Tridentinum. Diariorum actorum epistolarum tractatum nova collectio / a cura di Goerres-Gesellschaft, Friburg 1901-1938.

Dizionario dei Concili, Roma 1963-1968

MERCATI A., *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma 1919

MURATORI L.A., *Rerum italicarum scriptores*, I, Milano 1725

Nunziature di Napoli, I / a cura di P. Villani, Roma 1962

Nunziature di Napoli, III / a cura di M. Bettoni, Roma 1970

VENDOLA D., *Rationes decimarum Italiae: Apulia, Lucania, Calabria*, Città del Vaticano 1939

STUDI

ABBONDANZA R.M.-LANDO S., “Esame della legislazione borbonica, relativa all’organizzazione ecclesiastica”, in *La società religiosa nell’età moderna. Atti del convegno di studi di storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972*, Napoli 1973, p. 529-547

ALFANO G.M., *Istorica descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie in cui si fa menzione delle cose più rimarchevoli di tutte le città ...*, Napoli 1798

ALIBERTI G., “Organizzazione dello spazio e strutture del territorio nel Mezzogiorno del primo Ottocento”, in *La società religiosa nell’età moderna*, cit., Napoli 1973, p. 33-67

AMANIEU A., “Archiprêtre”, in *Dictionnaire de droit canonique* / a cura di R. Naz, Paris 1935, I, p. 1004-1026

ANTONELLIS L., *Cerignola*, Foggia 1964.

ASSANTE F., *La Puglia demografica nel sec. XIX*, Napoli 1967

ASSENATO M., “Cerignola e la Puglia”, in *Cronache meridionali*, II (1955), p. 756-785

BETTANINI, A.M., “I Concordati dell’età dell’Assolutismo”, in *Chiesa e Stato*, I, Milano 1939

BIANCHINI C., *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Palermo 1899

- BIHLMAYER K.-TUECHLE H., *Storia della Chiesa*, Brescia 1969
- BORGIA S., *Breve istoria del dominio temporale della S. Sede nelle due Sicilie*, Roma 1788
- IDEM, *Difesa del dominio temporale della S. Sede nelle due Sicilie in risposta alle scritture pubblicate in contrario*, Roma 1791
- BRONZINI G., "La Puglia e le sue tradizioni in proiezione storica", in *Archivio storico pugliese*, XXI (1968), p. 41-65
- CAGNAZZI-DE SAMUELE L., *Saggio sulla popolazione del Regno di Puglia, in tempi passati e nel presente*, Napoli 1820
- CAPECE-GALEOTA N., *Cenni storici dei nunzi residenti nel Regno di Napoli*, Napoli 1877
- CAPECELATRO N., *Discorso storico politico dell'origine, del progresso e della decadenza del potere dei chierici su le signorie temporali con un ristretto della Istoria delle Due Sicilie*, Napoli 1820
- CAPPELLETTI G., *Le chiese d'Italia, dalla loro origine sino ai nostri giorni*, XIX, Venezia 1864
- CARDILLO L., *Dizionario corografico-storico-statistico della Capitanata e dei luoghi più notevoli dell'antica Daunia*, Altamura 1885
- CARUSO A., *La dohana menae pecudum - o Dogana di Foggia - e il suo Archivio*, Napoli 1963
- IDEM, "Notizie intorno alla trasformazione fondiaria e alle classi sociali nelle provincie napoletane durante il vicereame con particolare riguardo alla Capitanata", in *Archivio storico pugliese*, VI (1953), p. 191-206
- CASO G., *La Carboneria in Capitanata*, Napoli 1923.
- CASSI G., *Il card. Consalvi ed i primi anni della restaurazione pontificia (1815-1819)*, Milano 1931.
- CATALANO F., *Illuministi e giacobini del Settecento Italiano*, Milano-Varese 1959
- CESTARO A., "La ricerca storico-religiosa nel Sud con particolare riferimento alla tipologia dell'organizzazione ecclesiastica nell'Ottocento", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., Napoli 1973, p. 130-165
- IDEM, *Le diocesi di Conza e di Campagna nell'età della restaurazione*, Roma 1971
- IDEM, "Il Concordato del 1818 e la ristrutturazione delle Diocesi meridionali", in *Quaderni contemporanei*, 4 (1971), p. 213-216
- CHURCH R., *Brigantaggio e società segrete nelle Puglie (1817-1828)*, Firenze 1899
- CIRILLO F., *Cenno storico della città di Cerignola*, Cerignola 1914.
- COLAPIETRA R., "Discussioni sull'anticurialismo a Napoli nel 700", in *Rassegna di politica e storia*, XII (1966), p. 289-305
- IDEM, *La Dogana di Foggia: storia di un problema economico*, Bari-Santo Spirito 1972
- COLLETTA P., *Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Capolago 1834
- CONTE L., *Descrizione storica topografica statistica industriale della città di Cerignola* | a cura di M. D'Emilio, Cerignola 1972 (ristampa)
- IDEM, *Memorie filologiche sull'antichità della Chiesa di Cerignola, precedute da un breve cenno storico topografico genealogico della stessa città*, Napoli 1857
- CONTE M., *Tradizioni popolari di Cerignola*, Bologna 1970 (ristampa anastatica)
- CROCE B., *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1931
- IDEM, *Uomini e cose della vecchia Italia negli scrittori di storia letteraria e civile*, Bari 1927
- D'ALOE S., *Storia profana e sacra dell'antica Siponto e della Metropoli di Manfredonia*, Napoli 1877-1879 (copia xerografica)
- D'AMELIO G., *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano 1961
- DE ANGELIS M., *L'Apulia e la Capitanata. Ricerche e studi*, Torremaggiore s.d.
- DE CESARE C., *Delle condizioni economiche e morali delle classi agricole delle tre provincie di Puglia*, Napoli 1859

- DE LOCA G.B., *Theatrum veritatis et justitiae*, 18 lib., Venetiis 1698
- DE MAIO A., *Capitanata ignota. Appunti statistici (popolazione, territorio, viabilità)*, San Severo 1899
- DE MAIO R., *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli 1971
- DELLA MARTORA F., *La Capitanata e le sue industrie, sommariamente descritte*, Napoli 1846
- DE MARCHI G., *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Roma 1957
- DE ROSA G., "Organizzazione del territorio e vita religiosa nel Sud tra XVI e XX secolo", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., Napoli 1973, p. 11-29
- IDEM, *Vescovi, popoli e magia nel Sud*, Napoli 1973
- DE ROSA G.-CESTARO A., *Territorio e società nella storia del Mezzogiorno*, Napoli 1973
- DI VITTORIO A., "Tavoliere pugliese e transumazione: distretti rurali e città minori tra XVII e XIX secolo", in *Rivista di storia dell'agricoltura*, 3 (1974)
- FODALE S., *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa apostolica legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo 1970
- FRACCACRETA A., *Scritti meridionali* / a cura di M. Simone, Napoli-Foggia-Bari 1966
- FRACCACRETA M., *Teatro topografico storico poetico della Capitanata e degli altri luoghi più memorabili e limitrofi della Puglia*, Napoli 1828
- GAY G., *L'Italie méridionale et l'empire Byzantin*, Paris 1904
- GALANTI G.M., *Relazioni sull'Italia meridionale* / a cura di T. Fiore, Milano 1952
- GALIANI F., *La moneta* / a cura di F. Nicolini, Bari 1915
- GAMBASIN A., *Religione e società dalle riforme napoleoniche all'era liberale*, Padova 1974
- GARRUBA M., *Serie critica de' sacri pastori baresi*, Bari 1844
- GIANNONE P., *Istoria civile del Regno di Napoli*, s.l. 1858
- GREGOROVIVUS F., *Nelle Puglie. Versione dal tedesco di R. Mariano con noterelle di viaggio del traduttore*, Firenze 1882
- KIRIATTI T., *Memorie storiche di Cerignola*, Bologna 1974 (ristampa anastatica)
- IMBUCCI G., "Note sulla viabilità del meridione d'Italia nella seconda metà del XVI secolo", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., Napoli 1973, p. 859-868
- JEMOLO A.C., *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Napoli 1972
- LA SORSA S., *La città di Cerignola dai tempi antichi ai primi anni del secolo XIX*, Molfetta 1915
- IDEM, *La città di Cerignola nel secolo XIX*, Bari-Roma 1931
- LATIANO B., *Memorie storiche dei conventi e dei cappuccini della provincia monastica di S. Angelo*, Benevento 1906
- LAURO A., "La Curia romana e la residenza dei vescovi", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., p. 869-884
- LAVERMICOCCA N., "Memorie paleocristiane di Puglia", in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, Galatina 1973, 1, p. 243-247
- LECCISOTTI T., "Le colonie cassinesi in Capitanata", in *Miscellanea cassinese* / a cura dei monaci di Montecassino, Montecassino 1938
- LEONI F., *Storia della controrivoluzione in Italia (1789-1859)*, Roma 1975
- LUCARELLI A., *La Puglia nel secolo XIX*, Bari 1968
- IDEM, *Il brigantaggio politico del Mezzogiorno d'Italia dopo la seconda restaurazione borbonica (1815-1818): Gaetano Vardarelli e Ciro Annichiarico*, Bari 1942
- MAGNO M., *La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario (1400-1900)*, Roma 1975
- MARIN D., "La testimonianza di Paolino da Nola sul cristianesimo dell'Italia meridionale", in *Archivio storico pugliese*, XXVII (1974), p. 161-190
- MARTUCCI L., "La riforma del Tavoliere e l'eversione della feudalità in Capitanata, 1806-

- 1815", in *Quaderni storici*, 19 (1972), p. 253-283
- MASELLA L., "Riformismo borbonico e proprietà ecclesiastica", in *Quaderni storici*, 22 (1973), p. 259-266
- MATURI W., *Il concordato del 1818 tra la S. Sede e le Due Sicilie*, Firenze 1929
- MIELE M., "Il governo francese di Napoli e la residenza dei vescovi nell'Italia meridionale (1806-1815)", in *Rivista di storia della Chiesa*, XXIX (1975), p. 453-481
- MORONI G., "Collegiata, o Collegiale", in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, XIV, Venezia 1842, p. 138-139
- IDEM, "Congregazione della reverenda Fabbrica di S. Pietro", in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, XVI, Venezia 1842, p. 199-206
- PACICHELLI G.B., *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province*, Napoli 1703
- PASTOR L., *Storia dei papi nel periodo dell'assolutismo I* (trad. it. di P. Cenci), xv, Roma 1933
- PEDIO T., *Le provincie pugliesi alla fine del Settecento*, Bari 1967
- PELUSO B., *Documenti diplomatici inediti intorno alle relazioni fra la sede apostolica e il Regno di Napoli*, Napoli 1798
- PETROCCHI M., *La Restaurazione, il card. Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze 1941
- PIERI P., "Consalvo di Cordova e la battaglia di Cerignola (28 apr. 1503)", in *Archivio storico pugliese*, v (1952), p. 1-4
- POMETTI F., *Il potere temporale e la monarchia assoluta in alcune correnti del pensiero del secolo XVIII*, Mendrisio 1913
- PRANDI A., *Religiosità e cultura nel 700 italiano*, Bologna 1966
- PRODI P., "Riforma cattolica e Controriforma", in *Nuove questioni di storia moderna*, Milano 1964, p. 357-418
- PUGLIESE F.M., "Religione e superstizione nel popolo pugliese. Studio demopsichico", in *Il giornale di politica e di letteratura*, IV (1928), p. 15-68
- QUACQUARELLI A., "Il concordato del 1818 fra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie in Puglia", in *Japigia*, XIII (1942), p. 247-260
- RAMBAUD F., "L'Eglise de Naples sous la domination napoléonienne", in *Revue d'histoire ecclésiastique*, IX (1908), p. 294-312
- RICCHIONI V., *La "statistica" del Regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla Puglia*, Trani 1942
- RINIERI P.I., *Della rovina di una monarchia*, Torino 1901
- ROBERTAZZI E., "Stato e Chiesa nelle Due Sicilie", in *Ricerca di storia sociale e religiosa*, I (1972), p. 399-417
- ROBERTAZZI DELLE DONNE E., "Le chiese ricettizie nella legislazione borbonica", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., Napoli 1973, p. 1027-1047
- ROSA M., "Diocesi e vescovi nel Mezzogiorno durante il vicereame spagnolo", in *Studi in onore di Gabriele Pepe*, Bari 1969, p. 531-547
- IDEM, *Politica e religione nel 700 europeo*, Firenze 1974
- IDEM, "Storia socio-religiosa del Mezzogiorno", in *Quaderni storici*, 22 (1973), p. 247-259.
- SARNELLI P., *Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini*, Manfredonia 1680
- SCADUTO F., *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*, Palermo 1887
- SCHIPA M., *Il Regno di Napoli sotto i Borboni: 5 lezioni*, Napoli 1900
- IDEM, "L'ultimo concordato napoletano con la Santa Sede", in *Civiltà moderna*, II (1930), p. 80-89
- SIMEONE G., *Lezioni di diritto canonico*, Napoli 1905
- SIMONE M., *La Capitanata eretta a provincia dello Stato Italiano (nel primo centenario, 1861-1961)*, Foggia 1963

- SINISI A., *I beni dei Gesuiti in Capitanata nei sec. XVII-XVIII e l'origine dei centri abitati di Orta, Ortona, Carapelle, Stornarella e Stornara*, Napoli 1963
- SISCA T., *Studio sui vescovadi di regio patronato in Italia*, Napoli 1880
- IDEM, *I concordati e la chiave del concordato*, Napoli 1849
- SOCCIO P.-PALMIERI M., *La Daunia e la Puglia*, Bari 1964
- SPOSATO P., *Per la storia del giansenismo nell'Italia meridionale*, Roma 1966
- VENTURI F., *Settecento riformatore*, Torino 1969, 1976
- VERUCCI G., "Chiesa e società nell'Italia della Restaurazione (1814-1830)", in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, xxx (1976), p. 25, 72
- VILLANI P., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari 1962
- IDEM, "Su alcune tendenze di sviluppo della popolazione meridionale nel XVIII secolo", in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., Napoli 1973, p. 71-92



Finito di stampare
nel mese di aprile 2016
da Litografica '92
San Ferdinando di Puglia

